

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
2001/C 270 E/01	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius [COM(2001) 287 def. — 2001/0120(CNS)]	1
2001/C 270 E/02	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [COM(2001) 321 def. — 2000/0142(COD)] ⁽¹⁾	9
2001/C 270 E/03	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia [COM(2001) 308 def. — 2001/0130(CNS)]	22
2001/C 270 E/04	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 577/98/CE del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [COM(2001) 319 def. — 2001/0127(COD)] ⁽¹⁾	23
2001/C 270 E/05	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 [COM(2001) 293 def. — 2001/0131(ACC)]	24

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2001/C 270 E/06	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità [COM(2001) 318 definitivo — 2001/0135(COD)] ⁽¹⁾	77
2001/C 270 E/07	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento [COM(2001) 322 def. — 2001/0128(CNS)] ⁽¹⁾	79
2001/C 270 E/08	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [COM(2001) 322 def. — 2001/0129(CNS)] ⁽¹⁾	80
2001/C 270 E/09	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement [COM(2001) 328 def. — 2000/0019(COD)] ⁽¹⁾	82
2001/C 270 E/10	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto [COM(2001) 294 def. — 2001/0133(COD)]	87
2001/C 270 E/11	Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette [COM(2001) 294 def. — 2001/0134(COD)]	96
2001/C 270 E/12	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco [COM(2001) 283 def. — 2001/0119(COD)] ⁽¹⁾	97
2001/C 270 E/13	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [COM(2001) 332 def. — 2001/0132(CNS)]	101
2001/C 270 E/14	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato [COM(2001) 334 def. — 2001/0138(COD)] ⁽¹⁾	102
2001/C 270 E/15	Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei [COM(2001) 343 def. — 2001/0011(CNS)]	103
2001/C 270 E/16	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia [COM(2001) 349 def. — 2000/0221(COD)] ⁽¹⁾	109



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 270 E/17	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo [COM(2001) 336 def. — 2001/0136(CNS)]	119
2001/C 270 E/18	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale [COM(2001) 337 def. — 2001/0139(COD)] ⁽¹⁾	125
2001/C 270 E/19	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità [COM(2001) 335 def. — 2001/0140(COD)] ⁽¹⁾	131
2001/C 270 E/20	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [COM(2001) 344 def. — 2001/0137(COD)] ⁽¹⁾	141
2001/C 270 E/21	Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [COM(2001) 259 def. — 2001/0114 (CNS)]	144
2001/C 270 E/22	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare [COM(2001) 347 def. — 2001/0142(CNS)]	148
2001/C 270 E/23	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM(2001) 257 def. — 2001/0111(COD)] ⁽¹⁾	150
2001/C 270 E/24	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime [COM(2001) 369 def. — 2000/0186(COD)] ⁽¹⁾	161
2001/C 270 E/25	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica [COM(2001) 372 def. — 2000/0188(COD)] ⁽¹⁾	182
2001/C 270 E/26	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [COM(2001) 380 def. — 2000/0184(COD)] ⁽¹⁾	199
2001/C 270 E/27	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri e istituisce un attestato unificato di conducente [COM(2001) 373 def. — 2000/0297(COD)] ⁽¹⁾	231



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2001/C 270 E/28	Proposta di regolamento del Consiglio relativa ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'Organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni [COM(2001) 379 def. — 2001/0146(ACC)]	242
2001/C 270 E/29	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi [COM(2001) 388 def. — 2001/0155(CNS)] ⁽¹⁾	244
2001/C 270 E/30	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004 [COM(2001) 409 def. — 2001/0161(CNS)] ⁽¹⁾	251
2001/C 270 E/31	Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità [COM(2001) 400 def. — 2001/0164(CNS)]	259
2001/C 270 E/32	Proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco [COM(2001) 384 def. — 2001/0163(CNS)] ⁽¹⁾	266
2001/C 270 E/33	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro [COM(2001) 439 def. — 2001/0174(COD)]	270



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius

(2001/C 270 E/01)

COM(2001) 287 def. — 2001/0120(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 1° giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95, 133 e l'articolo 152 paragrafo 4 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La finalità della commissione del Codex alimentarius è, tra l'altro, di sviluppare e armonizzare le norme sanitarie a livello mondiale e di emanare direttive e raccomandazioni concernenti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, i prodotti alimentari, gli additivi e i contaminanti presenti negli alimenti, i mangimi, i medicinali veterinari, i pesticidi, con particolare riguardo ad aspetti quali l'etichettatura, i metodi di campionamento e di analisi, i codici di etica, le buone pratiche agricole e le misure d'igiene, allo scopo di proteggere la salute dei consumatori e garantire la lealtà delle pratiche seguite nel commercio internazionale. Tali obiettivi corrispondono a quelli della Comunità europea relativamente alle misure intese a proteggere la vita e la salute di uomini, animali e piante o a salvaguardare l'ambiente, alle misure applicabili al commercio internazionale in questi settori e all'armonizzazione delle legislazioni nazionali con riguardo ai prodotti alimentari, agli additivi e ai contaminanti, all'etichettatura e ai metodi di campionamento e di analisi, a garanzia della libera circolazione delle merci nel mercato interno e delle importazioni in provenienza dai paesi terzi.
- (2) Dal 1994, da quando cioè sono entrati in vigore gli accordi dell'OMC, in particolare l'accordo sull'attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT), le norme, direttive e raccomandazioni del Codex alimentarius hanno acquisito una maggiore rilevanza giuridica grazie al riferimento al Codex alimentarius contenuto negli accordi dell'OMC e alla presunzione di conformità conferita alle pertinenti misure nazionali basate su tali norme, direttive o raccomandazioni, adottate dalla commissione del Codex alimentarius.
- (3) La Comunità europea deve poter esercitare la propria competenza e svolgere il proprio ruolo nelle fasi di elaborazione, discussione e adozione di norme, direttive o raccomandazioni in sede di commissione del Codex ali-

mentarius o dei suoi organi sussidiari. L'adesione della Comunità europea al Codex alimentarius come membro a pieno titolo, insieme agli Stati membri, è necessaria affinché gli interessi capitali della Comunità stessa e dei suoi Stati membri in materia di sanità pubblica o altro siano tenuti in debita considerazione nel corso dell'elaborazione, discussione e adozione di tali norme, direttive, raccomandazioni o altre disposizioni in sede di commissione del Codex alimentarius.

- (4) L'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius come membro a pieno titolo contribuirebbe ad armonizzare maggiormente le norme, direttive, raccomandazioni o altre disposizioni adottate dalla commissione del Codex alimentarius con gli altri obblighi internazionali contratti in questo settore dalla Comunità europea.
- (5) Il 26 novembre 1991 la Comunità europea è divenuta membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
- (6) L'articolo 2 dello statuto della commissione del Codex alimentarius attribuisce alla Comunità europea, in quanto membro della FAO, il diritto di diventare membro a pieno titolo anche della commissione del Codex alimentarius.
- (7) Il Consiglio, con decisione del 21 dicembre 1993, ha autorizzato la Commissione a negoziare le condizioni e le modalità dell'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius come membro a pieno titolo sulla base delle competenze della Comunità europea, della sua posizione in seno alla FAO, nonché degli obiettivi e delle caratteristiche peculiari della commissione del Codex alimentarius.
- (8) I diritti e gli obblighi delle organizzazioni aderenti alla FAO sono applicabili, mutatis mutandis, all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius; a tale fine, sono già state prese le necessarie decisioni per adattare le disposizioni pertinenti del regolamento interno della commissione del Codex alimentarius e dei suoi organi sussidiari.
- (9) L'esito dei negoziati condotti dalla Commissione europea è considerato soddisfacente alla luce degli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e tenuto conto delle particolari caratteristiche della commissione del Codex alimentarius.

- (10) È necessario predisporre le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri ai lavori della commissione del Codex alimentarius, in modo da garantire che la loro adesione sia il più possibile profittevole alla Comunità stessa e agli Stati membri.
- (11) In considerazione di quanto sopra esposto, è necessario che la Comunità europea aderisca alla commissione del Codex alimentarius,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità europea presenta una domanda di adesione alla commissione del Codex alimentarius, accompagnata da

uno strumento formale con il quale essa dichiara di accettare gli obblighi sanciti dallo statuto della commissione del Codex alimentarius in vigore al momento dell'adesione (allegato I) e da una dichiarazione unica sull'esercizio delle competenze (allegato II).

2. Il presidente del Consiglio è competente ad espletare le procedure necessarie a questo scopo.

Articolo 2

L'Intesa tra il Consiglio e la Commissione sulla preparazione delle riunioni e degli interventi relativi al Codex alimentarius e sull'esercizio del diritto di voto, che figura nell'allegato III, si applica tra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri.

ALLEGATO I

STRUMENTO DI ADESIONE ALLA COMMISSIONE DEL CODEX ALIMENTARIUS

Signor Direttore generale,

Ho l'onore di informarLa che la Comunità europea, in quanto membro della FAO, ha deciso di chiedere l'adesione alla commissione del Codex alimentarius. La prego pertanto di ricevere il presente strumento con il quale la Comunità accetta il regolamento interno modificato della commissione del Codex alimentarius, conformemente al punto II dello stesso, nonché la dichiarazione unica di competenze.

La Comunità europea accetta formalmente e senza riserve gli obblighi derivanti dalla sua qualità di membro della commissione del Codex alimentarius, enunciati nello statuto della commissione del Codex alimentarius, e si impegna solennemente ad assolvere con piena lealtà e coscienza gli obblighi in vigore all'atto della sua adesione.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta stima.

Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea

Signor Diouf
Direttore generale
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Roma

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE UNICA DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE CONFORMEMENTE AL PUNTO VI DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE DEL CODEX ALIMENTARIUS

La presente dichiarazione precisa le competenze rispettive della Comunità europea e dei suoi Stati membri nelle materie contemplate dagli atti istitutivi della commissione del Codex alimentarius. Essa non pregiudica l'intesa sul diritto di parola e di voto concernente la Comunità europea e i suoi Stati membri.

La presente dichiarazione si applica a tutte le riunioni della commissione del Codex alimentarius e dei suoi organi sussidiari, salvo se la Comunità europea decide, o un altro membro del Codex alimentarius chiede, in merito ad un particolare punto all'ordine del giorno, di emettere una dichiarazione specifica prima della riunione.

Qualora venga a modificarsi la portata della ripartizione di competenze tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, di seguito descritta, la presente dichiarazione sarà adattata conseguentemente.

1. Competenze della Comunità europea

In via generale, la Comunità europea ha competenza esclusiva per i punti all'ordine del giorno che riguardano l'armonizzazione delle norme relative a taluni prodotti agricoli e alimentari, additivi, contaminanti, medicinali veterinari, pesticidi, prodotti ittici e della pesca, compresi aspetti quali l'etichettatura, i metodi di campionamento e di analisi, i codici e le direttive in materia di igiene, sempreché la normativa comunitaria abbia interamente o ampiamente armonizzato tali materie, nonché le questioni attinenti al commercio internazionale, nella misura in cui esse siano in rapporto con gli obiettivi perseguiti dalla commissione del Codex alimentarius, segnatamente la tutela della salute dei consumatori e l'applicazione di pratiche leali nel commercio dei prodotti alimentari.

2. Competenze degli Stati membri

In linea di massima, gli Stati membri della Comunità europea sono competenti per i punti all'ordine del giorno che riguardano aspetti organizzativi (per esempio questioni giuridiche o di bilancio) e procedurali (elezione del presidente, approvazione dell'ordine del giorno e dei rendiconti, ecc.)

3. Competenze degli Stati membri e della Comunità

La Comunità europea e gli Stati membri hanno, a priori, competenza congiunta per le materie di seguito elencate, che non sono state ancora interamente armonizzate ma nelle quali la Comunità ha il potere di armonizzare, nella misura in cui i provvedimenti progettati in questi settori rientrano nella sfera d'applicazione del Codex alimentarius.

- a) Politica agricola in generale, compresa l'armonizzazione delle normative veterinarie e fitosanitarie (articoli 32-38 del trattato CE);
- b) ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di salute umana, animale e vegetale (articoli 94 e 95 del trattato CE);
- c) misure di pubblica sanità (articolo 152 del trattato CE) e protezione del consumatore (articolo 153 del trattato CE);
- d) politica di ricerca e sviluppo tecnologico (articoli 163-173 del trattato CE);
- e) politica ambientale (articoli 174-176 del trattato CE);
- f) politica di sviluppo (articoli 177-181 del trattato CE);
- g) altre politiche della Comunità europea che potrebbero avere, anche parzialmente, attinenza con le attività specifiche della commissione del Codex alimentarius.

ALLEGATO III

INTESA TRA IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI E DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL CODEX ALIMENTARIUS E SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**1. Campo d'applicazione della procedura di coordinamento**

Le procedure di coordinamento di seguito descritte si applicano a qualsiasi riunione della commissione del Codex alimentarius e dei suoi organi sussidiari, compresi i gruppi di lavoro, nonché alle risposte alle lettere circolari.

2. Lettere circolari del Codex alimentarius

- 2.1. Al fine di rispettare i termini di risposta alle lettere circolari del Codex, la Commissione invia regolarmente agli Stati membri, con periodicità non superiore a due mesi, un prospetto in cui sono elencate distintamente tutte le lettere circolari in giacenza, annunciate e previste, segnalando quelle per le quali essa intende preparare un progetto di risposta comune a nome della Comunità, con il relativo termine di tempo, e, se possibile, corredandole del proprio parere sulla qualifica di competenza richiesta per ognuna di esse.
- 2.2. Allorché la Commissione indica che occorre preparare una risposta comune, gli Stati membri si astengono dal rispondere direttamente alla lettera circolare in questione; essi possono tuttavia comunicare alla Commissione i punti che ritengono più problematici e l'orientamento che essi propongono per la risposta.
- 2.3. La Commissione stende un progetto di risposta comune tenendo conto delle indicazioni degli Stati membri e lo trasmette al più presto possibile agli Stati membri per ulteriori osservazioni, tramite i contatti Codex nazionali o qualsiasi altro referente designato dagli Stati membri. La Commissione, sulla base delle osservazioni pervenute, redige una versione riveduta della risposta comune, riportando le osservazioni degli Stati membri e spiegando, ove del caso, perché alcune di esse non siano state prese in considerazione.
- 2.4. Gli Stati membri possono altresì far presente alla Commissione la necessità di dare una risposta comune ad una determinata lettera circolare. In tal caso, la Commissione elabora un progetto di risposta con l'assistenza tecnica dello Stato membro interessato.
- 2.5. Se la Commissione non ritiene necessario preparare una risposta comune, gli Stati membri possono rispondere direttamente alle lettere circolari del Codex. In questo caso, tuttavia, gli Stati membri che desiderano comunicare le loro osservazioni direttamente ne trasmettono il progetto agli altri Stati membri e alla Commissione prima di inviarlo al Codex, per accertarsi che non vi siano obiezioni da parte della Commissione o di altri Stati membri.
- 2.6. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per raggiungere una posizione comune nel più breve tempo possibile. Se il progetto di risposta comune è considerato accettabile dagli Stati membri, esso viene notificato al segretariato del Codex. Se invece sussistono sostanziali divergenze di opinioni, la Commissione trasmette il progetto al segretariato del Consiglio allo scopo di organizzare una riunione di coordinamento per appianare le discrepanze rimanenti, nel qual caso si applica la procedura descritta nella sezione 3.

3. Procedura di coordinamento in sede di Consiglio

- 3.1. In preparazione alle riunioni del Codex alimentarius, si tengono riunioni di coordinamento:
 - a Bruxelles, nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio (generalmente il gruppo di lavoro «Codex alimentarius»), il prima possibile e tutte le volte che sia necessario prima di una riunione del Codex alimentarius, e inoltre
 - sul posto, in particolare all'inizio e, se necessario, durante e alla fine della riunione del Codex alimentarius; ulteriori riunioni di coordinamento possono essere indette ogniqualvolta sia necessario nel corso dell'intera sessione.
- 3.2. Nelle riunioni di coordinamento vengono concordate le dichiarazioni da emettere a nome della Comunità o a nome della Comunità e degli Stati membri. Le dichiarazioni che impegnano soltanto gli Stati membri non sono, in quanto tali, oggetto di coordinamento comunitario, ma possono anch'esse essere discusse nel corso delle riunioni di coordinamento se gli Stati membri ne convengono.

Le posizioni della Comunità o quelle comuni sono generalmente approvate in forma di posizione negoziale, di dichiarazione o di bozza di dichiarazione. Ogniqualvolta, nella presente intesa, è usato il termine «dichiarazione», esso va quindi interpretato come inclusivo anche di altre forme con cui viene approvata una posizione comunitaria o una posizione comune.

- 3.3. La Commissione, dopo aver ricevuto l'ordine del giorno di una riunione del Codex alimentarius, lo trasmette al segretariato del Consiglio che a sua volta lo dirama agli Stati membri, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno su cui è prevista una dichiarazione, specificando se si tratta di una dichiarazione a nome della Comunità o a nome della Comunità e degli Stati membri.

Se un punto all'ordine del giorno richiede una decisione da prendersi all'unanimità o mediante votazione in sede di riunione del Codex alimentarius, la Commissione indica se debbano votare la Comunità in quanto tale o i singoli Stati membri.

- 3.4. La Commissione invia i progetti di dichiarazioni e di posizioni al segretariato del Consiglio che li trasmette agli Stati membri quanto prima possibile e comunque almeno una settimana prima della riunione di coordinamento. Nel redigere i progetti di dichiarazioni e di posizioni, la Commissione si avvale dell'assistenza tecnica degli Stati membri. Il segretariato del Consiglio provvede a trasmettere i progetti di dichiarazioni con la massima rapidità tramite i contatti Codex nazionali o qualsiasi altro referente designato dagli Stati membri.

- 3.5. Nelle riunioni di coordinamento è decisa la ripartizione delle responsabilità quanto alle dichiarazioni e al voto su ciascuno dei punti all'ordine del giorno della riunione del Codex alimentarius per i quali è prevista un'eventuale dichiarazione o una votazione.

- 3.6. Prima delle riunioni di coordinamento, la Commissione informa gli Stati membri con sufficiente anticipo, tramite il segretariato del Consiglio, delle proprie proposte concernenti:

a) l'assunzione delle responsabilità su un particolare argomento;

b) le dichiarazioni da emettere su un particolare argomento.

- 3.7. Qualora, durante le riunioni di coordinamento nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio o in loco, la Commissione e gli Stati membri non riescano a raggiungere una posizione comune circa le questioni di cui al punto 3.6, lettere a) e b), in particolare a causa di un disaccordo quanto alla ripartizione delle competenze, la questione è affidata al comitato dei rappresentanti permanenti che delibera sulla base della maggioranza definita nella normativa comunitaria relativa alla questione considerata.

- 3.8. Le decisioni di cui al punto 3.7. lasciano impregiudicate le competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri nei settori considerati.

- 3.9. Qualora la Commissione non sia in grado di elaborare dichiarazioni entro i termini stabiliti per la riunione di coordinamento (a causa della mancata disponibilità della documentazione del Codex Alimentarius), essa comunica agli Stati membri, almeno una settimana prima della riunione del Codex Alimentarius, le grandi linee di una posizione comunitaria o comune e la dichiarazione da emettere di conseguenza. Ove necessario, in circostanze eccezionali, una riunione di coordinamento in loco riesamina queste grandi linee e la dichiarazione con i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri presenti alla riunione.

- 3.10. Qualora nel corso delle riunioni del Codex Alimentarius, in risposta agli sviluppi o alla dinamica dei negoziati, il rappresentante della Comunità debba esprimere una dichiarazione a nome della Comunità o a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, viene coordinato in loco un progetto di dichiarazione e si applica la parte pertinente del punto 3.9.

- 3.11. Nel corso delle discussioni del Codex, per reagire alle proposte che non rientrano nella posizione comunitaria adottata, gli Stati membri e la Commissione, dopo aver eventualmente proceduto al debito coordinamento, possono proporre una prima risposta ed esplorare altre possibilità senza impegnarsi formalmente. La Commissione e gli Stati membri considerano con attenzione la posizione comunitaria adottata e i motivi che la sottendono e si coordinano in loco, nei più brevi termini, per confermare o modificare le posizioni provvisorie.

4. Dichiarazioni e voto nel corso delle riunioni del Codex Alimentarius

- 4.1. Qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione prende la parola e vota a nome della Comunità. Dopo aver proceduto al debito coordinamento, gli Stati membri possono a loro volta prendere la parola per sostenere e/o sviluppare la posizione della Comunità.
- 4.2. Qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni di competenza esclusivamente nazionale, gli Stati membri prendono la parola e votano.
- 4.3. Qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni che contengono elementi di competenza nazionale e comunitaria, la Presidenza e la Commissione esprimono una posizione comune. Dopo aver proceduto al debito coordinamento, gli Stati membri possono prendere la parola per sostenere e/o sviluppare la posizione comune. Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, votano a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, conformemente alla posizione comune. Per quanto riguarda l'espressione del voto, la decisione viene presa in funzione della competenza preponderante (ossia a seconda che tale competenza incomba principalmente agli Stati membri o alla Comunità).
- 4.4. Qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni che contengono elementi di competenza nazionale e comunitaria e la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di raggiungere una posizione comune quale definita al punto 3.7, gli Stati membri possono prendere la parola e votare sulle questioni che rientrano chiaramente tra le loro competenze. Conformemente al regolamento interno del Codex Alimentarius, la Commissione può prendere la parola e votare sulle questioni che rientrano chiaramente tra le competenze della Comunità e per le quali è stata adottata una posizione comunitaria.
- 4.5. Riguardo alle questioni sulle quali non esiste un accordo tra la Commissione e gli Stati membri in merito alla ripartizione delle competenze o qualora non sia stato possibile ottenere la maggioranza richiesta per una posizione comunitaria, ci si sforzerà al massimo per chiarire la situazione o raggiungere una posizione comunitaria. Nell'attesa, e previo debito coordinamento, gli Stati membri e/o la Commissione, secondo il caso, sono autorizzati a prendere la parola, a condizione che la posizione espressa sia coerente con le politiche comunitarie e con le precedenti posizioni della Comunità, nonché conforme alla normativa comunitaria.
- 4.6. Nei primi due anni successivi all'adesione della Comunità alla commissione del Codex Alimentarius, i risultati delle riunioni di coordinamento nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio in merito alla ripartizione delle responsabilità quanto alle dichiarazioni e al voto su ciascuno dei punti all'ordine del giorno della riunione del Codex alimentarius saranno comunicati al segretariato del Codex Alimentarius. Dopo il biennio iniziale, sarà considerata applicabile la dichiarazione unica generale, a meno che vi sia una richiesta specifica di chiarimenti da parte di un altro membro del Codex Alimentarius o una diversa decisione nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- 4.7. Nei casi di cui ai punti 4.1 o 4.3, qualora uno Stato membro abbia preoccupazioni particolarmente gravi per quanto riguarda un territorio da esso dipendente, tali da non poter essere debitamente affrontate in una posizione comune o comunitaria, lo Stato membro mantiene il diritto di voto e di parola riguardo al territorio in questione, tenendo comunque presenti gli interessi della Comunità.

5. Gruppi di redazione e di lavoro

- 5.1. Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a partecipare e prendere la parola, su base volontaria, nei gruppi di redazione e di lavoro del Codex Alimentarius che costituiscono riunioni tecniche e informali, cui partecipano soltanto alcuni membri del Codex Alimentarius e nelle quali non si adottano decisioni formali. I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione si impegneranno per raggiungere una posizione comune e per sostenerla durante le discussioni di tali gruppi.
- 5.2. La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai gruppi di redazione e di lavoro del Codex, fatte salve le questioni di competenza, notificano senza indugio agli altri Stati membri i progetti di relazione preparati dal relatore del gruppo e si coordinano con gli Stati membri sulla posizione da assumere in materia. In mancanza di un coordinamento specifico sui progetti di relazione, la Commissione o i rappresentanti degli Stati membri nei gruppi di redazione e di lavoro assumono come punto di riferimento le dichiarazioni coordinate e le discussioni tenute nelle riunioni di coordinamento, di cui alla sezione 4.

6. Revisione dell'accordo

Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'accordo sarà riesaminato in base all'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione.

DICHIARAZIONI CONTENUTE NEI VERBALI DEL CONSIGLIO**1. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione**

«L'accordo riflette le specifiche circostanze della partecipazione della Comunità alla commissione e agli organi sussidiari del Codex Alimentarius. Non ha alcuna implicazione per quanto riguarda altri organismi internazionali, compresi quelli del sistema delle Nazioni Unite.»

2. Dichiarazione della Commissione

«La Commissione rammenta che l'articolo 10 del trattato CE resta di applicazione, in particolare per quanto riguarda l'accordo tra il Consiglio e la Commissione sulla preparazione delle riunioni, delle dichiarazioni e delle votazioni del Codex Alimentarius.»

3. Dichiarazione della Commissione

«Riguardo al punto 2.6 dell'accordo, la Commissione dichiara che sarà compiuto il massimo sforzo per raggiungere un accordo e rispondere in tempo alle lettere circolari, in modo da evitare situazioni in cui gli interessi fondamentali degli Stati membri non siano presentati e difesi efficacemente e quanto prima possibile nell'ambito del Codex Alimentarius.»

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 321 def. — 2000/0142(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 7 giugno 2001)

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 204.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2 del trattato impone che si miri ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne.
- (2) Il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne è un principio fondamentale della legislazione comunitaria come sancito all'articolo 141, in particolare al paragrafo 3 che affronta specificamente la discriminazione fondata sul sesso in materia di occupazione e condizioni di lavoro

- (1) La parità tra le donne e gli uomini è un principio fondamentale ai sensi degli articoli 2 e 3, paragrafo 2 del trattato CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Queste disposizioni del trattato proclamano la parità di trattamento tra le donne e gli uomini quale «compito» e «obiettivo» della Comunità e impongono un obbligo positivo di «promuoverla» in tutte le sue attività.
- (2) L'articolo 141 del trattato, e in particolare il paragrafo 3, affronta in modo specifico «le pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego».
- (3) La direttiva 76/207/CEE non definisce i concetti di discriminazione diretta o indiretta. Sulla base dell'articolo 13 del trattato, il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che dà una definizione della discriminazione diretta e indiretta. È quindi opportuno inserire definizioni coerenti con tali direttive in relazione al sesso.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(3) Il Consiglio, nella sua Risoluzione del 29 maggio 1990 relativa alla protezione della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro ⁽¹⁾, ha affermato che le molestie sessuali sul posto di lavoro possono in determinati casi risultare contrarie al principio della parità di trattamento ai sensi della direttiva 76/207/CEE ⁽²⁾ del Consiglio. Nella direttiva stessa deve essere inserita l'affermazione che le molestie sessuali pregiudicano di norma le prestazioni dei singoli lavoratori e/o creano un ambiente intimidatorio, ostile o offensivo.

(4) La direttiva 76/207/CEE non definisce il concetto di discriminazione indiretta. È pertanto opportuna una definizione coerente con quella della direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'onere della prova ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 98/52/CE ⁽⁴⁾.

(5) Il numero delle attività professionali che gli Stati membri potrebbero escludere dal campo di applicazione della direttiva 76/207/CEE deve essere ristretto; deve essere inoltre specificato in quale misura talune attività non possono essere escluse in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(3a) La valutazione dei fatti in base ai quali è possibile concludere che vi è stata una discriminazione diretta o indiretta è di competenza degli organismi giurisdizionali nazionali o di altri organismi competenti conformemente alle regole del diritto o della prassi nazionali. Tali regole possono prevedere, in particolare, che la discriminazione indiretta sia accertata con qualsiasi mezzo, quindi anche sulla base di prove statistiche.

(4) Il Consiglio, nella sua Risoluzione del 29 maggio 1990 relativa alla protezione della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro ⁽¹⁾, ha affermato che le molestie sessuali sul posto di lavoro casi risultare contrarie al principio della parità di trattamento tra donne e uomini ai sensi della direttiva 76/207/CEE ⁽²⁾ del Consiglio. A tal fine si deve ribadire che le molestie sessuali si verificano non solo sul posto di lavoro, ma anche nel contesto dell'accesso all'occupazione e alla formazione, nel corso dell'occupazione e dell'impiego.

(4a) Vanno quindi prese misure che facciano obbligo alle persone responsabili, in virtù del diritto nazionale, dell'accesso alla formazione, all'occupazione o all'impiego, e delle condizioni ad essi afferenti, a introdurre procedure per prevenire le molestie sessuali tra cui eventualmente un sistema di consiglieri confidenziali sul posto di lavoro.

Soppresso

(5) Il numero delle attività professionali che gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della direttiva 76/207/CEE deve essere ristretto; alle attività che richiedono l'occupazione soltanto di persone di un sesso a causa della natura delle particolari attività lavorative in questione, a patto che l'obiettivo perseguito sia legittimo e nel rispetto del principio di proporzionalità stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

⁽¹⁾ GU C 157 del 27.6.1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 21.7.1998, pag. 66.

⁽¹⁾ GU C 157 del 27.6.1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(6) La Corte di giustizia ha coerentemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza. La direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento⁽¹⁾, intende assicurare la protezione dello stato fisico e mentale delle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. I considerando della direttiva stabiliscono che la protezione della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestante, puerpere o in periodo di allattamento non deve svantaggiare le donne sul mercato del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne. Diritti di protezione dell'occupazione delle donne, in particolare per quanto concerne il loro diritto a ritornare riprendere il lavoro, rientra nel campo di applicazione della direttiva 76/207/CEE. Questo diritto dev'essere esplicitamente garantito alle puerpere.

(6) La Corte di giustizia ha coerentemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza. Essa ha inoltre a più riprese statuito che qualsiasi trattamento sfavorevole delle donne legato alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione sessuale diretta. La direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento⁽¹⁾, intende assicurare la protezione dello stato fisico e mentale delle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. I considerando della direttiva stabiliscono che la protezione della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestante, puerpere o in periodo di allattamento non deve svantaggiare le donne sul mercato del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne. La Corte di giustizia ha riconosciuto i diritti di protezione dell'occupazione delle donne, in particolare per quanto concerne il loro diritto a ritornare allo stesso posto di lavoro, alle stesse condizioni lavorative, oltre a beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni lavorative cui avrebbero avuto titolo durante la loro assenza.

(7) La conciliazione della vita familiare e di quella lavorativa è stata riconosciuta e proclamata dalla Corte di giustizia⁽²⁾. Inoltre, con la sua Risoluzione concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare⁽³⁾ il Consiglio l'ha confermata quale principio del Diritto comunitario. Esso si rispecchia nella direttiva 96/34/CE del Consiglio concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES⁽⁴⁾. Esso è consacrato anche nell'Agenda sociale europea alla stregua di obiettivo fondamentale. La direttiva 96/34/CE già riconosce il diritto di ritornare al lavoro per i lavoratori che hanno fruito di un congedo parentale; inoltre, tale direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri che riconoscono una diversa concezione di congedo di paternità in virtù del diritto e/o delle prassi nazionali a fissare regole nazionali per i lavoratori che abbiano esercitato il loro diritto al congedo di paternità.

I diritti legati alla conciliazione della vita familiare e di quella lavorativa non dovrebbero essere considerati quali eccezioni al principio della parità di trattamento per le donne e gli uomini, ma quale condizione e strumento per conseguire un'effettiva parità di trattamento.

⁽¹⁾ GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Causa C-243/95 Hill (1998) Raccolta I-3739.

⁽³⁾ GU L 218 del 31.7.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ Direttiva 96/34/CE del 3.6.1996 (GU L 145 del 19.6.1996).

PROPOSTA INIZIALE

- (7) La possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare misure di azione positiva è stabilita dall'articolo 141, paragrafo 4 del trattato. Tale disposizione del trattato rende ridondante l'attuale articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE.

La pubblicazione di relazioni periodiche della Commissione di relazioni sull'attuazione della possibilità offerta dall'articolo 141, paragrafo 4 aiuteranno gli Stati membri a comparare la modalità a comparare il modo sono attuate. Ai cittadini un quadro completo della situazione esistente in ciascuno Stato membro.

- (8) La Corte di giustizia ha stabilito che, vista la natura fondamentale del diritto a un'effettiva tutela giuridica, tale protezione debba tornare a vantaggio dei dipendenti anche dopo la fine del rapporto di lavoro ⁽¹⁾.
- (9) La Corte di giustizia ha stabilito che, per essere efficace, il principio della parità di trattamento comporta, qualora sia disatteso, che l'indennizzo riconosciuto al dipendente discriminato debba essere adeguato al danno subito ⁽²⁾.

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) La possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare misure di azione positiva al fine di assicurare una piena parità nella prassi per le donne e gli uomini nella vita lavorativa è stabilita dall'articolo 141, paragrafo 4 del trattato. Tale disposizione del trattato rende ridondante l'attuale articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE.

La Dichiarazione n. 28 allegata al trattato stabilisce che le misure di azione positiva dovrebbero mirare anzitutto a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa. La pubblicazione di relazioni biennali della Commissione di relazioni sull'attuazione della possibilità offerta dall'articolo 141, paragrafo 4 contribuirà alla diffusione delle buone pratiche. Tali relazioni aiuteranno gli Stati membri a comparare la modalità a comprendere l'importanza e la necessità di tali misure e a comparare il modo in cui tali disposizioni sono attuate. Inoltre esse forniranno ai cittadini un quadro completo della situazione esistente in ciascuno Stato membro.

- (9) La Corte di giustizia ha stabilito che, vista la natura fondamentale del diritto a un'effettiva tutela giuridica, tale protezione debba tornare a vantaggio dei dipendenti anche dopo la fine del rapporto di lavoro ⁽¹⁾. La protezione loro concessa contro misure di ritorsione da parte del datore di lavoro non si limita ai soli casi di licenziamento, ma copre qualsiasi altra misura di ritorsione (vittimizzazione) anche se presa dopo la conclusione del rapporto di lavoro. Inoltre, chiunque intervenga a patrocinio, in qualsiasi modo (nel contesto di procedimenti giudiziari o in altre occasioni) di una persona che si ritiene vittima di discriminazione deve fruire della stessa protezione.

Soppresso

- (10) Il principio di una efficace protezione giuridica e di sanzioni reali e efficaci è stato stabilito dalla Corte di giustizia ⁽²⁾ in cause relative all'applicazione della direttiva 76/207/CEE. Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare misure sufficientemente efficaci per conseguire l'obiettivo della direttiva e assicurare che i diritti in tal modo garantiti abbiano forza innanzi ai tribunali nazionali ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Causa C-185/97, Coote, Racc. 1998, pag. I-5199.

⁽²⁾ Causa C-180/95, Draehmpaehl, (Racc. 1997), pag. I-2195.

⁽¹⁾ Causa C-185/97, Coote, Racc. 1998, pag. I-5199.

⁽²⁾ Causa C-180/95, Draehmpaehl, (1997) ECR I-2195.

⁽³⁾ Causa 222/84 Johnston (1986) Raccolta 1651.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- Dando piena esecuzione alla giurisprudenza della Corte di giustizia si dovranno comminare le sanzioni più efficaci in virtù del diritto nazionale nei casi di discriminazione. Un tipo di sanzione è dato da un adeguato indennizzo.
- (10) Per fornire un livello più efficace di protezione ai lavoratori discriminati in base al loro sesso, alle associazioni, o agli enti giuridici va data facoltà di esercitare i diritti di difesa per conto o protezione di ogni persona che si consideri lesa per il fatto che non le sia stato applicato il principio della parità di trattamento.
- (11) Gli Stati membri devono promuovere il dialogo sociale fra le parti sociali al fine di affrontare e combattere varie forme di discriminazione fondate sul sesso nei luoghi di lavoro.
- (12) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla direttiva 76/207/EC.
- (13) In conformità del principio di sussidiarietà e di proporzionalità quale definito all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e sono pertanto meglio realizzabili a livello comunitario. Le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tali obiettivi e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo.
- (14) La direttiva 76/207/CEE deve pertanto essere modificata in conformità,
- (11) I lavori legati alla parità di trattamento per le donne e gli uomini andranno proseguiti in modo pianificato e sistematico, anche a livello delle aziende in cui i datori di lavoro dovrebbero essere incoraggiati a predisporre piani annuali per la parità.
- (12) Le persone oggetto di discriminazione in base al loro sesso, dovrebbero disporre di adeguati strumenti di protezione legale. Alle associazioni, alle organizzazioni o agli enti giuridici va data facoltà di intentare procedure giudiziarie, amministrative o altre per conto o a sostegno di persone o gruppi di persone vittime di discriminazione, con la loro approvazione o il loro consenso.
- (13) Gli Stati membri devono promuovere il dialogo sociale fra le parti sociali al fine di affrontare e combattere varie forme di discriminazione fondate sul sesso nei luoghi di lavoro.
- (14) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
- (15) In conformità del principio di sussidiarietà e di proporzionalità quale definito all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e sono pertanto meglio realizzabili a livello comunitario. Le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tali obiettivi e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo.
- (16) La direttiva 76/207/CEE deve pertanto essere modificata in conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Invariato

Articolo 1

La direttiva 76/207/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 viene modificato come segue:

«Obiettivo della presente direttiva è dare attuazione negli Stati membri al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra le donne e gli uomini nell'occupazione, nell'impiego e nella formazione professionale, comprese le condizioni di lavoro indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale una persona è occupata o impiegata.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

1) All'articolo 1, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Gli Stati membri introducono le misure necessarie che consentano loro di promuovere attivamente e visibilmente gli obiettivi della parità di trattamento tra gli uomini e le donne integrandole, in particolare, in tutte le leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui al paragrafo 1».

2) È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Le molestie sessuali sono considerate discriminazione fondata sul sesso sul luogo di lavoro in presenza di un comportamento indesiderato a carattere sessuale avente lo scopo o l'effetto di ledere la dignità di una persona e/o di creare un ambiente intimidatorio, ostile, offensivo o molesto, in particolare quando il rifiuto o la sottomissione di una persona a tale comportamento vengono usati come base di una decisione che interessa questa persona.»

2) All'articolo 1, è cancellato il paragrafo 2.

3) All'articolo 1, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Gli Stati membri introducono le misure necessarie per eliminare le disparità e promuovere attivamente e visibilmente gli obiettivi della parità di trattamento tra gli uomini e le donne integrandole, in particolare, in tutte le leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui al paragrafo 1».

4) È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- discriminazione diretta: la situazione per la quale una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga, a motivo del sesso;
- discriminazione indiretta: la situazione per cui una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di un sesso rispetto alle persone dell'altro sesso a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e proporzionata e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- molestie: la situazione che si registra allorché viene adottato un comportamento indesiderato a motivo del sesso in occasione dell'accesso al o sul posto di lavoro, di impiego o formazione e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo o sgradevole;
- molestie sessuali: la situazione che si dà allorché si registra qualsiasi forma di comportamento verbale, non verbale o fisico di natura sessuale in occasione dell'accesso a o sul posto di lavoro, di impiego o formazione e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo o sgradevole».

5) È inserito il seguente articolo 1 ter:

«Articolo 1 ter

Le "molestie" o le "molestie sessuali" ai sensi dell'articolo 1a sono considerate una discriminazione fondata sul sesso e sono perciò proibite.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Sussiste discriminazione indiretta ai sensi del primo comma quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutrali tornano a svantaggio di una proporzione sostanzialmente più elevata di esponenti di un sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano appropriati e necessari e possano essere giustificati da fattori oggettivi non connessi al sesso.»

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«In circostanze eccezionali, laddove uno Stato membro stabilisce che una differenza di trattamento basata su una caratteristica legata al sesso non costituisce discriminazione per quanto concerne l'accesso all'occupazione, tale caratteristica deve costituire un requisito occupazionale.»

Le deroghe al principio della parità di trattamento devono restare entro i limiti di ciò che è appropriato e necessario per conseguire l'obiettivo atteso.»

Gli Stati membri introducono misure che facciano obbligo a coloro che in virtù delle normative nazionali sono responsabili dell'accesso alla formazione, all'occupazione o all'impiego, o delle condizioni ad essi afferenti, di introdurre misure per prevenire le molestie sessuali eventualmente anche mediante un sistema di consiglieri confidenziali sul posto di lavoro.»

6) È inserito il seguente articolo 1 quater:

«Articolo 1 quater

I comportamenti che incitano, istruiscono o inducono a discriminare rientrano nelle definizioni di discriminazione diretta e indiretta.»

7) L'articolo 2 è modificato come segue:

Soppresso

Invariato

«2. Qualsiasi esclusione generale o restrizione generale imposta a un sesso nell'accesso a qualsiasi tipo di attività professionale o alla formazione necessaria per accedere a tali attività costituisce discriminazione ai sensi della presente direttiva. In circostanze eccezionali, laddove uno Stato membro stabilisce che una differenza di trattamento basata su una caratteristica legata al sesso non costituisce discriminazione per quanto concerne l'accesso all'occupazione, tale caratteristica deve costituire un requisito occupazionale preciso e definito, l'obiettivo perseguito deve essere legittimo e il requisito proporzionato.»

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

b) Al paragrafo 3, aggiunto il sotto paragrafo 3a):

«Una donna che ha partorito ha diritto, allo scadere del congedo di maternità, senza modifica delle condizioni di lavoro.»

c) È aggiunto il seguente sotto paragrafo 3b):

d) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri in base all'articolo 9, la Commissione adotterà e pubblicherà ogni tre anni una relazione di valutazione comparativa delle azioni positive adottate dagli Stati membri in virtù dell'articolo 141 paragrafo 4 del trattato.»

PROPOSTA MODIFICATA

b) Al paragrafo 3, è aggiunto il sotto paragrafo 3a):

«Una donna che ha partorito ha diritto, allo scadere del congedo di maternità, o dopo un'assenza direttamente legata o conseguente a una gravidanza e/o un parto, a ritornare al suo posto di lavoro o a un posto di lavoro equivalente con termini e condizioni non meno favorevoli ed ha anche diritto a beneficiare di qualsiasi miglioramento nelle condizioni di lavoro cui avrebbe avuto diritto durante la sua assenza.»

c) È aggiunto il seguente sotto paragrafo 3b):

«Gli Stati membri che riconoscono il diritto al congedo di paternità prendono le misure necessarie per proteggere i lavoratori dal licenziamento allorché esercitano tale diritto e assicurano che, alla fine di tale congedo, essi abbiano diritto a ritornare al loro posto di lavoro o a un posto di lavoro equivalente a termini e condizioni non meno favorevoli.

Qualsiasi trattamento sfavorevole di una donna a motivo di gravidanza o di maternità, ovvero di un uomo o di una donna laddove si tratti di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa, costituisce discriminazione diretta.»

d) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni biennali sulle azioni positive che essi adottano o mantengono e sulla loro attuazione, relazioni in base alle quali la Commissione adotta e pubblica ogni due anni una relazione contenente una valutazione comparativa delle misure positive in vigore in ciascuno Stato membro in virtù dell'articolo 141, paragrafo 4 del trattato e alla luce della Dichiarazione n. 28 allegata al trattato.»

8) È inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni che proteggono in modo più efficace il principio delle parità di trattamento tra gli uomini e le donne di quelle contenute nella presente direttiva.

L'attuazione della presente direttiva non può servire in nessuna circostanza quale motivo per abbassare il livello di protezione contro la discriminazione già assicurato dagli Stati membri negli ambiti disciplinati dalla presente direttiva.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- 9) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. L'applicazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne implica che non vi deve essere nessuna discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico e privato, compresi gli enti pubblici, in relazione a:
- a) le condizioni di accesso all'occupazione, il lavoro autonomo o l'impiego, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, promozioni comprese;
 - b) l'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione, compresa l'esperienza pratica di lavoro;
 - c) le condizioni occupazionali e lavorative, compresi i licenziamenti e le retribuzioni;
 - d) l'adesione e la partecipazione a una organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o a qualsiasi organizzazione i cui membri svolgano una particolare professione, compresi i vantaggi previsti da tali organizzazioni.»
- 10) All'articolo 3, paragrafo 2, la frase introduttiva è modificata come segue:
- «2. A tal fine, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 141, paragrafo 4 del trattato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che:»
- 11) All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è rimpiazzata dal seguente testo:
- «b) Qualsiasi disposizione contraria al principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne contenuta negli accordi collettivi, nei contratti di lavoro, nelle regole interne delle imprese o nelle regole che disciplinano le attività e le professioni autonome è priva di effetto.»
- 4) All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il seguente punto d):
- «d) un'eventuale disposizione contraria al principio della parità di trattamento è considerata nulla o può essere modificata qualora riguardi l'appartenenza o l'impegno in seno ad un'organizzazione sindacale o dei datori di lavoro, o altra organizzazione i cui membri svolgono una particolare professione, compresi i vantaggi previsti da tali organizzazioni.»
- 12) All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il seguente punto d):
- «d) un'eventuale disposizione contraria al principio della parità di trattamento tra uomini e donne è considerata nulla o può essere modificata qualora riguardi l'appartenenza o l'impegno in seno ad un'organizzazione sindacale o dei datori di lavoro, o altra organizzazione i cui membri svolgono una particolare professione, compresi i vantaggi previsti da tali organizzazioni.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 di far valere i propri diritti in via giurisdizionale, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

2. Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per far sì che l'indennizzo per la perdita e il danno sopportato da una persona lesa a seguito di una discriminazione contraria agli articoli 3, 4, 5 non possa essere limitato a un massimale fissato a priori o escludendo il riconoscimento di interessi per compensare la perdita subita dal beneficiario del risarcimento a seguito del ritardo con cui il capitale assegnato viene effettivamente versato.»

13) L'articolo 4, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) qualsiasi disposizione contraria al principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne compresa in contratti collettivi, contratti di lavoro individuali, regole interne di imprese o regole che disciplinano le attività e le professioni autonome è priva di effetto.»

14) L'articolo 5, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) qualsiasi disposizione contraria al principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne compresa in accordi collettivi, contratti di lavoro individuali, regole interne di imprese o regole che disciplinano le attività e le professioni autonome è priva di effetto.»

15) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Invariato

1. Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 di far valere i propri diritti in via giurisdizionale, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

2. Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per far sì che l'indennizzo per la perdita e il danno sopportato da una persona lesa a seguito di una discriminazione contraria agli articoli 3, 4, 5 sia reale e effettivo, proporzionato e dissuasivo e non possa essere limitato a un massimale fissato a priori o escludendo il riconoscimento di interessi per compensare la perdita subita dal beneficiario del risarcimento a seguito del ritardo con cui il capitale assegnato viene effettivamente versato.»

16) L'articolo 7 è modificato come segue:

«Articolo 7

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per proteggere le persone a cui si riferisce la presente direttiva, compresi i lavoratori e i rappresentanti sindacali, nel ruolo di vittime o testimoni, dal licenziamento o da qualsiasi altro trattamento o conseguenza svantaggiosi, comprese le azioni giudiziarie che potrebbero essere intentate contro di loro, in seguito a un ricorso o a un procedimento di qualsiasi genere volto a far rispettare il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

6) Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater:

«Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri istituiscono un organismo indipendente per la promozione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne. Questo organismo può costituire parte di agenzie indipendenti preesistenti e incaricate a livello nazionale e in particolare della tutela dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri fanno in modo che questi organismi indipendenti di cui al paragrafo 1 annoverino tra le loro funzioni quella di ricevere, e sostenere ricorsi, con l'approvazione delle parti interessate, presentati da singoli individui, a causa della discriminazione basata sul sesso, di avviare accertamenti o indagini riguardo alla discriminazione fondata sul sesso e di pubblicare relazioni su problemi connessi con la discriminazione fondata sul sesso.

3. Gli Stati membri fanno in modo che associazioni, organizzazioni o altri enti giuridici perseguano, per conto e con l'approvazione del o della ricorrente, le eventuali procedure giudiziarie e/o amministrative previste ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

Articolo 8 ter

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere il dialogo sociale tra le parti sociali nell'intento di promuovere la parità di trattamento, mediante tra l'altro la sorveglianza delle pratiche sul luogo di lavoro, accordi collettivi, codici di condotta, ricerche o scambi di esperienze e prassi corrette.

17) Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater:

Invariato

1. Gli Stati membri istituiscono un organismo indipendente per la attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne. Questo organismo può costituire parte di agenzie indipendenti preesistenti e incaricate a livello nazionale e in particolare della tutela dei diritti individuali. I poteri di tali organismi coprono gli ambiti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, della direttiva 86/378/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 96/97/CE, della direttiva 92/85/CE del Consiglio, della direttiva 96/34/CE del Consiglio modificata dalla direttiva 97/75/CE e della direttiva 97/80/CE del Consiglio modificata dalla direttiva 98/52/CE.

2. Gli Stati membri fanno in modo che questi organismi indipendenti di cui al paragrafo 1 annoverino tra le loro funzioni quella di ricevere, esaminare e sostenere ricorsi, con l'approvazione delle parti interessate, presentati da singoli individui, gruppi di individui e organizzazioni a causa della discriminazione basata sul sesso, di avviare accertamenti o indagini riguardo alla discriminazione fondata sul sesso e di pubblicare relazioni su problemi connessi con la discriminazione fondata sul sesso.

3. Gli Stati membri fanno in modo che associazioni, organizzazioni o altri enti giuridici aventi interesse ad assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possano perseguire, per conto e con l'approvazione del ricorrente, le eventuali procedure giudiziarie e/o amministrative previste ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, senza pregiudizio della loro rispettiva autonomia, a concludere a livello adeguato accordi che stabiliscano norme antidiscriminazione in materia di parità di trattamento fra uomini e donne.

Articolo 8 quater

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2001, nonché, quanto prima possibile, le modifiche che le riguardano.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001 o fanno sì che entro questa data i datori di lavoro e i lavoratori introducano le disposizioni richieste tramite accordi.

Gli Stati membri adottano tutte le iniziative necessarie per essere in grado in ogni momento di garantire i risultati previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

2a) Gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le organizzazioni non governative che, conformemente alle prassi e normative nazionali, hanno un interesse legittimo a promuovere le pari opportunità.

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro promuovano la parità tra le donne e gli uomini sul posto di lavoro in modo pianificato e sistematico, compresa una pari retribuzione per lavori di pari valore

2b) A tal fine gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro a preparare relazioni annuali in materia di parità, comprendenti statistiche sulle proporzioni di donne e uomini ai diversi livelli dell'organizzazione. In caso di discrepanze in tale ambito, i datori di lavoro sono incoraggiati a menzionare nella relazione annuale le misure che intendono adottare per migliorare la situazione.

Invariato

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2002, nonché, quanto prima possibile, le modifiche che le riguardano.»

Invariato

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 o fanno sì che entro questa data i datori di lavoro e i lavoratori introducano le disposizioni richieste tramite accordi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

3. Salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri comunicano ogni tre anni alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti misure positive adottate in base all'articolo 141, paragrafo 4 del trattato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

3. Salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri comunicano ogni due anni alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti misure positive adottate in base all'articolo 141, paragrafo 4 del trattato.

Invariato

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

(2001/C 270 E/03)

COM(2001) 308 def. — 2001/0130(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'11 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia ⁽¹⁾, la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia. L'articolo 4 di tale regolamento prevede che la partecipazione finanziaria della Comunità sia concessa per anno civile, per un periodo di cinque anni consecutivi a partire dal 1997, entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie.
- (2) La Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 nel periodo dal 1997 al 2000. Viste le relazioni di valutazione comunicate dagli Stati membri e considerata l'efficacia dei programmi realizzati, a parere della Commissione è opportuno che gli Stati membri continuino a ricevere un'assistenza finanziaria per l'attuazione dei programmi previsti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97.
- (3) Tenuto conto, in particolare, che il regolamento (CE) n. 1593/2000 del Consiglio, del 17 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽²⁾, ha introdotto nuove spese tecniche riguardanti il miglioramento del sistema di identi-

ficazione delle particelle agricole mediante la tecnica del sistema d'informazione geografica e di ortofotografia digitale, è giustificato un cofinanziamento comunitario volto a coprire parte delle spese sostenute dagli Stati membri nel quadro di nuovi programmi d'azione in tale settore. In tale contesto è opportuno, per motivi di chiarezza giuridica, sopprimere l'ultimo trattino dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 723/97.

- (4) È quindi opportuno prevedere la proroga di un anno del periodo durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 723/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i programmi relativi all'anno 2002, il termine per la presentazione di programmi d'azione alla Commissione scade alla fine del primo mese successivo all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. . . ./. . . , che modifica il presente regolamento.»
- 2) All'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, i termini «cinque anni consecutivi» sono sostituiti dai termini «sei anni consecutivi».
- 3) All'articolo 5 è soppresso l'ultimo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 182 del 21.7.1999, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 577/98/CE del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

(2001/C 270 E/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 319 def. — 2001/0127(COD)

(Presentata dalla Commissione il 13 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea, e in particolare l'articolo 285(1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. 577/98/CE del Consiglio relativo all'organizzazione dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità⁽¹⁾ stabilisce le disposizioni di base per un'indagine per campione sulle forze di lavoro, destinata a provvedere informazioni statistiche comparabili sul livello, le caratteristiche e le tendenze dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri.
- (2) Una sollecita attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell'indagine continua per campione sulle forze di lavoro richiesta dal regolamento n. 577/98/CE del Consiglio è stata considerata azione prioritaria nel «Piano d'azione sui fabbisogni statistici per l'Unione economica e monetaria» approvato dal Consiglio il 19 gennaio 2001.
- (3) È ora trascorso un tempo sufficiente dall'entrata in vigore del regolamento n. 577/98/CE del Consiglio per consentire a tutti gli Stati membri di dare corso alle disposizioni ed agli impegni necessari per la piena attuazione del regolamento⁽²⁾, anche se non tutti gli Stati membri hanno attuato tali disposizioni ed impegni. Pertanto, è opportuno che la deroga che consente agli Stati membri di limitarsi ad un'indagine annuale sia limitata nel tempo.
- (4) Successivamente all'entrata in vigore della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾, devono essere introdotte nuove regole procedurali.
- (5) Il regolamento (CE) n. 577/98 deve essere emendato di conseguenza.

- (6) Il Comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom⁽⁴⁾ del Consiglio è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 577/98/CE del Consiglio viene modificato come segue:

- 1) L'articolo 1, secondo paragrafo, è sostituito dal testo seguente:

«L'indagine ha carattere di indagine continuativa con risultati annuali e trimestrali; tuttavia, durante un periodo di transizione non oltre l'anno 2002, gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine continuativa effettuano invece un'analisi annuale, da svolgersi in primavera.»

- 2) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio n. 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio, comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. In riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7(3) e all'articolo 8 di tale decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 5(6) della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su «Attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 577/98 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità», COM(2000) 895 def.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004

(2001/C 270 E/05)

COM(2001) 293 def. — 2001/0131(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 14 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 1971, nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate, la Comunità europea concede preferenze commerciali a paesi in via di sviluppo.
- (2) Una comunicazione della Commissione al Consiglio, del 1° giugno 1994, fissa gli orientamenti per l'applicazione di detto schema per il periodo 1995-2004 ⁽¹⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio del 21 dicembre 1998 ⁽²⁾ applica lo schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2001. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, lo schema dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2004.
- (4) Nello schema dovrebbero essere incorporate le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 — 31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi ⁽³⁾.
- (5) Nel periodo interessato dal presente regolamento, il regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga dovrebbe essere sottoposto ad un attento controllo in base al quale decidere per un suo eventuale successivo mantenimento.
- (6) Le preferenze dovrebbero essere differenziate in funzione della sensibilità dei prodotti. Sarebbe sufficiente suddividere i prodotti in due categorie: prodotti sensibili e prodotti non sensibili.
- (7) La sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili dovrebbe essere mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili.
- (8) Tale riduzione dovrebbe essere sufficientemente interessante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dallo schema. Per quanto attiene ai dazi *ad valorem*, si dovrebbe quindi applicare una riduzione forfettaria di 3,5 punti percentuali sull'aliquota di dazio della nazione più favorita, mentre i dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Laddove per tali dazi sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non verrebbe applicato.
- (9) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale porti ad un dazio *ad valorem* pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 euro.
- (10) Le disposizioni relative all'esclusione di paesi beneficiari in funzione del loro livello di sviluppo dovrebbero essere applicate una volta all'anno. Tuttavia i paesi interessati dovrebbero essere esclusi solo dopo aver soddisfatto ai criteri di esclusione per tre anni consecutivi e, allo stesso modo, dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri.
- (11) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta l'esclusione per i paesi precedentemente esclusi.
- (12) Una volta all'anno dovrebbero essere applicate le disposizioni relative alla graduazione dei settori. Tuttavia i settori interessati dovrebbero essere graduati solo dopo che abbiano soddisfatto ai criteri di graduazione per tre anni consecutivi e dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri.
- (13) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta la graduazione per i settori già graduati.
- (14) Le preferenze tariffarie concesse nel quadro dei regimi speciali di incentivazione dovrebbero essere di entità pari a quella delle preferenze offerte nel quadro del regime generale, portando quindi al raddoppio di queste ultime.
- (15) In tutti i settori che sono stati graduati, i regimi speciali di incentivazione dovrebbero accordare preferenze tariffarie di effetto equivalente a quello delle preferenze offerte nel quadro del regime generale.

⁽¹⁾ COM(94) 212 def.

⁽²⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 60 del 1.3.2001, pag. 43.

- (16) Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe porre come requisito l'effettiva applicazione di tutte le norme contenute nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.
- (17) Le norme generali relative alle prove dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾ e le norme relative all'obbligazione doganale, in particolare l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾, si applicano alle preferenze tariffarie concesse nel quadro del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.
- (18) Per il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente si dovrebbe tenere conto dei nuovi sviluppi a livello internazionale in materia di norme concordate e di sistemi di certificazione.
- (19) Tra i motivi di revoca temporanea dovrebbero comparire la grave e sistematica violazione di una qualunque norma tra quelle contenute nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro nonché i significativi effetti dannosi sull'ambiente.
- (20) La revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di Myanmar dovrebbe restare in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate si applica durante gli anni 2002, 2003 e 2004 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento fissa norme riguardo ai seguenti regimi:
- regime generale,
 - regime speciale a favore dei Paesi meno avanzati,
 - regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga,
 - regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori e
 - regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

I paesi beneficiari di ciascuno dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono elencati nell'allegato I.

Articolo 3

1. Un paese beneficiario è escluso dall'allegato I dopo che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto ai seguenti due criteri:

- sia stato classificato dalla Banca Mondiale come paese ad alto reddito,
- abbia mostrato un indice di sviluppo, secondo definizione fornita all'allegato II, superiore a - 1.

2. Un paese o territorio, escluso dall'allegato I, che per tre anni consecutivi non soddisfi ai criteri di cui al paragrafo 1 è incluso nuovamente nell'allegato I.

3. Sulla base dei dati più recenti disponibili al 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i paesi che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1.

4. La Commissione invia una notifica ai paesi beneficiari che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1 relativamente all'anno più recente per il quale esistono dati disponibili.

5. Prima della fine di ogni anno, la Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, di eliminare dall'allegato I i paesi beneficiari che soddisfano alla condizione di cui al paragrafo 1 e di inserire nello stesso allegato i paesi che soddisfano alla condizione di cui al paragrafo 2.

6. Una decisione adottata in conformità del paragrafo 5 entra in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.

7. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la decisione adottata in conformità del paragrafo 5 e lo informa sulla data di entrata in vigore della decisione stessa.

Articolo 4

I prodotti inclusi in ciascuno dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono elencati nell'allegato IV.

Articolo 5

1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.

2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme relative alla definizione della nozione di prodotti originari, alle prove dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa sono quelle fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

3. Al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario membro di un gruppo regionale sia originario di detto paese, i prodotti originari di un paese che non beneficia dei regimi applicabili al prodotto finale usufruiscono dello stesso trattamento di cui usufruirebbero se fossero originari del paese in cui sono stati sottoposti ad ulteriore lavorazione, sempreché entrambi i paesi appartengano allo stesso gruppo regionale e sempreché entrambi i paesi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.

Articolo 6

1. Ai fini del presente regolamento, per «dazi della tariffa doganale comune» si intendono i dazi specificati nella parte due dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari.

2. Ai fini del presente regolamento, per «settore» si intende un qualsiasi settore di prodotti incluso nell'elenco dell'allegato III.

3. Ai fini del presente regolamento, per «Comitato» si intende il Comitato delle preferenze generalizzate di cui all'articolo 36.

TITOLO II

PREFERENZE TARIFFARIE

Sezione 1

Regime generale

Articolo 7

1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali, salvo altrimenti disposto in detto allegato.

3. I dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %, salvo altrimenti disposto in detto allegato.

4. Laddove i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.

5. Laddove per i dazi di cui ai paragrafi 2 e 3 sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.

6. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle importazioni di prodotti appartenenti a settori che, ai sensi dell'allegato I, non sono inclusi per il paese di origine interessato.

7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle importazioni di prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe preferenziali siano state revocate, per il paese di origine interessato, ai sensi dell'articolo 12 o di disposizioni simili fissate da un precedente regolamento relativo allo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate.

Sezione 2

Regimi speciali di incentivazione

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del titolo III, i dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, appartenenti a settori che, ai sensi dell'allegato I, sono inclusi, per il paese di origine interessato, nel regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori, sono ridotti di altri 3,5 punti percentuali, salvo altrimenti disposto nell'allegato IV. I dazi specifici sui prodotti cui si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono ridotti di un ulteriore 30 %, salve altrimenti disposto nell'allegato IV.

2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori non include settori che, ai sensi dell'allegato I, non sono inclusi nel regime generale per il paese di origine interessato.

3. Subordinatamente alle disposizioni del titolo IV, i dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che, ai sensi dell'allegato IV, sono inclusi nel regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente e che sono originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia di tale regime, sono ridotti di altri 3,5 punti percentuali. I dazi specifici sui prodotti cui si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono ridotti di un ulteriore 30 %.

4. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano contemporaneamente quando sono soddisfatte le condizioni fissate in entrambi i paragrafi.

5. I dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di prodotti cui, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, non si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono totalmente sospesi quando questi prodotti sono inclusi, per il paese di origine interessato, in un regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

6. I dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente e che sono originari di un paese cui, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, non si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono totalmente sospesi quando questi prodotti sono originari di un paese che beneficia di tale regime.

7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano anche alle importazioni di prodotti cui, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, non si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Per tali prodotti, la validità del certificato di origine, modulo A, o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione delle preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1 e 3.

Sezione 3

Regime speciale a favore dei Paesi meno avanzati

Articolo 9

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno avanzati, sono totalmente sospesi.

2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al codice NC 0803 00 19 sono ridotti annualmente del 20 % a decorrere dal 1° gennaio 2002 e sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti del 20 % a decorrere dal 1° settembre 2006, del 50 % a decorrere dal 1° settembre 2007 e dell'80 % a decorrere dal 1° settembre 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° settembre 2009.

4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20 % a decorrere dal 1° luglio 2006, del 50 % a decorrere dal 1° luglio 2007 e dell'80 % a decorrere dal 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.

5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10, originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari iniziali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 saranno pari a 2 517 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e pari a 74 185 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce

1701 11 10. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente.

6. La Commissione adotta norme dettagliate che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 5, conformemente alla procedura fissata all'articolo 37. Per l'apertura e la gestione di tali contingenti, la Commissione è assistita dai comitati di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nei settori interessati.

7. La Commissione assicura, in stretta collaborazione con gli Stati membri, il controllo accurato delle importazioni dei prodotti di cui ai paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri o qualsiasi persona fisica o giuridica interessata trasmettono senza indugio alla Commissione tutte le informazioni utili che possano giustificare la sospensione delle preferenze. Se la Commissione ritiene che sussistano sufficienti elementi di prova del fatto che le condizioni per la sospensione sono soddisfatte, essa adotta tutte le opportune misure il più rapidamente possibile.

Sezione 4

Regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga

Articolo 10

1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti che, ai sensi dell'allegato IV, sono inclusi nel regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga e sono originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia di tale regime, sono totalmente sospesi, salvo altrimenti disposto nell'allegato IV.

2. La Commissione controlla e valuta gli effetti del regime di cui al paragrafo 1, verificando per ciascun paese:

- a) l'uso delle preferenze tariffarie previste da tale regime;
- b) l'impegno profuso nella lotta contro la produzione e il traffico di droga;
- c) lo sviluppo sociale, in particolare il rispetto e la promozione delle norme fissate dalle convenzioni dell'OIL e contenute nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.
- d) la politica ambientale, in particolare la gestione sostenibile delle foreste tropicali.

3. Per la valutazione di cui al paragrafo 2, lettere b, c e d, si tiene conto delle risultanze delle competenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione informa ciascun paese beneficiario in merito alla valutazione e lo invita a formulare osservazioni. Tale valutazione non pregiudica il mantenimento del regime di cui al paragrafo 1 fino al 2004, né la sua possibile successiva proroga.

4. Prima della fine del 2004, la Commissione effettua una valutazione generale sui risultati del regime di cui al paragrafo 1. La Commissione terrà conto delle risultanze di tale valutazione in sede di elaborazione degli orientamenti per uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il decennio 2005-2014.

Sezione 5

Disposizioni comuni

Articolo 11

1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento non si applicano ai prodotti sottoposti a misure antidumping o compensative, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾ o (CE) n. 2026/97 ⁽²⁾, se tali misure sono basate su un margine di pregiudizio calcolato su prezzi all'importazione che non riflettono le preferenze tariffarie in questione.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso con l'indicazione dei prodotti cui, ai sensi del paragrafo 1, le preferenze tariffarie non si applicano.

Articolo 12

1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 sono revocate nei confronti dei prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti ad un settore che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto a uno o l'altro dei seguenti criteri:

- a) le importazioni originarie del paese in questione di tutti i prodotti inclusi nell'allegato IV e appartenenti al settore interessato, rappresentano più del 25 % delle importazioni degli stessi prodotti originarie di tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I;
- b) l'indice di specializzazione del settore supera la soglia corrispondente all'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II.

2. Il paragrafo I non si applica

— ai paesi beneficiari il cui indice di sviluppo è inferiore a - 2;

— quando le importazioni originarie di un paese beneficiario di tutti i prodotti inclusi nell'allegato IV e appartenenti al settore interessato non rappresentano più del 2 % delle importazioni degli stessi prodotti originarie di tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I.

3. Quando un settore, nei confronti del quale le preferenze tariffarie erano state revocate ai sensi del presente articolo o di disposizioni simili fissate da un precedente regolamento relativo allo schema comunitario di preferenze generalizzate, non soddisfa per tre anni consecutivi nessuno dei due criteri di cui al paragrafo 1, le preferenze tariffarie sono ripristinate.

4. Sulla base dei dati più recenti disponibili al 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i settori che soddisfano alle condizioni fissate ai paragrafi 1 e 3.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

5. La Commissione invia una notifica ai paesi beneficiari riguardo ai settori che soddisfano alla condizione di cui al paragrafo 1 per l'anno più recente per il quale esistono dati disponibili.

6. Prima della fine di ogni anno, la Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, di revocare le preferenze tariffarie nei confronti dei settori che soddisfano alla condizione di cui al paragrafo 1 e di ripristinare le preferenze tariffarie per i settori che soddisfano alla condizione di cui al paragrafo 3.

7. Una decisione adottata in conformità del paragrafo 6 entra in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.

8. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la decisione adottata in conformità del paragrafo 6 e lo informa sulla data di entrata in vigore della decisione stessa.

Articolo 13

1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem, ridotta conformemente alle disposizioni del presente titolo, è pari o inferiore all'1 %, tale dazio è totalmente sospeso.

2. Se l'aliquota di un dazio specifico, ridotta conformemente alle disposizioni del presente titolo, è pari o inferiore a 2 euro per singolo importo in euro, tale dazio è totalmente sospeso.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.

TITOLO III

REGIMI SPECIALI DI INCENTIVAZIONE

Sezione 1

Regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori

Articolo 14

1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano alle importazioni di prodotti originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori o al quale tale regime è stato successivamente concesso con una decisione adottata conformemente all'articolo 18, per il settore interessato, sempreché tali prodotti siano accompagnati dalla dichiarazione di cui all'articolo 19.

2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori può essere concesso ad un paese la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme delle convenzioni dell'OIL contenute nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e che applichi in effetti tale legislazione.

Articolo 15

1. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori è concesso a condizione che:

- esso sia chiesto da un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I,
- dall'esame della richiesta risulti che il paese richiedente soddisfa alla condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2,
- il paese richiedente si sia impegnato ad esercitare un controllo sull'applicazione del regime speciale di incentivazione e a fornire la necessaria cooperazione amministrativa,
- il paese richiedente abbia concordato quanto previsto all'articolo 17.

2. Il paese richiedente presenta la propria domanda per iscritto alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo a:

- la legislazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché alle misure adottate per applicarla e per sorvegliarne l'applicazione,
- tutti i settori in cui detta legislazione non è applicata.

3. Alla domanda è allegato il testo ufficiale integrale della legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e delle misure di attuazione.

4. Quando la legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, è applicata unicamente in determinati settori, un paese può chiedere il regime speciale di incentivazione solo per i settori in cui essa è applicata.

Articolo 16

1. Al ricevimento di una domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione ne dà annuncio mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Nell'avviso si precisa che tutte le informazioni utili relative alla richiesta possono essere inviate alla Commissione e si specifica il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni per iscritto.

2. La Commissione esamina la domanda ed eventualmente sottopone al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili.

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie ed eventualmente le sottopone a verifica con il paese richiedente o con persone fisiche o giuridiche.

4. L'esame di una richiesta deve essere completato entro un anno dalla data di ricezione. La Commissione può prorogare tale periodo dopo averne preventivamente informato il Comitato.

5. La Commissione sottopone le proprie risultanze al Comitato.

Articolo 17

Nel corso dell'esame della domanda, la Commissione designa, di concerto con il paese richiedente:

- a) le autorità del paese in questione che saranno responsabili della cooperazione amministrativa,
- b) le autorità del paese in questione che saranno responsabili del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 19.

Articolo 18

1. La Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, se concedere o meno ad un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.

2. Se una domanda è stata presentata conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, o se dall'esame di cui all'articolo 16 emerge che in taluni settori la legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non è applicata, il regime speciale può essere concesso solo per i settori in cui tale legislazione è applicata.

3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1. Un paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato sulla data di entrata in vigore della relativa decisione.

4. Un paese richiedente al quale il regime speciale di incentivazione non venga concesso o venga concesso solo per taluni settori può chiedere e ottenere che la Commissione chiarisca le ragioni di tale decisione.

Articolo 19

1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano a condizione che i prodotti interessati siano accompagnati da una dichiarazione rilasciata dalle autorità di cui all'articolo 17, lettera b), che certifichi che i prodotti sono stati fabbricati in quel paese in condizioni conformi alla legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La dichiarazione è convalidata dal timbro dell'autorità emittente, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve citare:

«Le convenzioni dell'OIL nn. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182 — titolo III del regolamento (CE) n. ... del Consiglio»,

ed è inserita nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Articolo 20

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione relative alle prova dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa si applicano *mutatis mutandis* alla dichiarazione di cui all'articolo 19, nella misura in cui i paesi beneficiari sono interessati.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, la Commissione può riesaminare l'elenco non esaustivo di criteri per specificare i casi in cui potrebbe insorgere un ragionevole dubbio per quanto riguarda l'applicazione del regime speciale di incentivazione ⁽¹⁾. Le modifiche a tale elenco sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Quando viene inviata una seconda comunicazione ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, in relazione alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità ne informano la Commissione, la quale pubblica immediatamente una notifica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* annunciando che esistono ragionevoli dubbi riguardo ad alcuni prodotti, produttori o esportatori e specificando quali.

4. Se, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura, è emerso che le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non si applicano ai prodotti provenienti da taluni produttori o esportatori, le autorità doganali della Comunità ne informano la Commissione, la quale pubblica immediatamente una notifica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Sezione 2

Regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente,

Articolo 21

1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, si applicano alle importazioni di prodotti della foresta tropicale originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente o

al quale tale regime è stato successivamente concesso con una decisione adottata conformemente all'articolo 23.

2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente può essere concesso ad un paese che applica effettivamente una legislazione nazionale che riprende nella sostanza le norme riconosciute a livello internazionale e gli orientamenti riguardanti la gestione sostenibile delle foreste.

Articolo 22

1. Il regime speciale di incentivazione di cui all'articolo 21 è concesso a condizione che:

- esso sia chiesto da un paese o territorio tra quelli elencati all'allegato I,
- dall'esame delle richieste risulti che il paese richiedente soddisfa alla condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2,
- il paese richiedente si sia impegnato a mantenere in vigore la legislazione nazionale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, ad esercitare un controllo sull'applicazione del regime speciale di incentivazione e a fornire la necessaria cooperazione amministrativa.

2. Il paese richiedente presenta la propria domanda per iscritto alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo a:

- la legislazione nazionale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, nonché alle misure adottate per applicarla e per sorvegliarne l'applicazione,
- i sistemi di certificazione della gestione forestale, se sistemi del genere sono in uso nel paese in questione.

3. Alla domanda è allegato il testo ufficiale integrale della legislazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e delle misure di attuazione.

4. La Commissione tratta le domande presentate a norma del paragrafo 2 conformemente a quanto disposto dall'articolo 16.

Articolo 23

1. La Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, se concedere ad un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente.

2. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1. Un paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato sulla data di entrata in vigore della relativa decisione.

3. Un paese richiedente al quale il regime speciale di incentivazione non venga concesso, può chiedere e ottenere che la Commissione chiarisca le ragioni della decisione.

⁽¹⁾ GU L 321 del 10.11.2000, pag. 18.

Articolo 24

1. Se in un paese che beneficia del regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente è in uso un sistema di certificazione della gestione forestale attendibile, i prodotti che usufruiscono delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono accompagnati da un'etichetta o da un certificato che, nell'ambito di tale sistema, attestino la loro provenienza da una foresta a gestione sostenibile.

2. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono applicate a condizione che i certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione portino la seguente dichiarazione:

«Clausola ambientale — titolo III del regolamento (CE) n. ... del Consiglio».

TITOLO IV

SOSPENSIONE DELLE PREFERENZE TARIFFARIE

Sezione 1

Revoca temporanea

Articolo 25

1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

- a) pratica di qualsiasi forma di schiavitù o di lavoro forzato, secondo definizioni fornite nelle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e nelle Convenzioni dell'OIL n. 29 e n. 105;
- b) grave e sistematica violazione della libertà di associazione, del diritto di contrattazione collettiva o del principio di non discriminazione in materia di occupazione e impiego, o sfruttamento del lavoro minorile, secondo definizioni fornite delle relative convenzioni dell'OIL.
- c) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;
- d) insufficienze dei controlli doganali in materia di esportazione e di transito di droga (sostanze illecite o precursori) e inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro;
- e) frodi, irregolarità o sistematica inosservanza, o mancanza di controlli sull'osservanza, delle norme sull'origine dei prodotti e sulle relative prove nonché indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e per il controllo del rispetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

f) pratiche commerciali sleali, comprese quelle vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC, a condizione che un organo competente dell'OMC abbia preventivamente effettuato una verifica in tal senso;

g) contrasto con gli obiettivi delle convenzioni internazionali, quali l'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), la Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la Commissione internazionale per la conservazione di tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico (NASCO), relative alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche;

h) significativi effetti dannosi sull'ambiente derivanti dalla fabbricazione di prodotti inclusi nei regimi.

2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1, lettera e, implica tra l'altro che un paese beneficiario:

a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme sull'origine e per il controllo sul rispetto di tali norme;

b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori sulle prove dell'origine e comunicandone tempestivamente i risultati;

c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per la concessione di beneficio dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte ad individuare e a prevenire casi di violazione delle norme sull'origine;

e) rispetti o garantisca il rispetto delle norme sull'origine relative al cumulo regionale, qualora il paese usufruisca di tali norme.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, i regimi speciali di incentivazione di cui al titolo III possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti contemplati dai regimi stessi e originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

a) se la legislazione nazionale non riprende più le norme di cui agli articoli 14, paragrafo 2, o 21, paragrafo 2, o se tale legislazione non è più effettivamente applicata;

b) mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 15, paragrafo 1, o 22, paragrafo 1.

4. Fermo restando l'articolo 11, i regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera f, nei riguardi di prodotti sottoposti a misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 o (CE) n. 2026/97 del Consiglio, per le ragioni che giustificano tali misure.

Articolo 26

1. La Commissione comunica agli Stati membri tutte le informazioni utili che possano giustificare una revoca temporanea.

2. Il Comitato si riunisce per consultazioni entro 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1 o dalla data di richiesta da parte di uno Stato membro.

Articolo 27

1. La Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, nei confronti di tutti o di taluni prodotti originari di un determinato paese beneficiario:

- a) qualora ritenga che esistano sufficienti elementi di prova che giustifichino una revoca per i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e;
- b) qualora le importazioni effettuate con il beneficio dei regimi in questione siano superiori alle capacità produttive e di esportazione del paese in questione.

2. Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione informa il Comitato e il paese beneficiario interessato.

3. La Commissione pubblica le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e illustra i motivi alla base di tali decisioni.

4. Qualunque Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata ai sensi del paragrafo 1, entro il termine di 10 giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 30 giorni.

5. Il periodo di sospensione ha una durata massima di tre mesi e può essere rinnovato una volta. Tale periodo può essere esteso conformemente alla procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 28

1. Se sulla base delle consultazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, ritiene che esistano motivi sufficienti per un'inchiesta, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, di avviare tale inchiesta.

2. La Commissione annuncia l'apertura di un'inchiesta mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

europee e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni utili possono essere inviate alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

3. La Commissione offre al paese beneficiario ogni opportunità di collaborare all'inchiesta.

4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie ed eventualmente le sottopone a verifica con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati.

5. In tale compito, la Commissione può essere anche assistita da agenti dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempre che tale Stato ne abbia espresso l'intenzione.

6. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro un termine ragionevole o qualora l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si potranno trarre conclusioni in base ai dati disponibili.

7. L'inchiesta deve essere completata entro un anno. La Commissione può estendere tale periodo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 29

1. La Commissione sottopone le proprie risultanze al Comitato.

2. Se ritiene che le risultanze non giustifichino un ritiro temporaneo, la Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, di chiudere l'inchiesta. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali.

3. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera in merito entro 30 giorni a maggioranza qualificata.

Sezione 2

Clausola di salvaguardia

Articolo 30

1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

2. La Commissione delibera entro 30 giorni, previa consultazione del Comitato.

3. Qualunque Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione, entro un termine di 10 giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 30 giorni.

4. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del paragrafo 1, prima che questa diventi effettiva.

5. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile, a seconda dei casi, la notifica o l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il Comitato, può applicare ogni misura preventiva strettamente necessaria, che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

1. La Commissione annuncia l'apertura di un'inchiesta mediante avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni utili devono essere comunicate alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

2. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni al riguardo:

- riduzione della quota di mercato dei produttori comunitari
- riduzione della loro produzione
- aumento delle loro scorte
- chiusura dei loro impianti
- fallimenti
- scarsa redditività
- basso tasso di sfruttamento degli impianti
- occupazione
- prezzi

Articolo 32

1. Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti interessati dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

2. Qualunque Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione, entro un termine di 10 giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 30 giorni.

3. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del paragrafo 1, prima che questa diventi effettiva.

Articolo 33

Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agraria comune a norma dell'articolo 37 del trattato né di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 133 del trattato, né di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere eventualmente applicate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 34

1. Le modifiche agli allegati del presente regolamento, rese necessarie da modifiche della nomenclatura combinata o da cambiamenti della posizione internazionale di paesi o territori, devono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 38.

2. Ove le importazioni di prodotti originari di un paese beneficiario usufruiscano di un trattamento preferenziale equivalente o migliore rispetto ai regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, il paese beneficiario in questione può essere escluso dall'allegato I o le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento possono essere revocate nei confronti dei settori interessati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37.

Articolo 35

1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata (NC) e, se del caso, della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric), debbono specificare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione ⁽²⁾.

2. In conformità dell'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, dettagli relativi alle quantità dei prodotti immessi nei mesi precedenti in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

Articolo 36

1. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato delle preferenze generalizzate, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato può esaminare qualunque questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o di cui uno Stato membro abbia chiesto l'esame.

3. Il Comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, sulla base di una relazione annuale della Commissione. Tale relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 37

1. Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applica la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

2. Il periodo di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

Articolo 38

Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 39*

1. Si ritiene che le domande relative al titolo III del presente regolamento, presentate a titolo delle disposizioni di un precedente regolamento relativo allo schema comunitario di preferenze generalizzate e in merito alle quali non siano state adottate decisioni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, facciano riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

2. Si ritiene che il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997 ⁽¹⁾, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar e che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94 ⁽²⁾ e (CE) n. 1256/96 ⁽³⁾ del Consiglio, faccia riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi.

Articolo 40

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

2. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004. Tale termine non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno avanzati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse sono applicate congiuntamente a tale regime.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1.

ALLEGATO I

PAESI BENEFICIARI DELLO SCHEMA COMUNITARIO DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE

A. PAESI INDIPENDENTI

Colonna A: codice paese secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese

Colonna C: settori non inclusi per il paese beneficiario in questione (articolo 7, paragrafo 6)

Colonna D: settori nei confronti dei quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 7, paragrafo 7)

Colonna E: paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno avanzati di cui all'articolo 9

Colonna F: paesi inclusi nel regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga di cui all'articolo 10

Colonna G: paesi inclusi nel regime speciale per la tutela dei diritti dei lavoratori (titolo III, sezione 1)

Colonna H: settori inclusi in detto regime per il paese beneficiario in questione (articolo 8, paragrafo 1)

Colonna I: paesi inclusi nel regime speciale per la tutela dell'ambiente (titolo III, sezione 2)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AF	Afghanistan			X				
DZ	Algeria							
AO	Angola			X				
AG	Antigua e Barbuda							
AR	Argentina		I, III, XI, XVII					
AM	Armenia	II, XXVI						
AZ	Azerbaijan	II, XXVI						
BS	Bahamas							
BH	Bahrain							
BD	Bangladesh			X				
BB	Barbados							
BY	Belarus (Bielorussia)	II, XXVI	XV					
BZ	Belize							
BJ	Benin			X				
BT	Bhutan			X				
BO	Bolivia				X			
BW	Botswana							
BR	Brasile		I, VI, IX, XI, XII, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXX					
BN	Brunei Darussalam		XXV					
BF	Burkina Faso			X				
BI	Burundi			X				
KH	Cambogia			X				
CM	Camerun							
CV	Capo Verde			X				

A	B	C	D	E	F	G	H	I
CF	Repubblica Centrafricana			X				
TD	Ciad			X				
CL	Cile		V, IX, XV					
CN	Repubblica popolare cinese	XXVI	IV, VIII, XIV, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXXIII					
CO	Colombia				X			
KM	Comore			X				
CG	Congo							
CR	Costa Rica				X			
CI	Costa d'Avorio (Côte d'Ivoire)							
CU	Cuba							
CY	Cipro							
CD	Repubblica democratica del Congo			X				
DJ	Gibuti			X				
DM	Dominica							
DO	Repubblica Dominicana							
TP	Timor orientale							
EC	Ecuador				X			
EG	Egitto							
SV	El Salvador				X			
GQ	Guinea equatoriale			X				
ER	Eritrea			X				
ET	Etiopia			X				
FM	Stati federati di Micronesia							
FJ	Figi							
GA	Gabon							
GM	Gambia			X				
GE	Georgia	II, XXVI						
GH	Ghana							
GD	Grenada							
GT	Guatemala				X			
GN	Guinea			X				
GW	Guinea-Bissau			X				
GY	Guyana							
HT	Haiti			X				
HN	Honduras				X			
IN	India		XVII, XVIII, XXI					
ID	Indonesia		X, XIX, XXIII					
IR	Iran (Repubblica islamica dell')							
IQ	Iraq							
JM	Giamaica							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
JO	Giordania							
KZ	Kazakistan	II, XXVI	XV, XXV, XXVII					
KE	Kenia							
KG	Kirghizistan	II, XXVI						
KI	Kiribati			X				
KW	Kuwait							
LA	Repubblica democratica popolare del Laos			X				
LB	Libano							
LS	Lesotho			X				
LR	Liberia			X				
LY	Libica (Jamahiriya araba)-Libia		XIII					
MG	Madagascar			X				
MW	Malawi			X				
MY	Malaysia		VII, X, XVI, XIX, XXII, XXIX					
MV	Maldive			X				
ML	Mali			X				
MH	Isole Marshall							
MR	Mauritania			X				
MU	Maurizio							
MX	Messico		III, V, XXVI					
MD	Moldova (Repubblica di)-Moldavia	II, XXVI				X	Tutti	
MN	Mongolia							
MA	Marocco							
MZ	Mozambico			X				
MM	Myanmar			X				
NA	Namibia							
NR	Nauru							
NP	Nepal			X				
NI	Nicaragua				X			
NE	Niger			X				
NG	Nigeria							
OM	Oman							
PK	Pakistan		XVII, XVIII, XXI					
PW	Palau							
PA	Panama				X			
PG	Papua Nuova Guinea							
PY	Paraguay							
PE	Perù				X			
PH	Filippine		X					
QA	Qatar							
RU	Russia (Federazione di)	II, XXVI	XIII, XV, XXVII					

A	B	C	D	E	F	G	H	I
RW	Ruanda			X				
WS	Samoa			X				
ST	São Tomé e Príncipe			X				
SA	Arabia Saudita		XIII					
SN	Senegal							
SC	Seicelle							
SL	Sierra Leone			X				
SB	Isole Salomone			X				
SO	Somalia			X				
ZA	Sudafrica	XXVI						
LK	Sri Lanka							
KN	Saint Kitts e Nevis							
LC	Sainte Lucia							
VC	Saint Vincente e le Grenadine							
SD	Sudan			X				
SR	Suriname							
SZ	Swaziland							
SY	Repubblica araba siriana							
TJ	Tagikistan	II, XXVI						
TZ	Tanzania (Repubblica unita di)			X				
TH	Thailandia		II, V, XI, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIII					
TG	Togo			X				
TO	Tonga							
TT	Trinidad e Tobago							
TN	Tunisia							
TM	Turkmenistan	II, XXVI						
TV	Tuvalu			X				
UG	Uganda			X				
UA	Ucraina	II, XXVI	VIII, XV					
AE	Emirati arabi uniti							
UY	Uruguay							
UZ	Uzbekistan	II, XXVI						
VU	Vanuatu			X				
VE	Venezuela				X			
VN	Vietnam							
YE	Yemen			X				
ZM	Zambia			X				
ZW	Zimbabwe							

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AS	Samoa americane							
AI	Anguilla							
AQ	Antartide							
AW	Aruba							
BM	Bermuda							
BV	Isola Bouvet							
IO	Territorio britannico dell'Oceano Indiano							
VG	Isole Vergini britanniche							
KY	Isole Cayman							
CX	Isola Christmas							
CC	Isole Cocos (o Isole Keeling)							
CK	Isole Cook							
FK	Isole Falkland							
PF	Polinesia francese							
TF	Terre australi francesi							
GI	Gibilterra							
GL	Groenlandia	II						
GU	Guam							
HM	Isole Heard e McDonald							
MO	Macao	XXII						
YT	Mayotte							
MS	Montserrat							
AN	Antille olandesi							
NF	Isola Norfolk							
MP	Isole Marianne settentrionali							
NC	Nuova Caledonia							
NU	Niue							
PN	Pitcairn							
UM	Isole minori lontane dagli Stati Uniti							
GS	Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud							
SH	Sant'Elena							
PM	Saint-Pierre e Miquelon							
TK	Isole Tokelau							
TC	Isole Turks e Caicos							
VI	Isole Vergini americane							
WF	Wallis e Futuna							

ALLEGATO II

1. Indice di sviluppo

L'indice di sviluppo si riferisce al livello di sviluppo industriale di un paese. Esso mette a confronto tale livello con quello dell'Unione europea, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\{\log[(Y_i/POP_i)/(Y_{ue}/POP_{ue})]+\log[X_i/X_{ue}]\}}{2}$$

dove

Y_i = il prodotto nazionale lordo del paese beneficiario considerato,

Y_{ue} = il prodotto nazionale lordo dell'Unione europea,

POP_i = la popolazione del paese beneficiario considerato,

POP_{ue} = la popolazione dell'Unione europea,

X_i = il valore delle esportazioni di prodotti manufatti del paese beneficiario considerato,

X_{ue} = il valore delle esportazioni di prodotti manufatti dell'Unione europea.

2. Indice di specializzazione

L'indice di specializzazione si riferisce all'importanza di un determinato settore nel quadro delle importazioni della Comunità da un paese beneficiario. Tale indice si basa sul rapporto tra la quota che tale paese detiene nelle importazioni di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato originari di tutti i paesi, che siano essi inclusi in regimi preferenziali o meno, e la quota detenuta da tale paese nel quadro di tutte le importazioni originarie di tutti i paesi.

3. Soglie

Indice di sviluppo	Soglia per l'indice di specializzazione
= o > - 1,00	100 %
< - 1,00 e o > - 1,23	150 %
< - 1,23 e o > - 1,70	500 %
< - 1,70 e o > - 2,00	700 %

4. Fonti statistiche

I dati relativi al reddito e alla popolazione sono estrapolati dalla Relazione sullo sviluppo del mondo, quelli relativi alle esportazioni di prodotti manufatti dal Manuale di statistiche del commercio internazionale e dello sviluppo dell'UNCTAD e quelli relativi alle importazioni della Comunità dalle statistiche del COMEXT.

ALLEGATO III

SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

N.	Designazione delle merci	Codice NC
I	Animali vivi e carne	Capitoli 1 e 2
II	Prodotti della pesca	Capitolo 3, codici 1604, 1605, 1902 20 10
III	Prodotti commestibili di origine animale	Capitolo 4
IV	Altri prodotti di origine animale	Capitolo 5
V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile	Capitoli da 6 a 8
VI	Caffè, tè, mate e spezie	Capitolo 9
VII	Cereali e malto, amidi e fecole	Capitoli 10 e 11
VIII	Semi, sementi, frutti e piante	Capitolo 12
IX	Gomme e resine	Capitolo 13
X	Grassi, oli e cere	Capitolo 15
XI	Preparazioni di carni o di pesci e bevande commestibili	Capitoli da 16 a 23, tranne i codici 1604, 1605 e 1902 20 10
XII	Tabacco	Capitolo 24
XIII	Prodotti minerali	Capitoli da 25 a 27
XIV	Prodotti chimici tranne i concimi	Capitoli da 28 a 38, tranne capitolo 31
XV	Concimi	Capitolo 31
XVI	Materie plastiche e gomma	Capitoli 39 e 40
XVII	Cuoio e pelli	Capitolo 41
XVIII	Lavori di cuoio e di pelli da pellicceria	Capitoli 42 e 43
XIX	Legno	Capitoli da 44 a 46
XX	Carta	Capitoli da 47 a 49
XXI	Materie tessili	Capitoli da 50 a 60
XXII	Abbigliamento	Capitoli da 61 a 63
XXIII	Calzature	Capitoli da 64 a 67
XXIV	Vetro e ceramica	Capitoli da 68 a 70
XXV	Gioielleria e metalli preziosi	Capitolo 71

N.	Designazione delle merci	Codice NC
XXVI	Prodotti CECA ⁽¹⁾	<p>7202 11; 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71; 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51 10; 7208 51 30; 7208 51 50; 7208 51 91; 7208 51 99; 7208 52 10; 7208 52 91; 7208 52 99; 7208 53 10; 7208 53 90; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14 10; 7211 14 90; 7211 19 20; 7211 19 90; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91; 7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91 10; 7213 91 20; 7213 91 41; 7213 91 49; 7213 91 70; 7213 91 90; 7213 99 10; 7213 99 90; 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91 10; 7214 91 90; 7214 99 10; 7214 99 31; 7214 99 39; 7214 99 50; 7214 99 61; 7214 99 69; 7214 99 80; 7214 99 90; 7215 90 10; 7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20; 7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31; 7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20; 7227; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80 10; 7228 80 90; 7301 10 00; 7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 90 10</p>
XXVII	Metalli comuni, non CECA	<p>7202 21; 7202 41; 7202 49; 7202 50 00; 7202 70 00; 7202 91 00; 7202 99 30; 7202 99 80; 7217; 7223; da 7303 a 7326; Capitoli da 74 a 83</p>
XXVIII	Apparecchi elettromeccanici	Capitolo 84 e ex Capitolo 85 (diversi dai prodotti del settore XXIX)
XXIX	Elettronica di consumo	<p>8470; 8471; 8473; 8504; 8505; 8517; 8518; 8519; 8520; 8521; 8522; 8523; 8524; 8525 30; 8525 40; 8526; 8527; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534; 8536; 8540 11; 8540 12; 8541; 8542</p>
XXX	Attrezzature di trasporto	Capitoli 86, 88 e 89
XXXI	Prodotti del settore automobilistico	Capitolo 87
XXXII	Optica e orologeria	Capitoli da 90 a 92
XXXIII	Vari	Capitoli da 94 a 96

⁽¹⁾ I prodotti del settore XXVI, non inclusi per la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, sono sottolineati.

ALLEGATO IV

ELENCO DEI PRODOTTI INCLUSI NEI REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

- Codice NC : Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi. In tali gruppi rientrano prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi. Qualora determinati regimi includano un intero gruppo di prodotti e altri regimi includano solo taluni prodotti dello stesso gruppo, i prodotti in questione sono elencati anche individualmente. In questo caso, i singoli prodotti che appartengono ad un gruppo interamente incluso in un determinato regime compaiono anche individualmente tra quelli inclusi in un regime diverso.
- Descrizione : Fatte salve le norme di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, essendo le preferenze tariffarie determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice e dalla descrizione.
- Colonna G: Prodotti inclusi nel regime generale (articolo 7): NS = prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1; S = prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. I prodotti che non sono classificati né sotto S né sotto NS non rientrano nel regime generale.
- Colonna E : Prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente (articolo 8, paragrafo 3)
- Colonna D: Prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga (articolo 10).

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura			
0101 19 90	Diversi da quelli destinati alla macellazione	S		X
0101 20 10	Asini vivi	S		
0101 20 90	Muli e bardotti vivi	S		
0104 20 10	Riproduttori di razza pura della specie caprina	S ⁽¹⁾		X
0106 00 10	Conigli domestici vivi	S		X
0106 00 20	Piccioni vivi	S		X
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	S		X
0206 80 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	S		X
0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	S		X
	Fegati congelati			
0207 14 91	di galli e di galline	S		
0207 27 91	di tacchine e di tacchini	S		
0207 36 89	di anatre, di oche o di faraone	S		
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	S		X
0208 10	di conigli o di lepri	S		X
0208 20 00	Cosce di rane	NS		

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
0208 90	altri, esclusi i prodotti della voce 0208 90 50	S		X
	Carni diverse da quelle di animali della specie suina bovina, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie			
0210 90 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	S		
0210 90 49	Frattaglie della specie bovina, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»	S		
0210 90 60	Frattaglie delle specie ovina e caprina	S		
0210 90 80	Altre frattaglie diverse dai fegati di volatili	S		
Capitolo 03	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI			X (?)
	Pesci vivi:			
0301 10 90	Pesci ornamentali di mare	NS		
0301 91 90	Altre trote	S		X
ex 0301 99 90	Pesci di mare: di gattucci e altri squali (<i>Squalus</i> spp.), smerigli (<i>Lamna cornubica</i> ; <i>Isurus nasus</i>), ippoglossi neri (<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>) e ippoglossi atlantici (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	S		X
	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:			
0302 11 90	Altre trote	S		X
	Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scototalamidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 21 10	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	S		X
0302 21 30	Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	S		X
0302 22 00	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	S		X
0302 62 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	S		X
0302 63 00	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	S		X
0302 65	Squali	S		X
0302 69 33	Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), diversi dalla specie <i>Sebastes marinus</i>	S		X
0302 69 41	Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	S		X
0302 69 45	Molve (<i>Molva</i> spp.)	S		X
0302 69 51	Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	S		X
0302 69 85	Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	S		X
0302 69 86	Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	S		X
0302 69 92	Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	S		X
ex 0302 69 98	Altri	S		X
0302 70 00	Fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati	S		X
	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:			
0303 21 90	Altre trote	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
	Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 31 10	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	S		X
0303 31 30	Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	S		X
0303 33 00	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	S		X
0303 39 10	Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	S		X
0303 72 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	S		X
0303 73 00	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	S		X
0303 75	Squali	S		X
0303 79 37	Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), diversi dalla specie <i>Sebastes marinus</i>	S		X
0303 79 45	Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	S		X
0303 79 51	Molve (<i>Molva</i> spp.)	S		X
0303 79 58	Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	S		X
0303 79 83	Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	S		X
0303 79 85	Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	S		X
0303 79 87	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	S		X
0303 79 88	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	S		X
0303 79 92	Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezealandiae</i>)	S		X
0303 79 93	Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	S		X
0303 79 94	Pesci delle specie <i>Pelotreis flavilatus</i> e <i>Peltorhamphus novaezealandiae</i>	S		X
0303 79 98	Altri	S		X
0303 80 90	Altri fegati, uova e lattimi	S		X
	Filetti di pesce e di altra carne di pesci:			
0304 10 11	Filetti di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i>	S		X
ex 0304 10 98	Filetti diversi dai lati di aringhe: di gattucci e altri squali (<i>Squalus</i> spp.), di smerigli (<i>Lamna cornubica</i> ; <i>Isurus nasus</i>), di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) e ippoglossi atlantici (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	S		X
	Filetti congelati di pesci di acqua dolce:			
0304 20 11	di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i>	S		X
0304 20 21	di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	S		X
0304 20 29	di altri merluzzi e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	S		X
0304 20 31	di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	S		X
0304 20 33	di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	S		X
0304 20 37	di altri Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), diversi dalla specie <i>Sebastes marinus</i>	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
0304 20 41	di merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	S		X
0304 20 43	di molve (<i>Molva</i> spp.)	S		X
0304 20 55	di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	S		X
0304 20 56		S		X
0304 20 58		S		X
0304 20 59		S		X
0304 20 61	di spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)	S		X
0304 20 69	di altri squali	S		X
0304 20 71	di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	S		X
0304 20 73	di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	S		X
0304 20 87	di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	S		X
0304 20 91	di merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezealandiae</i>)	S		X
ex 0304 20 95	Altri: di ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	S		X
0304 90 39	di altri merluzzi	S		X
0304 90 41	di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	S		X
0304 90 45	di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	S		X
0304 90 47	di naselli (<i>Merluccius</i> e <i>Urophycis</i>)	S		X
0304 90 49		S		X
0304 90 57	di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	S		X
0304 90 59	di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	S		X
0304 90 97	di altri pesci di mare	S		X
	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:			
ex 0305 30 90	Pesci secchi della specie <i>Clupea ilisha</i> , in salamoia	S		X
0305 59 70	Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	S		X
0305 69 30	Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	S		X
0305 69 50	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia	S		X
ex 0305 69 90	Pesci salati della specie <i>Clupea ilisha</i> , in salamoia	S		X
	Crostacei, congelati:			
0306 11	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	S		X
0306 12	Astici (<i>Homarus</i> spp.)	S		X
0306 13	Gamberetti, esclusi i prodotti della voce 0306 13 30	S		X (?)
0306 14	Granchi	S		X
0306 19 10	Gamberi	S		X
0306 19 90	Altri crostacei, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	S		X
	Crostacei, non congelati:			
0306 21 00	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	S		X
0306 22	Astici (<i>Homarus</i> spp.)	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
	Gamberetti:			
0306 23 10	della famiglia Pandalidae	S		X
0306 23 90	Altri	S		X
0306 24	Granchi	S		X
	Altri crostacei, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellets:			
0306 29 10	Gamberi	S		X
ex 0306 29 90	Puerullus spp.	S		X
	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0307 10 90	Ostriche	S		X
0307 21 00	Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), vive, fresche o refrigerate	S		X
0307 29	Altre conchiglie dei pellegrini	S		X
0307 31	Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), vivi, freschi o refrigerati	S		X
0307 39	Altri mitili	S		X
0307 41	Seppie e calamari, vivi, freschi o refrigerati	S		X
0307 49	Altre seppie e calamari, esclusi i prodotti della voce 0307 49 59	S		X
0307 51 00	Polpi o piovre (Octopus spp.), vivi, freschi o refrigerati	S		X
0307 59	Altri polipi o piovre	S		X
	Altri molluschi, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0307 91 00	vivi, freschi o refrigerati	S		X
	Congelati:			
0307 99 13	Veneri incrociolate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae	S		X
0307 99 18	Altri invertebrati acquatici	S		X
0307 99 90	Non congelati	S		X
0403 10 51	Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao	S		
0403 10 53		S		
0403 10 59		S		
0403 10 91		S		
0403 10 93		S		
0403 10 99		S		
0403 90 71	Latticello, latte e crema coagulati; chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti o di frutta	S		
0403 90 73		S		
0403 90 79		S		
0403 90 91		S		
0403 90 93		S		
0403 90 99		S		
0405 20	Paste da spalmare lattiere, esclusi i prodotti della voce 0405 20 90	S		
0407 00 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
0409 00 00	Miele naturale			X
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	S		X
Capitolo 05	ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE			X
0509 00 90	Spugne naturali di origine animale, altre che gregge	S		X
Capitolo 06	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA			X ⁽³⁾
	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:			
0601 10	allo stato di riposo vegetativo	S		X
0601 20	Piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	S		X
	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):			
0602 10 90	Talee senza radici e marze diverse da quelle di viti	S		X
0602 20 90	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile diversi dalle alee innestate e barbatelle di viti	S		X
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	S		X
0602 40	Rosai, anche innestati	S		X
0602 90	Altri	S		X
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	S		X ⁽³⁾
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, esclusi i prodotti della voce 0604 91 41	S		X
0604 91 41	Rami di conifere di abeti di Nordmann [<i>Abies nordmanniana</i> (Stev.) Spach] e di abeti nobili (<i>Abies procera</i> Rehd.)	NS		
0701	Patate, fresche o refrigerate	S		X
0703 10	Cipolle e scalogni	S		
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei	S		
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	S		
0705	Lattughe (<i>Latuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate	S		
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	S		
0706 90 30	Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>), fresco o refrigerato			X
ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre			X
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:			
ex 0709 10 00	Carciofi Globe, dal 1° luglio al 31 ottobre	S		
0709 20 00	Asparagi	S		
ex 0709 20 00	Asparagi, al 1° ottobre al 31 gennaio			X
0709 30 00	Melanzane	S		X
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa	S		X
0709 51	Funghi	S		
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci			X
0709 60 10	Peperoni	S		X
0709 60 99	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni	S		X
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	S		
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)	S		
0709 90 20	Bietole da costa e cardi	S		
0709 90 31	Olive, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	S ⁽¹⁾		
0709 90 40	Capperi	S		
0709 90 50	Finocchi	S		
0709 90 70	Zucchine			X
0709 90 90	Altri	S		X
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti delle voci 0710 80 10, 0710 80 70 e 0710 80 85	S		X
0710 80 10	Olive	S		
0710 80 70	Pomodori			X
0710 80 85	Asparagi			X
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti delle voci 0711 20 10 e 0711 20 90	S		X
0711 20 10	destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	S		
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti delle voci 0712 90 11 e 0712 90 19	S		X
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:			X
0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba var. major</i>) e favette (<i>Vicia faba var. equina</i> e <i>Vicia faba var. minor</i>)	S		X
0713 90	Altri	S		X
0714 20 10	fresche, intere, destinate al consumo umano	NS ⁽¹⁾		
0714 20 90	Patate dolci diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano	S		

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
0714 90 90	Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina; midollo della palma a sago	NS		
	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:			
0802 11 90	Mandorle con guscio, diverse da quelle amare	S		
0802 12 90	Mandorle sgusciate, diverse da quelle amare	S		
0802 21 00 0802 22 00	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.), con guscio o sgusciate	S		
0802 31 00	Noci comuni con guscio	S		
0802 32 00	Noci comuni sgusciate	S		
0802 40 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	S		
0802 50 00	Pistacchi	NS		
0802 90 50	Pinoli o semi del pino domestico	NS		
0802 90 60	Noci macadamia	NS		
0802 90 85	Altri	NS		
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche	S		
0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggine, essiccate	S		X
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	S		X
0804 20	Fichi, freschi o secchi	S		
0804 30 00	Ananassi, freschi o secchi	S		X
0804 40 00	Avocadi, freschi o secchi	S		X
	Agrumi, freschi o secchi:			
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 1° marzo al 31 ottobre	S		
ex 0805 20	dal 15 maggio al 15 settembre			X
0805 30 90	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche o secche	S		X
0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	NS		
0805 90 00	Altri			X
ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, diverse dalla varietà Imperatore (<i>Vitis vinifera</i> c.v.) dal 1° al 31 dicembre	S		
0806 10 90	Altre uve, fresche	S		
ex 0806 20	Uve secche, esclusi i prodotti della voce 0806 20 92	S		
0807 11 00	Cocomeri	S		X
0807 19 00	Altri meloni	S		X
0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	S		
0808 20 10	Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	S		

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
ex 0808 20 50	Altre pere, dal 1° maggio al 30 giugno	S		
0808 20 90	Cotogne fresche	S		
ex 0809 10 00	Albicocche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 dicembre	S		
0809 20 05	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche			X
ex 0809 20 95	Ciliege, diverse da quelle acide (<i>Prunus cerasus</i>), dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre	S		
ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	S		
ex 0809 40 05	Prugne dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	S		
0809 40 90	Prugne	S		X
ex 0810 10 00	Fragole, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° agosto al 31 dicembre	S		
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi	S		X
0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassis</i>), e uva spina	S		X
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	S		X
0810 40 50	Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »	S		X
0810 40 90	Altri mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere « <i>Vaccinium</i> »	S		X
0810 50 00	Kiwi	S		X
0810 90 85	Altri	S		X
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			X
0811 20	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	S		X
ex 0811 90	altri, esclusi i prodotti della voce 0811 90 75	S		X
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti delle voci 0812 90 30 e 0812 90 95	S		X
0812 90 30	Papaie	NS		
0812 90 95	Altri			X
	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:			
0813 10 00	Albicocche	S		X
0813 20 00	Prugne	S		X
0813 30 00	Mele	S		X
0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci	S		X
0813 40 30	Pere, secche	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
0813 40 50	Papaie	NS		
0813 40 95	Altri	NS		
	Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:			
0813 50 12	Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	S	X	X
0813 50 15	Altri	S		X
0813 50 19	con prugne	S		X
	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802			
0813 50 31	di noci tropicali	S	X	
ex 0813 50 31	Miscugli composti esclusivamente di noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di arec (o di betel) o di noci di cola			X
0813 50 39	Altri	S		
0813 50 91	Altri miscugli non contenenti prugne	S		
ex 0813 50 91	Miscugli di guaiave, manghi e mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia) o sapotiglie			X
0813 50 99	Altri	S		
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	NS		
0901 12 00	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato	S		X
0901 21 00	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	S		X
0901 22 00	Caffè torrefatto, decaffeinizzato	S		X
0901 90 90	Succedanei del caffè contenenti caffè	S		X
0902 10 00	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	NS		
0904 12 00	Pepe (del genere «Piper»); tritato o polverizzato	NS		
0904 20 10	Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati	S		X
0904 20 90	tritati o polverizzati	NS		
0905 00 00	Vaniglia	S		
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	S		
0910 20 90	Zafferano, tritato o polverizzato	NS		
0910 40	Timo, foglie di alloro	S		X
0910 91 90	Miscugli di spezie, tritati o polverizzati	S		X
0910 99 99	Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli	S		X
ex 1008 90 90	Semi di quinoa			X
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
	Farina, semolino e polveri:			
1106 10 00	dei legumi da granella secchi della voce 0713	S		X
1106 30	dei prodotti del capitolo 8	S		X
1108 20 00	Inulina	S		
ex capitolo 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, esclusi i prodotti delle voci 1212 91 e 1212 92			X
1208 10 00	Farine di fave di soia	S		X
1209 11 00	Semi di barbabietole da zucchero da sementa	S		X
1209 19 00	Altri semi di barbabietole	S		X
1209 21 00	di erba medica	NS		
1209 23 80	di festuca rossa	NS		
1209 29 50	Semi di lupini	NS		
1209 29 80	Altri	NS		
1209 30 00	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	NS		
1209 91	Semi di ortaggi	NS		
1209 99 91	Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30	NS		
1209 99 99	Altri semi	S		
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	S		X
1211 90 30	Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate	NS		
1212 10	Carrube, compresi i semi di carrube	S		X
1214 90 10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	S		X
Capitolo 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI			X
1302 12 00	Succhi ed estratti vegetali di liquirizia	NS		
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali di luppolo	S		X
1302 20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	S		X
1501 00 90	Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	S		
1502 00 90	Altri grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina	S		
1503 00 19	Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali	S		X
1503 00 90	Altri	S		X
ex 1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, esclusi i prodotti ex 1504 30 00 (olio di balena o di capodoglio)			X
1504 10 10	Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
1504 20 10	Frazioni solide di oli di pesci diversi dagli oli di fegato	S		X
ex 1504 30 10	Frazioni solide di grassi e oli di mammiferi marini, diversi dall'olio di balena o di capodoglio	S		X
1505 10 00	Grasso di lana greggio	S		X
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S		X
1508	Olio di arachide e sue frazioni, non modificati chimicamente	S		X
1511 10 90	Olio greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S		X
1511 90	Altri	S		X
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, non modificati chimicamente	S		X
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			X
15 13 11	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni	S		X
1513 19	Altri, diversi dall'olio greggio	S		X
	Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni			
1513 21	Olio greggio	S		X
1513 29	Altri, diversi dall'olio greggio	S		X
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, non modificati chimicamente	S		X
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S		X
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della voce 1516 20 10	S		X
1516 20 10	Oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»	NS		
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali	S		X
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove	S ⁽¹⁾		X
1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, diverse da quelle gregge	S		
1522 00 10	Degras	S		X
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)	S		X
1601 00 10	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di fegato	S		
	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:			
1602 20 11	di fegato di oca o di anatra			X
1602 20 19				X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
	della specie suina:			
1602 41 90	Prosciutti e loro pezzi, diversi da quelli della specie suina domestica			X
1602 42 90	Spalle e loro pezzi, diverse da quelle della specie suina domestica			X
1602 49 90	Altre, compresi i miscugli, diverse da quelle della specie suina domestica			X
1602 50 31	della specie bovina			X
1602 50 39				X
1602 50 80				X
	altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale			
1602 90 31	di selvaggina o di coniglio			X
1602 90 41	di renne			X
1602 90 69	altre			X
1602 90 72				X
1602 90 74				X
1602 90 76				X
1602 90 78				X
1602 90 98				X
1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	S		X
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce			X ⁽⁴⁾
	Preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati			
1604 11 00	Salmone	S		X
1604 13 11	Sardine sotto olio d'oliva	S		X
1604 13 90	Altri, diversi dalle sardine	S		X
1604 15	Sgombri	S		X
1604 19 10	Salmonidi, diversi dai salmoni	S		X
1604 19 50	Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	S		X
1604 19 91	Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	S		X
1604 19 92	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	S		X
1604 19 93	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	S		X
1604 19 94	Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	S		X
1604 19 95	Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	S		X
1604 19 98	altri	S		X
1604 20 05	Preparazioni di surimi	S		X
1604 20 10	Preparazioni di salmoni	S		X
1604 20 30	Preparazioni di salmonidi, diversi dai salmoni	S		X
ex 1604 20 50	Preparazioni di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	S		X
ex 1604 20 90	Preparazioni di merluzzi carbonati affumicati; spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber australasicus</i>) e lamprede, tritati	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
1604 30	Caviale e suoi succedanei	S		X
1605	Crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	S		X
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	S		X
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	S		X
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	S		X ⁽⁵⁾
Capitolo 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI			X
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	S		X
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	S		X
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	S		X
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	S		X
ex capitolo 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FE-COLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA, esclusi i prodotti delle voci 1901 20 00, 1901 90 91, 1902 20 30, 1904 20 95 e 1904 20 99	S		X
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905	NS		
1901 90 91	Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	NS		
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine			X
1904 20 95	Prodotti a base di riso			X
1904 20 99	altri			X
Capitolo 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE			X
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	S		X
2001 90 60	Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico		X	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	S		X
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	S		X
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	S		X
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	S		X
2007 10	Preparazioni omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	S		X
2007 91	di agrumi	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
	Frutta, noci e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:			
2008 11	Arachidi	S		X
2008 19	Frutta a guscio ed altri semi, diversi dalle arachidi	S		X
2008 20 19	Ananassi con aggiunta di alcole	NS		
2008 20 39		NS		
2008 20 51	Ananassi senza aggiunta di alcole	S		X
2008 20 59		S		X
2008 20 71		S		X
2008 20 79		S		X
2008 20 91		S		X
2008 20 99		S		X
2008 30 11	Agrumi con aggiunta di alcole	S		X
2008 30 31		S		X
2008 30 39		S		X
2008 30 51	Agrumi senza aggiunta di alcole	S		X
2008 30 55		S		X
2008 30 59		S		X
2008 30 71		S		X
2008 30 75		S		X
2008 30 79		S		X
2008 30 91		S		X
2008 30 99		S		X
2008 40 11	Pere con aggiunta di alcole	S		X
2008 40 21		S		X
2008 40 29		S		X
2008 40 39		S		X
2008 60 11	Ciliege con aggiunta di alcole	S		X
2008 60 31		S		X
2008 60 39		S		X
2008 60 59	Ciliege senza aggiunta di alcole	S		X
2008 60 69		S		X
2008 60 79		S		X
2008 60 99		S		X
2008 70 11	Pesche con aggiunta di alcole	S		X
2008 70 31		S		X
2008 70 39		S		X
2008 70 59		S		X
ex 2008 80	Fragole, esclusi i prodotti della voce 2008 80 19	S		X
2008 91 00	Cuori di palma	S	X	X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
ex 2008 92	Miscugli, esclusi i prodotti delle voci 2008 92 16 e 2008 92 18	S		X
2008 99 11	Altri miscugli con aggiunta di alcole	S		X
2008 99 19		S		X
2008 99 23		S		X
2008 99 25		S		X
2008 99 26		S		X
2008 99 28		S		X
2008 99 36		S		X
2008 99 38		S		X
2008 99 40		S		X
2008 99 43		Altri miscugli senza aggiunta di alcole	S	
2008 99 45	S			X
2008 99 46	S			X
2008 99 47	S			X
2008 99 49	S			X
2008 99 53	S			X
2008 99 55	S			X
2008 99 61	S			X
2008 99 62	S			X
2008 99 68	S			X
2008 99 72	S			X
2008 99 74	S			X
2008 99 79	S			X
2008 99 85	S			X
2008 99 91	S			X
2008 99 99	S			X
2009 11 19	Succhi di arancia congelati		S	
2009 11 91		S		X
2009 11 99		S		X
2009 19 19	Succhi di arancia, diversi da quelli congelati	S		X
2009 19 91		S		X
2009 19 99		S		X
2009 20 19	Succhi di pompelmo o di pomelo	S		X
2009 20 91		S		X
2009 20 99		S		X
2009 30 19	Succhi di altri agrumi	S		X
2009 30 31		S		X
2009 30 39		S		X
2009 30 51		S		X
2009 30 55		S		X
2009 30 59		S		X
2009 30 91		S		X
2009 30 95		S		X
2009 30 99		S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
2009 40 19	Succhi di ananasso	S		X
2009 40 30		S		X
2009 40 91		S		X
2009 40 93		S		X
2009 40 99		S		X
2009 70 19	Succhi di mela	S		X
2009 70 30		S		X
2009 70 91		S		X
2009 70 93		S		X
2009 70 99		S		X
2009 80 19	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi	S		X
2009 80 36		S		X
2009 80 38		S		X
2009 80 50		S		X
2009 80 61		S		X
2009 80 63		S		X
2009 80 69		S		X
2009 80 71		S		X
2009 80 73		S		X
2009 80 83		S		X
2009 80 84		S		X
2009 80 86		S		X
2009 80 88		S		X
2009 80 89		S		X
2009 80 95		S		X
2009 80 96		S		X
2009 80 97		S		X
2009 80 99		S		X
2009 90 19		Miscugli di succhi	S	
2009 90 29	S			X
2009 90 39	S			X
2009 90 41	S			X
2009 90 49	S			X
2009 90 51	S			X
2009 90 59	S			X
2009 90 71	S			X
2009 90 73	S			X
2009 90 79	S			X
2009 90 92	S			X
2009 90 94	S			X
2009 90 95	S			X
2009 90 96	S			X
2009 90 97	S			X
2009 90 98	S			X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
ex capitolo 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, esclusi i prodotti delle voci 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59			X
2101 11	Estratti, essenze o concentrati di caffè	S		X
2101 12	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè o a base di caffè	S		X
2101 30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	S		X
2102 10	Lieviti vivi	S		X
2102 20 11	Lieviti morti, in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	S		X
2102 20 19	Altri lieviti morti	NS		
2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	S		X
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	S		X
2104	Preparazioni per zuppe minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	S		X
2105 00	Gelati	S		X
2106 90 10	Preparazioni dette «fondute»	S ⁽¹⁾		X
2106 90 20	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	S		X
2106 90 92	Sciroppi di zucchero, diversi da quelli aromatizzati o colorati	S		X
2106 90 98		S		X
ex capitolo 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI, esclusi i prodotti delle voci da 2204 10 11 a 2204 30 10, 2206 00 10 e 2208 40			X
2202 10 00	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti o di aromatizzanti	S		X
2202 90	Altre bevande non alcoliche	S		X
2203 00	Birra di malto	NS		
2205	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	S		X
2206	Altre bevande fermentate; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove	S		X
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	S ⁽⁶⁾		X
2208 90 91	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol	S ⁽⁶⁾		X
2208 90 99		S ⁽⁶⁾		X
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali legumi:			
2302 50 00	di legumi	S		X
2307 00 19	Altre fecce di vino	S		
	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:			
2308 90 19	Altri tipi di vinacce	S		
2308 90 90	altri	NS		
2309 10 90	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti amido, sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari	S		X
	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:			
2309 90 10	Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	NS		
2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate	S		X
2309 90 93	Premiscele	S		X
2309 90 95	altre	S		X
2309 90 97		S		X
Capitolo 24	TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI	S		X
2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	NS		
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825	NS		
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati	NS		
Capitolo 27	COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI	NS		
2801	Fluoro	NS		
2802	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	NS		
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della voce 2804 69 00	NS		
2806	Cloruro di idrogeno; acido clorosolfurico	NS		
2807	Acido solforico; oleum	NS		
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	NS		
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici	NS		
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici	NS		
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici	NS		
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici	NS		
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio	NS		
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)	S		X
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	S		X
2818 10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente	S		X
2819	Ossidi e idrossidi di cromo	S		X
2820	Ossidi di manganese	S		X
2823 00 00	Ossidi di titanio	S		X
ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi, esclusi i prodotti delle voci 2825 10 00 e 2825 80 00	NS		
2825 10 00	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	S		X
2825 80 00	Ossidi di antimonio	S		X
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro	NS		
ex 2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri, esclusi i prodotti delle voci 2827 10 00 e 2827 32 00	NS		
2827 10 00	Cloruro di ammonio	S		X
2827 32 00	Cloruro di alluminio	S		X
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti	NS		
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati	NS		
ex 2830	Solfuri; polisolfuri, esclusi i prodotti della voce 2830 10 00	NS		
2830 10 00	Solfuri di sodio	S		X
2831	Ditioniti e solfosilati	NS		
2832	Solfiti; tiosolfati	NS		
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)	NS		
ex 2834	Nitriti; nitrati, esclusi i prodotti della voce 2834 10 00	NS		
2834 10 00	Nitriti	S		X
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati	S		X
ex 2836	Carbonati; perossocarbonati; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, esclusi i prodotti delle voci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00	NS		
2836 20 00	Carbonato di disodio	S		X
2836 40 00	Carbonati di potassio	S		X
2836 60 00	Carbonato di bario	S		X
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi	NS		
2838 00 00	Fulminati, cianati e tiocianati	NS		
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio	NS		
2840	Borati; perossoborati	NS		
ex 2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, esclusi i prodotti della voce 2841 61 00	NS		
2841 61 00	Permanganato di potassio	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
2842	Altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici, esclusi gli azoturi	NS		
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	NS		
ex 2844 30 11	Diversi dai cermet greggi, e dai cascami e rottami di uranio impoverito in U 235	NS		
ex 2844 30 51	Diversi dai cermet greggi e dai cascami e rottami di torio	NS		
2845 90 90	Diversi dal deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti	NS		
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli	NS		
2847 00 00	Perossido di idrogeno anche solidificato con urea	NS		
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori	NS		
ex 2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle voci 2849 20 00 e 2849 90 30	NS		
2849 20 00	Carburi di silicio	S		X
2849 90 30	Carburi di tungsteno	S		X
ex 2850	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849, esclusi i prodotti della voce 2850 00 70	NS		
2850 00 70	Siliciuri	S		X
2851 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	NS		
2901	Idrocarburi aciclici	NS		
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	S		X
2904 10 00	Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	NS		
2904 20 00	Derivati degli idrocarburi unicamente nitrati o unicamente nitrosi	S		X
2904 90	Altri derivati	NS		
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2905 43 00, 2904 44 e 2905 45 00	S		X
2905 45 00	Glicerolo (glicerina)	NS		
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS		
2907 11 00	Monofenoli	NS		
2907 12 00		NS		
2907 13 00		NS		
2907 14 00		NS		
2907 15 90	Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo:	S		X
2907 19 00	altri	NS		
2907 21 00	Polifenoli	NS		

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D	
2907 22 10	Idrochinone	S		X	
2907 22 90	altri	NS			
2907 23 00	Polifenoli	NS			
2907 29 00		NS			
2907 30 00	Fenoli-alcoli	NS			
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli	NS			
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	S		X	
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS			
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS			
ex 2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, esclusi i prodotti della voce 2912 41 00	NS			
2912 41 00		Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)	S		X
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	NS			
ex 2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2914 11 00, 2914 21 00 e 2914 22 00	NS			
2914 11 00		Acetone	S		X
2914 21 00		Canfora	S		X
2914 22 00		Cicloesanone e metilcicloesanoni	S		X
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	S		X	
2916 11 10	Acido acrilico	S		X	
2916 11 90	Sali dell'acido acrilico	NS			
2916 12	Esteri dell'acido acrilico	S		X	
2916 13 00	Acido metacrilico e suoi sali	NS			
2916 14	Esteri dell'acido metacrilico	S		X	
2916 15 00	Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	NS			
2916 19	altri	NS			
2916 20 00	Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	NS			
2916 31 00	Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	NS			
2916 32		NS			
2916 39 00		NS			
ex 2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00	NS			

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	S		X
2917 12 10	Acido adipico e suoi sali	S		X
2917 14 00	Anidride maleica	S		X
2917 32 00	Ortoftalati di diottile	S		X
2917 35 00	Anidride ftalica	S		X
2917 36 00	Acido tereftalico e suoi sali	S		X
ex 2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e 2918 29 10	NS		
2918 14 00	Acido citrico	S		X
2918 15 00	Sali ed esteri dell'acido citrico	S		X
2918 21 00	Acido salicilico e suoi sali	S		X
2918 22 00	Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	S		X
2918 29 10	Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri	S		X
2919 00	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS		
2920	Esteri di altri acidi inorganici e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS		
2921	Composti a funzione ammina	S		X
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate	S		X
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi	NS		
2924 10 00	Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti	S		X
2924 21	Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	S		X
2924 29 30	Paracetamolo (DCIL)	S		X
2924 29 90	Altri composti a funzione carbossiammide	S		X
2925	Composti a funzione carbossiammide o a funzione immina	NS		
ex 2926	Composti a funzione nitrile, esclusi i prodotti della voce 2926 10 00	NS		
2926 10 00	Acrilonitrile	S		X
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	S		X
2928 00 90	Derivati organici dell'idrazina	NS		
2929 10	Isocianati	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
2930 10 00	Tiocomposti organici	NS		
2930 20 00		NS		
2930 30 00		NS		
2930 40 90	Tiocomposti organici	S		X
2930 90 12		S		X
2930 90 14		S		X
2930 90 16		S		X
2930 90 20		S		X
2930 90 70		S		X
2931 00	Altri composti organo-inorganici	NS		
ex 2932	Composti eterociclici con eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle voci 2932 12 00, 2932 13 00 e 2932 21 00	NS		
2932 12 00	2-Furaldeide (furfurale)	S		X
2932 13 00	Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	S		X
2932 21 00	Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	S		X
ex 2933	Composti eterociclici con eteroatomi di solo azoto, esclusi i prodotti della voce 2933 61 00	NS		
2933 61 00	Melamina	S		X
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	NS		
2935 00 90	Solfonammidi	S		X
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	NS		
2940 00 10	Ramnosio, raffiniosio, mannosio	NS		
2940 00 90	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939, diversi da ramnosio, raffiniosio e mannosio	S		X
2941 20 30	Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	NS		
2942 00 00	Altri composti organici	NS		
3102	Concimi minerali o chimici azotati	S		X
3103 10	Perfosfati	S		X
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	S		X
ex 3201 90 90	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati, esclusi gli estratti tannici di eucalipto, estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano ed altri estratti per concia di origine vegetale	NS		
3203 00 90	Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	NS		
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita, previste nella nota 3 di questo capitolo	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	NS		
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita	S		X
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	NS		
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	NS		
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso	NS		
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio	NS		
3211 00 00	Siccativi preparati	NS		
3212	Pigmenti dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto	NS		
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili	NS		
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura	NS		
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide	NS		
Capitolo 33	OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE	NS		
Capitolo 34	SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; CERE PER L'ODONTOIATRIA E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO	NS		
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	S		X
3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine	NS		
3503 00	Gelatine presentate in fogli, anche lavorati in superficie o colorati, e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	NS		
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	NS		
3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati	NS		

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	NS		
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	S		X
Capitolo 36	POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI	NS		
Capitolo 37	PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA	NS		
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiproducti	NS		
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito	S		X
3803	Tallol, anche raffinato	NS		
3804	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803	NS		
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterepineolo	NS		
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse	NS		
3807 00	Catrami di legno; creosoto di legno; alcoole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali	NS		
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti	NS		
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della voce 3809 10	NS		
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	NS		
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali	NS		
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	NS		
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	NS		

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	NS		
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove	NS		
3816 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	NS		
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:	S		X
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	NS		
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	NS		
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	NS		
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	S		X
ex 3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della voce 3824 60	NS		
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie	S		X
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie	S		X
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie	S		X
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie	S		X
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie	NS		
3906 10 00	Polimetilmetacrilato	S		X
3906 90	Altri polimeri di vinile, in forme primarie	NS		
ex 3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci 3907 10 00, 3907 60 00 e 3907 99	NS		
3907 10 00	Poliacetali	S		X
3907 60 00	Polietilene tereftalato	S		X
3907 99	Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi	S		X
3908	Poliammidi in forme primarie	S		X
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie	NS		
3910	Siliconi, in forme primarie	NS		
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	NS		
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	NS		

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
3913	Polimeri naturali e polimeri naturali modificati non nominati né compresi altrove, in forme primarie	NS		
3914	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	NS		
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche	NS		
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche	NS		
3917	Tubi e loro accessori di materie plastiche	NS		
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo	NS		
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli	NS		
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto	S		X
ex 3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, esclusi i prodotti della voce 3921 90 19	NS		
3921 90 19	Altre lastre, fogli, strisce e lamelle, di materie plastiche, diverse dai prodotti alveolari, di poliesteri, diversi da fogli e lastre, ondulati	S		X
3922	Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche	NS		
ex 3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche, esclusi i prodotti della voce 3923 21 00	NS		
3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene	S		X
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche	NS		
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove	NS		
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914	NS		
ex capitolo 40	GOMMA E LAVORI DI GOMMA, esclusi i prodotti della voce 4010	NS		
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata	S		X
ex 4104	Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109, esclusi i prodotti della voce 4104 10 91	S		X
4105 20 00	Pelli depilate di ovini, pergamenate o preparate dopo la concia, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109	S		X
4106 20 00	Pergamenate o preparate dopo la concia	S		X
ex 4107	Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, esclusi i prodotti delle voci 4107 10 10, 4107 29 10 e 4107 90 10	NS		

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
4108 00	Cuoi e pelli, scamosciati	S		X
4109 00 00	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	S		X
4111 00 00	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	S		X
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	NS		
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta	S		X
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	S		X
4204 00	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici	NS		
4205 00 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	NS		
4206	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	NS		
Capitolo 43	PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI	NS		
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	NS		
4407 24	Virola, mahogany, imbuia e balsa		X	
4407 25	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau		X	
4407 26	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan		X	
4407 29	Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa		X	
4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina di spessore inferiore o uguale a 6 mm	NS		
4408 31	Dark Red Meranti e Meranti Bakau		X	
4408 39	Altri		X	
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	S		X
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	S		X
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato	S		X
4412 13	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		X	
4412 22	Altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere, avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		X	

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
4412 92	Altro, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		X	
4414 00 10	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	NS	X	
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno	NS		
4418 10	Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno	S		X
4418 20 10		S		X
4418 30 10		S		X
4418 10 10	Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo		X	
4418 20 10	Porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo		X	
4420 10 11	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94	S	X	X
ex 4420 90 10		S	X	X
4420 90 91		S	X	X
ex capitolo 45	SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO, esclusi i prodotti della voce 4503	NS		
4503	Articoli in sughero naturale	S		X
Capitolo 46	LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO	S		X
4601 20 90	Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali, diversi dalle trecce e manufatti simili della sottovoce 4601 10		X	
ex capitolo 48	CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE, esclusi i prodotti della voce 4820 10 30	NS		
4820 10 30	Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	S		X
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	S		X
4905 10 00	Globi	S		X
4908	Decalcomanie di ogni genere	S		X
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	S		X
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	S		X
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie	S		X
Capitolo 50	SETA	S (?)		X
ex capitolo 51	LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE, esclusi i prodotti della voce 5105	S (?)		X
Capitolo 52	COTONE	S (?)		X
Capitolo 53	ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA	S (?)		X
Capitolo 54	FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI	S (?)		X
Capitolo 55	FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO	S (?)		X
Capitolo 56	OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA	S (?)		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
Capitolo 57	TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI	S (?)		X
Capitolo 58	TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI	S (?)		X
Capitolo 59	TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI	S (?)		X
Capitolo 60	STOFFE A MAGLIA	S (?)		X
Capitolo 61	INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA	S (?)		X
Capitolo 62	INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA	S (?)		X
Capitolo 63	ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE	S (?)		X
Capitolo 64	CALZATURE, GHETTE E OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI	S		X
Capitolo 65	CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI	NS		
Capitolo 66	OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI	S		X
Capitolo 67	PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI	NS		
Capitolo 68	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI	NS		
Capitolo 69	PRODOTTI CERAMICI	S		X
Capitolo 70	VETRO E LAVORI DI VETRO	S		X
ex capitolo 71	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE, esclusi i prodotti della voce 7117	NS		
7117	Minuterie di fantasia	S		X
ex capitolo 72	GHISA, FERRO E ACCIAIO, esclusi i prodotti della voce 7202	NS		
7202	Ferro-leghe	S		X
Capitolo 73	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO	NS		
Capitolo 74	RAME E LAVORI DI RAME	S		X
Capitolo 75	NICHEL E LAVORI DI NICHEL	NS		
ex capitolo 76	ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO, esclusi i prodotti della voce 7601	S		X
ex capitolo 78	PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO, esclusi i prodotti della voce 7801	S		X
ex capitolo 79	ZINCO E LAVORI DI ZINCO, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903	S		X
ex capitolo 81	ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE, esclusi i prodotti delle voci 8101 10 00, 8101 91 10, 8102 10 00, 8102 91 10, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 10 10, 8108 10, 8109 10 10, 8110 00 11, 8112 20 31, 8112 30 20, 8112 91 e 8113 00 20	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
Capitolo 82	UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI	S		X
Capitolo 83	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI	S		X
ex capitolo 84	REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI, esclusi i prodotti delle voci 8401 10 00 e 8407 21 10	NS		
8401 10 00	Reattori nucleari	S		X
8407 21 10	Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm ³	S		X
ex capitolo 85	MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI, esclusi i prodotti delle voci 8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527, ex 8528, 8529, 8540 11 e 8540 12	NS		
8516 50 00	Forni a microonde	S		X
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	S		X
8520 32 99	numerici, diversi dai tipi a cassette	S		X
8520 39 90	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, diversi da quelli che utilizzano nastri su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	S		X
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	S		X
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes»	S		X
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	S		X
ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, esclusi i prodotti della voce 8528 13 00, e i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	S		X
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528	S		X
8540 11	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor	S		X
8540 12		S		X
Capitolo 86	VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE	NS		
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente	S		X
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa	S		X
8704 21	Autoveicoli per il trasporto di merci	S		X
8704 22		S		X
8704 23		S		X
8704 31		S		X
8704 32		S		X
8704 90 00		S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)	S		X
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore	S		X
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 comprese le cabine	S		X
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	S		X
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	S		X
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	NS		
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	S		X
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	S		X
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	S		X
8715 00	Carrozzone, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	NS		
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	NS		
Capitolo 88	NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE	NS		
Capitolo 89	NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE	NS		
Capitolo 90	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI	S		X
Capitolo 91	OROLOGERIA	S		X
Capitolo 92	STRUMENTI MUSICALI; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI	NS		
ex capitolo 94	MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE, esclusi i prodotti della voce 9405	NS		
ex 9401 50 00	Mobili per sedersi, di canna o di bambù		X	
ex 9403 40	Mobili, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, dei tipi utilizzati nelle cucine		X	
ex 9403 80 00	Mobili di canna o di bambù		X	
ex 9403 90 30	Parti di mobili delle voci 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 80 00, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, di bambù o di canna		X	
ex 9403 90 90			X	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove	S		X

Codice NC	Designazione delle merci	G	E	D
ex capitolo 95	GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI, esclusi i prodotti della voce 9503	NS		
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	S		X
Capitolo 96	LAVORI DIVERSI	NS		

- (¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
- (²) Il dazio preferenziale per i gamberetti del codice NC 0306 13 originari di paesi che, ai sensi dell'allegato I, beneficiano del regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga è del 3,6 %.
- (³) Nel caso dei fiori recisi della voce 0603 originari dei paesi che, ai sensi dell'allegato I, beneficiano del regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga, si ritiene che per un determinato paese le condizioni fissate all'articolo 30 siano soddisfatte quando il valore relativo alle importazioni preferenziali originarie di tale paese supera la cifra intermedia tra il valore più elevato e quello medio relativi alle importazioni effettuate negli ultimi quattro anni dal paese che affigge il valore più elevato.
- (⁴) Per le preparazioni e le conserve di tonni dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70, originarie dei paesi che, ai sensi dell'allegato I, beneficiano del regime speciale a favore della lotta alla produzione e al traffico di droga, si verifica se sono riunite le condizioni fissate all'articolo 30 per un determinato paese quando il volume delle importazioni preferenziali dei prodotti interessati originarie di detto paese supera il volume medio delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni.
- (⁵) Il dazio preferenziale per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 originari di paesi che, ai sensi dell'allegato I, beneficiano del regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga è limitato al 16 % del valore in dogana.
- (⁶) Per i prodotti delle voci 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99, la riduzione tariffaria di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, è pari al 15% del dazio della tariffa doganale comune.
- (⁷) Per i prodotti del presente capitolo, la riduzione tariffaria di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, è pari al 30 % del dazio della tariffa doganale comune.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

(2001/C 270 E/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 318 definitivo — 2001/0135(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La sicurezza dei trasporti e le questioni ambientali connesse ai trasporti sono essenziali per assicurare una mobilità sostenibile.

(2) L'impiego di limitatori di velocità nei veicoli a motore delle categorie più pesanti ha prodotto effetti positivi sia in termini di sicurezza dei trasporti che di tutela ambientale.

(3) In base alle ricerche effettuate, risultati ancora migliori in materia potranno essere raggiunti rendendo obbligatori l'installazione e l'impiego dei limitatori di velocità anche per i veicoli a motore delle categorie più leggere.

(4) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio prevedeva esplicitamente che, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, fosse possibile estendere le norme sul montaggio e sull'impiego dei limitatori di velocità ad autoveicoli delle categorie più leggere.

(5) La Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea⁽¹⁾ indica fra gli interventi prioritari l'estensione del campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE ai veicoli a motore di categorie più leggere.

(6) Il livello tecnologico raggiunto dai limitatori di velocità garantisce ormai margini di errore inferiori a 5 km/h. Nella regolazione di tali strumenti occorre pertanto tenere conto della maggior precisione raggiunta nella misurazione, pur prevedendo un ragionevole margine di errore.

(7) Nella rispetto del principio di sussidiarietà e di quello di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva, ovvero le modifica delle disposizioni comunitarie che regolano il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità su talune categorie di veicoli pesanti non può essere realizzata in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri; tenuto conto della portata dei necessari interventi, questi possono essere meglio realizzati a livello comunitario. La presente direttiva si limita a fissare i requisiti minimi a tal fine necessari.

(8) La direttiva 92/6/CEE deve pertanto essere opportunamente modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/6/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per "autoveicolo" ogni veicolo a motore di categoria M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Le categorie M2, M3, N2 e N3 sono quelle definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio⁽²⁾».

2. Nell'articolo 2, i termini «categoria M3» sono sostituiti da «categorie M2 e M3».

(1) COM(2000) 125 def. del 17 marzo 2000, non ancora pubblicato.

(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1, Allegato II come stabilito nella direttiva 92/53/CEE del Consiglio (GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1).

3. L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie N2 e N3 possano circolare solo se muniti di un dispositivo che ne limiti la velocità a 90 km/h. La velocità massima su tale dispositivo è regolata a 85 km/h quando il suo margine tecnico d'errore è pari a un massimo di 5 km/h; se il suo margine tecnico d'errore è inferiore a 5 km/h, la velocità massima del dispositivo è regolata ad un valore tale da assicurare che la velocità reale non superi i 90 km/h.»

4. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Gli articoli 2 e 3 si applicano agli autoveicoli della categoria M3 aventi peso massimo superiore a 10 tonnellate ed agli autoveicoli della categoria N3 immatricolati a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Gli articoli 2 e 3 si applicano agli altri autoveicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2004.

3. Gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi dal 1° gennaio 1995 agli autoveicoli della categoria M3 aventi peso massimo superiore a 10 tonnellate e agli autoveicoli della categoria N3 immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e il 1° gennaio 1994.

4. Gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2005 agli altri autoveicoli immatricolati tra il 1° gennaio 2001 e il 1° gennaio 2004.

5. Qualora tali veicoli siano utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali, gli articoli 2 e 3 possono tuttavia essere applicati al più tardi dal 1° gennaio 1996 agli autoveicoli della categoria M3 aventi peso massimo superiore a 10 tonnellate e agli autoveicoli della categoria N3, e dal 1° gennaio 2006 agli altri autoveicoli.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento

(2001/C 270 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 322 def. — 2001/0128(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La politica comune della pesca sarà rivista anteriormente al 1° gennaio 2003. Per garantire la coerenza tra la politica di ristrutturazione del settore e il resto della politica comune della pesca occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE del Consiglio fino al 31 dicembre 2002.

(2) Per realizzare ulteriori progressi nel senso di un equilibrio tra le risorse alieutiche e il loro sfruttamento, è necessario continuare a ridurre lo sforzo di pesca nel corso dell'anno di proroga.

(3) Le misure destinate a migliorare la sicurezza non dovrebbero condurre ad un aumento dello sforzo di pesca e andrebbero pertanto applicate nell'ambito degli obiettivi di capacità attualmente definiti per la flotta.

(4) La decisione 97/413/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/413/CE del Consiglio è modificata come segue.

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la data del «31 dicembre 2001» è sostituita dal «31 dicembre 2002»;

b) al paragrafo 2, il tasso del «30 %» è sostituito dal «36 %» e il tasso del «20 %» è sostituito dal «24 %»;

c) ai paragrafi 3 e 4, i termini «il periodo 1997-2001» sono sostituiti da «il periodo 1997-2002».

2) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) la data del «31 dicembre 2001» è sostituita dal «31 dicembre 2002»;

b) i termini «tranne nell'ambito di programmi di miglioramento della sicurezza della navigazione in mare» sono soppressi.

3) All'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.

4) All'articolo 7, la data del «31 dicembre 2001» è sostituita dal «31 dicembre 2002».

5) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La Commissione attua gli obiettivi e le modalità previsti dalla presente decisione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2792/1999 ^(*). Entro il 31 dicembre 2001 la Commissione modifica, conformemente alla presente decisione, i programmi di orientamento pluriennali per le flotte pescherecce dei singoli Stati membri. I programmi vengono prorogati per coprire il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2002 e sono realizzati progressivamente, con riferimento ad obiettivi annui intermedi.

^(*) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

(2001/C 270 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 322 def. — 2001/0129(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

1) All'articolo 4, paragrafo 3, il «1° maggio 2001» è sostituito dal «1° maggio 2002».

visto il parere del Parlamento europeo,

2) All'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

visto il parere del Comitato economico e sociale,

3) All'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) è inserito il seguente testo:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 ⁽¹⁾ del Consiglio contiene segnatamente disposizioni connesse con l'attuazione dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca.

«iv) se il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è parte contraente o cooperante delle pertinenti organizzazioni regionali della pesca, tale paese non è stato identificato da dette organizzazioni come un paese che autorizza pratiche di pesca che compromettono l'efficacia delle misure internazionali di conservazione».

(2) La decisione del Consiglio 2001/.../CE modifica più disposizioni della decisione del Consiglio 97/413/CE, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento ⁽²⁾. In particolare, essa ne proroga il periodo di validità fino al 31 dicembre 2002.

4) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

(3) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 relativo agli aiuti pubblici destinati al rinnovo e all'ammodernamento della flotta andrebbero rafforzate per garantire che lo sforzo di pesca non aumenti, in particolare prescrivendo che gli obiettivi in materia di sforzo di pesca siano conseguiti in tutti i segmenti della flotta prima della concessione dell'aiuto e che non sia erogato alcun aiuto laddove tali obiettivi sono stati conseguiti riducendo l'attività anziché la capacità.

«1. Fatte salve le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli aiuti pubblici destinati al rinnovo e all'ammodernamento della flotta vanno concessi unicamente in base alle seguenti condizioni e alle condizioni di cui all'articolo 6 e all'Allegato III sempreché siano rispettati gli obiettivi annuali in tutti i segmenti del programma pluriennale di orientamento:

(4) Gli aiuti pubblici non devono essere concessi per il trasferimento permanente di navi da pesca verso taluni paesi terzi che sono stati identificati dai pertinenti organismi regionali della pesca come paesi che autorizzano pratiche attività di pesca che compromettono l'efficacia delle misure internazionali di conservazione.

a) gli aiuti pubblici possono essere concessi soltanto per navi che appartengono a segmenti per i quali sono stati conseguiti gli obiettivi annuali del programma pluriennale di orientamento esclusivamente mediante riduzione della capacità e non con una riduzione dell'attività;

(5) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

b) laddove sono rispettati gli obiettivi annuali per i segmenti di cui trattasi, gli Stati membri devono garantire che, durante il periodo di programmazione 2000-2006, la creazione di nuove capacità mediante aiuti pubblici sia compensata dal ritiro di capacità senza l'intervento di aiuti pubblici in misura almeno equivalente alla nuova capacità creata nei segmenti di cui trattasi, considerati in aggregato e in termini di stazza e di potenza;

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

c) gli aiuti pubblici possono inoltre essere concessi per attrezzare e ammodernare navi qualora ciò non riguardi la capacità misurata in termini di stazza e di potenza.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2002, eventuali altri adattamenti da applicare alle disposizioni del presente paragrafo a decorrere dal 1° gennaio 2003.»

5) All'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), il brano di frase «obiettivi annuali generali» è sostituito da «obiettivi annuali in tutti i segmenti».

6) All'articolo 16, paragrafo 2, il brano di frase «in caso di restrizioni tecniche imposte a seguito di una decisione del Consiglio» è sostituito da quanto segue «in caso di restrizioni tecniche imposte dalla normativa comunitaria».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 328 def. — 2000/0019(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 15 giugno 2001)

⁽¹⁾ GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 63.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285(1),

vista la proposta modificata della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽¹⁾, contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni da utilizzare ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea nell'intento di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

(2) Nel SEC 1995, così come nell'SCN 1993, gli swap sono definiti (paragrafo 5.67) come «accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni prestabilite, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento» ed è specificato che «le due principali categorie di swap sono gli swap su tassi d'interesse e gli swap su valute».

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.1.1996, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Nelle versioni originarie del SEC 1995 e dell'SCN 1993, i flussi di interessi scambiati tra due controparti nel quadro di qualunque tipologia di contratto di swap e dei contratti di forward rate agreement sono stati considerati come operazioni non finanziarie registrate nei redditi da capitale alla voce «Interessi».
- (4) Tale disposizione solleva problemi in tal modo che la Commissione ritiene necessario escludere tali flussi di interessi dai redditi da capitale, analogamente a quanto precisato nell'SCN 1993 riveduto.
- (5) È opportuno registrare tali flussi tra le operazioni finanziarie come strumenti finanziari derivati inclusi nel SEC 1995 nella voce F.3 «Titoli diversi dalle azioni».
- (6) Uno specifico trattamento di tali flussi dovrebbe essere definito per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.
- (7) Il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽¹⁾, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE ⁽²⁾, sono stati consultati ai sensi dell'articolo 3 di ciascuna delle decisioni sopracitate,
- Invariato

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato conformemente all'Allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO

L'Allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato come segue:

Invariato

1. Al capitolo 4, il paragrafo 4.47 è sostituito come segue:

«4.47. I flussi derivanti da operazioni di swap di qualunque tipo non devono essere considerati interessi né registrati tra i redditi da capitale [si vedano i paragrafi 5.67, lettera d), e 5.139, lettera c), relativi agli strumenti finanziari derivati].

Analogamente, le operazioni nell'ambito di forward rate agreement (accordi per scambio futuro di tassi di interesse) non devono essere registrate come redditi da capitale [cfr. paragrafo 5.67, lettera e)].»

2. Al capitolo 5:

a) il paragrafo 5.67, lettere d) ed e), è sostituito come segue:

«d) swap, purché aventi un valore di mercato in quanto negoziabili o oggetto di contropartita. Gli swap sono accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni predeterminate, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento. Le principali categorie di swap sono gli swap di interessi, gli swap in cambi e gli swap di valute (denominati anche cross-currency interest swap). Gli swap di interessi comportano uno scambio di flussi di interessi di tipo diverso: ad esempio, tasso fisso contro tasso variabile, due diversi tassi variabili, tasso fisso in una valuta contro tasso variabile in un'altra, ecc. Gli swap in cambi (compresi tutti i contratti a termine) sono operazioni in divise estere a un tasso di cambio stabilito in anticipo. Gli swap di valute comportano lo scambio di una determinata quantità di due diverse valute con l'impegno di effettuare successivamente, a condizioni stabilite in precedenza, l'operazione opposta. Nel sistema dei conti nessuno dei flussi risultanti è considerato reddito da capitale e tutte le operazioni vanno registrate nel conto finanziario.

e) forward rate agreement, purché il contratto abbia un valore di mercato in quanto negoziabile o oggetto di contropartita. Il forward rate agreement è un contratto con il quale due controparti, allo scopo di tutelarsi contro fluttuazioni dei tassi di interesse, concordano il trasferimento di flussi di interessi, a una certa data, con riferimento a importi nominali che non vengono mai scambiati. I flussi sono correlati alla differenza tra il tasso convenuto e il tasso di mercato alla scadenza. Nel sistema dei conti essi non sono considerati come redditi da capitale bensì devono essere registrati alla voce "Strumenti finanziari derivati".»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

b) il paragrafo 5.139, lettere c) e d), è sostituito come segue:

«c) Tutte le commissioni esplicite versate ai broker o agli altri intermediari o da questi ricevute per l'organizzazione di operazioni su opzioni, future o swap e di altri contratti su strumenti finanziari derivati sono trattate come pagamenti di servizi e registrate negli opportuni conti. Si considera che le parti che intervengono in un contratto di swap non prestino a vicenda un servizio, mentre gli eventuali importi corrisposti a terzi per organizzare l'operazione devono essere considerati pagamento di un servizio. In un contratto di swap che prevede lo scambio di capitali, i corrispondenti flussi sono registrati come operazioni inerenti allo strumento di riferimento e i flussi di altri pagamenti (escluse le commissioni) devono essere registrati alla voce "Strumenti finanziari derivati" (F.34). Se in teoria si può ritenere che il premio versato al venditore di una opzione includa il compenso del servizio, nella pratica risulta spesso impossibile individuare tale elemento. Pertanto, il prezzo intero deve essere registrato come acquisizione di attività finanziarie da parte dell'acquirente e come incremento di passività da parte del venditore.

d) Allorché i contratti di swap prevedono lo scambio di capitali, come nel caso degli swap di valute, il trasferimento iniziale dei capitali deve essere registrato come operazione inerente allo strumento di riferimento scambiato e non come operazione inerente a strumenti finanziari derivati (F.34). Allorché i contratti di swap non prevedono lo scambio di capitali, inizialmente non viene registrata alcuna operazione. In entrambi i casi viene implicitamente creato in quel momento uno strumento finanziario derivato con valore iniziale pari a zero. Successivamente il valore dello swap sarà uguale:

1. per gli importi di capitale, al valore corrente di mercato della differenza tra i previsti valori futuri di mercato dei capitali da riscambiare e gli importi specificati nel contratto;
2. per gli altri flussi, al valore corrente di mercato dei futuri flussi specificati nel contratto.

Le variazioni di valore nel tempo dello strumento finanziario derivato sono da registrare nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.

I successivi ritrasferimenti dei capitali avverranno alle condizioni stabilite nel contratto di swap e potrebbero comportare lo scambio di attività finanziarie a un prezzo diverso dal prezzo di mercato di tali attività in quel momento. Il pagamento di contropartita tra le parti contraenti sarà quello specificato nel contratto. La differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo stabilito nel contratto è pari al valore di liquidazione dell'attività/passività quale risulta alla scadenza e va registrata come operazione inerente a strumenti finanziari derivati (F.34). Al contrario, gli altri flussi di un contratto di swap sono registrati come operazione inerente a strumenti finanziari derivati per gli importi effettivamente scambiati. Tutte le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati devono coincidere con il guadagno o la perdita di rivalutazione totale per l'intera durata del contratto di swap. Tale trattamento è analogo a quello illustrato per le opzioni che giungono a scadenza [cfr. precedente lettera a)].

Per una unità istituzionale, un'operazione di swap o di forward rate agreement è registrata alla voce "Strumenti finanziari derivati" nella sezione delle attività in cui ha un valore attivo netto in quanto i pagamenti positivi netti accrescono il valore netto (e viceversa). Allorché l'operazione di swap presenta un valore passivo netto, essa va registrata nella sezione delle passività in quanto i pagamenti negativi netti accrescono il valore netto (e viceversa).»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Nell'allegato A del regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 è inserito il seguente allegato V:

*ALLEGATO V***DEFINIZIONE DEL DISAVANZO PUBBLICO AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI**

Ai fini delle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a fare alla Commissione nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi stabilita dal regolamento (CE) 3605/93 del Consiglio, modificato ⁽¹⁾, per «disavanzo pubblico» s'intende il saldo contabile «indebitamento netto/accreditamento netto» del settore amministrazioni pubbliche, compresi i flussi di pagamento di interessi risultanti da contratti di swap e di forward rate agreement. Questo saldo contabile è classificato con il codice EDPB9. A tal fine, gli interessi comprendono i suddetti flussi e sono classificati con il codice EDPD41.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 475/2000 (GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto

(2001/C 270 E/10)

COM(2001) 294 def. — 2001/0133(COD)

(Presentata dalla Commissione il 18 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

(6) I due strumenti giuridici si sono rivelati efficaci ma sono ormai insufficienti per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nel mercato interno.

vista la proposta della Commissione,

(7) L'esistenza di due strumenti distinti per la cooperazione in materia di IVA si è inoltre rivelata un freno a una cooperazione efficace tra le amministrazioni tributarie.

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

(8) Inoltre, si è rivelato necessario stabilire regole più chiare e cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri, in quanto i diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(9) Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorre pertanto prevedere contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.

(1) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio, lede il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

(10) La cooperazione infine non è abbastanza intensiva in quanto, oltre al sistema VIES, vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorre rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente contro la frode.

(2) La lotta contro le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle disposizioni in materia.

(3) È pertanto opportuno definire le regole secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell'IVA.

(11) È quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 218/92 e inserirvi le disposizioni della direttiva 77/799/CEE che riguardano l'IVA. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire detto regolamento.

(4) Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) ⁽¹⁾ ha istituito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione.

(12) Né il regolamento (CEE) n. 218/92 né la direttiva 77/799/CEE avevano per oggetto l'armonizzazione delle disposizioni fiscali, ma erano intesi ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno facilitando la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali nel settore della fiscalità indiretta. Il presente regolamento persegue lo stesso obiettivo.

(5) Tale regolamento completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli

⁽¹⁾ GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

(13) Il presente regolamento fa salve le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative all'IVA.

(14) Ai fini del presente regolamento, è opportuno limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e) della medesima.

(15) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro e con la Commissione ogni informazione che possa permettere loro di accertare correttamente tale imposta.

Esso inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'IVA sugli scambi intracomunitari.

2. Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «autorità competente»: l'autorità designata secondo l'articolo 3, paragrafo 1;
- 2) «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro o un funzionario competente di detto Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- 3) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro o un funzionario competente di detto Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- 4) «servizio territoriale»: un'unità amministrativa che è competente per verificare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA in una data zona territoriale;
- 5) «scambio organizzato»: la raccolta d'informazioni predeterminate e la loro comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, ad un altro Stato membro da parte dell'ufficio centrale di collegamento o di un funzionario competente, nel momento in cui sono disponibili;
- 6) «scambio automatico»: la raccolta d'informazioni predeterminate e la loro comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, ad un altro Stato membro da parte dell'ufficio centrale di collegamento o di un funzionario competente, a intervalli regolari prestabiliti;
- 7) «persona»:
 - a) una persona fisica,
 - b) una persona giuridica,
 - c) laddove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
- 8) «permettere l'accesso»: autorizzare l'accesso alla base di dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;
- 9) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione numerica) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- 10) «numero di identificazione IVA»: il numero previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), nella versione dell'articolo 28 nonies, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- 11) «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni e la prestazione intracomunitaria di servizi;
- 12) «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapitolativo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), nella versione dell'articolo 28 nonies, della direttiva 77/388/CEE;
- 13) «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) ⁽²⁾, o dall'articolo 28 ter, punti C, D, E e F, della direttiva 77/388/CEE;
- 14) «acquisizione intracomunitaria di beni»: l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l'articolo 28 bis, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE;
- 15) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da agenti delle autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'autorità competente unica che esso designa come autorità a nome della quale viene applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega all'ufficio centrale di collegamento di cui al paragrafo 2 o ai funzionari di cui al paragrafo 3.

2. Ogni autorità competente designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Essa ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Ogni autorità competente determina i funzionari competenti autorizzati per delega a formulare le richieste di assistenza in forza del presente regolamento o a rispondere alle richieste ricevute. A tal fine viene designato almeno un funzionario per servizio territoriale. L'ufficio centrale di collegamento tiene aggiornato l'elenco di tali funzionari e lo rende accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ Qualora la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici [COM(2000) 349 def. del 7.6.2000] fosse adottata, nel riferimento deve essere inclusa la nuova lettera f) del paragrafo 2 dell'articolo 9 della sesta direttiva.

4. Il presente regolamento non osta a che, oltre ai funzionari di cui al paragrafo 3, altri funzionari di diversi Stati membri preposti all'applicazione della legislazione sull'IVA si mettano direttamente in contatto tra loro, scambino informazioni e collaborino secondo il presente regolamento.

5. Quando, a norma del paragrafo 4, un funzionario preposto all'applicazione della legislazione sull'IVA viene contattato direttamente da un altro funzionario di un altro Stato membro e tale richiesta di assistenza rende necessaria un'azione all'esterno della sua circoscrizione territoriale, è tenuto a trasmettere la richiesta all'ufficio centrale di collegamento. In tal caso, il termine di cui all'articolo 10 decorre dal ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio centrale di collegamento.

6. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle autorità competenti e provvede a tenerlo aggiornato.

Articolo 4

L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, in caso di richiesta di assistenza, tali documenti o informazioni vengono trasmessi se l'autorità giudiziaria, consultata a tale effetto, lo consente.

Le informazioni relative all'applicazione della legislazione sull'IVA così ottenute, o almeno gli elementi essenziali della documentazione che consentono di porre fine a una pratica fraudolenta, sono comunicate in ogni caso nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. Tale comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria ove ciò sia disposto dal diritto nazionale.

CAPO II

COOPERAZIONE SU RICHIESTA

Sezione 1

Richiesta di informazioni

Articolo 5

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.

2. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interpellato fa eseguire se del caso le indagini necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.

3. Per procurarsi le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

Articolo 6

Le richieste di informazioni a norma dell'articolo 5 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni di cui dispone o che si procura.

2. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

Sezione 2

Richiesta di indagini amministrative

Articolo 8

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esegue o fa eseguire le opportune indagini amministrative sulle operazioni seguenti:

- 1) operazioni contrarie alla legislazione sull'IVA o che tali appaiono all'autorità richiedente, e per le quali l'imposizione dovrebbe aver luogo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;
- 2) operazioni che possono fornire elementi di prova di un'infrazione alla legislazione sull'IVA commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

Articolo 9

1. Per effettuare le indagini amministrative, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa da questa adita, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

2. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini amministrative all'autorità richiedente.

Sezione 3

Termine per la comunicazione

Articolo 10

L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di cui agli articoli 5, 7 e 9 al più presto e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è di un mese.

Articolo 11

Per alcune categorie di casi specifici si può stabilire un termine diverso da quello di cui all'articolo 10 secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 12

L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine e indica quando potrà dar seguito alla richiesta.

Sezione 4

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

Articolo 13

1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, agenti debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata, informazioni relative all'applicazione della legislazione sull'IVA necessarie all'autorità richiedente e connesse con la documentazione cui possono accedere gli agenti di detti uffici. Tali agenti sono autorizzati a fare copie di tale documentazione.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, agenti designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative. La condotta delle indagini amministrative è permanentemente assicurata dagli agenti dell'autorità interpellata. Gli agenti dell'autorità richiedente non possono esercitare, di propria iniziativa, i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell'autorità interpellata. Tuttavia hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro in applicazione dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Articolo 14

Qualora le norme di procedura penale nazionali riservino determinati atti ad agenti specificamente designati dalla legge nazionale, gli agenti dell'autorità richiedente non partecipano a tali atti.

In ogni caso, questi non partecipano alle perquisizioni domiciliari né all'interrogatorio formale delle persone in forza della legge penale. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute, secondo le condizioni previste dall'articolo 4.

*Sezione 5***Controlli simultanei***Articolo 15*

Gli Stati membri ricorrono, ognuno sul proprio territorio e in modo indipendente, a controlli simultanei riguardo alla situazione di uno o più soggetti passivi che presentino un interesse comune o complementare.

Essi procedono a controlli simultanei, al fine di scambiarsi le informazioni così ottenute, quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Articolo 16

1. L'autorità competente di uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche da essa selezionate ai fini del controllo fiscale simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. In ogni caso, indica le norme sulla prescrizione che si applicano alle pratiche proposte per il controllo simultaneo.

2. Ogni Stato membro decide se intende partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l'assenso o il rifiuto quanto all'esecuzione di tale controllo.

3. Le autorità competenti designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

*Sezione 6***Richiesta di notificazione***Articolo 17*

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti, vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative

relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

Articolo 18

La richiesta di notificazione, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.

Articolo 19

L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e, più in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati trasmessi al destinatario.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA*Articolo 20*

Salvo il disposto del capo IV, l'autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio organizzato od automatico delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

- 1) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l'efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;
- 2) se nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata commessa un'infrazione alla legislazione sull'IVA;
- 3) se esiste un rischio di frode o di evasione fiscale nell'altro Stato membro;
- 4) se sul territorio di uno Stato membro è stata o potrebbe essere stata commessa un'infrazione alla legislazione sull'IVA con possibili ramificazioni nell'altro Stato membro.

Articolo 21

Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2:

- 1) le categorie esatte di informazioni,
- 2) per ciascuno degli Stati membri, il carattere organizzato od automatico dello scambio e, in quest'ultimo caso, la sua periodicità,
- 3) le modalità di scambio delle informazioni in questione.

Articolo 22

Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, senza preventiva richiesta e in modo spontaneo, le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso.

Articolo 23

Gli Stati membri prendono le misure amministrative e organizzative necessarie per consentire gli scambi previsti dal presente capo.

Articolo 24

L'attuazione delle disposizioni del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi ai debitori dell'IVA ai fini della raccolta di informazioni.

CAPO IV

ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Articolo 25

1. L'autorità competente di ogni Stato membro tiene una base elettronica di dati nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie in conformità all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), nella versione dell'articolo 28 nonies, della direttiva 77/388/CEE.

Per consentire l'uso di tali informazioni nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle medesime.

2. Gli Stati membri provvedono a che la base di dati sia aggiornata, completa ed esatta.

Criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 26

Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 25, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene da ogni altro Stato membro comunicazione automatica e immediata di tutte le seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente:

- 1) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
- 2) il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni effettuate alle persone titolari di detti numeri da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.

I valori di cui al primo comma, punto 2), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

Articolo 27

Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 25 e unicamente per combattere la frode fiscale, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni e di servizi, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:

- 1) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui all'articolo 26, punto 2);
- 2) il valore totale delle forniture suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui all'articolo 26, punto 1);
- 3) gli estremi completi del servizio territoriale competente a fornire qualsiasi informazione complementare su ciascuna di tali persone.

I valori di cui al primo comma, punto 2), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

Articolo 28

1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a permettere l'accesso ad alcune informazioni in forza degli articoli 25, 26 e 27, per quanto riguarda le informazioni di cui agli articoli 26 e 27 essa adempie tale obbligo al più presto, e comunque entro tre mesi dalla fine del trimestre civile al quale le informazioni si riferiscono.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla base di dati nelle circostanze previste dall'articolo 25, l'accesso a tali ulteriori informazioni viene dato al più presto e comunque non oltre tre mesi dal trimestre in cui queste sono state raccolte.

3. Le condizioni alle quali le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 29

Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 25 a 28, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 37.

Articolo 30

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro.

2. In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, sulla base dei dati archiviati a norma dell'articolo 25, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi.

Su specifica richiesta, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.

3. Su apposita richiesta, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona cui è stato rilasciato il numero, purché tali informazioni non vengano archiviate dall'autorità richiedente per essere eventualmente utilizzate in seguito.

4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una data persona.

La trasmissione di detta conferma con mezzi elettronici è autorizzata alle condizioni determinate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 37.

CAPO V

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE*Articolo 31*

1. 1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione relativa all'applicazione che essi danno al presente regolamento, compresi tutti gli elementi statistici necessari per valutare tale applicazione.

Tali elementi statistici sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni, riguardanti metodi e procedimenti usati o che si presume siano stati usati per violare la legislazione sull'IVA, che abbiano permesso di constatare carenze o lacune nel funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento.

4. Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all'articolo 1.

5. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 agli altri Stati membri interessati.

CAPO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI*Articolo 32*

1. Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, questa è tenuta a trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano.

Tali informazioni devono anche essere comunicate alla Commissione ove rivestano interesse a livello comunitario.

2. Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

CAPO VII

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI*Articolo 33*

Le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 34

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notificazione, e la documentazione acclusa sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

L'autorità interpellata ha la facoltà di rinunciare a tale traduzione.

Articolo 35

1. Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

2. Quando l'assistenza reciproca presenta particolari difficoltà in quanto comporta spese molto elevate o rientra nel quadro della lotta contro la criminalità organizzata, le autorità richiedenti e le autorità interpellate possono concordare apposite modalità di rimborso per i casi in questione.

3. Le modalità per l'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 36

1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti condizioni:

- a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo,
- b) che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

2. Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano all'autorità competente di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

3. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

4. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza. Tale rifiuto motivato è comunicato anche alla Commissione.

5. Modalità relative alla determinazione di un importo minimo di IVA che possa dar luogo a una richiesta di assistenza sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 37

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le istanze comunitarie.

Dette informazioni devono in ogni caso essere accessibili soltanto alle persone cui direttamente si riferisce la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale, o alle persone, alle dipendenze della Comunità, che devono potervi accedere per motivi professionali.

Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per violazioni della normativa fiscale e che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, nonché per l'accertamento di altre imposte, dazi e tasse contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne permette l'uso ad altro scopo nello Stato membro dell'autorità richiedente quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata.

3. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornite dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima.

4. Gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, e dagli articoli 12 e 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e) della medesima.

Articolo 38

Gli accertamenti, gli attestati, le informazioni, i documenti, le copie conformi e tutte le informazioni ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere adottati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità del suo paese.

⁽¹⁾ GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

Articolo 39

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue:

- a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 3;
- b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;
- c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

2. La Commissione comunica al più presto all'autorità competente di ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 40*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (in prosieguo «il comitato»), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 41

Il comitato può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presi-

dente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 42

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 43

1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

2. Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto del presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 44

Il regolamento (CEE) n. 218/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette

(2001/C 270 E/11)

COM(2001) 294 def. — 2001/0134(COD)

(Presentata dalla Commissione il 18 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La lotta contro la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto esige il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni tributarie all'interno della Comunità, e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni.
- (2) A tal fine il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio ⁽¹⁾, che completava, per quanto riguarda l'IVA, il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...2001, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto. Detto regolamento riunisce tutte le norme sulla cooperazione amministrativa in materia d'IVA, fatta eccezione per l'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/.../CE.
- (3) Il campo d'applicazione dell'assistenza reciproca definito dalla direttiva 77/799/CEE deve essere esteso alle imposte sui premi assicurativi di cui alla direttiva 76/308/CEE per tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno.
- (4) La direttiva 77/799/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/799/CEE è così modificata:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri, in materia di imposte dirette, di talune accise e di imposte sui premi assicurativi».

- 2) All'articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«le imposte sui premi assicurativi, di cui all'articolo 3, quarto trattino della direttiva 76/308/CEE del Consiglio (*)».

(*) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.»

Articolo 2

I riferimenti alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, s'intendono fatti al regolamento (CE) n. .../2001 (relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto).

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

(2001/C 270 E/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 283 def. — 2001/0119(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Sussistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Tale pubblicità e tale sponsorizzazione superano le frontiere degli Stati membri o comportano eventi organizzati a livello internazionale e costituiscono attività alle quali si applica l'articolo 49 del trattato. Le divergenze nelle legislazioni nazionali sono tali da creare ostacoli sempre maggiori alla circolazione dei prodotti e dei servizi che costituiscono il supporto materiale delle suddette attività di pubblicità e di sponsorizzazione. Nel caso della sponsorizzazione, le distorsioni delle condizioni di concorrenza possono aumentare e già sono state riscontrate nell'organizzazione di rilevanti eventi culturali o sportivi.
- (2) Detti ostacoli devono essere rimossi e, a questo scopo, le norme in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco devono essere armonizzate in casi specifici. Occorre specificare, in particolare, in che misura la pubblicità del tabacco è consentita in determinate categorie di pubblicazioni.
- (3) L'articolo 95, paragrafo 3 del trattato stabilisce che la Commissione, nelle sue proposte per l'attuazione e il fun-

zionamento del mercato interno riguardanti la salute, si basi su un livello di protezione elevato. Entro i limiti dei rispettivi poteri, anche il Parlamento europeo e il Consiglio perseguono questo obiettivo. La legislazione degli Stati membri da armonizzare è volta a proteggere la salute pubblica regolamentando la promozione del tabacco, un prodotto che induce assuefazione, responsabile ogni anno di oltre mezzo milione di decessi nella Comunità, evitando che i giovani, come risultato di questa promozione, inizino a fumare precocemente e diventino dipendenti.

- (4) La circolazione nel mercato interno di pubblicazioni quali periodici, giornali e riviste è soggetta a numerosi rischi di ostacoli alla libera circolazione come risultato delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano o regolamentano la pubblicità a favore del tabacco in tali pubblicazioni. Al fine di garantire la libera circolazione attraverso il mercato interno di tutte queste pubblicazioni, occorre pertanto consentire la pubblicità del tabacco soltanto nelle riviste specializzate e nei periodici che non sono destinati al pubblico in genere, come le gazzette ufficiali e gli opuscoli pubblicati e stampati in paesi terzi che non sono principalmente destinati al mercato comunitario.
- (5) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti taluni tipi di sponsorizzazione a beneficio dei prodotti del tabacco con effetti che travalicano le frontiere possono fare sorgere un notevole rischio di distorsione delle condizioni di concorrenza per questa attività nell'ambito del mercato interno. Al fine di eliminare queste distorsioni, occorre vietare tale sponsorizzazione soltanto per le attività o gli eventi che producono effetti oltre le frontiere, senza regolamentare la sponsorizzazione a livello puramente nazionale, che altrimenti potrebbe costituire un mezzo per eludere le restrizioni imposte alle forme dirette di pubblicità.
- (6) L'uso dei servizi della società dell'informazione è un mezzo di pubblicità dei prodotti del tabacco che aumenta con lo sviluppo dei consumi pubblici e dell'accesso a tali servizi. Detti servizi come pure le radiotrasmissioni, che possono anche essere diffuse tramite i servizi della società dell'informazione in particolare attraggono e sono accessibili ai giovani consumatori. La pubblicità a favore del tabacco attraverso entrambi questi mezzi ha, per sua natura, la caratteristica di superare le frontiere e deve essere regolamentata a livello comunitario.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del [...].

- (7) La distribuzione gratuita di prodotti del tabacco è soggetta a restrizioni in vari Stati membri, visto il suo alto potenziale di creare dipendenza. Si sono verificati casi di distribuzione gratuita nel contesto della sponsorizzazione di eventi con effetti oltre le frontiere, che devono essere pertanto vietati.
- (8) Le norme applicabili a livello internazionale per la pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco formano oggetto di negoziati per l'elaborazione di una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco. Detti negoziati mirano alla definizione di norme vincolanti, complementari a quelle contenute nella presente direttiva.
- (9) L'attuazione della presente direttiva negli Stati membri e l'individuazione di ulteriori ostacoli al buon funzionamento del mercato interno formano oggetto di riesame regolare. A questo scopo, occorre prevedere la redazione, da parte della Commissione, di una relazione, corredata, se del caso, di adeguate proposte. Occorre prevedere disposizioni nei relativi programmi comunitari per verificare gli effetti delle disposizioni della presente direttiva sulla salute pubblica.
- (10) Gli Stati membri devono prevedere misure adeguate a garantire il controllo dell'attuazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, conformi alla relativa legislazione nazionale, come indicato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla funzione delle sanzioni per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno⁽¹⁾ e nella risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1995 sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel settore del mercato interno⁽²⁾. Tali misure devono includere disposizioni per l'intervento di persone o organizzazioni aventi un interesse legittimo alla soppressione di attività non conformi alla presente direttiva.
- (11) Le sanzioni previste dalla presente direttiva si applicano fatte salve le ulteriori sanzioni o i mezzi di tutela previsti dalle legislazioni nazionali.
- (12) La pubblicità relativa ai medicinali per uso umano è contemplata dalla direttiva 92/28/CEE del 31 marzo 1992 concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano⁽³⁾. La pubblicità riguardante i prodotti per indurre la disassuefazione dal tabacco non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (13) La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al
- coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽⁴⁾ che vieta tutte le forme di pubblicità televisiva a favore delle sigarette ed altri prodotti del tabacco. La direttiva 89/552/CEE stabilisce che i programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attività sia la manifattura o la vendita di prodotti, oppure la fornitura di servizi, la pubblicità dei quali sia vietata dalla direttiva stessa. Anche i teleacquisti dei prodotti del tabacco sono vietati dalla direttiva 89/552/CEE.
- (14) Il carattere transnazionale della pubblicità è riconosciuto dalla direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole⁽⁵⁾. La direttiva 2001/37/CE del ... 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti la manifattura, la presentazione e la vendita di prodotti del tabacco contiene disposizioni relative all'uso di descrizioni ingannevoli sull'etichettatura dei prodotti del tabacco, delle quali altresì è stato constatato l'effetto transnazionale.
- (15) La direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco⁽⁶⁾ è stata annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza nella causa C-376/98, Repubblica federale di Germania contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea⁽⁷⁾. I riferimenti alla direttiva 98/43/CE devono quindi intendersi fatti alla presente direttiva.
- (16) In base al principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale del corretto funzionamento del mercato interno, dettare disposizioni in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità all'articolo 5, terzo comma del trattato.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione,

(1) COM(95) 162 def.

(2) GU C 188 del 22.7.1995, pag. 1.

(3) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.

(4) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva emendata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(5) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

(6) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9.

(7) Racc. 2000, pag. I-8419.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

La presente direttiva dispone il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco e alla loro promozione:

- a) effettuata a mezzo della stampa e di altre pubblicazioni a stampa;
- b) nelle trasmissioni radiofoniche;
- c) nei servizi della società dell'informazione, e
- d) attraverso attività di sponsorizzazione collegata al tabacco, compresa la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco.

Essa ha il fine di garantire la libera circolazione dei mezzi di comunicazione interessati e dei relativi servizi e di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti del tabacco» sono tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati, o masticati, se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
- b) «pubblicità» è ogni forma di comunicazione commerciale allo scopo o con l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
- c) «sponsorizzazione» è qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento o ad una attività o a un individuo allo scopo o con l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
- d) «servizi della società dell'informazione» sono i servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Publicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione

1. La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni a stampa è consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni prodotte o stampate in paesi terzi, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

È vietata qualunque altra pubblicità a mezzo stampa o mediante pubblicazioni a stampa.

2. La pubblicità non consentita a mezzo della stampa e di altre pubblicazioni a stampa parimenti non è consentita nei servizi della società dell'informazione.

Articolo 4

Publicità e sponsorizzazione radiofonica

1. Tutte le forme di pubblicità radiofonica a favore di prodotti del tabacco sono vietate.
2. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da imprese la cui principale attività sia costituita dalla fabbricazione o dalla vendita di prodotti del tabacco.

Articolo 5

Sponsorizzazione di eventi

1. È vietata la sponsorizzazione di eventi o attività che abbiano luogo in vari Stati membri o che producano in altro modo effetti che travalicano le frontiere nazionali.
2. È vietata qualsiasi distribuzione gratuita di prodotti del tabacco, nel contesto della sponsorizzazione di eventi di cui al paragrafo 1, che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere tali prodotti.

Articolo 6

Relazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della stessa. Detta relazione è corredata di qualsivoglia proposta di emendamento alla presente direttiva che la Commissione ritenga necessaria.

Articolo 7

Esecuzione

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 10 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Dette disposizioni includono norme che consentano alle persone o alle organizzazioni, titolari, in forza delle legislazioni nazionali, di un interesse legittimo alla soppressione di una pubblicità o di una sponsorizzazione incompatibili con la presente direttiva, di agire in giudizio contro tale pubblicità o sponsorizzazione, ovvero di adire gli organi competenti a decidere ricorsi in via amministrativa o ad avviare i procedimenti previsti per legge.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

*Articolo 8***Libera circolazione dei prodotti e dei servizi**

Gli Stati membri non possono vietare o limitare la libera circolazione di prodotti o servizi conformi alla presente direttiva.

*Articolo 9***Riferimenti alla direttiva 98/43/CE**

I riferimenti alla direttiva 98/43/CE si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 10***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(2001/C 270 E/13)

COM(2001) 332 def. — 2001/0132(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Numerosi Stati membri perseguono attivamente una politica di ricambio generazionale nel settore agricolo. Tale politica si è dimostrata particolarmente valida nel settore vitivinicolo, in cui si fa crescente il bisogno di giovani imprenditori.
- (2) Per facilitare l'applicazione di una tale politica nel settore vitivinicolo e in attesa che vengano attuate le riserve di diritti di impianto, occorre prevedere la possibilità che i diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori beneficino temporaneamente del regime di aiuti alla ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽¹⁾. Tale possibilità va inoltre estesa ai diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ⁽²⁾, al fine di facilitare la transizione dai regimi applicati anteriormente.
- (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1493/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è così modificato:

- 1) All'articolo 11, paragrafo 3, è aggiunto il terzo comma seguente:

«Esso contempla i diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 nonché quelli concessi ai giovani agricoltori e utilizzati nelle campagne 2000/01, 2001/02 e 2002/03.»

- 2) All'articolo 15, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) disposizioni che regolano l'esercizio dei diritti di reimpianto in generale e dei diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale e ai giovani agricoltori nell'ambito dell'applicazione dei programmi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

(2001/C 270 E/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 334 def. — 2001/0138(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione . . . del Consiglio, la Comunità europea ha concluso un accordo con la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.
- (2) L'accordo in questione prevede che la Comunità riceva dalla Romania un certo numero di autorizzazioni per il transito su strada, come avviene in forza degli accordi quasi identici che sono già stati conclusi con la Bulgaria e l'Ungheria.
- (3) È necessario, per ragioni di coerenza, definire norme che disciplinano la ripartizione, la gestione e l'assegnazione delle autorizzazioni in questione identiche a quelle stabilite per la ripartizione delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi con la Bulgaria e l'Ungheria.
- (4) Il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ va modificato in conseguenza.
- (5) Per ragioni di urgenza il presente regolamento deve entrare in vigore al più presto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio è così modificato:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità in

virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria e tra la Comunità europea e la Romania, che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (di seguito denominati gli "Accordi").»

2. L'allegato è sostituito dal seguente testo:

Stato membro	Autorizzazioni da utilizzarsi in:		
	Bulgaria	Ungheria	Romania
Belgio	103	103	104
Danimarca	110	110	111
Germania	134	133	137
Grecia	11 468	10 974	12 457
Spagna	100	100	100
Francia	102	102	102
Irlanda	100	100	100
Italia	102	102	102
Lussemburgo	100	100	100
Paesi Bassi	150	147	154
Austria	119	118	120
Portogallo	100	100	100
Finlandia	102	102	102
Svezia	107	106	107
Regno Unito	103	103	104
Totale	13 000	12 500	14 000

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria (GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1).

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/15)

COM(2001) 343 def. — 2001/0011(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 21 giugno 2001)⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 283.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 del trattato riconosce l'importanza dei partiti politici a livello europeo, ai fini dell'integrazione in seno all'Unione europea, della formazione di una coscienza europea e quale mezzo di espressione della volontà politica dei cittadini.
- (2) Occorre prevedere uno statuto dei partiti politici europei e garantire che essi rispettino i diritti fondamentali, i principi di democrazia e dello Stato di diritto, a norma delle disposizioni del trattato e che dispongano di propri organi.
- (3) Occorre prevedere un finanziamento dei partiti politici europei per coprire in parte le loro spese di funzionamento e le spese sostenute per promuovere la democrazia nei paesi candidati all'adesione.
- (4) Le condizioni di cui al presente regolamento devono applicarsi, su base di parità, al finanziamento di tutti i partiti politici europei, tenendo conto comunque dell'effettiva rappresentatività all'interno del Parlamento europeo.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

- (1) L'articolo 191 del trattato e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali riconoscono l'importanza dei partiti politici a livello europeo, ai fini dell'integrazione in seno all'Unione europea, della formazione di una coscienza europea e quale mezzo di espressione della volontà politica dei cittadini.
- (2) Occorre prevedere uno statuto, nonché un programma accessibile a tutti i cittadini dell'Unione, dei partiti politici europei e garantire che essi rispettino i diritti fondamentali, i principi di democrazia e dello Stato di diritto, a norma delle disposizioni del trattato e della Carta dei diritti fondamentali, e che dispongano di propri organi.
- (3) Una volta riconosciuti, i partiti politici europei devono possedere personalità giuridica.
- (4) Occorre prevedere un finanziamento dei partiti politici europei per coprire in parte le loro spese di funzionamento e le spese sostenute per promuovere la democrazia nei paesi candidati all'adesione.
- (5) Le condizioni di cui al presente regolamento devono applicarsi, su base di parità, al finanziamento di tutti i partiti politici europei, tenendo conto comunque dell'effettiva rappresentatività all'interno del Parlamento europeo.

PROPOSTA INIZIALE

- (5) In base al principio di sussidiarietà, un finanziamento deve essere concesso soltanto ai partiti sufficientemente rappresentativi a livello europeo, onde evitare la concessione di finanziamenti a partiti solo nazionali o a partiti ai quali sia stato rifiutato un finanziamento a livello nazionale, per mancato rispetto dei principi democratici. Il finanziamento non può sostituire il finanziamento autonomo dei partiti.
- (6) È opportuno precisare la natura della spese che possono formare oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento.
- (7) Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti devono essere stabiliti in conformità alla procedura di bilancio annuale.
- (8) L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.
- (9) La validità del presente regolamento deve prendere termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Statuto

I partiti politici europei o le unioni di tali partiti possono depositare presso il Parlamento europeo uno statuto di partito politico europeo (in prosieguo «statuto»), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) avere sede nell'Unione europea;
- b) avere costituito un gruppo politico in seno al Parlamento europeo oppure avere l'intenzione di costituirne uno o di partecipare a un gruppo esistente;

PROPOSTA MODIFICATA

- (6) In base al principio di sussidiarietà, un finanziamento deve essere concesso soltanto ai partiti sufficientemente rappresentativi a livello europeo, onde evitare la concessione di finanziamenti a partiti solo nazionali o a partiti ai quali sia stato rifiutato un finanziamento a livello nazionale, per mancato rispetto dei principi democratici. Il finanziamento non può sostituire il finanziamento autonomo dei partiti.
- (7) Le donazioni e i contributi di ogni altro tipo ai partiti politici europei devono seguire le regole della trasparenza.
- (8) In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza sull'articolo 191 del trattato, il finanziamento dei partiti politici dal bilancio delle Comunità europee non può essere utilizzato per il finanziamento, indiretto o diretto, dei partiti politici a livello di singolo Stato membro.
- (9) È opportuno precisare, ai sensi dell'articolo 191 del trattato e degli obiettivi dello statuto approvato, la natura della spese che possono formare oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento.
- (10) Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti devono essere stabiliti in conformità alla procedura di bilancio annuale.
- (11) L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel rispetto delle procedure democratiche. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.
- (12) La validità del presente regolamento deve prendere termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore,

Invariato

I partiti politici europei o le unioni europee permanenti di tali partiti possono depositare presso il Parlamento europeo uno statuto di partito politico europeo (in prosieguo «statuto»), nel rispetto delle seguenti condizioni:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- c) rispettare, nei propri programmi e nelle proprie attività, i principi fondamentali, sanciti dal trattato sull'Unione europea, in materia di democrazia, di rispetto dei diritti fondamentali e di Stato di diritto.

Lo statuto definisce in particolare gli organismi responsabili della gestione politica e finanziaria del partito.

*Articolo 2***Controllo indipendente ad opera di personalità eminenti**

Il Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, in conformità al parere di un «comitato indipendente di personalità eminenti», nominato ogni cinque anni di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

*Articolo 3***Finanziamento**

Un finanziamento a carico del bilancio generale delle Comunità europee può essere concesso ai partiti politici europei che abbiano depositato il proprio statuto e rispettino le condizioni seguenti:

- a) abbiano eletto rappresentanti, del partito o delle sue componenti nazionali, nel Parlamento europeo, nei parlamenti nazionali o nelle assemblee regionali, in almeno cinque Stati membri; oppure

PROPOSTA MODIFICATA

I cittadini dell'Unione e tutte le persone fisiche o giuridiche che risiedono o hanno la loro sede sociale in uno Stato membro hanno diritto di accesso agli statuti depositati presso il Parlamento europeo.

L'intenzione di costituire o di partecipare a una formazione politica esistente deve essere manifestata mediante formale dichiarazione da depositare presso il Parlamento europeo.

*Articolo 2***Personalità giuridica**

I partiti politici europei possiedono personalità giuridica. Essi possono in particolare acquisire ed alienare beni mobili ed immobili nonché comparire in giudizio.

*Articolo 3***Controllo dei requisiti**

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) nelle ultime elezioni europee abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti, in almeno cinque Stati membri.

I partiti che soddisfano questi requisiti sono tenuti a pubblicare ogni anno il loro bilancio e i loro conti

*Articolo 4***Natura delle spese**

1. I finanziamenti concessi a norma del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per spese inerenti alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti dallo statuto del partito politico europeo interessato.

Le spese possono consistere, in particolare, in spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, riunioni, studi e informazioni o pubblicazioni, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto.

2. La valutazione dei beni mobili e immobili, nonché il loro ammortamento, devono essere conformi al regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

*Articolo 5***Esecuzione e controllo**

Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti sono fissati in conformità alle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I partiti che soddisfano questi requisiti sono tenuti a pubblicare ogni anno il loro bilancio e i loro conti, nonché a dichiarare le loro fonti di finanziamento fornendo un elenco che indichi i donatori e le donazioni effettuate da ogni singolo donatore. Le donazioni anonime non sono assolutamente ammesse.

Articolo 5

Invariato

1. I finanziamenti concessi a norma del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per spese ai fini dell'attività politica europea ai sensi dell'articolo 191 del trattato, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto.

Invariato

3. Il Parlamento europeo può fornire, contro fattura, sostegno tecnico, locali e interpreti. La materia è disciplinata nei dettagli dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo sulla base del principio della parità di trattamento.

4. Nel caso di azioni effettuate congiuntamente dai partiti europei, coi partiti nazionali e altre organizzazioni, occorre che la Corte dei conti europea abbia accesso ai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti europei.

Articolo 6

Invariato

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, p. 75.

PROPOSTA INIZIALE

I finanziamenti concessi nel quadro del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative disposizioni di esecuzione.

Il controllo è inoltre effettuato in base a una certificazione annuale della contabilità ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. Detta certificazione è trasmessa al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

I servizi interessati possono effettuare in loco qualsiasi missione di controllo reputata necessaria per verificare la legittimità e la regolarità di impiego dei finanziamenti concessi. Nell'esercizio delle loro funzioni, detti servizi possono consultare qualsiasi documento giustificativo e contabile o di altra natura ritenuto utile, e chiedere qualsiasi informazione necessaria per eseguire la propria missione di controllo.

I partiti politici beneficiari di pagamenti a carico del bilancio comunitario comunicano alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

*Articolo 6***Ripartizione**

In applicazione degli articoli 1 e 3, il finanziamento è ripartito ogni anno come segue:

- a) il 15 % dell'importo annuale è suddiviso in parti uguali tra i partiti che soddisfano le condizioni stabilite e che ne fanno richiesta debitamente documentata;
- b) l'85 % è suddiviso tra i partiti europei che hanno eletto rappresentanti nel Parlamento europeo, proporzionalmente al numero degli eletti.

PROPOSTA MODIFICATA

Il controllo è inoltre effettuato in base a una certificazione annuale della contabilità ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. Detta certificazione è trasmessa, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio di pertinenza, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

Ai fini dell'esecuzione dei compiti di controllo, i funzionari debitamente preposti ai servizi competenti possono effettuare in loco qualsiasi missione di controllo reputata necessaria per verificare la legittimità e la regolarità di impiego dei finanziamenti concessi. Nell'esercizio delle loro funzioni, detti servizi possono consultare qualsiasi documento giustificativo e contabile o di altra natura ritenuto utile, e chiedere qualsiasi informazione necessaria per eseguire la propria missione di controllo.

I regolamenti finanziari dei partiti e le procedure di audit interne sono conformi a direttrici stabilite previa consultazione della Corte dei conti europea.

I finanziamenti erogati indebitamente sono restituiti.

Invariato

Articolo 7

Invariato

In applicazione degli articoli 1, 2 e 4, il finanziamento è ripartito ogni anno come segue:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

I finanziamenti a carico del bilancio generale delle Comunità europee, compresi quelli previsti dal presente regolamento, possono essere stanziati a favore di un partito politico europeo soltanto a condizione che esso sia in grado di dimostrare che almeno il 25 % del suo bilancio è finanziato da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 7

Articolo 8

Relazione

Invariato

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Articolo 9

Entrata in vigore e termine di validità

Invariato

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La validità del presente regolamento prende termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 349 def. — 2000/0221(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 21 giugno 2001)

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 239.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario consentono di realizzare tale obiettivo.
- (2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.
- (3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente.
- (5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città.
- (6) È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.
- (7) Tuttavia, nel caso dei controlli applicabili all'introduzione di animali nel territorio della Comunità, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi o da territori che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento mirano a garantire un adeguato livello di sicurezza per quanto riguarda i rischi sanitari. Esse non implicano ostacoli ingiustificati ai movimenti da esse disciplinati, in quanto sono fondate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in materia, in particolare una relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997.
- (9) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia.
- (10) Il presente regolamento deve essere applicato fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione ⁽²⁾.
- (11) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi di animali delle specie di cui all'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, secondo comma.

Esso si applica fatte salve le disposizioni adottate in virtù del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 3

gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, si considerano identificati se dotati:

- a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
- b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui alla lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, la persona responsabile dell'animale deve, in occasione del controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

- (12) La Commissione è incaricata di procedere al riesame della legislazione in vigore relativa al commercio degli animali delle specie indicate nella parte A dell'allegato I, affinché si cerchi di conseguire un'armonizzazione con le disposizioni del presente regolamento,

Invariato

Per un periodo transitorio di otto anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, si considerano identificati se dotati:

Invariato

Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio mediante misure diverse dalla quarantena siano identificati per mezzo dell'opzione b), possono continuare a farlo nel corso del periodo transitorio.

Successivamente al periodo transitorio summenzionato, come sistema di identificazione di un animale è accettata solo l'opzione b).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4

Invariato

I movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte B, tra Stati membri o in provenienza da uno dei paesi terzi o dei territori di cui all'allegato II, parte B, non sono soggetti ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

Le condizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di specie di animali da compagnia non elencate nell'allegato I sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Le condizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di specie di animali da compagnia non elencate nell'allegato I sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte B, provenienti da paesi terzi non compresi nell'allegato II, parte B, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte B, provenienti da paesi terzi non compresi nell'allegato II, parte B, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 5

Invariato

Gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, che formano oggetto di un movimento tra Stati membri o in provenienza da uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte B, devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato III, parte A.

I cuccioli degli animali di cui all'allegato I, parte A, devono anch'essi ottemperare ai requisiti posti dal presente regolamento e non possono pertanto formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e, ove previsto dalle disposizioni, per le successive analisi volte a determinare la titolazione degli anticorpi.

Se lo Stato membro di destinazione figura tra quelli di cui all'allegato II, parte A, possono essere imposte le condizioni supplementari di cui all'allegato III, parte B.

Invariato

In deroga al secondo comma, gli Stati membri di destinazione di cui all'allegato II, parte A, possono dispensare da qualsiasi condizione in materia di rabbia i movimenti a destinazione del loro territorio di animali provenienti da uno Stato membro figurante nel medesimo allegato o da uno dei paesi terzi compresi nella sezione 1 dell'allegato II, parte B. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Su domanda di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, ove la situazione zoonosanitaria della rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo compreso nell'allegato II, parte B, lo giustifichi, può essere adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, provenienti da detto Stato membro o paese terzo, rispondano alle condizioni fissate all'articolo 6.

Su domanda di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, ove la situazione zoonosanitaria della rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo compreso nell'allegato II, parte B, lo giustifichi, può essere adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, provenienti da detto Stato membro o paese terzo, rispondano alle condizioni fissate all'articolo 6.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, provenienti da paesi terzi non compresi nell'allegato II, parte B, devono soddisfare i requisiti fissati all'allegato III, parte C.

Tuttavia, qualora siano introdotti direttamente nel territorio di uno Stato membro di cui all'allegato II, parte A, tali animali possono essere sottoposti a quarantena secondo modalità fissate dallo Stato membro interessato, che ne informa la Commissione.

Articolo 7

Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento contemplato dal presente regolamento prevedono una titolazione degli anticorpi, tale test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 8

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda di garanzie supplementari per gli animali da compagnia introdotti nel loro territorio, per quanto riguarda situazioni particolari relative a una malattia non contemplata dal presente regolamento, entro tre mesi dall'adozione dello stesso.

Tale domanda è corredata di una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi, che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per scongiurare il rischio di penetrazione della malattia stessa.

Le garanzie supplementari di cui al presente articolo sono adottate previo parere del comitato scientifico veterinario con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Le misure nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenute in attesa dell'adozione delle garanzie supplementari di cui al presente articolo.

Invariato

Qualora vengano inizialmente introdotti nella Comunità mediante ingresso in uno Stato membro che non figura nell'allegato II, parte A, essi possono essere successivamente introdotti negli Stati membri indicati nell'allegato II, parte A, soltanto se ottemperano alle condizioni poste dall'allegato III, parte B, e in particolare sei mesi dopo una titolazione di anticorpi effettuata su un campione da un veterinario autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro.

Invariato

Le garanzie supplementari di cui al presente articolo sono adottate previo parere del comitato scientifico veterinario con la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Su domanda di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, qualora una particolare situazione lo giustifichi, al fine di adottare le misure necessarie per prevenire eventuali rischi indotti da tale situazione.

Articolo 9

Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

I modelli del certificato che deve scortare gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, in occasione di un movimento ai sensi del presente regolamento, sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Gli allegati sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario, della situazione relativa alle malattie delle specie contemplate dal presente regolamento, e segnatamente la rabbia.

2. All'atto dell'inserimento di un paese terzo nell'allegato II, parte B, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) struttura ed organizzazione dei relativi servizi veterinari;
- b) statuto del paese per quanto riguarda la rabbia;
- c) normativa applicabile alle importazioni di animali carnivori;
- d) normativa vigente per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati).

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da paesi terzi diversi da quelli di cui all'allegato II, parte B, sezione 1, siano controllati dall'autorità competente del luogo di ingresso nel territorio comunitario.

Gli Stati membri designano l'autorità competente per tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 11 e lo trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri.

Su domanda di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, qualora una particolare situazione lo giustifichi, al fine di adottare le misure necessarie per prevenire eventuali rischi indotti da tale situazione.

Invariato

Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

I modelli del certificato che deve scortare gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, in occasione di un movimento ai sensi del presente regolamento, sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Invariato

1. Gli allegati sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario, della situazione relativa alle malattie delle specie contemplate dal presente regolamento, e segnatamente la rabbia.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

Tali luoghi di ingresso devono essere dotati di locali adatti al ricovero, in caso di necessità, degli animali di cui al presente regolamento, segnatamente qualora non ne sia autorizzato l'ingresso nel territorio comunitario, in attesa della rispedizione o dell'adozione di qualsiasi altra decisione amministrativa.

Articolo 13

Per ogni movimento dell'animale, la persona che ne ha la responsabilità deve presentare alle autorità preposte ai controlli un certificato veterinario attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente decide:

- a) la rispedizione dell'animale, ovvero
- b) la messa in quarantena dell'animale, per il tempo necessario affinché soddisfatti i requisiti sanitari previsti, oppure
- c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, quando la sua rispedizione o messa in quarantena non siano realizzabili.

Articolo 14

Le eventuali disposizioni di applicazione necessarie per la protezione della salute pubblica sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Altre disposizioni di applicazione che si rendessero necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 15

Le eventuali disposizioni transitorie necessarie per la protezione della salute pubblica sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Altre disposizioni transitorie che si rendessero necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 13

Le autorità responsabili all'interno degli Stati membri dei movimenti di animali da compagnia forniscono informazioni chiare e facilmente accessibili al pubblico in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri. Garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamento e in grado di applicarlo.

Articolo 14

Invariato

Articolo 15

Le eventuali disposizioni di applicazione necessarie per la protezione della salute pubblica sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Altre disposizioni di applicazione che si rendessero necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 16

Le eventuali disposizioni transitorie necessarie per la protezione della salute pubblica sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Altre disposizioni transitorie che si rendessero necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 16**Articolo 17*

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Invariato

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

4. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

*Articolo 17**Articolo 18*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Invariato

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 255 del 18.10.1969, pag. 23.

ALLEGATO I

SPECIE ANIMALI

PARTE A

Cane

Gatto

PARTE B

Aracnidi e Insetti, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli: tutte le specie

Mammiferi: furetto, coniglio, cavia, criceto

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO II

ELENCHI DEI PAESI E DEI TERRITORI

PARTE A

Svezia

Irlanda

Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

Andorra

Islanda

Liechtenstein

Monaco

Norvegia

San Marino

Svizzera

Vaticano

Isola di Man, Isole del Canale

Sezione 2

ALLEGATO III

CONDIZIONI VETERINARIE

PARTE A

Gli animali sono scortati da un certificato rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente in cui si attesta che è stata praticata una vaccinazione antirabbica:

— su un animale identificato conformemente all'articolo 3,

— da almeno un mese e meno di un anno nel caso di una prima vaccinazione, che deve essere effettuata dopo i tre mesi di età,

— da meno di un anno nel caso di una vaccinazione di richiamo,

— con un vaccino inattivato conforme alla norma internazionale (O.M.S.).

Soppresso

— con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica internazionale per dose (norma OMS).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

PARTE B

Invariato

Oltre al certificato di vaccinazione antirabbica in conformità delle disposizioni della parte A, gli animali sono scortati da un certificato in cui si attesta:

- che è stata effettuata una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml su un campione prelevato
 - almeno sei mesi prima del movimento e
 - almeno trenta giorni dopo la vaccinazione precedente il movimento.

Il prelievo per la titolazione di anticorpi e la vaccinazione che lo precede devono essere realizzati da un veterinario abilitato dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo di cui all'allegato II, Parte B.

PARTE C

Gli animali sono scortati da un certificato rilasciato da un veterinario abilitato da un servizio veterinario ufficiale che attesta l'esecuzione:

- a) di una vaccinazione antirabbica conforme alle disposizioni di cui alla parte A;
 - b) di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato:
 - almeno sei mesi prima del movimento e
 - almeno trenta giorni dopo la vaccinazione che lo precede.
-

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo

(2001/C 270 E/17)

COM(2001) 336 def. — 2001/0136(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 13 gennaio 1999, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo: «Verso una rete transeuropea di posizionamento e di navigazione», comprendente «una strategia europea per un sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS)» [COM(98) 29 def. del 21 gennaio 1998].

(2) La comunicazione della Commissione del 10 febbraio 1999: «Galileo — l'impegno dell'Europa nella nuova generazione dei servizi di navigazione via satellite» [COM(99) 54 def. del 10 febbraio 1999].

(3) Le conclusioni dei Consigli europei di Colonia (3 e 4 giugno 1999), di Feira (19 e 20 giugno 2000), di Nizza (7-11 dicembre 2000) e di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001).

(4) La risoluzione del Consiglio del 19 luglio 1999 concernente la partecipazione dell'Europa a una nuova generazione di servizi di navigazione via satellite — Galileo — Fase di definizione (GU C 221 del 3.8.1999, pag. 1).

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Galileo» [COM(2000) 750 def. del 22 novembre 2000].

(6) La risoluzione del Consiglio del 5 aprile 2001.

(7) Il finanziamento, tramite il Quarto e il Quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo, dei primi contratti di ricerca e degli studi di fattibilità.

(8) Il finanziamento della fase di sviluppo tecnologico mediante stanziamenti assegnati alle reti transeuropee di trasporto ai sensi dell'articolo 4, lettera g) della decisione del Consiglio e del Parlamento europeo del 23 luglio 1996 ⁽¹⁾ che prevede espressamente la possibilità di finanziare azioni di ricerca e di sviluppo, nonché ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ⁽²⁾.

(9) La gestione del programma Galileo di navigazione satellitare è entrata, all'inizio del 2001, nella fase di sviluppo durante la quale occorre verificare e testare le ipotesi accolte durante la fase della definizione, soprattutto per quanto attiene alle diverse componenti dell'architettura del sistema ⁽³⁾.

(10) La fase di sviluppo sarà seguita dalla fase di spiegamento, la quale consiste nel realizzare i satelliti e i componenti terrestri, nel lancio dei satelliti e nell'installazione di stazioni ed attrezzature a terra onde consentire al sistema di essere operativo per l'anno 2008.

(11) In considerazione del gran numero di soggetti che interverranno in questa operazione, dell'entità delle risorse finanziarie e delle capacità tecniche necessarie, è imperativo costituire un soggetto giuridico capace di garantire l'unicità della gestione dei fondi assegnati al programma Galileo durante la fase di sviluppo.

(12) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha osservato che «il settore privato è disposto a integrare i bilanci pubblici nella fase di sviluppo». I rappresentanti delle principali industrie interessate hanno infatti firmato, nel marzo 2001, un Memorandum of Understanding (memorandum di intesa) nel quale si impegnano a indicare, nel giugno 2001, l'entità del loro contributo alla fase di sviluppo di Galileo mediante sottoscrizione del capitale dell'impresa comune o in qualsiasi altra forma, a concorrenza dell'importo globale di 200 milioni di euro.

⁽¹⁾ Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete europea di trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

⁽³⁾ I risultati della fase di definizione sono illustrati nella citata comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su Galileo [COM(2000) 750 def. del 22 novembre 2000].

(13) Per questi motivi è necessario creare un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il programma Galileo comprende infatti una notevole componente di ricerca e sviluppo che giustifica e giustificherà in futuro l'intervento di risorse finanziarie assegnate ai programmi quadro di ricerca e sviluppo. Inoltre, il programma consente di realizzare progressi notevoli nello sviluppo delle tecnologie attinenti la navigazione satellitare.

(14) L'impresa comune avrà principalmente lo scopo di portare a buon fine lo sviluppo del programma Galileo durante le fasi di sviluppo, concentrando i fondi pubblici e privati che ad esso sono e saranno assegnati; inoltre, essa provvederà a gestire progetti dimostrativi di rilievo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'esecuzione del programma Galileo di radionavigazione satellitare è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato sull'Unione europea per un periodo di quattro anni rinnovabile con decisione del Consiglio.

Scopo dell'impresa comune è garantire l'unicità di gestione della fase di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo utilizzando, a tal fine, i fondi assegnati a questo programma.

L'impresa comune ha sede in Bruxelles.

Articolo 2

L'impresa comune ha la personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

Articolo 3

È approvato lo statuto dell'impresa comune Galileo, che è allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Il protocollo sui privilegi e le immunità è applicabile all'impresa comune.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il . . . giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE GALILEO

Articolo 1

1. La denominazione dell'impresa comune è: «impresa comune Galileo».
2. L'impresa comune ha sede in Bruxelles.
3. a) Sono membri fondatori dell'impresa comune:
 - la Comunità europea rappresentata dalla Commissione europea, con un conferimento massimo di 520 milioni di euro;
 - l'Agenzia spaziale europea, con un conferimento massimo di 550 milioni di euro di cui 50 milioni in contanti e 500 milioni in natura secondo le modalità previste dall'articolo 3, terzo trattino.
- b) Possono diventare membri dell'impresa comune:
 - la Banca europea per gli investimenti;
 - qualsiasi impresa che abbia sottoscritto un importo minimo di 20 milioni di euro. Questo importo passa a 1 milione di

euro per le imprese, che abbiano sottoscritto parte del capitale a titolo individuale o collettivo, che possono essere qualificate piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾.

4. Il capitale dell'impresa comune è costituito dai conferimenti dei suoi membri. Sono ammessi i conferimenti in natura. Si dovrà fare una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune.

I membri fondatori sottoscrivono le loro quote del capitale a concorrenza degli importi indicati nei loro rispettivi impegni in data . . . : per la Comunità europea: . . . euro; per l'Agenzia spaziale europea: . . . euro.

Immediatamente dopo la sottoscrizione delle loro quote, i membri fondatori invitano gli altri membri di cui al paragrafo 3, lettera b) a sottoscrivere le loro quote entro un termine di 30 giorni. Le imprese private sono tenute a sottoscrivere soltanto fino a concorrenza di rispettivamente 5 milioni di euro e di 250 000 euro se il saldo viene sottoscritto prima del 31 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996.

Il Consiglio di amministrazione decide l'ammontare delle quote annuali di tale capitale che devono essere liberate proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta da ciascun membro.

Il membro dell'impresa comune che non rispetta gli impegni assunti in relazione ai conferimenti in natura o che non versa nei termini prescritti l'importo di cui è debitore perde il diritto di voto in seno al Consiglio di amministrazione fintantoché non abbia ottemperato all'obbligo in questione.

Articolo 2

L'impresa comune ha per scopo la creazione di un sistema europeo di radionavigazione satellitare.

1. Essa presiederà alla realizzazione della fase di sviluppo del programma e preparerà la fase di spiegamento;
2. Essa assicurerà, per il tramite dell'Agenzia spaziale europea ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, il lancio delle azioni di ricerca e sviluppo necessarie per portare a buon fine la fase di sviluppo e il coordinamento delle attività nazionali in tale settore; essa provvederà, per il tramite dell'Agenzia spaziale europea ai sensi dell'articolo 3, al lancio di una prima serie di satelliti che dovranno consentire la messa a punto degli sviluppi tecnologici intervenuti ed una dimostrazione su larga scala delle capacità e dell'affidabilità del sistema;
3. Essa raccoglierà i fondi pubblici e privati necessari e creerà le strutture di gestione delle singole e successive fasi del programma;
 - essa preparerà un business plan relativo a tutte le fasi del programma sulla base dei dati che le saranno forniti dalla Commissione europea sui servizi che potranno essere offerti da Galileo, sui ricavi che essi potranno generare e sulle necessarie misure di accompagnamento. Essa garantisce che le imprese private che hanno partecipato all'impresa comune beneficino di un trattamento preferenziale ai fini dell'acquisto della qualità di membro dell'ente cui sarà conferito il compito di realizzare lo spiegamento e lo sfruttamento commerciale del sistema di navigazione;
 - su tale base, essa si rivolgerà al settore privato, nel modo che riterrà più opportuno, per elaborare, prima della fine del 2002, un piano globale di finanziamento del programma che comprenda in particolare le modalità di partecipazione finanziaria del settore privato durante la fase di spiegamento.

Preparerà, in base agli elementi sopra indicati, la creazione della struttura o delle strutture che, da un lato, dovranno provvedere all'attuazione della fase di spiegamento del programma e, d'altro lato, cureranno la manutenzione del sistema.

Articolo 3

L'impresa comune conclude con l'Agenzia spaziale europea una convenzione in base alla quale:

- Essa le affida l'attuazione del complesso delle attività necessarie durante la fase di sviluppo per quanto attiene al segmento spaziale ed all'associato segmento terrestre del sistema e mette a sua dispo-

sizione, a tal fine, i fondi necessari di cui dispone per questa fase. L'Agenzia spaziale europea sarà incaricata della loro gestione secondo modalità che verranno stabilite nella convenzione conclusa con l'impresa comune e che si fonderanno sui principi di non discriminazione, trasparenza e equa distribuzione dei lavori, tenuto conto del carattere comunitario del programma. L'impresa comune sovrintende all'esecuzione di tali attività e si riserva il diritto di proporre i loro necessari adattamenti in relazione agli sviluppi che dovessero intervenire nel corso della fase di sviluppo.

- La Commissione europea ha il diritto di assicurarsi che gli interessi finanziari della Comunità europea siano tutelati e a tal fine effettua controlli efficaci, imponendo, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, sanzioni dissuasive e proporzionate. Nell'eventualità che la Commissione accerti l'esistenza di irregolarità, essa si riserva il diritto di ridurre o sospendere ogni ulteriore pagamento a vantaggio dell'impresa comune. L'importo ridotto o sospeso è equivalente all'entità delle irregolarità effettivamente accertate dalla Commissione. Eventuali controversie sono risolte in base alle disposizioni della convenzione.
- Sono definite le procedure di esecuzione del programma Galileo e, in particolare, le azioni lanciate dall'Agenzia spaziale europea riguardanti il programma e finanziati attingendo a fondi non assegnati all'impresa comune.

Articolo 4

Fermo il disposto dell'articolo 3, l'impresa comune può concludere, dopo aver esperito pubblica gara, un contratto di prestazioni di servizi con imprese private o con un consorzio di imprese private, in particolare per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

L'impresa comune provvede affinché tale contratto dia alla Commissione il diritto di effettuare, in nome dell'impresa comune, gli opportuni controlli onde assicurarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati e, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, imponga sanzioni dissuasive e proporzionate.

Articolo 5

L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea, essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 6

L'impresa comune è proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali creati o che le saranno ceduti nell'ambito della realizzazione della fase di sviluppo del programma Galileo.

Articolo 7

1. Gli organi dell'impresa comune sono il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione può chiedere il parere di un Comitato consultivo.

Articolo 8

1. Composizione del Consiglio, diritto di voto

- a) Il Consiglio di amministrazione è composto dai membri dell'impresa comune.
- b) Salvo diversa disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. La Commissione e l'Agenzia spaziale europea dispongono ciascuna di 30 voti. Gli altri membri dispongono di un numero di voti proporzionale al rapporto tra la quota di capitale che hanno sottoscritta e il capitale complessivamente sottoscritto.
- c) Le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano solo a decorrere dalla data di ammissione del primo membro nuovo. Prima di tale data le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese all'unanimità.

2. Funzioni del Consiglio di amministrazione

- a) Il Consiglio di amministrazione prende le decisioni necessarie per la realizzazione del programma ed esercita un controllo generale sulla sua esecuzione.
- b) In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - designa il Direttore e approva l'organigramma dell'impresa comune;
 - adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4;
 - approva, in conformità dell'articolo 13, il bilancio preventivo annuale compresa la tabella dell'organico, il piano di sviluppo del programma e le previsioni di costo del programma;
 - approva la contabilità annuale e i bilanci consuntivi;
 - decide l'acquisto, la vendita, le ipoteche di terreni e di altri titoli di proprietà immobiliare, nonché la costituzione di qualsiasi cauzione o garanzia, l'acquisto di partecipazioni in altre imprese o istituzioni e la concessione o l'assunzione di prestiti;
 - approva, con la maggioranza del 75 % dei voti, qualsiasi proposta che comporti una modifica rilevante della realizzazione del programma Galileo;
 - adotta le relazioni annuali sullo stato di avanzamento del programma e sulla sua situazione finanziaria di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
 - esercita tutti i poteri e le funzioni — compresa la facoltà di creare gli organi ausiliari — che risultino necessari per la realizzazione del progetto;
 - decide quali compiti debbano essere affidati al Comitato esecutivo.

3. Riunioni e regolamento interno del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su ri-

chiesta di un terzo dei suoi membri che rappresenti almeno il 30 % dei diritti di voto oppure del suo presidente o del Direttore. Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune. Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i suoi membri. Salvo decisione contraria in casi particolari, un rappresentante del comitato esecutivo e il Direttore partecipano alle riunioni.

- 2) Il Consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 9

1. Composizione del Comitato esecutivo e diritto di voto

- il Comitato esecutivo è composto da un rappresentante della Commissione europea, da un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea e da un rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione; esso si riunisce in presenza del Direttore;
- le decisioni del Comitato esecutivo sono prese all'unanimità.

2. Funzioni del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo assiste il Consiglio di amministrazione nella preparazione delle sue decisioni e svolge ogni altra attività che gli venga affidata dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo ha in particolare il compito di:

- consigliare, mediante relazioni periodiche, il Consiglio di amministrazione e il Direttore sullo stato di avanzamento del programma;
- presentare le proprie osservazioni e raccomandazioni al Consiglio di amministrazione in merito alle previsioni di costo del progetto e sul progetto di bilancio previsionale, compresa la tabella dell'organico, preparati dal Direttore;
- approvare, nel rispetto delle norme sull'aggiudicazione dei contratti che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, le procedure per i bandi di gara e per l'affidamento dei contratti;
- svolgere le attività che il Consiglio di amministrazione gli ha assegnato.

3. Riunioni e regolamento interno del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune. Il Direttore assiste alle riunioni.

Il Comitato esecutivo stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 10

1. Il Direttore è l'organo esecutivo incaricato dell'amministrazione corrente dell'impresa comune e il suo rappresentante legale. È designato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione europea.

2. Il Direttore dirige la realizzazione del programma secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, nei confronti del quale è responsabile, e fornisce a quest'ultimo, al Comitato esecutivo, al Consiglio consultivo e a tutti gli altri organi ausiliari tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle loro funzioni.

3. Il Direttore deve, in particolare:

- organizzare, dirigere e sovrintendere al personale dell'impresa comune;
- presentare al Consiglio di amministrazione proposte relative all'organigramma;
- redigere ed aggiornare periodicamente il piano di sviluppo del programma e le previsioni di spesa del programma in conformità del regolamento finanziario e sottoporli al Consiglio di amministrazione;
- preparare, in conformità del regolamento finanziario, il progetto annuale di bilancio previsionale, compresa la tabella dell'organico, e sottoporli al Consiglio di amministrazione;
- vigilare affinché siano rispettati gli obblighi assunti nei confronti della Commissione europea in forza della convenzione da questa conclusa con l'Agenzia spaziale europea, ed in particolare il rispetto delle disposizioni che consentono ai rappresentanti della Commissione europea di svolgere controlli effettivi e, qualora vengano rilevate irregolarità, di irrogare sanzioni dissuasive e proporzionate;
- sottoporre i conti annuali e il bilancio consuntivo al Consiglio di amministrazione;
- presentare al Consiglio di amministrazione ogni proposta che comporti una modifica rilevante della concezione del programma;
- essere responsabile della sicurezza e prendere tutti i provvedimenti necessari per rispettare le prescrizioni di sicurezza;
- preparare la relazione annuale sullo stato di avanzamento del programma e sulla sua situazione finanziaria, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal Consiglio di amministrazione e sottoporle a quest'ultimo.

Articolo 11

1. Il numero dei dipendenti dell'impresa comune è determinato dalla tabella dell'organico quale figura nel bilancio di previsione annuale.
2. I membri del personale dell'impresa comune beneficiano di un contratto a durata indeterminata che si ispira al Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune.
4. Il Consiglio d'amministrazione istituisce, d'intesa con la Commissione, le modalità di applicazione necessarie.

Articolo 12

Tutte le entrate dell'impresa comune sono utilizzate per la realizzazione dello scopo di cui all'articolo 2. Fatta salva l'applicazione dell'arti-

colo 20, paragrafo 2 in caso di eccedenza delle entrate sulle spese non si fa luogo ad alcun pagamento di quote ai membri dell'impresa comune.

Articolo 13

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore trasmette ai membri le previsioni di costo del programma approvate dal Consiglio di amministrazione. Le previsioni comprendono la previsione della spesa annua per i due anni successivi. Nella previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi finanziari (progetto preliminare di bilancio) sono stilate in modo sufficientemente particolareggiato per tener conto della procedura interna di bilancio di ogni membro in relazione al suo contributo finanziario all'impresa comune. Il Direttore fornisce tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.
3. I membri trasmettono al più presto al Direttore le proprie osservazioni sulle previsioni del costo del progetto e, in particolare, sulle previsioni in materia di entrate e di spese per l'anno successivo.
4. Sulla base delle previsioni dei costi approvate dal programma e delle osservazioni dei membri il Direttore prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al Consiglio di amministrazione, per l'adozione, che avviene alla maggioranza del 75 % dei voti, prima del 30 settembre.

Articolo 14

1. Scopo del regolamento finanziario è di garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune.
2. Il regolamento finanziario contiene in particolare le principali norme per:
 - la presentazione e la struttura delle previsioni dei costi del programma e del bilancio annuo;
 - l'esecuzione del bilancio annuo e il controllo finanziario interno;
 - le modalità di pagamento dei contributi dei membri dell'impresa comune;
 - la tenuta e la presentazione dei conti e degli inventari, nonché l'elaborazione e la preparazione del bilancio annuo;
 - la procedura riguardante i bandi di gara, fondata sulla non discriminazione fra i paesi dei membri dell'impresa comune e sul carattere comunitario del progetto, l'aggiudicazione e le clausole dei contratti e degli ordini per conto dell'impresa comune.
3. Il regolamento finanziario è adottato dal Consiglio di amministrazione alla maggioranza del 75 % dei voti.
4. Le disposizioni di attuazione che devono consentire alla Commissione di garantire l'osservanza dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 274 del trattato sono contenute in una convenzione stipulata dall'impresa comune e dalla Commissione.

Articolo 15

Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, il Direttore presenta alla Corte dei conti europea i conti e il bilancio consuntivo dell'anno precedente. La Corte dei conti svolge il suo controllo su documenti e sul posto. Il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione, per l'adozione con la maggioranza del 75 % dei voti, i conti e i bilanci consuntivi annui, accompagnati dalla relazione della Corte dei conti. Il Direttore ha il diritto e — a richiesta del Consiglio di amministrazione — l'obbligo di corredare la relazione con le proprie osservazioni. La Corte dei conti trasmette la propria relazione ai membri dell'impresa comune.

Articolo 16

1. Il piano di sviluppo del programma specifica lo schema di attuazione dei singoli elementi del programma. Il piano di sviluppo si riferisce all'intera durata dell'impresa comune ed è aggiornato regolarmente.
2. La relazione annuale descrive lo stato di avanzamento del progetto, con particolare riferimento al calendario, alle spese e all'esecuzione del programma.

Articolo 17

1. Solo l'impresa comune risponde delle proprie obbligazioni.
2. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle relative disposizioni contrattuali e dalla legge regolatrice del contratto in questione.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune risarcisce tutti i danni da essa provocati entro i limiti della sua responsabilità legale ai sensi della legge nazionale applicabile.
4. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune in relazione alla responsabilità di cui al paragrafo 2 ed al paragrafo 3, nonché tutti i costi e le spese sostenuti a tale riguardo, sono da considerarsi spese dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 12.
5. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione tutte le assicurazioni necessarie e l'impresa comune sottoscrive tali assicurazioni sulla base delle direttive del Consiglio di amministrazione.

Articolo 18

1. L'impresa comune è aperta all'adesione di nuovi membri, diversi da quelli menzionati all'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma.

2. La domanda di adesione è indirizzata al Direttore che la trasmette al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione decide se l'impresa comune debba avviare trattative con il candidato sulle condizioni di adesione. In caso di decisione favorevole, l'impresa comune negozia le condizioni di adesione e le presenta per approvazione al Consiglio di amministrazione che si pronuncia alla maggioranza del 75 % dei voti espressi.

3. La qualità di membro dell'impresa comune può essere ceduta a un terzo esclusivamente con il previo e unanime assenso del Consiglio di amministrazione. Qualsiasi trasferimento non autorizzato importa la decadenza immediata della qualità di membro dell'impresa comune, nonché la responsabilità per qualsiasi pregiudizio da questa subito.

Articolo 19

1. L'impresa comune è costituita per un periodo di quattro anni decorrente dalla pubblicazione del presente statuto nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Tenendo conto dei progressi compiuti nella realizzazione dello scopo dell'impresa comune di cui all'articolo 2, il periodo di cui al paragrafo 1 può essere prolungato mediante modificazione del presente statuto nei modi previsti dall'articolo 22. Il periodo di cui al paragrafo 2 sarà comunque prorogato allo scopo di garantire l'esecuzione delle obbligazioni discendenti dalla convenzione di cui all'articolo 3.

Articolo 20

Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle decisioni prese dal Consiglio di amministrazione alla maggioranza del 75 % dei voti.

Articolo 21

Nei casi non contemplati dal presente statuto si applica la legge dello Stato nel quale l'impresa comune ha la sede.

Articolo 22

1. Ogni membro dell'impresa comune può presentare al Consiglio di amministrazione proposte di modificazione del presente statuto.
2. Se il Consiglio di amministrazione pronunciandosi alla maggioranza del 75 % dei voti accoglie le proposte, la Commissione prepara una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'UE ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale

(2001/C 270 E/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 337 def. — 2001/0139(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica ambientale comunitaria e stabilisce gli obiettivi e i principi che devono ispirare tale politica.
- (2) [La proposta di un Sesto programma di azione per l'ambiente] ⁽¹⁾ riconosce la necessità di dare maggiore potere ai cittadini e di prevedere un dialogo ampio e approfondito con i soggetti interessati della politica ambientale. Per consentire la loro partecipazione a questo dialogo, la proposta del Sesto programma per l'ambiente contiene disposizioni per un finanziamento permanente delle organizzazioni non governative (ONG).
- (3) Il programma di azione introdotto dalla decisione del Consiglio 97/872/CE, del 16 dicembre 1997, concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale ⁽²⁾ termina il 31 dicembre 2001. Tale decisione deve quindi essere abrogata. Il programma è stato valutato dalla Commissione e dai beneficiari, attuali e precedenti che si sono dichiarati molto favorevoli a una sua continuazione/revisione.
- (4) Le ONG attive nel campo della protezione ambientale hanno già dimostrato di poter contribuire alla politica ambientale della Comunità, quale stabilita all'articolo 174 del trattato, attraverso una partecipazione attiva a concrete misure di protezione ambientale e attività di sensibilizzazione alla necessità di tutelare l'ambiente.
- (5) Le ONG sono essenziali per coordinare e convogliare l'informazione e le opinioni della Commissione sulle prospettive nuove ed emergenti in materia di protezione della natura e problemi ambientali transfrontalieri che non sono (o non possono essere) pienamente trattati a livello degli Stati membri o regionale. Grazie ai loro contatti con il pubblico in generale ad un livello capillare di base, le ONG sono ben informate sulle preoccupazioni e le opinioni della «gente comune» e possono quindi promuovere queste opinioni e riferirle alla Commissione.
- (6) Le ONG ambientali partecipano a gruppi di esperti e a comitati di preparazione e attuazione delle istituzioni comunitarie, apportando un contributo importante alle politiche, ai programmi e alle iniziative della Comunità e al necessario equilibrio di interessi tra i vari soggetti in campo ambientale, tra cui industria/commercio, sindacati e gruppi di consumatori.
- (7) Si devono promuovere le ONG capaci di stimolare uno scambio su prospettive e problemi e possibili soluzioni a problemi ambientali con una dimensione comunitaria, con la partecipazione di soggetti a livello nazionale, regionale e locale. Saranno pertanto prese in considerazione soltanto le ONG attive a livello europeo. In termini di struttura e attività esse dovrebbero coprire almeno tre paesi europei.
- (8) L'espansione geografica del programma è necessaria per includere le ONG dei paesi candidati all'adesione, considerata la loro importanza per ottenere l'accettazione del pubblico all'«acquis» comunitario e rafforzarne l'attuazione e per promuovere il processo di democratizzazione. I cambiamenti nei Balcani hanno anche rivelato la grande necessità di un sostegno diretto alle organizzazioni e alle iniziative dei cittadini per sostenere la democrazia e la realizzazione di un futuro sostenibile per l'ambiente.
- (9) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi tre anni di attuazione della decisione, va effettuata una valutazione del funzionamento del programma per deciderne la continuazione.

⁽¹⁾ COM(2001) 31 def.

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 25.

(10) La presente decisione istituisce un quadro finanziario per l'intera durata del programma che sarà il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'Accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,

DECIDONO:

Articolo 1

1. È istituito un programma di azione comunitario, che promuove le ONG attive nel campo della protezione ambientale.

2. L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale a livello europeo e che contribuiscono, o possono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni di Europa. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche.

Articolo 2

Per ottenere la sovvenzione, una ONG deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, operante nel settore ambientale, con finalità ecologiche al servizio della collettività;
- b) essere attiva a livello europeo, con una struttura (base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei;
- c) le sue attività devono soddisfare i principi inerenti a [la proposta di Sesto programma di azione per l'ambiente] ed essere in linea con le aree prioritarie individuate nella parte 1 dell'allegato alla presente decisione;
- d) avere forma giuridica da più di due anni e i suoi conti annuali devono essere stati certificati da un revisore ufficiale per i due anni precedenti.

Articolo 3

Il programma è aperto alla partecipazione di ONG stabilite:

- a) negli Stati membri;

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

b) nei paesi candidati all'adesione ⁽²⁾, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

c) a Cipro, Malta e in Turchia, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi;

d) nei paesi Balcanici che fanno parte del processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sud-orientale ⁽³⁾, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi.

Articolo 4

1. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, concernente le sovvenzioni per l'anno civile successivo, entro il 30 settembre di ogni anno al più tardi.

2. L'invito a presentare proposte stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione e la procedura di applicazione, valutazione e approvazione.

3. Dopo valutazione delle proposte, la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione.

Articolo 5

La procedura di selezione ed assegnazione si svolge in quattro tappe:

a) eliminazione delle domande non conformi ai requisiti tecnici/amministrativi di richiesta di finanziamento nell'ambito del presente programma. In particolare, non sono ammissibili al presente programma domande incomplete o insufficientemente dettagliate, o domande non completate secondo le istruzioni del modulo di domanda o che sono state presentate dopo la scadenza stabilita;

b) eliminazione delle domande non conformi ai requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 2 e 3;

⁽²⁾ Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

⁽³⁾ Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Repubblica federale di Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

c) valutazione comparativa delle restanti domande ammissibili rispetto ai criteri seguenti, ulteriormente specificati al punto 2 dell'allegato;

- i) rispondenza della candidatura agli obiettivi del programma;
- ii) gestione e qualità del prodotto;
- iii) raggio di azione, efficacia, efficienza.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punteggio comparativo;

d) determinazione del gruppo di domande che entreranno nella procedura di assegnazione, conservando soltanto quelle che hanno ottenuto punteggi superiori a soglie stabilite dalla Commissione.

Articolo 6

1. Una sovvenzione non supera il 70 % delle spese medie ammissibili dell'organizzazione candidata, verificate nei due anni precedenti, nel caso di ONG basate nella Comunità o l'80 % nel caso di ONG basate nei paesi candidati all'adesione e nei Balcani e non supera l'80 % delle spese ammissibili dell'organizzazione candidata per l'anno in corso.

L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 5 e delle dimensioni della ONG, come indicato nella parte 3 dell'allegato.

2. Nell'ambito del presente programma un beneficiario è libero di usare la sovvenzione per coprire le spese ammissibili dell'organizzazione, come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finanziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate al punto 4 dell'allegato.

3. L'importo della sovvenzione non diventa definitivo fino a quando la dichiarazione finanziaria verificata è stata accettata dalla Commissione.

Il pagamento finale è ridotto in conseguenza se il totale delle sovvenzioni comunitarie supera l'80 % delle spese ammissibili verificate del beneficiario per questo anno.

4. Se la dichiarazione finanziaria verificata della sovvenzione dell'anno mostra che le entrate totali del beneficiario, a parte le entrate regolarmente accantonate per le spese non ammissibili, superano le spese ammissibili, il pagamento finale è ridotto

oppure, se necessario, l'importo in eccesso è recuperato in conseguenza. Conformemente all'articolo 256 del trattato, gli ordini di recupero costituiscono titolo esecutivo.

5. Per garantire l'efficacia delle sovvenzioni alle ONG ambientali, la Commissione prende le misure necessarie per verificare che un'organizzazione selezionata continui a soddisfare i requisiti per l'assegnazione della sovvenzione durante tutto l'anno della sovvenzione. Sono in particolare introdotti un regime sistematico di relazioni per monitorare le prestazioni dei beneficiari durante l'anno della sovvenzione e una valutazione ex post delle prestazioni.

Articolo 7

1. Il presente programma comincia il 1° gennaio 2002 e termina il 31 dicembre 2006.

2. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente programma, per il periodo 2002-2006 è di 32 milioni di euro.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti della prospettiva finanziaria.

Articolo 8

1. Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996. Le indagini svolte dall'Ufficio europeo antifrode (OLAF) sono disciplinate inoltre dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione informa in anticipo il beneficiario di qualsiasi controllo ad hoc, tranne se esistono fondati motivi per sospettare una frode e/o un uso abusivo.

2. Il beneficiario della sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento.

Articolo 9

1. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti, quale risulta dalle relazioni obbligatorie, può comportare l'inammissibilità al finanziamento nell'ambito del presente programma per l'anno successivo.

2. Se una ONG diventa oggetto di un ordine di recupero a causa di irregolarità intenzionali, irregolarità dovute a negligenza o frode, essa sarà automaticamente esclusa dal finanziamento per gli anni restanti del programma.

3. Se la Commissione scopre irregolarità, cattiva gestione o frodi in relazione ad una sovvenzione, tramite audit o controlli ad hoc, al beneficiario saranno applicate una o più delle seguenti misure amministrative e sanzioni, proporzionalmente alla gravità del caso:

- annullamento dell'accordo di sovvenzione;
- pagamento di una multa fino al 50 % dell'importo dell'ordine di recupero;
- esclusione da altri possibili finanziamenti comunitari;
- esclusione dai pertinenti meccanismi di dialogo della Commissione.

Articolo 10

Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, decidono sulla continuazione del programma a decorrere dal 1° gennaio 2007. Prima di presentare proposte a tal fine, la Commissione svolge una valutazione esterna dei risultati conseguiti dal programma.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

1) Aree prioritarie individuate nella proposta di sesto programma di azione in materia

Considerata l'importanza per lo sviluppo sostenibile e per la salute e la qualità della vita dei cittadini europei, il programma evidenzia questioni prioritarie raggruppate sotto quattro voci principali:

- Limitare il cambiamento climatico;
- Natura e biodiversità — proteggere una risorsa senza uguali;
- Salute e ambiente;
- Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Se adottato, il [Sesto programma di azione per l'ambiente] sarà oggetto di una revisione nel 2005 ed eventualmente aggiornato e modificato per tener conto di nuovi sviluppi e nuove informazioni.

Oltre alle aree sopra citate, sono anche considerati prioritari l'attuazione e il relativo controllo della legislazione ambientale comunitaria.

2) Criteri di valutazione dei candidati

I candidati che hanno superato le due prime fasi di selezione di cui all'articolo 5 saranno esaminati in relazione ai criteri seguenti.

- Rispondenza della domanda agli obiettivi del programma. La domanda, compreso il programma di lavoro proposto, sarà valutata con riferimento alle seguenti caratteristiche:
 - Pertinenza politica (in relazione a: proposta di Sesto programma di azione per l'ambiente, nuova governance europea, sviluppo sostenibile, allargamento, stabilizzazione e processo di associazione dei paesi dell'Europa sud-orientale, sviluppo della partnership euromediterranea, integrazione e pari opportunità tra uomini e donne).
 - Pertinenza e dimensioni/impatto potenziali della partecipazione all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale della Comunità.
 - Rappresentatività nel farsi interprete delle preoccupazioni del pubblico in tutte le regioni di Europa e di presentare idee e proposte per la soluzione di problemi ambientali.
 - Pertinenza nelle azioni di sensibilizzazione all'ambiente e di potenziamento della conoscenze, in generale e in relazione alle politiche ambientali della Comunità.

Per ciascuna delle caratteristiche di cui sopra, è esaminata la capacità del candidato a svolgere i ruoli ONG associati e indicati ai punti da 5 a 7 del preambolo.

- Gestione e qualità del prodotto. Le caratteristiche da valutare comprendono:
 - Struttura organizzativa, dotazione adeguata di personale e gestione delle risorse umane.
 - Processo decisionale interno, relazioni con i membri.
 - Approccio strategico, finalità, prassi di pianificazione.
 - Amministrazione, controllo di bilancio e gestione finanziaria.
 - Modalità di relazione (a livello interno ed esterno).
 - Autovalutazione e controllo di qualità, feedback di esperienza (apprendimento).
 - Competenza tecnica/scientifica.

- Raggio di azione, efficacia, efficienza. Le caratteristiche da valutare comprendono:
 - Visibilità generale dell'organizzazione e delle sue attività.
 - Relazioni esterne (con altri soggetti che trattano l'ambiente come autorità locali e regionali, imprese e industrie, gruppi di consumatori, sindacati, altre organizzazioni non governative, ecc.).
 - Prestigio a livello pubblico (compresi i media).

3) **Determinazione delle sovvenzioni**

La sovvenzione è calcolata sulla base del totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione, tenendo espressamente conto delle spese medie verificate nei due anni precedenti e secondo i principi seguenti:

1. A parità di tutti gli altri parametri, le ONG più grandi (misurate in base alla media delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) riceveranno importi superiori rispetto alle ONG più piccole. Tuttavia, più le ONG sono grandi e più questo vantaggio di dimensioni sarà relativamente più piccolo.
2. A parità di tutti gli altri parametri, le ONG che ricevono un punteggio comparativo più elevato nella valutazione riceveranno importi superiori delle ONG con un punteggio inferiore.
3. Se una ONG ha chiesto un importo specifico, in nessun caso la sovvenzione concessa supererà tale importo.

4) **Spese non ammissibili**

I pagamenti effettuati dal beneficiario e i contratti aggiudicati a parti terze che comprendono elementi delle categorie seguenti:

- Attività criminali/illegali
- Costi/uso privati
- Spese di rappresentanza, accoglienza, non necessarie o non giustificate
- Spese chiaramente al di fuori del programma di lavoro convenuto del beneficiario per l'anno della
- Rimborsi di debiti, interessi dovuti, perdite riportate
- Costi relativi al capitale investito, investimenti ⁽¹⁾ o riserve accantonate per rafforzare le attività del beneficiario
- Contributi in natura.

⁽¹⁾ Soltanto la percentuale di ammortamento della voce corrispondente alla durata dell'accordo può essere presa in considerazione dalla Commissione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

(2001/C 270 E/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 335 def. — 2001/0140(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Seguendo le conclusioni del Consiglio europeo tenuto a Stoccolma il 23 e 24 marzo 2001 il presente regolamento rappresenta un primo passo di un riassetto generale della materia; al fine di tener conto dell'evoluzione, in particolare per quanto concerne i nuovi concorrenti e le cessioni di bande orarie contro corrispettivo pecuniario, il presente regolamento va riesaminato dopo un determinato periodo di vigenza.
- (2) L'esperienza ha mostrato che il regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità⁽¹⁾ andrebbe rafforzato per garantire l'uso più completo e flessibile dalla limitata capacità disponibile negli aeroporti caratterizzati da fenomeni di congestione.
- (3) Occorre quindi modificare sostanzialmente detto regolamento conformemente al suo articolo 14 e chiarire alcune sue disposizioni.
- (4) È auspicabile seguire la terminologia internazionale e quindi utilizzare i termini aeroporto ad orari facilitati e aeroporto coordinato invece di aeroporto coordinato e rispettivamente pienamente coordinato.
- (5) Gli aeroporti contraddistinti da capacità sensibilmente insufficienti devono essere designati come aeroporti coordinati sulla base di criteri obiettivi e per tali aeroporti coordinati occorrono norme dettagliate idonee ad assicurare l'osservanza integrale dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione.
- (6) Negli aeroporti ad orari facilitati il soggetto che provvede ad agevolare la programmazione degli orari deve agire in modo indipendente; negli aeroporti coordinati il coordi-

natore svolge un ruolo fondamentale nel processo di coordinamento; pertanto è necessario che i coordinatori godano dell'indipendenza assoluta e le loro singole competenze vanno precisate analiticamente.

- (7) Occorre definire accuratamente il ruolo dell'istituendo comitato di coordinamento avente funzioni consultive e di mediazione per quanto riguarda l'assegnazione delle bande orarie (slot).
- (8) È necessario chiarire che l'assegnazione delle bande orarie va intesa come un diritto d'uso che conferisce ai vettori aerei titolo ad accedere alle installazioni aeroportuali atterrando e decollando a date ed orari specifici per la durata del periodo per il quale tale titolarità è stata concessa.
- (9) A fini di stabilità delle operazioni, tuttavia, l'attuale sistema prevede la riassegnazione ai vettori aerei già insediati di bande orarie detenute in passato (diritti acquisiti); per promuovere la regolarità delle operazioni in un aeroporto coordinato occorre prevedere che i diritti acquisiti si riferiscano a serie di slot.
- (10) Gli slot detenuti già in passato debbono rispettare il calcolo dell'utilizzo nonché tutte le altre disposizioni pertinenti del regolamento per continuare a dare titolo ai vettori aerei di richiederli nel successivo corrispondente periodo di programmazione degli orari; occorre chiarire la situazione dei diritti acquisiti nel caso di esercizio in comune di rotte, di accordi di code-sharing o di franchising.
- (11) All'esercizio regolare di operazioni in un aeroporto deve essere riconosciuta una priorità che va gestita in modo rigoroso senza distinzione tra servizi di linea e non di linea.
- (12) Per garantire l'uso efficiente della capacità e ridurre l'impatto sull'ambiente negli aeroporti congestionati e promuovere ulteriormente l'intermodalità, nella procedura di assegnazione delle bande orarie è necessario considerare anche l'esistenza di servizi adeguati di qualità soddisfacente forniti da altri modi di trasporto.
- (13) La definizione di nuovo concorrente deve potenziare la prestazione di adeguati servizi di trasporto aereo verso le regioni e accrescere la concorrenza potenziale sulle rotte intracomunitarie.

⁽¹⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

- (14) Per garantire più adeguatamente che i paesi terzi riconoscano ai vettori comunitari un trattamento comparabile è opportuno istituire una procedura che consenta alla Comunità di intervenire in modo più efficace nei confronti di paesi terzi che non applicano un trattamento comparabile a quello accordato nella Comunità.
- (15) Poiché le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾, devono essere adottate con procedura di regolamentazione ai sensi dell'articolo 5 della decisione citata.
- (16) In un aeroporto coordinato l'accesso per un vettore aereo è possibile soltanto se ha ottenuto l'assegnazione di una banda oraria; è necessario prevedere misure atte a garantire l'applicazione del presente regolamento, specie quando un vettore aereo non rispetta sistematicamente e deliberatamente le regole in materia di assegnazione delle bande orarie.
- (17) È necessario prevedere una procedura, in sede giudiziaria, di riesame delle decisioni del coordinatore.
- (18) Per evitare dubbi, va precisato che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicate le regole di concorrenza stabilite dal trattato, in particolare gli articoli 81 e 82, e il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:

- 1) All'articolo 1 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Il presente regolamento si applica agli aeroporti comunitari.»

- 2) L'articolo 2 è così modificato:

- a) Le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:

«a) "banda oraria" (slot) il titolo stabilito in virtù del presente regolamento di un vettore ad utilizzare l'infrastruttura aeroportuale in un aeroporto coordinato ad una specifica data e orario assegnato da un coordinatore conformemente al presente regolamento al fine di atterrare e decollare;

- b) "nuovo concorrente":

- i) un vettore aereo che chiede, come parte di una serie di bande orarie, una banda oraria in un aeroporto in un giorno qualsiasi qualora, se la domanda del vettore fosse accolta, in totale venga a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto in quel giorno, oppure
- ii) un vettore aereo che chiede una serie di bande orarie per un servizio di linea senza scalo di trasporto passeggeri tra due aeroporti comunitari ove almeno altri due vettori aerei operino il medesimo servizio di linea senza scalo tra detti aeroporti o sistemi aeroportuali nel giorno in questione qualora, se la domanda del vettore fosse accolta, venga comunque a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto in quel giorno per il servizio senza scalo in questione;
- iii) un vettore aereo che chiede una serie di bande orarie in un aeroporto per un servizio di linea senza scalo tra detto aeroporto e un aeroporto regionale ove nessun altro vettore aereo operi un servizio diretto di linea tra questi aeroporti o sistemi aeroportuali per tale giorno, qualora, se la domanda del vettore fosse accolta, venga comunque a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto in quel giorno per il servizio senza scalo in questione.

Ai fini dei punti i) e ii) un vettore aereo non è considerato nuovo concorrente se al momento dell'assegnazione:

- è parte, nell'aeroporto interessato, ad un accordo di esercizio in comune, di *code sharing* o di *franchising* con un altro vettore aereo che non ha la qualifica di nuovo concorrente, oppure
- la maggioranza del suo capitale è detenuta da un altro vettore aereo che non ha la qualifica di nuovo concorrente (società controllata), oppure
- ha direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale di un altro vettore aereo che non ha la qualifica di nuovo concorrente (società controllante), oppure
- fa parte di un gruppo di vettori aerei, uno dei quali non ha la qualifica di nuovo concorrente.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettif. in GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

Ai fini del punto ii) un vettore aereo che, da solo o insieme con altri in un gruppo di compagnie aeree, detiene più del 7 % del numero totale di bande orarie per il giorno in questione in un particolare aeroporto o sistema aeroportuale, non è considerato nuovo concorrente in detto aeroporto in quel giorno.»

b) La lettera f) è sostituita dal testo seguente:

« f) i) “vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una valida licenza di esercizio o autorizzazione equipollente al più tardi al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o al 31 agosto per la successiva stagione invernale. Ai fini degli articoli 7, 8, 8 bis e 10, la definizione di vettore aereo comprende anche i soggetti del comparto aviazione per conto proprio;

ii) “gruppo di vettori aerei”, due o più vettori che insieme provvedono ad operazioni in comune, in franchising o in code sharing o cooperano in altra maniera al fine di operare uno specifico servizio aereo.»

c) La lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g) “aeroporto coordinato”, un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore;»

d) Sono aggiunte le seguenti lettere i), j), k), l), m) e n):

«i) “aeroporto ad orari facilitati”, un aeroporto in cui esiste rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un soggetto avente il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto;

j) “organo di gestione di un aeroporto”, l'organo che, in via esclusiva o unitamente ad altre attività, ha il compito in virtù di disposizioni legislative o regolamentari nazionali di amministrare e gestire le strutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;

k) “serie di bande orarie”, almeno cinque bande orarie che sono state richieste per un periodo di validità degli orari regolarmente per la stessa ora e il medesimo giorno della settimana e assegnate

conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico;

l) “aeroporto regionale”, un punto di collegamento regionale e un punto di accesso o un punto di collegamento comunitario quali definiti nella sezione 6 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (¹);

m) “aviazione per conto proprio”, il settore dell'aviazione generale che consiste nell'esercizio o nell'impiego di aeromobili da parte di imprese per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale;

n) “parametri di coordinamento”, l'espressione in termini operativi di tutta la capacità disponibile per l'assegnazione di bande orarie in un aeroporto in ciascun periodo di coordinamento, in corrispondenza di tutti i fattori tecnici, operativi e ambientali che incidono sulle prestazioni dell'infrastruttura aeroportuale e dei suoi vari sottosistemi.»

3) L'articolo 3 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. a) Uno Stato membro non ha l'obbligo di designare un aeroporto come aeroporto ad orari facilitati o coordinato, salvo nei casi previsti dal presente articolo.

b) Uno Stato membro non designa un aeroporto come coordinato salvo nei casi previsti dal paragrafo 3.»

b) Il termine «coordinato» di cui al paragrafo 2 è sostituito da «ad orari facilitati».

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Lo Stato membro competente garantisce che sia effettuata un'accurata analisi della capacità in un aeroporto che non è stato designato con una specifica qualifica o in un aeroporto ad orari facilitati ad opera dell'organismo di gestione dell'aeroporto in questione ove detto Stato membro la reputi necessaria o entro sei mesi:

(¹) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 99.

- i) dalla richiesta scritta effettuata da vettori aerei che rappresentano più della metà dell'attività di un aeroporto o dall'organo di gestione dell'aeroporto se ritengono che la capacità sia insufficiente per le attività aeronautiche effettive o previste in certi periodi, ovvero
- ii) su richiesta della Commissione, in particolare quando un aeroporto sia in realtà accessibile solo a vettori aerei ai quali sono stati assegnati slot da un coordinatore o quando taluni vettori aerei e in particolare nuovi concorrenti incontrano seri problemi per ottenere possibilità di atterraggio e di decollo nell'aeroporto in questione.

Tale analisi, basata su metodi comunemente riconosciuti, determina le insufficienze di capacità, tenendo conto dei vincoli di tutela ambientale applicabili all'aeroporto in questione. L'analisi passa in rassegna le possibilità di ovviare a dette insufficienze grazie a nuove opere infrastrutturali o a modifiche alle infrastrutture, a cambiamenti a livello operativo o a qualsiasi altro cambiamento e al periodo di tempo previsto per risolvere i problemi. Essa deve essere aggiornata almeno con cadenza triennale se sono fatte valere le condizioni di cui al paragrafo 5 o se nell'aeroporto siano intervenuti cambiamenti che influenzano in misura significativa la sua capacità e il suo uso. Tanto l'analisi che i metodi utilizzati sono posti a disposizione delle parti che hanno chiesto l'analisi e, su domanda, di altre parti interessate. Simultaneamente l'analisi è comunicata alla Commissione.»

- d) Il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi 4 e 5 e l'attuale paragrafo 5 diventa paragrafo 6 e l'espressione «aeroporto pienamente coordinato» è sostituita da «aeroporto coordinato»:

«4. Sulla base dell'analisi lo Stato membro si consulta sulla situazione dell'aeroporto sotto il profilo capacità con l'organo di gestione dell'aeroporto, con i vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto, con le loro organizzazioni rappresentative, con rappresentanti del settore aviazione generale, con le autorità di controllo del traffico aereo e con le organizzazioni locali dei passeggeri ove esistono.

5. Lo Stato membro provvede affinché l'aeroporto sia designato come aeroporto coordinato per i periodi nei quali si manifestano i problemi di capacità se

- a) le insufficienze sono di natura talmente seria che è impossibile evitare rilevanti ritardi nell'aeroporto, e
- b) non esistono possibilità di risolvere questi problemi a breve termine.»

- 4) L'articolo 4 è così modificato:

- a) Il titolo è sostituito da: «Soggetto addetto alla facilitazione della programmazione degli orari e coordinatore»
- b) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Lo Stato membro competente per un aeroporto ad orari facilitati o un aeroporto coordinato provvede a

nominare una persona fisica o giuridica qualificata in qualità di soggetto addetto a facilitare la programmazione degli orari o rispettivamente in qualità di coordinatore dell'aeroporto dopo aver consultato i vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto, le loro organizzazioni rappresentative e l'organo di gestione dell'aeroporto. Le medesime persone, l'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o il coordinatore, possono essere nominati per più di un aeroporto.»

- c) I paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente testo:

«2. Lo Stato membro competente per un aeroporto ad orari facilitati o un aeroporto coordinato garantisce che:

- a) in un aeroporto ad orari facilitati il soggetto addetto a facilitare la programmazione degli orari agisca conformemente al presente regolamento in modo indipendente, imparziale, non discriminatorio e trasparente,
- b) in un aeroporto coordinato l'indipendenza concreta del coordinatore sia garantita *a titolo aggiuntivo* grazie alla separazione istituzionale e finanziaria del coordinatore da qualsiasi singola parte interessata. Lo Stato membro provvede affinché il coordinatore agisca conformemente al presente regolamento in modo imparziale, non discriminatorio e trasparente e affinché siano predisposte sufficienti risorse in modo che il finanziamento delle attività di coordinamento non osti all'indipendenza del coordinatore.

3. L'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari e il coordinatore partecipano alle conferenze internazionali sulla programmazione degli orari dei vettori aerei quali approvate dalla regolamentazione comunitaria.

4. L'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari consiglia i vettori aerei e raccomanda orari alternativi di arrivo e/o di partenza quando possono insorgere fenomeni di congestione.

5. Il coordinatore è l'unico responsabile per l'assegnazione delle bande orarie. Egli provvede alla loro assegnazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento e dispone affinché, in situazioni di emergenza, le bande orarie possano essere assegnate anche al di fuori delle ore di ufficio.

6. L'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari e il coordinatore controllano l'utilizzazione degli orari e delle bande orarie in stretta cooperazione con l'organo di gestione dell'aeroporto e con le autorità di controllo del traffico aereo. Il coordinatore presenta alla Commissione una relazione annuale d'attività riguardante tra l'altro l'applicazione degli articoli 8 bis e 14 nonché eventuali reclami sull'applicazione degli articoli 8 e 10 presentati al comitato di coordinamento e le iniziative adottate per darvi soluzione.

7. Tutti gli addetti alla facilitazione della programmazione degli orari e i coordinatori effettuano un controllo incrociato delle loro basi di dati al fine di individuare incongruenze degli orari.»

d) Il paragrafo 7 diventa paragrafo 8 e la frase introduttiva del paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Il coordinatore, a richiesta ed entro limiti di tempo ragionevoli mette gratuitamente a disposizione di tutte le parti interessate, perché possano consultarle, in forma scritta o in qualsiasi altra forma facilmente accessibile, le seguenti informazioni:»

e) Al paragrafo 8, che diventa nuovo paragrafo 9, è aggiunta la seguente frase:

«A richiesta il coordinatore fornisce tali informazioni in forma riepilogativa. Per la trasmissione di tali informazioni in forma riepilogativa, può essere chiesto un contributo commisurato ai costi.»

f) È inserito il seguente testo come nuovo paragrafo 10:

«Ove siano disponibili standard pertinenti e generalmente riconosciuti relativi alle informazioni sugli orari, l'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari, il coordinatore e i vettori aerei li applicano sempreché essi siano conformi al diritto comunitario.»

5) Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono così sostituiti:

«Articolo 5

Comitato di coordinamento

1. In un aeroporto coordinato, lo Stato membro competente garantisce la costituzione di un comitato di coordinamento. Il medesimo comitato di coordinamento può essere designato per più di un aeroporto. La partecipazione a detto comitato è aperta almeno ai vettori aerei e alle loro organizzazioni rappresentative che utilizzano regolarmente l'aeroporto o gli aeroporti, all'organo di gestione dell'aeroporto in questione, alle competenti autorità di controllo del traffico aereo e a rappresentanti del settore aviazione generale.

Le funzioni del comitato di coordinamento sono le seguenti:

a) proporre o fornire consulenza al coordinatore e/o allo Stato membro in merito ai seguenti punti:

- possibilità di aumento della capacità dell'aeroporto determinata a norma dell'articolo 3 o di miglioramento della sua utilizzazione;
- parametri di coordinamento da definire conformemente all'articolo 6;
- linee direttrici locali per l'assegnazione delle bande orarie che tengono conto di eventuali preoccupazioni sotto il profilo ambientale, conformemente al dettato dell'articolo 8, paragrafo 5;

— miglioramenti alle condizioni del traffico esistenti nell'aeroporto in questione;

— reclami sull'assegnazione delle bande orarie, come previsto all'articolo 11;

— metodi di controllo dell'utilizzazione delle bande orarie assegnate;

— gravi problemi incontrati dai nuovi concorrenti, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 8;

— tutte le questioni connesse con la capacità dell'aeroporto;

b) fare opera di mediazione tra tutte le parti interessate in ordine a:

— reclami sull'assegnazione delle bande orarie come previsto dall'articolo 11.

2. I rappresentanti dello Stato membro e il coordinatore sono invitati alle riunioni del comitato di coordinamento in qualità di osservatori.

3. Il comitato di coordinamento redige per iscritto un regolamento interno che riguarda tra l'altro la partecipazione, le elezioni, la frequenza delle riunioni e la o le lingue utilizzate. Ogni partecipante al comitato di coordinamento può proporre linee direttrici locali, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5. A richiesta del coordinatore, il comitato di coordinamento esamina le linee direttrici locali suggerite per l'assegnazione delle bande orarie. Una relazione sulle discussioni tenute nel comitato di coordinamento è presentata allo Stato membro interessato con l'indicazione delle posizioni rispettive assunte nel comitato.

Articolo 6

Parametri di coordinamento

1. In un aeroporto coordinato lo Stato membro competente garantisce la definizione dei parametri per l'assegnazione delle bande orarie due volte all'anno, tenendo conto nel contempo di tutti i vincoli tecnici, operativi e ambientali pertinenti nonché degli eventuali relativi cambiamenti.

Tale esercizio è basato su un'analisi obiettiva delle possibilità di assorbire il traffico aereo, tenendo conto dei vari tipi di traffico nell'aeroporto, della congestione dello spazio aereo che può insorgere durante il periodo di coordinamento e della situazione sotto il profilo capacità.

I parametri sono trasmessi al coordinatore dell'aeroporto in tempo sufficiente prima dell'assegnazione iniziale delle bande orarie nella prospettiva delle conferenze di programmazione degli orari.

2. Ai fini dell'esercizio di cui al paragrafo 1, il coordinatore definisce pertinenti periodi di coordinamento previa consultazione del comitato di coordinamento e alla luce della situazione sotto il profilo capacità.

3. La determinazione dei parametri e la metodologia utilizzata nonché gli eventuali cambiamenti ad essi relativi sono esaminati in dettaglio con il comitato di coordinamento al fine di aumentare il numero di bande orarie disponibili per l'assegnazione prima di prendere una decisione finale sui parametri per l'assegnazione delle bande orarie. Tutti i documenti pertinenti devono essere posti a disposizione delle parti interessate su loro richiesta.

Articolo 7

Informazioni per l'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari e il coordinatore

1. I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano all'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste che sono trasmesse nella forma e nei tempi specificati dall'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o dal coordinatore. In particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente conformemente all'articolo 2, lettera b) per quanto riguarda le bande orarie richieste.

Per tutti gli altri aeroporti che non hanno una qualifica particolare le informazioni sui servizi programmati dei vettori aerei sono fornite su richiesta del coordinatore dall'organo di gestione dell'aeroporto al coordinatore in questione.

2. Qualora un vettore aereo non provveda a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, ovvero fornisca informazioni false o ingannevoli, il coordinatore non tiene conto della richiesta o delle richieste di bande orarie presentate da tale vettore, salvo che sussistano circostanze attenuanti. Il coordinatore è tenuto a dare al vettore aereo in questione la possibilità di presentare le sue osservazioni.

3. L'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o il coordinatore, l'organo di gestione dell'aeroporto e le autorità di controllo del traffico aereo si scambiano tutte le informazioni necessarie richieste, compresi i dati relativi ai voli e alle bande orarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Articolo 8

Procedura di assegnazione delle bande orarie

1. Le serie di slot sono assegnate dal pool delle bande orarie ai vettori richiedenti quale titolo ad utilizzare l'infrastruttura aeroportuale a fini di atterraggio e decollo per il periodo di programmazione degli orari per cui sono state chieste, al termine del quale debbono essere restituite al pool delle bande orarie costituito conformemente al disposto dell'articolo 10.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 bis, 9, 10, paragrafo 1 e 14, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza delle seguenti condizioni:

- una serie di bande orarie è stata utilizzata da un vettore aereo per l'esercizio di servizi aerei di linea e di servizi aerei non di linea, e
- detto vettore aereo può comprovare debitamente al coordinatore che la serie di bande orarie in questione è stata operata, conformemente all'autorizzazione iniziale del coordinatore, da detto vettore aereo per almeno l'80 % del tempo nel corso del periodo di validità degli orari per cui è stata assegnata.

In tal caso la serie di bande orarie legittima il vettore aereo in questione ad ottenere la medesima serie di bande orarie nel successivo corrispondente periodo di validità degli orari.

Gli Stati membri possono limitare tale titolarità a serie di bande orarie operate con aerei di dimensione minima.

3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, in una situazione in cui non è possibile accogliere tutte le domande di bande orarie in aderenza alle richieste dei vettori aerei interessati, è data precedenza ai servizi aerei commerciali e in particolare ai servizi di linea e ai servizi aerei programmati non di linea. Nel caso di richieste concorrenti della medesima categoria di servizi sono privilegiate le attività protratte su tutto l'anno.

4. La modifica della collocazione oraria di una serie di bande orarie prima dell'assegnazione delle restanti bande orarie da parte del pool di cui all'articolo 10 agli altri vettori aerei richiedenti è ammissibile soltanto per ragioni operative dovute a cambiamenti del tipo di aeromobile impiegato o di rotta operata. Essa non ha efficacia prima della conferma esplicita del coordinatore.

5. Il coordinatore tiene anche conto di regole e linee direttrici aggiuntive predisposte dal settore del trasporto aereo a livello mondiale nonché delle linee direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro competente per l'aeroporto in questione, sempreché tali regole e linee direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto comunitario e intese a migliorare l'uso efficiente della capacità dell'aeroporto. Queste regole sono comunicate dal predetto Stato membro alla Commissione europea.

6. Nelle situazioni in cui è applicabile l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il coordinatore non riconosce priorità alle richieste di vettori aerei che intendono utilizzare la serie di bande orarie in questione per rotte sulle quali esiste un servizio soddisfacente prestato da altri mezzi di trasporto.

7. Se la richiesta di una banda oraria non può essere accolta, il coordinatore ne comunica le ragioni al vettore aereo richiedente e indica in alternativa la banda oraria più vicina.

8. Il coordinatore, oltre all'assegnazione delle bande orarie programmata per il periodo di validità degli orari, fa il possibile per accogliere singole richieste di bande orarie presentate con breve preavviso per ogni tipo di attività aeronautica, compresa l'aviazione generale. A tal fine possono essere utilizzate le bande orarie rimaste nel pool di cui all'articolo 10 dopo che è stata effettuata la distribuzione tra i vettori richiedenti, nonché le bande orarie disponibili con breve preavviso.

Articolo 8 bis

Mobilità delle bande orarie

1. Le bande orarie possono:
 - a) essere spostate da un vettore aereo da una rotta o tipo di servizio ad un'altra rotta o tipo di servizio operati dal medesimo vettore aereo;
 - b) essere trasferite
 - i) tra società controllante e controllata,
 - ii) in quanto parte dell'acquisizione della quota di controllo sul capitale di un vettore aereo,
 - iii) nel caso di ripresa totale o parziale, quando le bande orarie sono direttamente connesse con l'attività ripresa;
 - c) essere scambiate, una contro una, tra due vettori aerei quando entrambi i vettori aerei interessati si impegnano a utilizzare le bande orarie ricevute nello scambio.
2. Non sono assolutamente ammessi trasferimenti tra vettori aerei né tra vettori aerei ed altri soggetti in contropartita o in assenza di corrispettivo in denaro, se sono diversi dai vettori aerei di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b).
3. I trasferimenti o scambi di cui al precedente paragrafo 1 sono notificati al coordinatore e non hanno efficacia prima dell'esplicita conferma del coordinatore medesimo. Il coordinatore si rifiuta di confermare i trasferimenti o gli scambi se non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento e non ha la prova che:
 - a) le operazioni aeroportuali non subirebbero pregiudizio tenendo conto di tutti i vincoli tecnici, operativi e ambientali;
 - b) le limitazioni imposte conformemente all'articolo 9 sono rispettate;
 - c) il trasferimento di bande orarie non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4;
 - d) nel caso di scambi tra due vettori aerei di cui al paragrafo 1, entrambi i vettori intendono operare le bande orarie che derivano dallo scambio, o dagli scambi successivi.

4. a) Le bande orarie assegnate a un nuovo concorrente quale definito all'articolo 2, lettera b) non possono essere trasferite conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b) prima che siano trascorsi tre corrispondenti periodi di validità degli orari.

b) Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente quale definito all'articolo 2, lettera b), ii) e iii) non possono essere spostate ad un'altra rotta secondo il disposto del paragrafo 1, lettera a) prima che siano trascorsi tre corrispondenti periodi di validità degli orari.

c) Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente quale definito all'articolo 2, lettera b) non possono essere scambiate conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera c) prima che siano trascorsi tre corrispondenti periodi di validità degli orari, tranne che per migliorare la collocazione oraria delle bande per questi servizi rispetto alla collocazione oraria chiesta inizialmente.

Articolo 8 ter

Obblighi di servizio pubblico

La titolarità a serie di bande orarie di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non legittima nessuna compensazione in contropartita di limiti, restrizioni o soppressione della medesima imposti in forza del diritto comunitario, in particolare in applicazione delle norme del trattato relative al trasporto aereo.

Il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri delle autorità pubbliche di imporre il trasferimento di bande orarie tra vettori aerei in forza degli articoli 81 e 82 del trattato CE o del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tali trasferimenti possono aver luogo solo senza corrispettivo pecuniario.

Articolo 9

Obblighi di servizio pubblico

1. Qualora in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio siano stati imposti obblighi di servizio pubblico su una rotta, uno Stato membro può riservare in un aeroporto coordinato le bande orarie necessarie per le operazioni in programma su questa rotta. Se il vettore non utilizza le bande orarie riservate sulla rotta in questione conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, queste bande orarie sono poste a disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato ad operare la rotta conformemente agli obblighi di servizio pubblico nel rispetto del paragrafo 2. Se nessun altro vettore è interessato ad operare la rotta e lo Stato membro in questione non pubblica un bando di gara in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92, le bande orarie sono restituite al pool.

2. Per l'utilizzazione delle bande orarie di cui al precedente paragrafo 1 va applicata la procedura di gara di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d)-g) e lettera i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 se più di un vettore comunitario è interessato a operare la rotta e non è stato in grado di ottenere le bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario richiesto dal coordinatore.»

6) I paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 10 sono così sostituiti:

«Articolo 10

Pool delle bande orarie

1. Il coordinatore istituisce un pool che contiene tutte le bande orarie non assegnate sulla base dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4. La nuova capacità di bande orarie determinata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 confluisce totalmente nel pool.

2. Una serie di bande orarie che è stata assegnata ad un vettore aereo per l'esercizio di servizi aerei di linea o di servizi aerei programmati non di linea non legittima tale vettore aereo ad ottenere la medesima serie di bande orarie nel successivo corrispondente periodo di validità degli orari se detto vettore non è in grado di comprovare debitamente al coordinatore che esse sono state operate, conformemente all'autorizzazione iniziale del coordinatore medesimo, da questo vettore aereo per almeno l'80 % del tempo nel corso del periodo per cui esse sono state assegnate.

3. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo anteriormente al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o anteriormente al 31 agosto per la successiva stagione invernale, ma che sono restituite al coordinatore per una loro riassegnazione anteriormente a queste date, non sono computate ai fini del calcolo dell'uso.

4. Se non è possibile comprovare un uso pari all'80 % della serie di bande orarie, tutte le bande orarie che costituiscono detta serie sono restituite al pool delle bande orarie a meno che la mancata utilizzazione non possa essere motivata sulla base di una delle seguenti ragioni:

a) casi imprevedibili e di forza maggiore al di fuori del controllo del vettore aereo, che comportano:

— il fermo a terra del tipo di aeromobile utilizzato in genere per il servizio aereo in questione;

— la chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;

b) interruzione dei servizi aerei dovuta ad un'azione mirata ad incidere su detti servizi che rende praticamente e/o tecnicamente impossibile al vettore aereo operare conformemente alla programmazione;

c) seri danni finanziari ad un vettore aereo della Comunità interessato, con conseguente concessione di una licenza temporanea da parte delle autorità competenti per il

suo rilascio in attesa di una riorganizzazione finanziaria del vettore aereo conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2407/92.

5. Salvo restando l'articolo 8, paragrafo 2 del presente regolamento e l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92, le bande orarie restituite al pool sono distribuite tra i vettori aerei richiedenti. Il 50 % di queste bande orarie è assegnato in primo luogo ai nuovi concorrenti a meno che le richieste dei nuovi concorrenti siano inferiori al 50 %. Ai fini di tale assegnazione la giornata è divisa in identici periodi di coordinamento pari al massimo ad un'ora.

Tra le richieste dei nuovi concorrenti va data preferenza ai vettori aerei che presentano i requisiti per ottenere la qualità di nuovo concorrente sia a norma dell'articolo 2, lettera b), i) e ii), che dell'articolo 2, lettera b), i) e iii).

6. Un nuovo concorrente al quale è stata offerta una serie di bande orarie nell'intervallo di un'ora prima o dopo l'orario richiesto, ma che non ha accettato questa offerta non mantiene la qualifica di nuovo concorrente per detto periodo di validità degli orari.

7. Nel caso di servizi operati da un gruppo di vettori aerei, solo uno dei vettori aerei associati può far domanda delle bande orarie necessarie. Il vettore aereo che opera un servizio di questo tipo è responsabile del rispetto dei criteri operativi prescritti al fine di mantenere la priorità maturata in passato di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo in fase di svolgimento dell'attività possono essere utilizzate da un altro o altri vettori aerei associati per la loro attività in comune, sempreché il codice del vettore aereo a cui le bande orarie sono state assegnate continui a contraddistinguere il volo in condivisione a fini di coordinamento e di controllo. Quando tale attività venga interrotta, le bande orarie così utilizzate restano di pertinenza del vettore aereo a cui sono state inizialmente assegnate. I vettori aerei che partecipano ad attività in comune forniscono ai coordinatori i dati analitici di queste attività.»

7) Il paragrafo 6 dell'articolo 10 diventa nuovo paragrafo 8.

8) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Reclami e diritto di appello

1. I reclami relativi all'applicazione degli articoli 8, 8 bis e 10 sono presentati al comitato di coordinamento che entro un periodo di tre mesi successivo alla presentazione del reclamo, esamina la questione e, se possibile, fa proposte al coordinatore nel tentativo di risolvere i problemi. Se una soluzione risulta impossibile, lo Stato membro competente nei successivi tre mesi può chiedere la mediazione di un'organizzazione di vettori aerei o di rappresentanti dell'aeroporto o di una terza parte.

2. Gli Stati membri garantiscono che chiunque vanti un interesse legittimo abbia diritto di fare appello avverso le decisioni del coordinatore impugnandole davanti ad un organo giurisdizionale nazionale o altra autorità indipendente se la procedura di mediazione di cui al paragrafo 1 non abbia avuto esito.

Gli Stati membri garantiscono che l'organo cui è fatto appello abbia i poteri di:

- a) adottare al più presto possibile e con procedimento interlocutorio, misure provvisorie allo scopo di riparare all'infrazione asserita o evitare ulteriori danni alle parti interessate, ivi comprese misure di sospensione o atte a garantire la sospensione della procedura di assegnazione delle bande orarie o l'esecuzione di qualsiasi decisione assunta dal coordinatore,
- b) annullare o garantire l'annullamento di decisioni viziate da illegittimità,
- c) riconoscere il risarcimento dei danni.

Gli Stati membri garantiscono che le procedure di riesame siano esperibili, conformemente alle regole precise che gli Stati membri possono stabilire, quanto meno per chi abbia o abbia avuto interesse alle procedure di assegnazione delle bande orarie e sia stato leso o rischi di essere leso da una pretesa infrazione.

Se sono state adite le vie legali conformemente al presente paragrafo, cessa immediatamente l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.»

- 9) Il titolo dell'articolo 12 e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

«Relazioni con i paesi terzi

1. Ogniqualvolta risulti che un paese terzo, per quanto riguarda l'assegnazione e l'utilizzazione delle bande orarie nei suoi aeroporti,
 - a) non riconosce ai vettori aerei comunitari un trattamento comparabile a quello previsto dal presente regolamento ai vettori aerei di detto paese, oppure
 - b) non garantisce *de facto* ai vettori aerei comunitari il trattamento nazionale, oppure
 - c) garantisce ai vettori aerei di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato ai vettori aerei comunitari,

la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può decidere che uno Stato membro o gli Stati membri adottino misure, compresa la sospensione totale o parziale dell'applicazione del presente regolamento, nei confronti di un vettore aereo o di vettori

aerei di tale paese terzo al fine di porre rimedio al comportamento discriminatorio del paese terzo in questione.»

- 10) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 13

Procedura di decisione

1. Quando decide in conformità dell'articolo 12, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando è fatto rinvio al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione stabilita nell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE in conformità con l'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8 della medesima.
3. Il periodo stabilito all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione su qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.
5. Il comitato predispose il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Applicazione

1. Un piano di volo di un vettore aereo è respinto dalle competenti autorità di gestione del traffico aereo se il vettore intende atterrare o decollare in un aeroporto coordinato nei periodi in cui esso è coordinato, senza disporre di una banda oraria assegnata dal coordinatore.
2. Il coordinatore revoca le serie di bande orarie di un vettore aereo e le conferisce al pool il 31 gennaio per la successiva stagione estiva o il 31 agosto per la successiva stagione invernale se a tale data il vettore aereo non detiene una licenza di esercizio o titolo equivalente.
3. Il coordinatore revoca e conferisce al pool le serie di bande orarie di un vettore aereo ricevute a seguito di un trasferimento o scambio in virtù dell'articolo 8 bis, paragrafo 3 se esse non sono utilizzate nel modo previsto dall'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d).
4. Un vettore aereo che opera sistematicamente e deliberatamente servizi aerei a orari che si discostano notevolmente dalla banda oraria assegnata come parte di una serie di bande orarie, perde la legittimazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Il coordinatore può decidere di revocare questa serie di bande orarie del vettore aereo per il resto della stagione di validità degli orari e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo in questione.

5. Gli Stati membri introducono misure per imporre ammende e/o penalità pecuniarie periodiche ai vettori aerei che operano sistematicamente e deliberatamente servizi aerei a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate.

Nel determinare l'entità dell'ammenda o della penalità periodica va tenuto conto della natura e gravità dell'infrazione, dopo aver sentito il vettore aereo interessato.

6. a) Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, se il tasso di utilizzazione dell'80 % quale definito all'articolo 8, paragrafo 2 non può essere realizzato da un vettore aereo, il coordinatore può decidere di revocare la serie di bande orarie del predetto vettore aereo per il resto della stagione di validità degli orari e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo in questione.

b) Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, se dopo un tempo assegnato che corrisponde al 20 % del periodo di validità della serie, le bande orarie di questa serie restano ancora inutilizzate, il coordinatore le conferisce al pool per il residuo periodo di validità degli orari dopo aver sentito il vettore aereo in questione.»

11) È aggiunto l'articolo 15:

«*Articolo 15*

Relazioni e cooperazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore. La relazione esamina in particolare il funzionamento degli articoli 8, 8 bis e 10.

2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la rilevazione di informazioni per la relazione di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(2001/C 270 E/20)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 344 def. — 2001/0137(COD)

(Presentata dalla Commissione il 25 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La normativa relativa alle spese e alle indennità dei deputati al Parlamento europeo, adottata dall'Ufficio di presidenza di tale istituzione, prevede all'articolo 14 la possibilità, per ogni deputato, di godere di un'indennità intesa a coprire le spese derivanti in particolare dall'assunzione di uno o più assistenti (più deputati possono assumere congiuntamente lo stesso assistente), nei limiti dell'indennità di segreteria fissata dall'Ufficio di presidenza e indicata nella sezione 1 — Parlamento europeo del bilancio generale dell'Unione europea.

(2) Il regime in materia di sicurezza sociale degli assistenti parlamentari europei è disciplinato dalla normativa nazionale degli Stati membri competenti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo

1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽²⁾.

(3) Tenuto conto della eterogeneità delle situazioni e della peculiarità delle mansioni svolte dagli assistenti parlamentari alle dipendenze di uno o più deputati europei, la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 è stata fonte di incertezze e di difficoltà pratiche di gestione della copertura previdenziale. Tale situazione è pregiudizievole sia per i lavoratori in questione e il loro datore di lavoro, sia per gli enti di sicurezza sociale degli Stati membri.

(4) Per permettere di individuare più agevolmente e senza equivoci lo Stato membro alla cui legislazione sulla sicurezza sociale sono soggetti gli assistenti parlamentari europei e per garantire a questi ultimi una copertura previdenziale appropriata, è apparso necessario riconoscere loro il diritto di optare per la legislazione da applicare in materia di sicurezza sociale. Tenuto conto della natura derogatoria di tale regime, giustificata dallo specifico ruolo svolto dagli assistenti presso i parlamentari europei, è opportuno riservare i vantaggi di questo diritto ai soli assistenti subordinati.

(5) Tale diritto di opzione, riconosciuto a questa specifica categoria di lavoratori subordinati, deve pertanto essere inserito nel regolamento (CEE) n. 1408/71 e nel relativo regolamento applicativo, ed occorrerà tener conto di tale diritto in caso di esercizio simultaneo di altre attività professionali subordinate e/o autonome da parte degli assistenti parlamentari europei. È inoltre opportuno stabilire, nell'ambito del presente regolamento, disposizioni transitorie per gli assistenti parlamentari che abbiano iniziato a svolgere l'attività in questione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16).

(6) Questa modifica delle norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del relativo regolamento applicativo, è atta ad agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte degli assistenti alle dipendenze dei deputati al Parlamento europeo con il compito di coadiuvare questi ultimi nell'espletamento del loro mandato elettivo in seno a detta istituzione comunitaria,

in cui vige la legislazione da lui prescelta è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato membro anche per tali attività.

Ai fini dell'applicazione della legislazione per la quale ha optato, si presume che l'assistente eserciti l'insieme delle attività professionali sul territorio di detto Stato membro.».

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è così modificato:

1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera w):

«w) il termine "assistente parlamentare europeo" designa il lavoratore subordinato alle dipendenze di uno o più membri del Parlamento europeo per coadiuvare tale o tali deputati nell'espletamento del loro mandato elettivo per la durata di tale mandato.».

2) L'articolo 16 è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, gli agenti ausiliari delle Comunità europee e gli assistenti parlamentari europei».

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Gli assistenti parlamentari europei possono optare tra:

- l'applicazione della legislazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), oppure, se del caso, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b);
- l'applicazione della legislazione dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti da ultimo;
- l'applicazione della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini.

Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dall'inizio dell'attività di assistente parlamentare europeo.

L'assistente parlamentare europeo che eserciti simultaneamente altre attività subordinate e/o autonome sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello

Articolo 2

Modifica del regolamento (CEE) n. 574/72

Il testo dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 574/72 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee e degli assistenti parlamentari europei

1. Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafi 3 e 4, del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a concludere tale contratto nel caso degli ausiliari e il o i membri del Parlamento europeo interessati nel caso degli assistenti parlamentari informano l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l'agente ausiliario o l'assistente parlamentare ha optato. Detta istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello stesso Stato membro.

2. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'agente ausiliario o l'assistente parlamentare europeo gli rilascia un certificato, in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario o per il periodo in cui è occupato in qualità di assistente parlamentare europeo.

Qualora un assistente parlamentare europeo svolga simultaneamente attività di assistente sul territorio di due o più Stati membri o qualora svolga simultaneamente altre attività subordinate e/o attività autonome sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui vige la legislazione per la quale ha optato, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile trasmette una copia del certificato di cui al primo comma all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro sul cui territorio l'assistente svolge attività professionali. Se necessario quest'ultima istituzione o, ove del caso, queste ultime istituzioni forniscono all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore o i datori di lavoro e/o l'assistente sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.

3. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee e per gli assistenti parlamentari europei.

4. Se l'agente ausiliario o l'assistente parlamentare europeo occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l'agente ausiliario o l'assistente parlamentare europeo fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.».

Articolo 3

Disposizioni transitorie

Un assistente parlamentare europeo già alle dipendenze di uno o più membri del Parlamento europeo alla data di entrata in

vigore del presente regolamento può esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Questa opzione ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'invio della comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° . . . (primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

(2001/C 270 E/21)

COM(2001) 259 def. — 2001/0114 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il traffico illecito di stupefacenti rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri.
- (2) La necessità di un intervento legislativo nel settore della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti è stata riconosciuta, in particolare, dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione adottato durante il Consiglio «giustizia e affari interni» di Vienna, del 3 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽¹⁾, dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere tenutosi dal 15 al 16 ottobre 1999, in particolare nella conclusione n. 48, dalla strategia antidroga dell'Unione europea (2000-2004) adottata in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Helsinki dal 10 al 12 dicembre 1999, nonché dal piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) approvato in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Santa Maria da Feira dal 19 al 20 giugno 2000.
- (3) È necessario adottare una definizione comune del traffico illecito di stupefacenti che consenta l'attuazione di una comune strategia, a livello dell'Unione, intesa a combattere tale traffico e in particolare il traffico transnazionale e le attività realizzate per la cessione di stupefacenti con scopo di lucro. È pertanto necessario riprendere gli elementi fondamentali delle definizioni contenute nelle normative nazionali e negli atti internazionali.
- (4) È altresì necessario adottare un'impostazione comune riguardo agli elementi costitutivi dei reati, prevedendo un'incriminazione comune del traffico illecito di stupefacenti.

(5) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà. Per valutare la gravità del reato, si deve tener conto degli elementi di fatto quali le dimensioni e la frequenza del traffico, la natura degli stupefacenti e l'entità dei profitti. Per i reati considerati gravi in base agli ordinamenti giuridici nazionali, attinenti, ad esempio, al traffico transnazionale, il massimo della pena privativa della libertà non deve essere inferiore a cinque anni. Questa previsione permette di fare in modo che il giudice abbia a disposizione una pena sufficientemente rigorosa nel caso dei reati gravi.

(6) Da un lato è opportuno prevedere sanzioni aggravate per l'ipotesi in cui certe circostanze accompagnano il traffico illecito di stupefacenti rendendolo ancora più pericoloso per la società, ad esempio il fatto che il traffico si svolga nel contesto di un'organizzazione criminale. Dall'altro lato, è opportuno prevedere sanzioni attenuate per l'ipotesi in cui l'autore dell'illecito abbia fornito alle autorità competenti informazioni utili, contribuendo, in particolare, all'individuazione della rete di trafficanti.

(7) È necessario prendere misure che rendano possibile la confisca dei proventi degli illeciti contemplati dalla presente decisione quadro.

(8) È opportuno provvedere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti contemplati dal presente atto che siano stati commessi per loro conto.

(9) È altresì opportuno prevedere misure che agevolino la cooperazione tra gli Stati membri al fine di garantire l'efficacia dell'azione svolta contro il traffico illecito di stupefacenti.

(10) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 17 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea e questi due Stati ⁽²⁾.

(11) L'efficacia dell'azione svolta per lottare contro il traffico illecito di stupefacenti dipende in modo essenziale dal ravvicinamento delle misure nazionali adottate in attuazione della presente decisione quadro.

⁽¹⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti segnatamente, dalla Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare dal capo VI della stessa, riguardante la giustizia.

Articolo 4

Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare con pene privative della libertà non inferiori, nel massimo, a cinque anni nei casi gravi.

2. Gli Stati membri prevedono inoltre la confisca della sostanza oggetto del traffico illecito di stupefacenti, degli strumenti e beni utilizzati nonché dei proventi e benefici tratti direttamente o indirettamente dal traffico stesso.

3. Gli Stati membri prevedono la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in aggiunta o in alternativa alle pene privative della libertà.

Articolo 5

Circostanze aggravanti

1. Fatte salve le altre circostanze aggravanti definite nella legislazione interna, ciascuno Stato membro prevede, per gli illeciti di cui agli articoli 2 o 3, le seguenti circostanze aggravanti:

- a) il fatto che l'autore dell'illecito svolga un ruolo di particolare importanza nell'organizzazione del traffico, o che il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- b) il fatto che l'illecito implichi violenza o uso delle armi;
- c) il fatto che l'illecito coinvolga minori o persone che non sono in grado di esercitare la propria volontà;
- d) il fatto che l'illecito sia stato commesso all'interno o in prossimità di edifici scolastici, di comunità e di istituti di ricreazione per i giovani ovvero di strutture di cura e riabilitazione per tossicodipendenti;
- e) il fatto che l'autore dell'illecito sia medico, farmacista, impiegato dell'amministrazione giudiziaria, di polizia, delle dogane, dei servizi penitenziari o di reinserimento sociale, insegnante, educatore o impiegato d'istituti di educazione, e abbia commesso il reato avvalendosi delle sue funzioni;
- f) il fatto che l'autore dell'illecito abbia subito una condanna definitiva pronunciata in uno Stato membro dell'Unione per uno o più illeciti analoghi.

2. Qualora sussista una delle circostanze di cui al paragrafo 1, la pena privativa della libertà non può essere inferiore, nel massimo, a sette anni.

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, s'intende per:

1. «traffico illecito di stupefacenti»: il fatto di vendere e commercializzare stupefacenti senza autorizzazione, il fatto di coltivare, produrre, fabbricare, importare, esportare, distribuire, offrire, trasportare, e inviare stupefacenti senza autorizzazione a scopo di lucro, e il fatto di ricevere, acquistare e detenere stupefacenti senza autorizzazione per la cessione a scopo di lucro;
2. «stupefacenti»: tutte le sostanze contemplate dalle seguenti convenzioni delle Nazioni Unite: a) la convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (come modificata dal protocollo del 1972); b) la convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971; c) la convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988. Tale termine ricomprende altresì le sostanze poste sotto controllo nell'ambito dell'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche ⁽¹⁾ o nell'ambito di disposizioni nazionali;
3. «persona giuridica»: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad esclusione degli Stati e delle altre istituzioni pubbliche nell'esercizio di pubblici poteri nonché delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Incriminatione del traffico illecito di stupefacenti

Gli Stati membri provvedono affinché il traffico illecito di stupefacenti costituisca reato.

Articolo 3

Istigazione, complicità e tentativo

Gli Stati membri provvedono affinché sia punibile il fatto d'incitare a commettere il reato di cui all'articolo 2, di rendersene complici o di tentare di commetterlo.

⁽¹⁾ GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

*Articolo 6***Circostanze attenuanti**

Fatte salve le altre circostanze attenuanti definite nella legislazione interna, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui all'articolo 4 possano essere attenuate quando l'autore dell'illecito abbia fornito, alle autorità competenti, informazioni sull'identità degli altri autori che siano utili per le indagini o l'acquisizione di prove oppure abbia contribuito all'individuazione della rete di trafficanti.

*Articolo 7***Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi individualmente o in qualità di componenti di un loro organo da soggetti che abbiano:

- a) il potere di rappresentare le persone giuridiche,
- b) il potere di prendere decisioni a nome delle persone giuridiche,
- c) il potere di esercitare controlli in seno alle persone giuridiche.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio, da parte loro, di vigilanza o controllo abbia reso possibile la commissione, per loro conto, di uno degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 ad opera di dirigenti o impiegati.

3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 non esclude la responsabilità penale delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3.

*Articolo 8***Sanzioni applicabili alle persone giuridiche**

Gli Stati membri provvedono affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare mediante sanzioni pecuniarie nonché, eventualmente, altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio fiscale o non fiscale ovvero di un aiuto pubblico;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

- e) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere l'illecito;
- f) la confisca dei beni costituenti l'oggetto dell'illecito e dei proventi e benefici tratti direttamente o indirettamente dallo stesso.

*Articolo 9***Competenza ed esercizio dell'azione penale**

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli illeciti di cui agli articoli 2 o 3 rientrino nella sua competenza laddove:

- a) siano commessi, anche solo parzialmente, sul suo territorio;
- b) siano commessi da suoi cittadini;
- c) siano commessi per conto di persone giuridiche aventi sede nel suo territorio.

2. Per gli illeciti commessi al di fuori del suo territorio, ciascuno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare soltanto in casi o modi specifici, le norme sulla competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

Gli Stati membri che decidano di valersi della facoltà di cui al primo comma informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, se del caso, i casi ed i modi in cui intendono applicare la loro decisione.

3. Qualsiasi Stato membro che si astenga, in forza della legislazione interna, dall'estradare i propri cittadini dispone che gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio, rientrino nella propria competenza.

*Articolo 10***Cooperazione tra Stati membri**

1. Nei procedimenti relativi agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 gli Stati membri si prestano la più ampia assistenza reciproca in conformità alle convenzioni, agli accordi bilaterali o multilaterali o ad altre disposizioni applicabili.

2. Nel caso in cui la competenza a conoscere di uno degli illeciti di cui agli articoli 2 o 3 spetti a più Stati membri, questi si consultano a vicenda al fine di coordinare le loro iniziative e di esercitare, se del caso, l'azione penale. Gli Stati utilizzano al meglio i meccanismi della cooperazione giudiziaria ed altri meccanismi opportuni.

*Articolo 11***Attuazione e relazioni**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 30 giugno 2003.

Essi trasmettono immediatamente al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che danno attuazione agli obblighi loro incombenti in forza della presente decisione quadro.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2006 e successivamente ogni cinque anni, una relazione succinta sull'attuazione della presente decisione quadro.

3. Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenta, per la prima volta entro il 30 giugno 2007 e successivamente ogni cinque anni, una relazione valutativa sull'applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio ed è eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente decisione quadro.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare

(2001/C 270 E/22)

COM(2001) 347 def. — 2001/0142(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Consiglio del 30 ottobre 1995, la Francia è stata autorizzata ad applicare al rum tradizionale prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare (DOM) un'aliquota d'accisa inferiore a quella applicabile all'alcole etilico.
- (2) Questa decisione, che scade il 31 dicembre 2002, è stata presa in attesa dell'effetto delle attuali misure volte a migliorare la competitività del comparto canna-zucchero-rum nei dipartimenti in questione, nonché per tener conto delle conseguenze della soppressione dei contingenti tariffari all'importazione del rum originario degli Stati ACP.
- (3) Nel suo memorandum sulle misure da prendere nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato relativo alle regioni ultraperiferiche, la Francia ritiene indispensabile mantenere il dispositivo fiscale applicabile al rum tradizionale commercializzato sul mercato metropolitano.
- (4) Considerati la revisione dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero e lo smantellamento delle protezioni doganali per le bevande alcoliche, previsti rispettivamente nel 2001 e nel 2003, le misure comunitarie e nazionali volte a migliorare la competitività del comparto canna-zucchero-rum nei DOM non bastano comunque a garantire un livello di competitività che consenta alla Repubblica francese di adeguare gli oneri fiscali sul rum tradizionale prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.
- (5) Vista l'esiguità del mercato locale, per mantenersi in attività le distillerie dei DOM devono assolutamente conser-

vare la loro quota del mercato metropolitano, principale sbocco della loro produzione di rum (oltre il 50 % del totale); analizzando l'andamento del mercato comunitario si osserva infatti che la concorrenza dei rum non comunitari ha ridotto considerevolmente il volume di rum dei DOM commercializzato sul mercato comunitario. Su un mercato dove il tasso di crescita è pari al 28 % (media 1986-1999), la quota dei paesi ACP e quella dei paesi terzi sono aumentate rispettivamente del 64,3 % e del 64,5 %, mentre quella dei DOM ha subito un calo del 22,4 %. Nel 1999 le quote di mercato di rum commercializzate sul mercato comunitario erano ripartite nel modo seguente: 64,7 % per il rum degli ACP (cioè 346 084 hl di alcole puro), 15,5 % per il rum degli altri paesi terzi (cioè 82 706 hl di alcole puro) e 19,8 % per il rum dei DOM (cioè 105 950 hl di alcole puro, di cui 85 000 hl per il mercato francese metropolitano). Questo disavanzo commerciale sul mercato comunitario, dovuto essenzialmente a prezzi di commercializzazione più elevati, deriva dalla disparità dei prezzi di costo fra i rum prodotti nei DOM e quelli prodotti al di fuori del territorio della Comunità. Nella fattispecie, per i rum dei DOM, è opportuno rilevare il costo di acquisto della canna da zucchero sul mercato locale (da 4 a 6 volte più alto dei prezzi in vigore al di fuori del mercato comunitario) nonché il costo della manodopera (da 3 a 3,5 più elevato di quello dei paesi terzi). In futuro, questo disavanzo concorrenziale dovrebbe essere ulteriormente accentuato dal fatto che nel prezzo di costo del rum dovranno essere presi in considerazione i costi derivanti dall'adeguamento alle norme ambientali (in applicazione della normativa comunitaria) delle unità di produzione del rum nei DOM. Nei dipartimenti d'oltremare, quindi, l'attività collegata al rum si è mantenuta solo grazie al mercato metropolitano, dove il rum dei DOM è oggetto di un regime fiscale specifico che consente di compensare l'handicap concorrenziale commerciale risultante dal prezzo di costo più elevato.

- (6) Considerati l'entità del fatturato e il numero di posti di lavoro del comparto canna-zucchero-rum nei dipartimenti d'oltremare, la sua sopravvivenza è indispensabile al mantenimento dell'equilibrio economico e sociale; nei tre dipartimenti più direttamente interessati (Riunione, Guadalupa e Martinica), detto comparto genera un fatturato annuale di oltre 228 673 526 euro e rappresenta circa 40 000 posti di lavoro, di cui 22 000 diretti.
- (7) Il mantenimento da parte della Francia, in deroga all'articolo 90 del trattato, di un'aliquota d'accisa ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare è pertanto necessario e giustificato dalla necessità di non comprometterne lo sviluppo.

- (8) Affinché l'integrità del mercato interno non sia minacciata, i quantitativi di rum originari dei DOM che beneficiano di questa misura non possono superare, come in passato, un livello equivalente ai flussi commerciali tradizionali registrati negli ultimi anni.
- (9) Considerati la necessità di garantire la certezza del diritto agli operatori economici del comparto canna-zucchero e i tempi di ammortamento delle attrezzature e degli edifici, il mantenimento della deroga deve essere autorizzato per sette anni.
- (10) Una proroga di tale durata deve tuttavia essere associata all'obbligo di presentare una relazione intermedia che consenta alla Commissione di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga fiscale.
- (11) La presente proposta di decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l'applicazione, sul suo territorio metropolitano, di un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota normale applicabile all'alcole, fissata all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, al rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata al rum definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ⁽²⁾ prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare utilizzando canna da zucchero raccolta sul luogo di fabbricazione, avente un tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e metilico uguale o superiore a 225 g/hl di alcole puro e un titolo alcolometrico acquisito uguale o superiore a 40 % vol.

Articolo 3

1. L'aliquota d'accisa ridotta applicabile al prodotto di cui all'articolo 2 è limitata ad un contingente annuo di 90 000 hl di alcole puro.

2. L'aliquota ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore al 50 % dell'aliquota nazionale standard sull'alcole.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2009. Entro e non oltre il 30 giugno 2006, la Francia trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992.

⁽²⁾ (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

(2001/C 270 E/23)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 257 def. — 2001/0111(COD)

(Presentata dalla Commissione il 29 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 12, 18, 40, 44, e 52,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) A norma delle disposizioni comuni contenute nel titolo I del trattato sull'Unione europea, l'Unione si prefigge segnatamente di «rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione».
- (2) La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato CE, comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato.
- (3) Gli articoli 17 e 18 del trattato hanno istituito la cittadinanza europea e conferito a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario ed individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- (4) L'incremento della mobilità degli studenti, dei ricercatori, delle persone che desiderano conseguire una formazione, dei volontari, degli insegnanti e dei formatori è stato riconosciuto tra le priorità politiche dell'Unione europea.
- (5) In questa prospettiva, il carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e di soggiorno — contenute nei seguenti atti legislativi comunitari: regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 ⁽¹⁾, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 ⁽²⁾, relativa alla sop-
- pressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità; direttiva 73/148/CEE del Consiglio del 21 maggio 1973 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ⁽³⁾; direttiva 90/364/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno ⁽⁴⁾; direttiva 90/365/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale ⁽⁵⁾; direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno degli studenti ⁽⁶⁾ — richiede che esse siano riesaminate allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del trattato CE.
- (6) Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza; la definizione di «familiare» deve essere ampliata e uniformata per tutti i beneficiari del diritto di soggiorno.
- (7) Occorre definire chiaramente la natura delle formalità connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri; occorre anche facilitare, tramite l'equiparazione del documento di soggiorno e del visto di breve durata, la libera circolazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, i quali sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽⁷⁾.
- (8) In considerazione delle nuove forme di mobilità e di lavoro e delle forme di vita caratterizzate dall'alternanza geografica, è opportuno disporre che il soggiorno del cittadino dell'Unione di durata non superiore a sei mesi sia subordinato soltanto alla formalità del possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

⁽⁷⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

- (9) Occorre tuttavia evitare che i titolari del diritto di libera circolazione diventino un onere ingiustificato per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante durante il primo periodo di soggiorno; è pertanto opportuno mantenere in vigore il sistema in base al quale l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione per un periodo superiore a sei mesi è subordinato all'esercizio di un'attività lavorativa o, per coloro che non lavorano, alla disponibilità di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante per l'interessato e per i familiari, o al possesso della qualità di studente ammesso a seguire una formazione professionale nello Stato membro ospitante, ovvero della qualità di familiare del cittadino dell'Unione che soddisfa uno di tali requisiti.
- (10) Il diritto fondamentale e personale dei cittadini dell'Unione di soggiornare in un altro Stato membro non dipende dal rilascio della carta di soggiorno; occorre di conseguenza limitare l'obbligo del possesso di tale documento di soggiorno a situazioni debitamente giustificate, in particolare alla situazione dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e ai soggiorni di durata superiore ai sei mesi.
- (11) Per soggiorni superiori a sei mesi, l'iscrizione del cittadino dell'Unione presso le autorità competenti del comune di residenza, comprovata da un apposito attestato, assieme al possesso della carta d'identità dello Stato membro d'origine o di un passaporto in corso di validità, è una misura sufficiente e proporzionata e risponde all'interesse dello Stato membro ospitante di conoscere i movimenti della popolazione nel suo territorio.
- (12) I documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione nazionale ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno devono essere indicati in modo tassativo onde evitare che pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un ostacolo sproporzionato all'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari.
- (13) È necessario inoltre tutelare giuridicamente i familiari in caso di decesso del cittadino dell'Unione o di scioglimento del matrimonio; è quindi opportuno adottare misure volte a garantire la conservazione del diritto di soggiorno in tali ipotesi, nel rispetto della vita familiare e della dignità umana, e a determinate condizioni intese a prevenire gli abusi.
- (14) La garanzia di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato in un altro Stato membro rafforza il senso di appartenenza ad una cittadinanza comune e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, obiettivo fondamentale della Comunità; occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell'Unione, basato sul criterio della residenza continua quadriennale.
- (15) Occorre tuttavia preservare alcuni vantaggi specifici propri dei cittadini dell'Unione esercenti un'attività di lavoro subordinato o autonomo, che costituiscono diritti acquisiti conferiti dal regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione del 29 giugno 1970 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ⁽¹⁾, e dalla direttiva 75/34/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata ⁽²⁾.
- (16) L'esercizio del diritto di soggiorno permanente dei cittadini dell'Unione presuppone che tale diritto sia esteso ai familiari. In caso di decesso del cittadino svolgente un'attività subordinata o autonoma che non abbia ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, avvenuto durante la vita professionale attiva, deve essere riconosciuta anche ai familiari, a determinate condizioni, l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
- (17) Affinché possa costituire un effettivo strumento d'integrazione nella società dello Stato membro ospitante nel quale il cittadino dell'Unione risiede, il diritto di soggiorno permanente non deve essere subordinato a condizioni e deve garantire la completa parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante così come la massima protezione contro le espulsioni.
- (18) Pertanto l'acquisizione del diritto di soggiorno a titolo permanente comporta, per il cittadino dell'Unione e i suoi familiari, diritti supplementari e una protezione rafforzata; occorre pertanto attestare la titolarità di tale diritto attraverso il rilascio di una carta di soggiorno di validità illimitata.
- (19) In base al principio di non discriminazione, ciascun cittadino dell'Unione e i suoi familiari devono godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato. Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, spetta tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere prestazioni di assistenza sociale a persone che non esercitino un'attività lavorativa ovvero borse di mantenimento ai cittadini dell'Unione che si rechino nel suo territorio per motivi di studio.
- (20) Le restrizioni all'esercizio del diritto di libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sono previste dal trattato all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 55; la direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 ⁽³⁾ ha disposto il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
- (21) In considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e del diritto fondamentale di libera circolazione, occorre definire meglio le condizioni e le garanzie procedurali cui deve essere subordinata l'adozione di provvedimenti che negano l'ingresso o dispongono l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

⁽¹⁾ GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.

⁽³⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 850. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14).

(22) L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura radicale che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante; occorre pertanto limitare la portata di tali misure in considerazione del grado d'integrazione della persona interessata e vietare l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che siano titolari di un diritto di soggiorno permanente nonché dei familiari che siano minori d'età.

(23) Devono altresì essere definite norme di procedura amministrativa in modo da garantire, da un lato, un elevato grado di tutela dei diritti del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari in caso di diniego d'ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro e, dall'altro, il rispetto del principio secondo il quale gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati.

(24) In ogni caso il cittadino dell'Unione e i suoi familiari devono poter presentare ricorso giurisdizionale ove venga loro negato il diritto d'ingresso e di soggiorno in un altro Stato membro, senza subire discriminazioni, rispetto ai cittadini nazionali, in riferimento alle modalità della presentazione del ricorso e allo svolgimento del procedimento.

(25) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, appare opportuno confermare il diritto del cittadino dell'Unione o del suo familiare, nei confronti del quale sia stato emanato un provvedimento di allontanamento, di presentare una nuova istanza dopo il decorso di un congruo periodo che non deve comunque essere superiore a due anni.

(26) La presente direttiva stabilisce nuove modalità per l'esercizio del diritto di libera circolazione ed è pertanto necessario abrogare le disposizioni vigenti che siano contrarie alla direttiva stessa, pur consentendo l'applicazione delle disposizioni nazionali più favorevoli.

(27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva determina:

a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno negli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

b) il diritto di soggiorno permanente negli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

c) le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2) «familiare»:

a) il coniuge;

b) il/la convivente, sul presupposto che legislazione dello Stato membro ospitante equipari la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate e nel rispetto delle condizioni previste da tale legislazione;

c) i discendenti diretti e quelli del coniuge o convivente di cui alla lettera b);

d) gli ascendenti diretti e quelli del coniuge o convivente di cui alla lettera b);

3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Articolo 3

Beneficiari

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro dell'Unione diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, qualunque sia la loro cittadinanza, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione e il soggiorno di ogni altro familiare non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, fermo restando il diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato.

Articolo 4

Non discriminazione

Gli Stati membri danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva senza operare tra i beneficiari alcuna discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

CAPO II

DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO SINO A SEI MESI*Articolo 5***Diritto di uscita**

1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro, munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione, godono dello stesso diritto di uscita.

2. Nessun visto di uscita né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti alle persone di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti, in particolare, la loro cittadinanza.

4. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri dell'Unione e per i paesi di transito diretto tra gli stessi. Qualora la legislazione di uno Stato membro non preveda il rilascio di una carta d'identità, il periodo di validità del passaporto, al momento del rilascio o del rinnovo, non può essere inferiore a cinque anni.

*Articolo 6***Diritto d'ingresso e di soggiorno sino a sei mesi**

1. Gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione e i suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, ove siano muniti di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

Nessun visto d'ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell'Unione.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono soltanto essere assoggettati all'obbligo del visto di breve durata, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001. Il possesso di un documento di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato membro equivale al visto.

Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono gratuiti.

3. Lo Stato membro ospitante non appone timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ove questi sia in possesso di un documento di soggiorno.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni agevolazione affinché possano ottenere o far pervenire i documenti necessari ovvero possano dimostrare o attestare con altri mezzi la loro qualità di titolari del diritto di libera circolazione.

5. Il diritto di ingresso del cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro include il diritto di soggiornarvi per un periodo inferiore o uguale a sei mesi con il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Lo Stato membro può soltanto prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni. L'inosservanza di tale obbligo può essere assoggettata a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

6. Le disposizioni del paragrafo 5 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione. Tuttavia, se sono soggetti all'obbligo di visto, devono presentare richiesta per il rilascio della carta di soggiorno a norma dell'articolo 9 prima della scadenza di validità del visto.

CAPO III

DIRITTO DI SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A SEI MESI*Articolo 7***Modalità di esercizio**

1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a sei mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

- a) di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; o
- b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
- c) di essere uno studente ammesso a seguire un corso di formazione professionale, o
- d) di essere un familiare di un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino medesimo, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Articolo 8

Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione

1. Per soggiorni di durata superiore a sei mesi, lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

2. Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a sei mesi dall'ingresso. Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio immediato di un attestato d'iscrizione contenente l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. Il mancato adempimento dell'obbligo di iscrizione può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di assicurare, con dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta almeno equivalente, che le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b), sono soddisfatte.

4. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di comprovare d'essere iscritto presso un istituto riconosciuto per conseguire una formazione professionale a titolo principale, e di assicurare con dichiarazione, o con altro mezzo di sua scelta almeno equivalente, di disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, e di una assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

5. Gli Stati membri si astengono dal fissare un importo preciso per la determinazione delle risorse che considerano sufficienti.

6. Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

- a) una carta d'identità o un passaporto in corso di validità;
- b) un documento comprovante l'esistenza del vincolo di parentela;
- c) ove necessario, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;
- d) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la prova che le condizioni prescritte da tale disposizione sono soddisfatte;

e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, un documento rilasciato dall'autorità competente paese di origine o di provenienza, attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o che, in tale paese, convivevano con il medesimo.

7. L'attestato d'iscrizione non può essere negato al lavoratore che abbia cessato di svolgere un'attività subordinata o autonoma se:

- a) l'interessato è stato colpito da incapacità temporanea di lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
- c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi; se ha acquisito il diritto all'indennità di disoccupazione, egli conserva la qualità di lavoratore fino allo scadere di tale diritto;
- d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Articolo 9

Formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a sei mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

2. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a sei mesi dall'ingresso nel territorio nazionale. I familiari soggetti all'obbligo del visto devono tuttavia presentare tale domanda prima della scadenza della validità del visto.

3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

*Articolo 10***Rilascio della carta di soggiorno**

1. Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», che deve avvenire non oltre i tre mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda è rilasciata immediatamente. Da tale ricevuta deve risultare anche la qualità di familiare di un cittadino dell'Unione.

2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione degli stessi documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

*Articolo 11***Validità della carta di soggiorno**

1. La carta di soggiorno di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ha un periodo di validità minimo di cinque anni dalla data del rilascio.

2. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi e le assenze di durata maggiore dovute a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli obblighi militari, una malattia grave, la gravidanza e la maternità, il compimento degli studi o di una formazione professionale, o il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, non incidono sulla validità della carta di soggiorno.

*Articolo 12***Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione**

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione dal quale dipendono non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che l'interessato eserciti un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato od autonomo o disponga per sé e per i familiari di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante,

ovvero faccia parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfa tali condizioni.

Tali risorse sono considerate sufficienti quando sono almeno pari al livello delle risorse al di sotto del quale lo Stato membro ospitante può concedere ai propri cittadini prestazioni di assistenza sociale. Qualora non possa trovare applicazione tale criterio, le risorse del richiedente sono considerate sufficienti ove siano almeno pari al livello della pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

3. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico d'istruzione secondaria o superiore per seguirvi gli studi, finché non terminino gli studi stessi.

*Articolo 13***Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio**

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

- a) il matrimonio è durato, fino all'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o d'annullamento, almeno cinque anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o
- b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o decisione giudiziaria, o
- c) situazioni particolarmente difficili esigono la conservazione del diritto di soggiorno.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfi tali requisiti.

Le risorse sufficienti menzionate nel secondo comma sono quelle indicate all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma.

CAPO IV

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Sezione I

Acquisizione

Articolo 14

Norma generale per i cittadini dell'Unione e i loro familiari

1. Il cittadino dell'Unione che abbia risieduto legalmente ed in via continuativa per quattro anni nel territorio dello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in tale territorio. Tale diritto non è più subordinato alle condizioni di cui al Capo III.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che abbiano risieduto per quattro anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante.

3. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a quattro anni consecutivi.

Articolo 15

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1. In deroga all'articolo 14, ha diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato membro ospitante prima della maturazione dei quattro anni di residenza continua:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale nel momento in cui cessa l'attività professionale ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, qualora vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia risieduto in via continuativa per oltre tre anni.

Per le categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione di tale Stato membro non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, essendo residente in modo continuativo nel territorio di detto Stato membro da oltre due anni, cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio di lavoro o da una malattia professionale che dà diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di detto Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata della residenza;

c) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, dopo tre anni d'attività e di residenza continuativa nel territorio di tale Stato membro, eserciti un'attività subordinata o autonoma nel territorio di un altro Stato membro, pur conservando la sua residenza nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti al primo comma, lettere a) e b), i periodi d'attività svolta nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati periodi di attività svolta nel territorio dello Stato membro di residenza.

I periodi di disoccupazione involontaria, debitamente comprovati dall'ufficio del lavoro competente, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

2. La sussistenza delle condizioni relative alla durata della residenza e dell'attività previste al paragrafo 1, lettera a) e della condizione relativa alla durata della residenza prevista al paragrafo 1, lettera b) non è necessaria se il coniuge del lavoratore è cittadino dello Stato membro ospitante o ha perso la cittadinanza di questo Stato a seguito di matrimonio con l'interessato.

3. Anche i familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del paragrafo 1 godono del diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante.

4. Hanno diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato membro ospitante i familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, deceduto durante la vita professionale attiva senza avere acquisito il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato stesso a norma del paragrafo 1, a condizione che:

a) il lavoratore subordinato o autonomo fosse residente, alla data del suo decesso, in via continuativa nel territorio di questo Stato membro da un anno, o

b) il suo decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio di lavoro o ad una malattia professionale, o

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio con il lavoratore.

*Articolo 16***Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro**

Fatto salvo l'articolo 15, i familiari del cittadino dell'Unione, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni prescritte da queste disposizioni, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo il decorso di quattro anni di residenza continua dal loro arrivo nello Stato membro ospitante.

*Sezione II***Formalità amministrative***Articolo 17***Carta di soggiorno permanente**

1. Gli Stati membri rilasciano ai titolari del diritto di soggiorno permanente una carta di soggiorno permanente entro tre mesi della presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata. Essa è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.

2. Il termine per la presentazione della domanda di carta di soggiorno permanente non può essere inferiore a due anni dall'acquisizione del diritto. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono tuttavia presentare tale domanda prima della scadenza della prima carta di soggiorno.

Il mancato adempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3. Le interruzioni di soggiorno di durata inferiore o uguale a quattro anni non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

*Articolo 18***Continuità della residenza**

1. La continuità della residenza può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro di residenza. Tale continuità non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno, né da assenze di durata superiore dovute a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli obblighi militari, le malattie gravi, la gravidanza e la maternità, il compimento di studi o corsi di formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

2. La continuità della residenza è interrotta da qualsiasi provvedimento di allontanamento validamente adottato nei

confronti dell'interessato, salvo che ne venga sospesa l'esecuzione.

*CAPITOLO V***DISPOSIZIONI COMUNI AL DIRITTO DI SOGGIORNO E AL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE***Articolo 19***Campo di applicazione territoriale**

Il diritto di soggiorno ed il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i cittadini nazionali.

*Articolo 20***Diritti connessi**

I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.

*Articolo 21***Parità di trattamento**

1. Il cittadino dell'Unione che risiede nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato.

Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è obbligato, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale alle persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi o loro familiari, né il diritto a borse di mantenimento ai titolari del diritto di soggiorno che si siano recati nel territorio nazionale per motivi di studio.

*Articolo 22***Disposizioni generali riguardanti i documenti di soggiorno**

1. Il possesso dell'attestato d'iscrizione, della ricevuta della domanda di carta di soggiorno, di una carta di soggiorno di familiare o di una carta di soggiorno permanente non può in alcun caso costituire una condizione preliminare per l'esercizio di attività economiche, per la concessione di prestazioni o benefici o per lo svolgimento di pratiche amministrative.

2. I documenti menzionati nel paragrafo 1 sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.

Articolo 23

Controlli da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza dell'obbligo, eventualmente prescritto dal diritto nazionale, di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i cittadini nazionali siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità.

In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni che irrogano ai cittadini nazionali in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.

Articolo 24

Garanzie procedurali

1. Ferme restando le disposizioni del Capo VI, i procedimenti previsti agli articoli 28 e 29 si applicano altresì a tutti i provvedimenti di allontanamento adottati dallo Stato membro ospitante nei confronti del cittadino dell'Unione o dei suoi familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

2. Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 1, il divieto d'ingresso nel territorio nazionale.

CAPO VI

LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'INGRESSO E DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITÀ PUBBLICA

Articolo 25

Principi generali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai provvedimenti di diniego d'ingresso o di allontanamento dal territorio del cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, adottate per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia attuale e sufficientemente grave, che pregiudichi un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso in-

dividuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere prese in considerazione.

Il comportamento personale non può essere considerato sufficientemente grave se lo Stato membro interessato non adotta serie misure repressive contro il medesimo comportamento quando esso è tenuto da cittadini nazionali.

3. La scadenza del documento d'identità, che ha consentito l'ingresso nello Stato membro ospitante e il rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno, non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

4. In occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato deve fare pervenire la propria risposta entro due mesi.

5. Lo Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento, anche qualora questo sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare.

Articolo 26

Protezione contro l'espulsione

1. Prima di adottare un provvedimento di espulsione dal territorio per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica, lo Stato membro ospitante deve tenere segnatamente conto della durata della residenza dell'interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della situazione familiare e economica, dell'integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e dei suoi legami con il suo paese d'origine.

2. Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di espulsione dal territorio per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio, o del familiare che sia minore d'età.

Articolo 27

Sanità pubblica

1. Le sole malattie o infermità che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro sono quelle per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre che nel paese ospitante esse siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini. Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle già esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

2. L'insorgere di malattie o infermità successivamente all'iscrizione presso l'autorità competente del comune di residenza o al rilascio della prima carta di soggiorno non può giustificare il diniego della carta di soggiorno permanente o l'allontanamento dal territorio.

3. Ove sussistano seri indizi, lo Stato membro può sottoporre a visita medica gratuita i titolari del diritto di soggiorno, al fine di accertare che non soffrano delle malattie indicate nel paragrafo 1. Tali visite mediche non possono avere carattere sistematico.

Articolo 28

Notificazione dei provvedimenti

1. Il provvedimento di diniego dell'ingresso o di allontanamento dal territorio deve essere notificato all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

2. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati per iscritto all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

3. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale l'interessato può presentare ricorso e il termine entro il quale deve agire e, eventualmente, l'indicazione del termine impartito per l'abbandono del territorio. Fatti salvi i casi di emergenza debitamente comprovati, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni se l'interessato non si è ancora iscritto presso l'autorità competente del comune di residenza o se non ha ancora ricevuto la carta di soggiorno, e ad un mese negli altri casi.

Articolo 29

Garanzie procedurali

1. In caso di adozione di provvedimenti di diniego dell'ingresso, di allontanamento o di diniego dell'attestato d'iscrizione, della carta di soggiorno o della carta di soggiorno permanente per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, l'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione amministrativi e giurisdizionali esistenti nello Stato membro ospitante.

2. Se è prevista la possibilità di un ricorso amministrativo, l'autorità amministrativa adotta il provvedimento, salvi i casi d'urgenza, soltanto dopo aver sentito il parere di un'autorità competente dello Stato membro ospitante, diversa da quella competente ad adottare i provvedimenti indicati al paragrafo 1, dinanzi alla quale l'interessato, su sua richiesta, possa far valere personalmente i propri mezzi di difesa, a meno che vi ostino motivi di sicurezza dello Stato, o farsi assistere o rappresentare secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale.

3. Se il ricorso giurisdizionale non ha effetto sospensivo, il giudice adito deve avere facoltà di ordinare, con procedimento sommario, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla sentenza definitiva.

4. Il controllo del giudice adito verte sulla legittimità del provvedimento nonché sui fatti e sulle circostanze che ne giustificano l'adozione. Il giudice accerta altresì che il provvedimento non sia sproporzionato rispetto alle esigenze poste dall'articolo 26.

5. Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio fino alla data del procedimento, ma non possono vietare che compaia di persona dinanzi al giudice nazionale.

Articolo 30

Effetti nel tempo del divieto di ingresso nel territorio

1. Gli Stati membri non possono adottare nei confronti dei beneficiari della presente direttiva alcun provvedimento permanente di divieto d'ingresso nel territorio.

2. La persona nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica può presentare una nuova domanda d'ingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo determinato in funzione delle circostanze e comunque non superiore a due anni dal provvedimento di allontanamento validamente adottato ai sensi del diritto comunitario, nella quale essa deve addurre argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo cambiamento delle circostanze che hanno motivato l'adozione del provvedimento di allontanamento.

Lo Stato membro interessato deve pronunciarsi in merito alla nuova domanda entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa.

3. La persona di cui al paragrafo 2 non ha diritto d'ingresso nel territorio nazionale durante l'esame della sua nuova domanda.

Articolo 31

Espulsione a titolo di pena o misura accessoria

1. Lo Stato membro ospitante può validamente adottare un provvedimento di espulsione dal territorio a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva soltanto nel rispetto delle norme stabilite negli articoli 25, 26, 27 e 30, paragrafo 1.

2. Prima di procedere all'esecuzione del provvedimento di espulsione, lo Stato membro deve verificare che la minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica sia tuttora attuale e reale, e valutare l'eventuale cambiamento delle circostanze intervenuto dopo l'adozione del provvedimento di espulsione stesso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 32***Pubblicità**

Gli Stati membri diffondono le informazioni relative ai diritti e agli obblighi dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 33***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere analoghe a quelle che gli Stati membri applicano ai propri cittadini per illeciti di lieve entità. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata all'articolo 37 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

*Articolo 34***Disposizioni nazionali più favorevoli**

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva.

*Articolo 35***Abrogazione**

1. Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° luglio 2003.
2. Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto a decorrere dal 1° luglio 2003.

*Articolo 36***Relazione**

Entro il 1° luglio 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, all'occorrenza, opportune proposte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione.

*Articolo 37***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 38***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 39***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/24)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 369 def. — 2000/0186(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 4 luglio 2001)

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva [. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che contempli le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Comunità e in particolare le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini. Tali reti possono essere state autorizzate dagli Stati membri ai sensi della direttiva [. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica] o di atti normativi precedenti. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle reti utilizzate per l'offerta commerciale di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o per la trasmissione di segnali di radiodiffusione. Esse disciplinano gli accordi in materia di accesso e di interconnessione conclusi tra i prestatori di servizi ma non si applica alle reti utilizzate per erogare servizi di comunicazione accessibili soltanto a specifici utenti finali o a gruppi chiusi di utenti né all'accesso di utenti finali o di altre parti che non forniscono servizi accessibili al pubblico.

Invariato

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

Invariato

⁽¹⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 50.

⁽²⁾ GU C (con lettera del 16.2.2001 il Comitato delle regioni ha indicato che non esprimerà il proprio parere in merito alla direttiva).

PROPOSTA INIZIALE

- (2) Il termine «accesso» ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso esso è impiegato nell'ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti comunitari. Il termine «operatore» implica il controllo della rete e delle infrastrutture ma non la proprietà delle medesime; un operatore di rete può infatti possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.
- (3) La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽¹⁾ non prevede obblighi in materia di sistemi o servizi specifici di trasmissione di televisione digitale e ciò ha consentito ai soggetti del mercato di prendere l'iniziativa e di sviluppare sistemi adeguati. Attraverso il Digital Video Broadcasting Group gli operatori europei hanno sviluppato una serie di sistemi di trasmissione televisiva adottati dai telediffusori di tutto il mondo. Tali sistemi di trasmissione sono stati normalizzati dall'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e sono stati oggetto di raccomandazioni dell'International Telecommunications Union (UIT). Per quanto riguarda i «servizi televisivi in formato panoramico», il rapporto di immagine 16:9 è il formato di riferimento per tali servizi e programmi, adottato negli Stati membri a seguito della decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati ⁽²⁾.
- (4) In un mercato aperto e in concorrenza non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di concludere tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato. In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda i portali e i servizi Internet. L'applicazione di regole ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve limitarsi ai settori in cui l'applicazione ex post dei correttivi previsti dal diritto della concorrenza non consenta di ottenere i medesimi risultati nel medesimo lasso di tempo.

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) In un mercato aperto e in concorrenza non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di concludere tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato. Ai fini del completamento di un mercato più efficiente e realmente paneuropeo, caratterizzato da un'effettiva concorrenza, da una più ampia scelta e da servizi competitivi ai consumatori, le imprese a cui vengono richiesti accesso e interconnessione devono, in linea di principio, concludere tali accordi secondo una logica commerciale e negoziare agendo in buona fede. In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 196 del 5.8.1993, pag. 48.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

utenti finali per quanto riguarda i portali e i servizi Internet. L'applicazione di regole ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve limitarsi ai settori in cui l'applicazione ex post dei correttivi previsti dal diritto della concorrenza non consenta di ottenere i medesimi risultati nel medesimo lasso di tempo.

(5) Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell'accesso e dell'interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell'infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono in ogni caso tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee e possono non convalidare pratiche di fissazione dei prezzi o prezzi che contravvengano al disposto dell'articolo 81, paragrafo 1 e dell'articolo 82 del trattato.

Invariato

(6) Gli operatori di reti controllano l'accesso ai propri clienti in base a un'identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. I diritti e gli obblighi in vigore per quanto riguarda la negoziazione dell'interconnessione devono pertanto essere mantenuti. Occorre altresì mantenere gli obblighi previsti dalla direttiva 95/47/CE, ai sensi della quale le reti di comunicazione elettronica utilizzate per la distribuzione di servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico, in modo che gli utenti possano ricevere tali programmi nel formato nel quale sono stati trasmessi.

(7) La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame di tali obblighi, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway quali le guide elettroniche ai programmi (EPG) e le interfacce per programmi applicativi (API) a vantaggio dei cittadini europei.

(7) Le regole di concorrenza potrebbero non essere sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, al fine di garantire la disponibilità di una vasta gamma di programmi e servizi. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame di tali obblighi, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway quali le guide elettroniche ai programmi (EPG) e le interfacce per programmi applicativi (API) a vantaggio dei cittadini europei.

PROPOSTA INIZIALE

(8) Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 98/61/CE⁽²⁾, gli obblighi in materia di accesso speciale stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale⁽³⁾ e gli obblighi in materia di fornitura di linee affittate stabiliti ai sensi della direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione⁽⁵⁾, siano in un primo tempo ripresi anche nel nuovo quadro normativo, ma possano essere immediatamente riesaminati alla luce della situazione che prevale sul mercato. Il riesame deve vertere anche sugli organismi contemplati nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [relativo all'accesso disaggregato alla rete locale]. Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri; le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.

PROPOSTA MODIFICATA

(8) Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 98/61/CE⁽²⁾, gli obblighi in materia di accesso speciale stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale⁽³⁾ e gli obblighi in materia di fornitura di linee affittate stabiliti ai sensi della direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione⁽⁵⁾, siano in un primo tempo ripresi anche nel nuovo quadro normativo, ma possano essere immediatamente riesaminati alla luce della situazione che prevale sul mercato. Il riesame deve vertere anche sugli organismi contemplati nel regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale⁽⁶⁾. Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri; le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(1) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

(2) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

(3) GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.

(4) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

(5) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

(1) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

(2) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

(3) GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.

(4) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

(5) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

(6) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (9) La direttiva 97/33/CE ha fissato una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. Tali obblighi devono permanere ma è necessario inoltre stabilire che essi costituiscono il livello massimo degli obblighi che possono essere imposti alle imprese onde evitare un'eccessiva regolamentazione. In via eccezionale, in ottemperanza ad impegni internazionali o al diritto comunitario, può essere opportuno imporre obblighi in materia di accesso e di interconnessione a tutti i soggetti presenti sul mercato come avviene attualmente per i sistemi di accesso condizionato ai servizi di televisione digitale. In ogni caso, la regolamentazione ex ante è giustificata solo qualora il diritto della concorrenza non consenta di ottenere i risultati attesi in tempi altrettanto rapidi.
- (10) La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato, di evitare le controversie e di garantire ai soggetti presenti sul mercato che il servizio non è fornito a condizioni discriminatorie. Delle interfacce tecniche aperte e trasparenti possono rivestire particolare importanza al fine di garantire l'interoperabilità.
- (11) Il principio di non discriminazione garantisce che le imprese aventi potere di mercato non distorcano la concorrenza, soprattutto nei casi di imprese ad integrazione verticale che prestano servizi ai propri concorrenti nei mercati a valle.
- (12) La separazione contabile garantisce la visibilità delle cessioni a prezzi interni e consente alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare, se del caso, l'osservanza degli obblighi di non discriminazione. A tal riguardo, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato (parte 2 — separazione contabile e contabilità dei costi) ⁽¹⁾.
- (13) L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza; le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti. L'obbligo di concedere l'accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non deve disincentivare i concorrenti dall'effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più elevato. La Commissione ha pubblicato in materia una comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni ⁽²⁾ che tratta di questi argomenti.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (14) Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. L'intervento regolamentare può essere relativamente «leggero», come nel caso dell'obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33/CE, o molto più marcato, come nel caso dell'obbligo di prezzi orientati ai costi perché risultino pienamente giustificati sui mercati in cui la concorrenza non è sufficientemente efficace da impedire prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori con notevole potere di mercato devono evitare di ridurre i prezzi in modo tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio simili non sia sufficiente per garantire una concorrenza sostenibile. Nella propria raccomandazione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 — fissazione dei prezzi di interconnessione) ⁽¹⁾, la Commissione ha raccomandato l'impiego del metodo dei costi incrementali medi prospettici di lungo periodo come base per la fissazione dei prezzi dell'interconnessione nella Comunità al fine di garantire una maggiore efficienza e una concorrenza sostenibile.
- (15) La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri garantirà che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti ed obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.
- (16) Al fine di garantire una corretta applicazione del diritto comunitario, la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi notevole potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto ai soggetti presenti sul mercato. Oltre alla pubblicazione a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione.
- (17) Considerato il ritmo degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione del mercato, l'attuazione della presente direttiva sarà riesaminata entro tre anni dalla data di entrata in vigore, per verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi previsti.
- (18) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

⁽¹⁾ GU L 73 del 12.3.1998, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione ed obiettivi

1. Nell'ambito della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], la presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l'interconnessione delle medesime. La finalità è istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare il mercato dei fornitori di reti e di servizi che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori.

2. La presente direttiva stabilisce diritti ed obblighi per le imprese che sono proprietarie di (o che gestiscono) reti di comunicazione accessibili al pubblico e risorse correlate e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso a tali reti e risorse correlate. Fissa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi previsti.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano, ove pertinenti, le definizioni di cui alla direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni.

a) Con «accesso» si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse e ai servizi correlati, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi a filo o senza filo; l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in

a) Con «accesso» si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse e ai servizi correlati, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming nazionale ed

PROPOSTA INIZIALE

opera tra operatori della rete pubblica. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

- b) Con «interconnessione» si intende il collegamento fisico e logico di reti di comunicazione elettronica pubbliche utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.
- c) Con «operatore» si intende un'impresa che fornisce, gestisce o controlla una rete di comunicazioni elettronica accessibile al pubblico, definito «operatore di rete» o una struttura correlata quale un sistema di accesso condizionato, mediante la quale può limitare o impedire l'accesso all'utente finale da parte dei prestatori di servizi o la scelta dei servizi da parte dell'utente finale.
- d) Con «servizio televisivo digitale in formato panoramico» si intende un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico a definizione verticale completa con espansione anamorfica. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi a formato panoramico.
- e) Con «utente finale» si intende un utente che non fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica destinati al pubblico.

CAPITOLO II

QUADRO NORMATIVO GENERALE PER L'ACCESSO E L'INTERCONNESSIONE

Articolo 3

Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato

PROPOSTA MODIFICATA

internazionale; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG). L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

- b) Con «interconnessione» si intende il collegamento fisico e logico di reti di comunicazione elettronica pubbliche utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di una rete fornita da un'impresa di comunicare con gli utenti di una rete fornita dalla medesima o da un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.

Invariato

- f) Con «rete locale» si intende il circuito che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo locale equivalente della rete telefonica pubblica fissa.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto comunitario, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, qualora essa non fornisca servizi in detto Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo 26 della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica], gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano gli operatori a concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione alla rete a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese beneficiarie e/o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati.

*Articolo 4***Diritti ed obblighi delle imprese**

1. Tutte le imprese autorizzate a gestire reti di comunicazione elettronica per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese a ciò autorizzate, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura dei servizi in questione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità.

2. Le reti di comunicazione elettronica utilizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

PROPOSTA MODIFICATA

1. Tutte le imprese autorizzate in virtù di un'autorizzazione generale ai sensi della direttiva .../.../CE [relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica] e che operano reti di comunicazione elettronica per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese autorizzate in un altro Stato membro, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura dei servizi in questione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità.

Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione a condizioni compatibili con le relative decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione, a norma degli articoli da 5 a 8.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. Fatto salvo l'articolo 11 della direttiva [relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa nel corso del negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione, utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali informazioni non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo.

*Articolo 5***Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione**

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e garantiscono un adeguato accesso alle reti, un'adeguata interconnessione delle stesse e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano autorizzate ad imporre gli obblighi previsti agli articoli da 6 a 13 nei confronti degli operatori designati come aventi notevole potere di mercato in un mercato di riferimento. Qualora le imprese non riescano a stipulare accordi in materia di accesso e di interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire, su richiesta di una delle parti interessate o di propria iniziativa, tenendo conto degli obiettivi e delle procedure previsti agli articoli 6, 7 e da 13 a 18 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

PROPOSTA MODIFICATA

Gli Stati membri provvedono a conferire alle autorità nazionali di regolamentazione la potestà di applicare sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Invariato

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] le autorità nazionali di regolamentazione prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare, ove opportuno, l'integrità delle reti, incoraggiare e garantire un adeguato accesso alle reti, un'adeguata interconnessione delle stesse, l'interoperabilità dei servizi e la connettività da punto a punto dei servizi designati come universali, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano autorizzate ad imporre gli obblighi previsti all'articolo 6 nei confronti degli operatori dei sistemi di accesso condizionato e agli articoli da 7 a 13 nei confronti degli operatori designati come aventi notevole potere di mercato in un mercato di riferimento. In un mercato in concorrenza l'interconnessione e l'accesso alle reti dovrebbero, in linea di principio, essere definiti di concerto nell'ambito di un negoziato commerciale tra le imprese interessate. Qualora le imprese non riescano a stipulare accordi in materia di accesso e di interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire, su richiesta di una delle parti interessate o di propria iniziativa, tenendo conto degli obiettivi e delle procedure previsti agli articoli 6, 7 e da 13 a 18 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO III

Invariato

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E PROCEDURE DI RIESAME DEL MERCATO*Articolo 6***Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate**

1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi digitali trasmessi ai telespettatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi trasmissivi, le condizioni di cui all'allegato, parte I.

2. Le condizioni relative all'accesso ad altre risorse di cui all'allegato, parte II, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi digitali trasmessi ai telespettatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi trasmissivi, le condizioni di cui all'allegato I, parte I.

2. Ove richiesto dall'evoluzione del mercato e dagli sviluppi tecnologici, la Commissione si attiva per ampliare il contenuto dell'allegato I, parte I, in consultazione con il comitato comunicazioni, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per tener conto di altre risorse correlate quali quelle elencate alla parte II dell'allegato I e di risorse correlate nuove ed emergenti.

3. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato I è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 7

Invariato

Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione

1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE, dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE, degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE e dell'articolo 3 del regolamento [relativo all'accesso disaggregato alla rete locale], fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.

1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE, dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE, degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE e derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2887/2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale in doppino metallico intrecciato, fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. I mercati di riferimento nell'ambito dei quali applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 figurano nella decisione relativa ai mercati di riferimento di prodotti e di servizi che sarà pubblicata dalla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

Invariato

3. Gli Stati membri provvedono affinché dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

*Articolo 8***Imposizione, modifica o revoca degli obblighi**

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], le autorità nazionali di regolamentazione reputino che un operatore detenga un notevole potere di mercato in un mercato specifico, esse impongono, in funzione delle circostanze, uno o più obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 al fine di evitare distorsioni della concorrenza. L'obbligo o gli obblighi specifici imposti dipendono dal tipo di problema evidenziato.

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del presente articolo qualora ritengano che esista un'effettiva concorrenza. A tal fine dovrebbero essere effettuate regolarmente analisi del mercato. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva sono imposti solo alle imprese designate come aventi notevole potere di mercato su un mercato di riferimento.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori, compresi quelli che non detengono un notevole potere di mercato, gli obblighi in materia di interconnessione di cui agli articoli da 9 a 13, in ottemperanza ad impegni internazionali.

Invariato

In via eccezionale, previo accordo della Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori aventi un notevole potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione, diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13, purché tali obblighi siano giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] e che essi siano proporzionati all'obiettivo perseguito.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. In relazione al primo comma del paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

Articolo 9

Obbligo di trasparenza

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso alla rete, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, e prezzi.

2. In particolare, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata e in cui figurino una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

2a. Gli obblighi imposti a norma del presente articolo sono basati sulla natura del problema identificato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica]. Tali obblighi sono imposti soltanto previa consultazione a norma dell'articolo 6 di tale direttiva.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'impatto della decisione su tutte le imprese presenti sul mercato sulla base, tra l'altro, di un'analisi quantitativa dei dati del mercato allo scopo di assicurare che non dissuada gli investimenti, non destabilizzi i nuovi operatori o non comprometta l'ingresso sul mercato, rendendo in tal modo difficile preservare un contesto contendibile durevole.

3. In relazione al primo comma del paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i propri progetti di decisione di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

3a. Prima di revocare un obbligo imposto ad un operatore, le autorità nazionali di regolamentazione informano gli operatori che hanno stipulato accordi di interconnessione e di accesso con l'operatore in questione con sufficiente preavviso per consentire loro di reperire fornitori alternativi di servizi o per rinegoziare un accordo commerciale sulle nuove basi.

Invariato

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso alla rete, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali specifiche tecniche, caratteristiche della rete (comprese informazioni specifiche su eventuali cambiamenti che possano essere fatti alle reti), termini e condizioni per la fornitura e l'uso, e prezzi a condizione che non si tratti di informazioni riservate.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 10***Obbligo di non discriminazione**

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso alla rete.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni analoghe in circostanze analoghe nei confronti di altre imprese che offrono servizi analoghi, e inoltre che esse forniscano servizi ed informazioni ad altre imprese alle medesime condizioni e garantendo la medesima qualità di quelli che prestano ai propri servizi, ai servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

*Articolo 11***Obbligo di separazione contabile**

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività connesse con l'interconnessione e/o l'accesso alle reti.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un'impresa ad integrazione verticale a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi interni di cessione qualora l'analisi del mercato riveli che l'operatore in questione mette a disposizione risorse che costituiscono un apporto essenziale per altri prestatori di servizi e contemporaneamente è in concorrenza con tali prestatori sul medesimo mercato a valle.

2. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e in concorrenza, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

3a. Salvo restando il paragrafo 3, qualora un operatore sia soggetto ad un obbligo ai sensi dell'articolo 12 in materia di accesso disaggregato alla rete locale in doppino metallico intrecciato, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi elencati all'allegato II. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Invariato

2. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di fissare la configurazione contabile per conservare tali dati ed esigere la loro certificazione conformemente alla norma fissata dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 12***Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate infrastrutture di rete**

1. Ai sensi dell'articolo 8, un'autorità nazionale di regolamentazione può obbligare gli operatori a concedere l'accesso e ad autorizzare l'uso di determinate risorse e/o servizi correlati, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete;
- b) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- c) di garantire la rivendita di determinati servizi;
- d) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi;
- e) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;
- f) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- g) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- h) l'obbligo di interconnessione di reti o di risorse di rete.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività, trasparenza e/o non discriminazione per ciascuno di detti obblighi.

1. Ai sensi dell'articolo 8, un'autorità nazionale di regolamentazione può obbligare gli operatori a concedere l'accesso e ad autorizzare l'uso di determinate risorse e/o servizi correlati, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni irragionevoli aventi effetti analoghi ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Nell'imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) convenienza tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti, tenuto conto del ritmo di evoluzione del mercato;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza sul lungo termine;
- e) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili.

Articolo 13

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso alla rete, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre controlli sui prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che la potenziale carenza di un'effettiva concorrenza renda possibile all'operatore interessato di mantenere prezzi eccessivamente elevati o di comprimere i prezzi a svantaggio dell'utenza finale.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti sostenuti dall'operatore e dei rischi connessi.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e una concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Nel valutare se imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e in particolare se detti obblighi siano congrui rispetto agli obiettivi enunciati all'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) convenienza tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti, tenuto conto del ritmo di evoluzione del mercato nonché della natura e del tipo di interconnessione e di accesso;

Invariato

Le autorità nazionali di regolamentazione consultano le parti interessate prima di prendere una decisione sugli obblighi in materia di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione danno alle parti interessate la possibilità di esprimere il proprio parere sui punti elencati in precedenza. Nel pubblicare una decisione le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a precisare le modalità seguite per l'audizione degli interessati e per tener conto delle loro osservazioni.

Invariato

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso alla rete, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre controlli sui prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli l'esistenza di carenze di mercato durevoli grazie alle quali l'operatore interessato è in grado di mantenere prezzi eccessivamente elevati per un periodo non transitorio o di procedere a riduzioni persistenti dei prezzi, ostacolando in tal modo la concorrenza a svantaggio dell'utenza finale.

L'imposizione dei controlli sui prezzi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione non deve incidere negativamente sulla concorrenza nel lungo termine né scoraggiare gli investimenti in infrastrutture alternative. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti sostenuti dall'operatore e dei rischi connessi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi maggiorati di un ragionevole tasso di remunerazione degli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole per la relativa imputazione. La conformità con il sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. È fatto obbligo di pubblicare annualmente una dichiarazione di conformità.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI*Articolo 14***Comitato di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, è di applicazione la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

*Articolo 15***Pubblicazione e accesso alle informazioni**

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi maggiorati di un ragionevole tasso di remunerazione degli investimenti. Per stabilire se la fornitura dei servizi è efficiente sotto il profilo dei costi le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre l'applicazione di sistemi contabili per i costi indipendenti dai sistemi seguiti dall'impresa. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

Invariato

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, sempreché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, a seconda dei casi, al comitato per le comunicazioni e al gruppo ad alto livello per le comunicazioni.

Invariato

*Articolo 16***Notificazione**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2001 le autorità nazionali di regolamentazione competenti ai fini di realizzare i compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono disporre di notevole potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese nonché ogni modifica delle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.

*Articolo 17***Esame dell'applicazione**

Per la prima volta entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito periodicamente, la Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri che le forniscono senza indugio.

*Articolo 18***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tale disposizioni.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 19***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 20***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Invariato

CONDIZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI DI TELEVISIONE DIGITALE TRASMESSI AI TELESPETTATORI DELLA COMUNITÀ**Parte I — Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 6, paragrafo 1**

Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale trasmessi ai telespettatori della Comunità, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 6, gli Stati membri garantiscono che siano applicate le seguenti condizioni:

- a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, e che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
- b) gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che producono e commercializzano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali:
 - propongono a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori autorizzati mediante codificatori gestiti dagli operatori dei servizi, e si conformano al diritto comunitario della concorrenza,
 - tengono una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
- c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature per il consumatore, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tenendo conto del risvolto tecnico e commerciale la concessione delle licenze non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
 - di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
 - di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il licenziatario rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Parte II— Altre risorse correlate da esaminare nell'ambito della procedura di riesame stabilita dall'articolo 6, paragrafo 2

— accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);

— accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG);

— accesso ai sistemi di navigazione come, ad esempio, le guide elettroniche ai programmi (EPG);

— accesso ai servizi radiofonici digitali.

ALLEGATO II

ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE IN DOPPINO METALLICO INTRECCIATO CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI**A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale in doppino metallico intrecciato**

1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) accesso alle reti locali
 - b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale in doppino metallico intrecciato, accesso alla banda non vocale dello spettro delle radiofrequenze
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici ⁽¹⁾, disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche del doppino metallico intrecciato
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso

B. Servizi di co-ubicazione

1. Informazioni relative ai siti pertinenti dell'operatore ⁽¹⁾
2. Possibilità di co-ubicazione presso i siti indicati al punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale)
3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali alla co-ubicazione di determinate apparecchiature
4. Sicurezza: misure adottate dagli operatori notificati per garantire la sicurezza dei siti

⁽¹⁾ L'accesso a tali informazioni può essere limitato alle sole parti interessate per evitare problemi di pubblica sicurezza.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti
6. Norme di sicurezza
7. Regole per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza

C. Sistemi di informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativo dell'operatore designato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di manutenzione e riparazione e la fatturazione

D. Condizioni di offerta

1. Tempi tecnici necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio
 2. Condizioni contrattuali standard compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi tecnici
 3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.
-

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/25)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 372 def. — 2000/0188(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 4 luglio 2001)

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000 ⁽¹⁾, ha confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica.
- (2) L'equipollenza dei vari servizi e delle varie reti di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo identico tutti i servizi analoghi, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.
- (3) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.

Invariato

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

Invariato

- (1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000 ⁽³⁾, e i risultati pubblicati dalla Commissione nelle sue comunicazioni sulla quinta e sulla sesta relazione sull'attuazione del pacchetto normativo delle telecomunicazioni ha confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica.
- (2) L'equipollenza dei vari servizi e delle varie reti di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo identico tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.
- (3) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.

⁽¹⁾ COM(2000) 239.

⁽¹⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 55.

⁽²⁾ GU C (con lettera del 16.2.2001 il Comitato delle regioni ha indicato che non esprimerà il proprio parere in merito alla direttiva).

⁽³⁾ COM(2000) 239.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(4) Questi obiettivi possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli tutti i servizi e tutte le reti di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica.

(5) In tali autorizzazioni devono essere indicati in modo esplicito i diritti attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la Comunità e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell'interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione.

(6) Può risultare ancora necessaria la concessione di diritti specifici per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, compresi i codici brevi di (pre)selezione, nell'ambito del piano nazionale di numerazione. I diritti di numerazione possono essere concessi anche nell'ambito di un piano europeo di numerazione, ad esempio per il prefisso internazionale «3883» attribuito agli Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Non è opportuno limitare tali diritti di uso, salvo quando ciò sia inevitabile a causa della penuria di frequenze radio o per motivi di efficienza d'uso delle stesse.

(7) È opportuno che le condizioni apposte all'autorizzazione generale ed ai diritti d'uso specifici si limitino allo stretto necessario per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto comunitario.

(8) È opportuno che gli obblighi specifici che, nel rispetto della normativa comunitaria, possono essere imposti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica aventi un rilevante potere di mercato, [come definito nella direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)] siano tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall'autorizzazione generale.

(9) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in forza di norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore.

Invariato

(9) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in forza di norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. Tuttavia, le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di informare gli operatori di rete e i fornitori di servizi in merito ad altre normative che interessano la loro attività, ad esempio tramite rinvii ai propri siti web.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (10) Qualora la richiesta di frequenze radio in una determinata gamma superi l'offerta, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l'assegnazione di tali frequenze al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare l'uso di queste risorse limitate.
- (11) Qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio nell'ambito del relativo piano nazionale.
- (12) I fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica possono avere bisogno dell'accertamento dichiarativo dei diritti di cui godono in forza dell'autorizzazione generale in riferimento all'interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con prestatori di servizi di altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno quindi fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su esplicita richiesta degli interessati o d'ufficio a seguito di una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione generale.

Invariato

- (12 bis) Le imprese, qualora ritengano che le loro domande di concessione di diritti di passaggio non siano state trattate nell'osservanza dei principi contenuti nella direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, ovvero quando tali decisioni subiscano indebiti ritardi, devono avere il diritto di ricorrere contro le decisioni o i ritardi delle decisioni nei modi previsti dalla suddetta direttiva.

- (13) In caso di inosservanza delle condizioni previste dal regime di autorizzazione generale è opportuno che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni. Tranne casi eccezionali, appare eccessivo revocare ad un'impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di utilizzare determinate frequenze radio o determinati numeri qualora essa non si sia conformata ad una o più condizioni previste dall'autorizzazione generale. Resta inteso che sono fatti salvi i provvedimenti urgenti che gli Stati membri potrebbero essere costretti ad adottare in caso di seria minaccia alla sicurezza pubblica, alla sicurezza o all'incolumità dei cittadini o agli interessi economici ed operativi di altre imprese. Inoltre, la direttiva non pregiudica eventuali richieste di risarcimento dei danni tra imprese ai sensi della normativa nazionale.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(14) Gli obblighi prescritti agli operatori in materia di segnalazioni periodiche e notifiche possono risultare onerosi sia per le imprese che per l'autorità nazionale di regolamentazione. È dunque opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. Non occorre prescrivere la verifica regolare e sistematica dell'osservanza di tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale o connesse ai diritti d'uso. Le imprese hanno il diritto di conoscere l'uso che verrà fatto delle informazioni che sono tenute a trasmettere. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. La presente direttiva non fa venire meno gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione di tutte le informazioni necessarie per la tutela degli interessi comunitari nel quadro di accordi internazionali.

(15) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figurino l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti; questi ultimi non devono comunque essere tali da ostacolare il libero accesso al mercato. Essi devono essere ripartiti in misura proporzionale al fatturato realizzato dalle imprese con i servizi di cui trattasi, calcolato sull'esercizio precedente all'anno di imposizione dell'onere amministrativo. Le piccole e medie imprese devono essere esentate dal pagamento degli oneri amministrativi.

(16) Oltre ai diritti amministrativi, per garantire l'impiego ottimale di tali risorse, possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato.

(17) In presenza di motivi obiettivamente giustificati gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo.

(16) Oltre ai diritti amministrativi, per garantire l'impiego ottimale di tali risorse, possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. Qualora i diritti di passaggio siano finora concessi gratuitamente o non siano soggetti ad obblighi di effetto equivalente, tale pratica dovrà essere mantenuta.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (18) L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione di servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni e a centralizzare quelle relative ai diritti di passaggio eventualmente gestiti ad un altro livello amministrativo.
- (19) È necessario verificare il buon funzionamento del mercato unico europeo sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla presente direttiva. Alla luce dei risultati di tale verifica può essere necessario adottare ulteriori misure di armonizzazione qualora permangano ostacoli alla libera circolazione. La direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica] definisce le procedure per l'adozione di tali misure.
- (20) Occorre evitare che la sostituzione delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva mediante l'autorizzazione generale e i diritti d'uso individuali da essa previsti dia luogo a nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi che operano sulla base di un'autorizzazione preesistente o limiti i loro diritti, a meno che ciò determini ripercussioni negative per i diritti e gli obblighi di altre imprese,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura di servizi e di reti di comunicazione elettronica in tutta la Comunità.
2. La presente direttiva si applica a tutte le autorizzazioni relative alla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 3***Autorizzazione generale per i servizi e le reti di comunicazione elettronica**

1. Gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, incolumità o salute pubblica.

2. La fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica l'impresa può iniziare la propria attività commerciale, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione da persone fisiche o giuridiche, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorità di tenere un registro dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione del servizio che sarà fornito.

*Articolo 4***Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale**

Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 il diritto di:

- a) fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica; e
- b) negoziare le interconnessioni con altri prestatori di servizi pubblici contemplate da un'autorizzazione generale, in qualunque luogo della Comunità, conformemente alla direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime];

2. La fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale, valida in tutto il territorio dello Stato membro interessato. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica l'impresa può iniziare la propria attività commerciale, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

Invariato

L'autorizzazione generale conferisce alle imprese il diritto di:

- a) fornire servizi e reti di comunicazione elettronica;
- b) negoziare le interconnessioni con altri fornitori di reti pubbliche contemplate da un'autorizzazione generale, in qualunque luogo della Comunità, conformemente alla direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime];

PROPOSTA INIZIALE

- c) costituire reti di comunicazione elettronica e ottenere necessari diritti di passaggio in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica];
- d) poter essere designate quali fornitori di elementi di un obbligo di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

PROPOSTA MODIFICATA

- c) costituire reti di comunicazione elettronica e far esaminare le loro domande di rilascio dei necessari diritti di passaggio in conformità dell'articolo 10 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica];

Invariato

*Articolo 5***Diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri**

1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l'uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d'uso individuali, includendo invece le condizioni d'uso di tali frequenze nell'autorizzazione generale.

2. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che presti servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6 e 7 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

Tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se questi sono cedibili e a quali condizioni, conformemente all'articolo 8 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione deve essere adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e pubblicate quanto prima possibile e comunque entro due settimane dal ricevimento della domanda da parte dell'autorità competente nel caso dei numeri ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio.

Tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se questi sono cedibili per iniziativa del loro titolare e a quali condizioni, conformemente all'articolo 8 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione deve essere adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e pubblicate quanto prima possibile e comunque entro due settimane dal ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità competente nel caso dei numeri ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio.

PROPOSTA INIZIALE

4. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio e comunque in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri concedono i diritti d'uso delle frequenze che siano disponibili.

*Articolo 6***Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e ai diritti d'uso dei numeri**

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di servizi o reti di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri sono assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nella parte A, B e C dell'allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica dotati di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] o a quelli designati per la fornitura di servizi universali ai sensi della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica] sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi generali previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore, quali sono indicate nella parte A dell'allegato, e non riproduce le condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell'autorizzazione generale.

*Articolo 7***Procedura per la concessione di un numero limitato di diritti d'uso delle frequenze radio**

1. Quando debba valutare l'opportunità di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro deve:

- a) tener conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;

PROPOSTA MODIFICATA

4. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio e comunque in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri concedono i diritti d'uso delle frequenze che siano disponibili.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) avvertire in tempo utile i soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, e concedere loro un periodo di almeno trenta giorni per esprimere la loro posizione sulle limitazioni;
- c) pubblicare la decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso, indicandone le ragioni;
- d) riesaminare tali limitazioni a scadenze periodiche o a richiesta delle imprese;
- e) invitare gli interessati a presentare domanda per i diritti d'uso.

2. Qualora constati che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale situazione, invitando gli interessati a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.

3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, dettagliati, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. In sede di selezione occorre tenere adeguatamente conto della necessità di sviluppare la concorrenza e i servizi innovativi, ottimizzando i vantaggi per gli utenti.

4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di gara, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di sei mesi.

I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e delle posizioni orbitali.

*Articolo 8***Armonizzazione nell'assegnazione delle frequenze radio**

Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato e le condizioni e le procedure di accesso concordate, ai sensi della decisione [che istituisce un quadro normativo per la politica di spettro radio nella Comunità europea] e di altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri concedono il diritto d'uso delle frequenze radio nell'osservanza di tali atti. Essi non prescrivono condizioni, criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione delle regole armonizzate di assegnazione delle frequenze radio.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 9***Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di passaggio e di interconnessione**

Su richiesta di un'impresa, gli Stati membri rilasciano nel termine di una settimana idonee dichiarazioni attestanti che tale impresa è autorizzata a richiedere i diritti di passaggio e/o a negoziare l'interconnessione in forza dell'autorizzazione generale, allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

*Articolo 10***Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale e dei diritti d'uso**

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere alle imprese che forniscono i servizi o le reti di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso di frequenze radio o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza di una o più condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni entro un mese dalla notifica, o comunque entro un periodo concordato con l'impresa stessa.

3. Se l'impresa non rimedia alle violazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta misure adeguate e proporzionate. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate all'impresa interessata entro una settimana dalla loro adozione ed almeno una settimana prima che entrino in vigore.

PROPOSTA MODIFICATA

2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza di una o più condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni entro un mese dalla notifica, o comunque entro un periodo concordato con l'impresa stessa. In caso di reiterata violazione di una condizione, l'autorità nazionale di regolamentazione può ridurre la durata di tale periodo.

Invariato

4. Nell'eventualità di violazioni gravi e reiterate delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o di obblighi specifici, se si sono dimostrate inutili le misure intese a garantirne l'osservanza di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione possono vietare all'impresa di continuare a fornire servizi o reti di comunicazione elettronica o possono sospendere o revocare i diritti di uso che ha concessi.

PROPOSTA INIZIALE

4. Qualora la violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza, l'incolumità o la salute pubblica, oppure crei gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di servizi e di reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione. All'impresa interessata viene quindi data la possibilità di esprimere osservazioni e proporre le occorrenti soluzioni.

5. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

*Articolo 11***Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso**

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative interne, gli Stati membri non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

- a) per verificare sistematicamente l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, 6 della parte B e 5 della parte C dell'allegato e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;
- b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato a seguito di denuncia o quando l'autorità nazionale competente abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
- c) per predisporre procedure di gara per l'assegnazione delle frequenze radio;
- d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
- e) per fini statistici specifici;
- f) per effettuare un'analisi del mercato ai sensi della direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] o della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

PROPOSTA MODIFICATA

5. Qualora la violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza, l'incolumità o la salute pubblica, oppure crei gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di servizi e di reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione. All'impresa interessata viene quindi data la possibilità di esprimere osservazioni e proporre le occorrenti soluzioni.

6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

2. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

*Articolo 12***Diritti amministrativi**

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi ai sensi dell'autorizzazione generale

- a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale in vigore e i costi della concessione dei diritti d'uso e
- b) sono ripartiti tra le varie imprese in ragione del fatturato che ciascuna di esse ha realizzato nell'ultimo esercizio mediante i servizi che sono contemplati dall'autorizzazione generale o per i quali sono stati concessi diritti d'uso e che l'impresa ha prestato nell'ambito del mercato nazionale dello Stato membro che impone i diritti amministrativi stessi.

2. Le imprese con un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro per i servizi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi.

3. Gli Stati membri che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenuti a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Se tale importo supera i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche per l'esercizio successivo.

*Articolo 13***Contributi per la concessione di diritti d'uso e di passaggio**

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità preposta alle concessioni di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri o sui diritti di passaggio per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Tali contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e devono tener conto in modo particolare della necessità di promuovere lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Gli Stati membri che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenuti a pubblicare un rendiconto annuo sufficientemente dettagliato dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Tenuto conto della differenza fra tale importo e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche per l'esercizio successivo.

Invariato

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità preposta alle concessioni di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri o sui diritti di passaggio per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Tali contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e non devono compromettere il conseguimento dei seguenti obiettivi:

— garantire che gli utenti ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, dei prezzi, della qualità e del valore;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 14***Modifica dei diritti e degli obblighi**

1. Gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri e i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di passaggio in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Gli Stati membri comunicano nei modi appropriati la loro intenzione di procedere a simili modifiche e assegnano ai soggetti interessati, tra cui anche gli utenti e i consumatori, un termine sufficiente e comunque non inferiore a quattro settimane, affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo.

*Articolo 15***Pubblicazione delle informazioni**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni principali su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

- garantire che non vi siano distorsioni né restrizioni di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- incoraggiare investimenti efficienti in infrastrutture ed innovazione;
- evitare ostacoli al funzionamento del mercato interno e creare pari condizioni in tutta l'Unione europea.

2. Qualora, nell'ambito di procedure di selezione comparativa, i contributi per i diritti di uso delle radiofrequenze consistano in tutto o in parte nel pagamento di una somma *tantum*, dovranno essere previste appropriate formule di pagamento per garantire che tali contributi non portino, nella pratica, a selezionare i candidati in base a criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale delle radiofrequenze.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione che intenda assumere provvedimenti a norma del presente articolo notifica i provvedimenti previsti secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva .../.../CE [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

Invariato

1. Gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri e i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di passaggio in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Gli Stati membri comunicano nei modi appropriati la loro intenzione di procedere a simili modifiche e assegnano ai soggetti interessati, tra cui anche gli utenti e i consumatori, un termine sufficiente proporzionale all'incidenza economica o operativa della prevista modifica, e comunque non inferiore a quattro settimane, affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

2. Gli Stati membri non pongono in essere restrizioni significative né revocano i diritti di passaggio prima che sia scaduto il periodo per il quale questi sono stati concessi, a meno che tale provvedimento non sia reso necessario per motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. In tale ipotesi, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica hanno diritto a ricevere un indennizzo adeguato.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Se i diritti amministrativi, i contributi, le procedure e le condizioni attinenti ai diritti di passaggio sono stabiliti a livelli amministrativi diversi, gli Stati membri pubblicano e aggiornano un registro che raccoglie tutti questi dati, in modo tale da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.

*Articolo 16***Funzionamento del mercato interno**

Qualora le eventuali differenze tra diritti amministrativi, contributi, procedure o condizioni nazionali attinenti alle autorizzazioni generali o alla concessione dei diritti d'uso risultino di ostacolo per il mercato interno, la Commissione può adottare misure per l'armonizzazione dei diritti amministrativi, dei contributi, delle procedure e delle condizioni secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

Per accertare l'eventuale esistenza dei suddetti ostacoli per il mercato interno la Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 17***Autorizzazioni preesistenti**

1. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari fino al 30 giugno 2002, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Se i diritti amministrativi, i contributi, le procedure e le condizioni attinenti ai diritti di passaggio sono stabiliti a livelli amministrativi diversi, gli Stati membri pubblicano e aggiornano un registro che raccoglie tutti questi dati, nonché gli estremi delle autorità competenti in ciascun caso in modo tale da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.

Invariato

3. Qualora, prima della data di recepimento della presente direttiva siano già stati riscossi contributi amministrativi riferiti ad un periodo che ha termine oltre la data in cui la direttiva acquista efficacia, l'importo corrispondente è detratto dai contributi dovuti a partire da quest'ultima data.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 18

Invariato

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché il testo di eventuali successive modifiche di tali disposizioni.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 20***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva

A. Condizioni che possono essere imposte mediante l'autorizzazione generale

1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].
2. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva.
3. Interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente alla direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime].
4. Accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, comprese le condizioni relative alla concessione dell'accesso al suolo pubblico o privato e quelle relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti conformemente alla direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].
 6. Obbligo di mandare in onda determinate trasmissioni radiotelevisive conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].
 7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva [relativa alla protezione dei dati e della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche].
 8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche e condizioni contenute nella direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].
 9. Obblighi relativi ai contenuti delle emissioni, in particolare quelli inerenti alla tutela dei minori in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 10. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall'articolo 11 della presente direttiva.
 11. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della direttiva [relativa alla protezione dei dati e della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche] e della direttiva 95/46/CE.
 12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.
 13. Provvedimenti concernenti la limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme comunitarie.
- B. *Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio*

1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzata la frequenza e condizioni relative al contenuto

1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzata la frequenza e, se del caso, l'utilizzo esclusivo di una frequenza per la trasmissione di un contenuto specifico.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

-
- | | |
|---|---|
| 2. Uso efficiente delle frequenze in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. | Invariato |
| 3. Obbligo di evitare interferenze dannose. | |
| 4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva. | |
| 5. Cessione dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. | 5. Cessione dei diritti su iniziativa del loro titolare e relative condizioni in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. |
| 6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva. | Invariato |
| 7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di comparazione delle offerte. | |
- C. *Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dei numeri*
- | | |
|---|--|
| 1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzato il numero. | |
| 2. Uso efficiente dei numeri in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. | |
| 3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica]. | |
| 4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva. | |
| 5. Cessione dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. | |
| 6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva. | |
-

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/26)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 380 def. — 2000/0184(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 4 luglio 2001)

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 198.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Invariato

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale quadro normativo delle telecomunicazioni ha raggiunto l'obiettivo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza.
- (2) Il 10 marzo 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «La convergenza nel settore delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione — Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde» ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 55.

⁽²⁾ GU C (con lettera del 16.2.2001 il Comitato delle regioni ha indicato che non esprimerà il proprio parere in merito alla direttiva).

⁽¹⁾ COM(1999) 108.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Le prossime tappe della politica in materia di spettro radio — Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde» ⁽¹⁾.
- (4) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati — Esame del 1999 nel quadro normativo delle comunicazioni» ⁽²⁾. In questa comunicazione la Commissione passa in rassegna il vigente quadro normativo delle telecomunicazioni secondo quanto dispone l'articolo 8 della direttiva 90/387/CEE del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision) ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e presenta una serie di proposte per un nuovo quadro normativo per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati, da sottoporre a pubblica consultazione.
- (5) Il 26 aprile 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni sui «Risultati della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo» ⁽⁵⁾, la quale, da un lato, riassume i risultati della consultazione pubblica e, dall'altro, individua alcuni indirizzi fondamentali per l'elaborazione del nuovo quadro normativo per la infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati.
- (6) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha posto in evidenza il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente al passaggio a un'economia digitale basata sulla conoscenza. Ha sottolineato, in particolare, l'importanza che riveste, sia per le imprese che per i cittadini europei, l'accesso ad una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi.

⁽¹⁾ COM(1999) 538.

⁽²⁾ COM(1999) 539.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.

⁽⁵⁾ COM(2000) 239.

PROPOSTA INIZIALE

(7) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva, da quattro direttive specifiche: la direttiva [...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], la direttiva [...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stesse], la direttiva [...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica], la direttiva [...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche], nonché dal regolamento [(CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso disaggregato alla rete locale] (in prosieguo «le misure specifiche»). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive o i servizi finanziari. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti che esistono fra i due aspetti.

(8) La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità ⁽³⁾. Essa si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

PROPOSTA MODIFICATA

(7) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva, da quattro direttive specifiche: la direttiva [...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], la direttiva [...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stesse], la direttiva [...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica], la direttiva [...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche], nonché dal regolamento [(CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso disaggregato alla rete locale] ⁽¹⁾ (in prosieguo «le misure specifiche»). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive o i servizi finanziari, e alcuni servizi della società dell'informazione, e lascia quindi impregiudicati i provvedimenti comunitari o nazionali emanati, nel rispetto del diritto comunitario, in relazione a tali contenuti al fine di promuovere la diversità culturale e linguistica e di assicurare la difesa delle pluralità dei mezzi di comunicazione sociale. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti che esistono fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire la concorrenza, la pluralità dei mezzi di comunicazione sociale, la diversità culturale e la tutela dei consumatori.

(8) La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità ⁽⁴⁾. Essa si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione incoraggino gli operatori di rete e i fabbricanti di apparecchiature terminali a cooperare per agevolare l'accesso degli utenti disabili ai servizi di comunicazioni elettronica.

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (9) I servizi della società dell'informazione sono disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della Società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ⁽¹⁾.
- (10) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi di comunicazione elettronica.
- (11) In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime della proprietà negli Stati membri sancito dall'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione devono essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.
- (12) Qualunque interessato deve avere il diritto di ricorrere dinanzi ad un organo indipendente istituito dagli Stati membri contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguarda. Detto organo dev'essere della controversia. Fino all'esito del ricorso la decisione delle autorità nazionali di regolamentazione è esecutiva. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.
- (13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni devono essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione devono essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere, nell'ambito dello scambio di informazioni, gli stessi diritti e obblighi di riservatezza previsti per le «autorità competenti» di cui al regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 ⁽³⁾.

Invariato

- (12) Qualunque interessato deve avere il diritto di ricorrere dinanzi ad un organo indipendente istituito dagli Stati membri contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguarda. Detto organo dev'essere competente ad esaminare i fatti e il merito della controversia. Fino all'esito del ricorso la decisione delle autorità nazionali di regolamentazione è esecutiva a meno che l'organo competente per i ricorsi decida che sussistono motivi urgenti e imperativi che giustificano la sospensione della decisione controversa. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.
- (13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni devono essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione devono essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle qualificate come riservate dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di segreto commerciale e professionale. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere, nell'ambito dello scambio di informazioni, gli stessi diritti e obblighi di riservatezza previsti per le «autorità competenti» di cui al regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204.

⁽³⁾ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204.

⁽³⁾ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

(14) È importante che le autorità nazionali di regolamentazione acquisiscano il parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul mercato unico o su altri obiettivi del trattato le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie valutazioni e permettere alla Commissione di chiedere la modifica o la sospensione di tali decisioni ove necessario. Detta procedura si applica fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾, fatte salve le prerogative che il trattato conferisce alla Commissione in relazione alle violazioni del diritto comunitario.

(15) L'attività delle autorità nazionali di regolamentazione deve fondarsi su una serie di principi e obiettivi armonizzati. Nell'assolvimento dei compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo l'azione delle autorità nazionali di regolamentazione deve ispirarsi esclusivamente a questi obiettivi e principi.

(16) Lo spettro radio è una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, le radiofrequenze devono essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi. È importante che la ripartizione e l'assegnazione dello spettro radio vengano gestite nel modo più efficiente possibile, e in modo compatibile con l'esigenza di raggiungere un equilibrio tra l'uso delle radiofrequenze per scopi commerciali e il loro uso per scopi non commerciali. Un mercato secondario nel quale vengano negoziate le radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano istituite adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali operazioni e la vigilanza da parte dell'autorità regolatrice. La decisione [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

(15) L'attività delle autorità nazionali di regolamentazione deve fondarsi su una serie di principi e obiettivi armonizzati e, se necessario, deve essere coordinata con le autorità di regolamentazione di altri Stati membri. Nell'assolvimento dei compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo l'azione delle autorità nazionali di regolamentazione deve ispirarsi esclusivamente a questi obiettivi e principi.

(16) Lo spettro radio è una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, le radiofrequenze devono essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione in base ad una serie di obiettivi e principi armonizzati che guidano la loro azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi, tenendo conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi all'utilizzo delle frequenze. È importante che la ripartizione e l'assegnazione dello spettro radio vengano gestite nel modo più efficiente possibile, in modo coerente in tutta l'Unione europea e in modo compatibile con l'esigenza di raggiungere un equilibrio tra l'uso delle radiofrequenze per scopi commerciali e il loro uso per scopi non commerciali. Un mercato secondario nel quale vengano negoziate le radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano istituite adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza delle cessioni e la vigilanza da parte dell'autorità regolatrice. La decisione [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(17) L'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi del piano nazionale di numerazione, compresi i codici di punto d'origine per l'indirizzamento di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione nella Comunità europea, questa operazione deve essere effettuata dalla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. L'accesso da parte degli utenti finali a tutte le risorse di numerazione nella Comunità è un presupposto essenziale per il mercato unico europeo. Vi devono essere compresi i numeri verdi, i numeri a tariffa maggiorata ed altri numeri non geografici, ad eccezione dei casi in cui il chiamato abbia, per motivi commerciali, deciso di limitare l'accesso da alcune aree geografiche. I prezzi fatturati per chiamate effettuate dall'esterno di uno Stato membro non devono essere necessariamente identici a quelli fatturati per le chiamate effettuate dal territorio dello Stato membro. Le esigenze di numerazione in Europa, la necessità di fornire servizi paneuropei e servizi di tipo nuovo, come pure la globalizzazione e la sinergia del mercato delle comunicazioni elettroniche impongono alla Comunità di armonizzare le posizioni nazionali in conformità del trattato in seno alle istanze ed alle organizzazioni internazionali in cui vengono assunte decisioni in materia di numerazione.

(18) Devono essere istituite procedure tempestive e non discriminatorie per la concessione di diritti di passaggio, onde garantire le condizioni in cui possa svolgersi una concorrenza effettiva e non falsata. La presente direttiva fa salve le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione.

(19) La condivisione degli impianti e dei siti può presentare vantaggi sotto il profilo urbanistico, ambientale o della salute pubblica e deve essere incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi con le imprese. In alcuni casi può essere opportuno imporre alle imprese la condivisione obbligatoria, ma soltanto previa esauriente consultazione pubblica.

(20) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel

Invariato

(18) Devono essere istituite procedure tempestive e non discriminatorie per la concessione di diritti di passaggio, onde garantire le condizioni in cui possa svolgersi una concorrenza effettiva e non falsata. Le condizioni che corredano l'esercizio di tali diritti devono essere obiettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. La presente direttiva fa salve le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 98/61/CE ⁽²⁾, si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma attualmente essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione ora accolta dalla presente direttiva si fonda sulla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Eccettuati i casi in cui gli obblighi discendono da strumenti internazionali che vincolano la Comunità e i suoi Stati membri, gli obblighi imposti ex ante dalle autorità nazionali di regolamentazione allo scopo di assicurare una concorrenza effettiva sono giustificati soltanto per le imprese che hanno finanziato un'infrastruttura grazie a diritti speciali o esclusivi in settori in cui esistono ostacoli di natura giuridica, tecnica o economica all'entrata nel mercato, in particolare per la costruzione dell'infrastruttura di rete, oppure per le imprese che costituiscono un'entità integrata verticalmente che detiene o opera un'infrastruttura di rete per la fornitura di servizi ai suoi clienti e che fornisce essa stessa servizi su questa infrastruttura, alla quale i suoi concorrenti devono necessariamente richiedere l'accesso.

(21) È essenziale che questi obblighi vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese vi esercitino un'influenza significativa. Queste linee direttrici affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene de facto, una quota di mercato considerevole ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione presenta caratteristiche di transnazionalità.

PROPOSTA MODIFICATA

(21) È essenziale che questi obblighi vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese vi esercitino un'influenza significativa. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno esaminare se il mercato di un determinato prodotto o servizio sia effettivamente competitivo all'interno di una data zona geografica, la quale può coincidere con l'intero territorio dello Stato membro interessato o solo con una parte di esso. Per stabilire se la concorrenza sia effettiva occorre esaminare se vi siano prospettive di concorrenza e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia destinata a durare. Queste linee direttrici affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene de facto, una quota di mercato considerevole ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione riesamina le linee direttrici a scadenze regolari per garantire che esse rispondano adeguatamente alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione presenta caratteristiche di transnazionalità.

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (22) La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto degli impegni in tema di norme tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (23) È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia esistere situazioni in cui è opportuno che gli Stati membri impongano l'osservanza di norme comunitarie per garantire l'interoperabilità nel mercato unico europeo. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽¹⁾ non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazione dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU).
- (24) Nell'eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva o dalle misure specifiche, la parte che si ritenga lesa deve avere il diritto di rivolgersi a un'autorità di regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere il potere di imporre una soluzione alle parti.
- (21a) Nell'accertare se una data impresa abbia un rilevante potere di mercato in un mercato specifico le autorità nazionali di regolamentazione basano la loro valutazione sulle linee guida definite dalla Commissione, le quali si fondano a loro volta sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- Invariato
- (23) È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia esistere situazioni in cui è opportuno che gli Stati membri impongano l'osservanza di norme comunitarie per garantire l'interoperabilità nel mercato unico europeo. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽¹⁾ non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazione dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU). Ogni decisione intesa a rendere obbligatoria l'applicazione di tali norme deve essere preceduta da una consultazione pubblica esauriente. Le procedure di normalizzazione a norma della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973 sull'armonizzazione delle disposizioni legislative degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici destinati all'uso entro determinati limiti di voltaggio ⁽²⁾ e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽³⁾.
- Invariato

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995 pag. 51.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995 pag. 51.

⁽²⁾ GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(25) Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e dal diritto comunitario è opportuno che sia esperibile una procedura semplice per la risoluzione delle controversie transnazionali che non rientrano nelle competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione. Tale procedura, promossa ad istanza di una delle parti della controversia ma con il consenso di tutte le parti, deve essere rapida, poco onerosa e trasparente. La Commissione, quando decide di istituire un gruppo di lavoro per assisterla nella risoluzione di controversie transnazionali, deve assicurarsi che i membri che compongono il gruppo siano indipendenti rispetto alle parti della controversia.

(26) È opportuno che un unico comitato sostituisca il comitato ONP istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE ed il comitato «Licenze» istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ⁽¹⁾.

(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano facoltà di scambiarsi informazioni ai fini di una piena e reciproca cooperazione.

(28) È opportuno istituire un gruppo ad alto livello composto dai rappresentanti delle autorità di regolamentazione nazionali. Sua principale funzione sarà di assistere la Commissione nell'applicazione uniforme della presente direttiva e delle misure specifiche in modo da garantirne la coerente applicazione fra gli Stati membri. Possono essere costituiti gruppi di esperti per studiare problemi particolari, per esempio in tema di protezione dei consumatori.

(29) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva e delle misure specifiche vengano riesaminate a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati.

(30) Ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 o secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione.

(28) È opportuno istituire un gruppo consultivo composto dai rappresentanti delle autorità di regolamentazione nazionali. Sua principale funzione sarà di assistere la Commissione nell'applicazione uniforme della presente direttiva e delle misure specifiche in modo da garantirne la coerente applicazione fra gli Stati membri. Possono essere costituiti gruppi di esperti per studiare problemi particolari, per esempio in tema di protezione dei consumatori.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997 pag. 15.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(31) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per realizzare tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

(32) Le seguenti direttive e decisioni sono abrogate:

- direttiva 90/387/CEE,
- decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza ⁽¹⁾,
- direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione ⁽³⁾,
- decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità ⁽⁴⁾,
- direttiva 95/47/CE,
- direttiva 97/13/CE,
- direttiva 97/33/CE,
- direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾,
- direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 137 del 20.5.1992, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, definisce gli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.
2. La presente direttiva e le misure specifiche si applicano fatti salvi gli obblighi imposti, imposti dal diritto comunitario e dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.
3. La presente direttiva si applica altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- | | |
|--|--|
| <p>a) «rete di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasportare segnali con mezzi a filo, radio, ottici o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto compresa Internet) le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;</p> | <p>a) «rete di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasportare segnali con mezzi a filo, radio, ottici o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto compresa Internet) le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi, i sistemi che utilizzano le reti elettriche e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;</p> |
| <p>b) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione e nell'istradamento di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;</p> | <p>Invariato</p> |

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- d) «risorse correlate», le risorse correlate ad una rete e/o un servizio di comunicazione elettronica, alla quale è necessario poter accedere per fornire servizi di comunicazione elettronica a parità di condizioni di concorrenza;
- e) «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro delle funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle misure specifiche;
- f) «utente», la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- g) «consumatore», la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- h) «servizio universale», un insieme di servizi definiti nella direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in relazione ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica] accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;
- i) «abbonato», la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;
- j) «misure specifiche», la direttiva 2000/. . /CE [relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica], la direttiva 2000/. . /CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e alla interconnessione], la direttiva 2000/. . /CE [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in relazione alle reti e servizi di comunicazione elettronica], la direttiva 2000/. . /CE [relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche] e il regolamento (CE) n. . . . [sull'accesso disaggregato alla rete locale];
- d) «risorse correlate», le risorse correlate ad una rete e/o un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi tramite tale rete e/o tale servizio. Comprendono i sistemi di accesso condizionato e le guide per programmi elettronici;
- Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- k) «comitato per le comunicazioni», il comitato istituito a norma dell'articolo 19;
- l) «gruppo alto livello per le comunicazioni», il gruppo istituito a norma dell'articolo 21.

- l) «gruppo consultivo per le comunicazioni», il gruppo istituito a norma dell'articolo 21;
- m) «mercato transnazionale», il mercato di prodotti o di servizi la cui estensione geografica comprende l'intero territorio della Comunità o una sua parte sostanziale.

CAPO II

Invariato

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 3

Autorità nazionali di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle misure specifiche vengano esercitate da un organismo competente.

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni regolatrici dalle attività inerenti la proprietà o il controllo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

4. Gli Stati membri rendono pubbliche e facilmente accessibili le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri pubblicano inoltre le procedure di consultazione e cooperazione istituite fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché con le autorità incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano sovrapposizioni tra i compiti di queste due autorità.

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni regolatrici dalle attività inerenti la proprietà o il controllo. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità siano in grado di agire liberamente, senza essere soggette ad ulteriori autorizzazioni o controlli di altre autorità o organi, nell'osservanza delle sole disposizioni degli articoli 4 e 6.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno facoltà di scambiarsi informazioni. Per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni le autorità nazionali di regolamentazione hanno, riguardo allo scambio di informazioni, gli stessi diritti e obblighi di riservatezza delle «autorità competenti» quali definite nel regolamento n. 17.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle misure specifiche e le loro competenze rispettive.

*Articolo 4***Diritto di ricorso**

1. Gli Stati membri apprestano, a livello nazionale, un meccanismo che permetta agli utenti e alle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica di ricorrere dinanzi ad un organismo indipendente dal governo e dall'autorità nazionale di regolamentazione interessati contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione. Questo organismo esamina la procedura secondo la quale la decisione è stata adottata, nonché i fatti della controversia. L'introduzione del ricorso non sospende gli effetti della decisione adottata dall'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni degli organi competenti per i ricorsi vengano effettivamente eseguite.

3. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi che non siano organismi giurisdizionali devono comunque essere motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni devono essere impugnabili dinanzi a un organo giurisdizionale.

4. La nomina dei membri dell'organo di ricorso e la cessazione del loro mandato sono soggette alle stesse condizioni applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente dell'organo deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo prende, all'esito di una procedura in contraddittorio, decisioni che producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

PROPOSTA MODIFICATA

1. Gli Stati membri apprestano, a livello nazionale, meccanismi efficaci che permettano agli utenti e alle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica di ricorrere dinanzi ad un organismo indipendente dal governo e dall'autorità nazionale di regolamentazione interessati contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione che li riguardano. Questo organismo esamina la procedura secondo la quale la decisione è stata adottata, nonché i fatti e il merito della controversia. L'introduzione del ricorso non sospende gli effetti della decisione adottata dall'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo competente per i ricorsi decida, per motivi urgenti e imperativi, di sospendere la decisione.

Invariato

3. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi che non siano organismi giurisdizionali devono comunque essere motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni devono essere impugnabili dinanzi a un organo giurisdizionale di cui all'articolo 234 del trattato CE.

4. La nomina dei membri dell'organo di ricorso e la cessazione del loro mandato sono soggette alle stesse condizioni applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del mandato e la loro revocabilità. Gli Stati membri dispongono che l'organo competente per i ricorsi abbia le qualifiche necessarie per consentirgli di svolgere le sue funzioni. Per lo meno il presidente dell'organo deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo deve essere competente per valutare gli aspetti economici del caso e prende, all'esito di una procedura in contraddittorio, decisioni che producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 5***Comunicazione di informazioni**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità col diritto comunitario. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione devono essere proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione deve motivare adeguatamente la richiesta di informazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, a richiesta, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione devono essere proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Ove opportuno, la Commissione comunica le informazioni trasmesse ad un'autorità competente ad un'altra autorità competente dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso. Qualora vengano trasmesse informazioni in via riservata, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino le suddette informazioni nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 3, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso all'informazione deve essere motivata e resa pubblica.

Invariato

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità col diritto comunitario. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione devono essere utilizzate esclusivamente in tale ambito e per tale scopo e devono essere proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione deve motivare adeguatamente la richiesta di informazioni.

1 bis Alle rispettive autorità di regolamentazione gli Stati membri conferiscono anche il potere di irrogare sanzioni proporzionate per mancata o inadeguata produzione di informazioni, nonché il potere di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso le imprese. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione autorizzano i propri funzionari a entrare nei locali delle imprese per effettuarvi perquisizioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, a richiesta, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Se le informazioni trasmesse alla Commissione contengono informazioni precedentemente fornite da un'impresa a richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, tale impresa deve esserne informata. Le informazioni richieste dalla Commissione devono essere utilizzate esclusivamente in tale ambito e per tale scopo e devono essere proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se e in quanto necessario, la Commissione comunica le informazioni trasmesse ad un'autorità competente ad un'altra autorità competente dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso. Qualora vengano trasmesse informazioni in via riservata, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.

Invariato

4. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 3, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso all'informazione deve essere esaurientemente motivata e resa pubblica.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Invariato

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, entro un termine ragionevole, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle misure specifiche. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende prendere misure in applicazione dell'articolo 8 o dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, ovvero in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/.../CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, nonché alla interconnessione delle medesime], comunica il progetto delle misure, con la relativa motivazione, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine fissato per la consultazione ai sensi del paragrafo 1.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione che ha trasmesso il progetto di misura tiene nella massima considerazione tali osservazioni e comunica senza indugio alla Commissione il progetto di misure che ne risulta.

4. La misura acquista efficacia un mese dopo la comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 3, a meno che la Commissione non notifichi all'autorità di regolamentazione interessata di nutrire gravi dubbi circa la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, ed in particolare con le disposizioni dell'articolo 7. In tale ipotesi, la decorrenza di efficacia della misura è differita di due mesi. Entro tale termine la Commissione prende una decisione definitiva e, se necessario, chiede alla autorità nazionale interessata di modificare o ritirare il proprio progetto. Decorso tale periodo, se la Commissione non ha preso alcuna decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione può adottare la misura proposta.

1. Fuori dai casi previsti dal paragrafo 5, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione diano a tutte le parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, entro un termine ragionevole, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle misure specifiche. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. I risultati della consultazione sono resi pubblicamente disponibili dalle autorità nazionali di regolamentazione ad eccezione delle informazioni che, ai sensi delle norme nazionali e comunitarie in materia, sono coperte dal segreto commerciale e professionale. Gli Stati membri istituiscono un punto di informazione unico dove vengono registrate tutte le consultazioni in atto.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende prendere misure in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 o dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, di questa direttiva, ovvero in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/.../CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, nonché alla interconnessione delle medesime], comunica il progetto delle misure, con la relativa motivazione, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine fissato per la consultazione ai sensi del paragrafo 1.

Invariato

4. La misura acquista efficacia un mese dopo la comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 3, a meno che la Commissione non notifichi all'autorità di regolamentazione interessata di nutrire gravi dubbi circa la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, ed in particolare con le disposizioni dell'articolo 7 di questa direttiva. In tale ipotesi, la decorrenza di efficacia della misura è differita di due mesi. Entro tale termine la Commissione prende una decisione definitiva e, se necessario, chiede alla autorità nazionale interessata di modificare o ritirare il proprio progetto. Decorso tale periodo, se la Commissione non ha preso alcuna decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione può adottare la misura proposta.

PROPOSTA INIZIALE

5. In casi eccezionali, l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare misure aventi effetto immediato, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4. Essa comunica senza indugio queste misure, esaurientemente motivate, alla Commissione ed alle altre autorità nazionali di regolamentazione. La Commissione verifica la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, ed in particolare con le disposizioni dell'articolo 7. Se necessario, essa chiede all'autorità nazionale interessata di modificare o revocare tali misure.

6. L'eventuale mancato esercizio, da parte della Commissione, dei poteri ad essa conferiti dalle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non pregiudica né limita in alcun modo i diritti ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato rispetto alle decisioni o misure adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione.

CAPO III

**OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI
REGOLAMENTAZIONE***Articolo 7***Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle misure specifiche, le autorità nazionali di regolamentazione adottino ragionevoli misure intese esclusivamente a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali misure sono proporzionate al conseguimento di tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle misure specifiche, e in particolare di quelle intese a garantire una concorrenza non falsata tecnologicamente neutrali tengano nel massimo conto l'esigenza di una regolamentazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono un mercato aperto e competitivo per le reti di comunicazione elettronica, per i servizi di comunicazione elettronica e le risorse correlate.

PROPOSTA MODIFICATA

5. In casi eccezionali, l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare misure aventi effetto immediato, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4. Essa comunica senza indugio queste misure, esaurientemente motivate, alla Commissione ed alle altre autorità nazionali di regolamentazione. La Commissione verifica la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, ed in particolare con le disposizioni dell'articolo 7 di questa direttiva. Se necessario, essa chiede all'autorità nazionale interessata di modificare o revocare tali misure.

Invariato

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle misure specifiche, le autorità nazionali di regolamentazione adottino ragionevoli misure intese esclusivamente a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, e si astengono dal porre in essere misure che siano in contrasto, restringano o distorcano questi obiettivi. Tali misure sono proporzionate al conseguimento di tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle misure specifiche, e in particolare di quelle intese a garantire una concorrenza non falsata, diano la preferenza a provvedimenti tecnologicamente neutrali, salva restando l'esigenza di conseguire obiettivi proporzionati di interesse generale e di assicurare la gestione efficiente di risorse scarse.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- | | |
|---|---|
| a) assicurando che gli utenti ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo, della qualità e del valore del servizio prestato; | a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo, della qualità e del valore del servizio prestato; |
| b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; | Invariato |
| c) incoraggiando investimenti efficienti nelle infrastrutture; | c) incoraggiando investimenti efficienti nelle infrastrutture e facilitando l'accesso al mercato di servizi nuovi e innovativi; |
| d) garantendo la ripartizione e l'assegnazione efficienti delle radio frequenze. | Invariato |
| <p>3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno:</p> | |
| a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse correlate e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo; | |
| b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei; | |
| c) garantendo, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica. | c) garantendo coerenza agli interventi regolatori nell'Unione europea affinché, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica qualora operino nell'Unione europea. |
| <p>4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini europei:</p> | |
| a) garantendo a tutti un accesso a prezzi ragionevoli al servizio universale quale specificato nella direttiva 2000/. . /CE [servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica]; | |
| b) garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie; | b) garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie mediante un organismo indipendente dalle parti in causa; |
| c) garantendo un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata; | Invariato |

PROPOSTA INIZIALE

- d) imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili.

*Articolo 8***Gestione delle frequenze radio**

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente dello spettro delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio. Ciascuno Stato membro garantisce che la ripartizione e l'assegnazione delle frequenze radio siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono l'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7 le autorità nazionali di regolamentazione possono ricorrere ad aste o alla fissazione in via amministrativa dei prezzi delle frequenze.
4. Gli Stati membri possono disporre che le imprese abbiano la facoltà di scambiare i diritti di uso delle radiofrequenze con altre imprese soltanto quando tali diritti siano stati assegnati dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante asta. Le decisioni intese a consentire lo scambio di questi diritti di uso per bande di frequenza specifiche sono soggette alla procedura di cui all'articolo 6.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di scambiare diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni cessione di tali diritti abbia luogo sotto la vigilanza e con assenso di tale autorità. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono ad una adeguata informativa delle parti interessate ove esista l'intenzione di vendere diritti di uso delle radiofrequenze in modo da porre tutti gli interessati in condizione di fare un'offerta per l'acquisto di tali diritti. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni di compravendita. Qualora l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze sia stato armonizzato a norma della decisione 2000/.../CE [relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea] o di altri provvedimenti comunitari, le operazioni suddette non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzo di tale spettro radio.

PROPOSTA MODIFICATA

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente dello spettro delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio in armonia con gli obiettivi di cui all'articolo 7. Ciascuno Stato membro garantisce che la ripartizione e l'assegnazione delle frequenze radio siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Invariato

4. Gli Stati membri possono disporre che le imprese abbiano la facoltà di cedere i diritti di uso delle radiofrequenze con altre imprese. Le decisioni intese a consentire la cessione di questi diritti di uso per bande di frequenza specifiche sono soggette alla procedura di cui all'articolo 6.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di cedere diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni cessione di tali diritti abbia luogo sotto la vigilanza e con il previo assenso di tale autorità. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono ad una adeguata informativa delle parti interessate ove esista l'intenzione di vendere diritti di uso delle radiofrequenze in modo da porre tutti gli interessati in condizione di fare un'offerta per l'acquisto di tali diritti. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali cessioni. Qualora l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze sia stato armonizzato a norma della decisione 2000/.../CE [relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea] o di altri provvedimenti comunitari, le cessioni suddette non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzo di tale spettro radio.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

6. Le decisioni relative all'assegnazione dei diritti di uso dello spettro radio sono soggette alla procedura di cui all'articolo 6.

Invariato

*Articolo 9***Numerazione, denominazione e indirizzamento**

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la ripartizione e l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicate, con le sole indicazioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno della Comunità europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei. Tale armonizzazione è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli utenti di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, a numeri non geografici, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso dei chiamanti situati in determinate zone geografiche.

6. Allo scopo di assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, la Comunità europea prende tutte le misure necessarie per garantire il coordinamento delle posizioni degli Stati membri nelle organizzazioni e nelle istanze internazionali nelle quali vengono assunte decisioni in tema di numerazione, denominazione e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 10***Diritti di passaggio**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure impiegate per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse siano accessibili a tutti i fornitori di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in base a modalità e condizioni trasparenti, pubbliche ed applicate senza discriminazioni né ritardi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché laddove le autorità locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

*Articolo 11***Coubicazione e condivisione di impianti e di siti**

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della normativa nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure quando può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali impianti, siti o proprietà, in particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

2. Gli accordi per la coubicazione e la condivisione di impianti e di siti sono di norma oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'autorità nazionale di regolamentazione ha facoltà di intervenire per dirimere le controversie nei modi previsti dall'articolo 17.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure impiegate per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse siano accessibili a tutti i fornitori di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in base a modalità e condizioni proporzionate, trasparenti, pubbliche ed applicate senza discriminazioni né ritardi. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure, le modalità e le condizioni della concessione di diritti di passaggio vengano applicate in modo coerente nel loro territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché laddove le autorità pubbliche mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

3. Gli Stati membri provvedono ad istituire meccanismi effettivi che consentano alle imprese di impugnare le decisioni in materia di concessione dei diritti di passaggio o di contestare ingiustificati ritardi in tali decisioni dinanzi ad un organismo indipendente dalle parti interessate.

Invariato

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della normativa nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure quando può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali impianti, siti o proprietà.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre la condivisione di impianti, di siti o di proprietà (compresa la cubicazione fisica) all'operatore di una rete di comunicazione elettronica soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione degli impianti, dei siti o delle proprietà.

*Articolo 12***Separazione contabile e rendiconti finanziari**

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e che godono di diritti speciali od esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

- a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi alle loro attività attinenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, oppure
- b) di provvedere ad una separazione strutturale per le attività attinenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro sia inferiore a 50 milioni di euro.

2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunicano senza indugio le informazioni di natura finanziaria alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, su richiesta di queste e con il prescritto livello di dettaglio. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni nella misura in cui contribuiscano ad un mercato aperto e competitivo, pur osservando le norme comunitarie e nazionali in materia di riservatezza delle informazioni commerciali.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre la condivisione di impianti, di siti o di proprietà (compresa la cubicazione fisica) all'operatore di una rete di comunicazione elettronica, in particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione degli impianti, dei siti o delle proprietà.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Le relazioni finanziarie delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono elaborate e presentate ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicate. La revisione dev'essere effettuata in conformità delle pertinenti norme comunitarie e nazionali.

Questo obbligo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera a).

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

*Articolo 13***Imprese che dispongono di un rilevante potere di mercato**

1. Quando le misure specifiche prescrivono alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori dispongano di una notevole forza di mercato, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Si presume che un'impresa disponga di un rilevante potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

3. Qualora un'impresa disponga di un rilevante potere di mercato su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un rilevante potere di mercato in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere di mercato detenuto in un mercato di esser fatto valere in un altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa interessata.

*Articolo 14***Procedura per l'analisi del mercato**

1. Previa consultazione autorità nazionali di regolamentazione attraverso il gruppo ad alto livello per le comunicazioni, la Commissione adotta una decisione, destinata agli Stati membri, avente ad oggetto i mercati dei servizi e dei prodotti di riferimento (in prosieguo «la decisione»). La decisione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle misure specifiche senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione provvede anche a pubblicare degli orientamenti per l'analisi del mercato e le modalità di calcolo del rilevante potere di mercato (in prosieguo «gli orientamenti»).

1. Previa consultazione pubblica e sentito il parere delle autorità nazionali di regolamentazione attraverso il gruppo o consultivo per le comunicazioni, la Commissione adotta una decisione, destinata agli Stati membri, avente ad oggetto i mercati dei servizi e dei prodotti di riferimento (in prosieguo «la decisione»). La decisione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle misure specifiche senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione provvede anche a pubblicare degli orientamenti per l'analisi del mercato e le modalità di valutazione del rilevante potere di mercato (in prosieguo «gli orientamenti»), i quali devono essere conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Nella decisione la Commissione può indicare quali mercati presentino caratteristiche di transnazionalità. In tali mercati le autorità di regolamentazione nazionali interessate effettuano l'analisi del mercato congiuntamente e procedono in modo concertato all'eventuale imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Le autorità nazionali di regolamentazione chiedono e ricevono l'assenso della Commissione prima di far uso di definizioni del mercato diverse da quelle indicate nella decisione.

La decisione sottoposti periodicamente a revisione.

2. Entro due mesi dalla data di adozione della decisione o da ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati dei prodotti e dei servizi in essa individuati, secondo gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza siano pienamente associate a questa analisi. Tutte le analisi di mercato effettuate dall'autorità nazionale di regolamentazione sono pubblicate.

3. Quando le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute, ai sensi degli articoli 16, 25 e 27 della direttiva 2000/.../CE [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica] o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/.../CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime], a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, esse determinano, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 2, se uno dei mercati individuati nella decisione sia effettivamente concorrenziale in una zona geografica determinata in conformità degli orientamenti.

4. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, essa non impone né mantiene obblighi di regolamentazione specifici previsti dalle misure specifiche. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione specifici, li revoca per le imprese operanti in tale mercato. La revoca degli obblighi deve essere comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

5. Qualora accerti che un mercato individuato nella comunicazione non è effettivamente concorrenziale in una zona geografica determinata secondo gli orientamenti, l'autorità nazionale di regolamentazione impone gli obblighi di regolamentazione specifici previsti dalle misure specifiche ovvero mantiene in vigore tali obblighi laddove già esistano.

6. Le misure di cui ai paragrafi 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Invariato

La decisione e gli orientamenti sono sottoposti periodicamente a revisione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 15***Normalizzazione**

1. La Commissione elabora e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco di norme tecniche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse correlate. Se necessario, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 può chiedere agli organismi di normalizzazione europei di elaborare determinate norme.

2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantirne l'interoperabilità e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei come l'ETSI o l'Istituto europeo di normalizzazione CEN/Cenelec.

In mancanza di tali norme o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (IEC).

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che sono ragionevolmente in loro potere per garantire che gli enti di normalizzazione europei, come l'ETSI o il CEN/Cenelec utilizzino le norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, a meno che tali norme internazionali o le loro parti risultino inoperanti.

3. Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, con la conseguenza che non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme o specificazioni può essere resa obbligatoria, con la procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme o specifiche tecniche, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, individuandole come norme tecniche obbligatorie nell'elenco delle norme pubblicate di cui al paragrafo 1.

3. Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, oppure se non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme o specificazioni può essere resa obbligatoria, con la procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

5. Ove ritenga che le norme o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica la Commissione sopprime i riferimenti a tali norme e specifiche dall'elenco di norme di cui al paragrafo 1, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6. Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati, la Commissione, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, le sopprime dall'elenco delle norme di cui al paragrafo 1.

*Articolo 16***Procedure di armonizzazione**

1. La Commissione, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può, se necessario, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione deve motivare tale decisione per iscritto.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, può misure qualora accerti, tra l'altro, che le divergenze delle normative nazionali creano ostacoli al mercato unico ovvero il gruppo ad alto livello per le comunicazioni ritenga necessaria una siffatta misura.

*Articolo 17***Risoluzione delle controversie tra imprese**

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia relativa all'ambito di applicazione della presente direttiva o delle misure specifiche, l'autorità di regolamentazione competente emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante che risolve la controversia nel termine di due mesi. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

PROPOSTA MODIFICATA

5. Ove ritenga che le norme o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica, oppure che esse non soddisfino più le esigenze dei consumatori ovvero che ostacolano il progresso tecnologico, la Commissione sopprime i riferimenti a tali norme e specifiche dall'elenco di norme di cui al paragrafo 1, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6. Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati, oppure che esse non soddisfino più le esigenze dei consumatori ovvero che ostacolano il progresso tecnologico, la Commissione, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, le sopprime dall'elenco delle norme di cui al paragrafo 1.

Invariato

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, può adottare le opportune misure tecniche di applicazione qualora accerti, tra l'altro, che le divergenze delle normative nazionali creano ostacoli al mercato unico. La Commissione può sentire anche il parere del gruppo consultivo per le comunicazioni su tale questione.

Invariato

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia relativa all'ambito di applicazione della presente direttiva o delle misure specifiche, l'autorità di regolamentazione competente emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante che risolve la controversia nel termine di due mesi. In via di eccezione, e col consenso delle parti in causa, una decisione può essere rinviata di due mesi. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nell'ambito della risoluzione di una controversia deve osservare le disposizioni della presente direttiva o delle misure specifiche.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale tiene conto, tra l'altro:

- a) degli interessi degli utenti,
- b) degli obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione,
- c) dell'opportunità di promuovere offerte di mercato innovative e di offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di comunicazione elettronica a livello nazionale e comunitario,
- d) ove occorra, della disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, ai servizi e alle risorse richiesti,
- e) della necessità di conservare l'integrità delle reti di comunicazione elettroniche e l'interoperabilità dei servizi,
- f) del tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla,
- g) delle posizioni relative di mercato delle parti,
- h) dell'interesse pubblico (ad es.: la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza pubblica),
- i) della promozione della concorrenza,
- j) della necessità di garantire il servizio universale.

3. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è pubblicata. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.

4. La procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non osta a che ciascuna delle parti promuova un'azione per danni dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

Invariato

*Articolo 18***Risoluzione delle controversie transnazionali**

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle misure specifiche per la quale risultino competenti più autorità nazionali di regolamentazione, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo i principi indicati dall'articolo 17, paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Se la controversia non viene risolta entro due mesi dalla data in cui è stata sottoposta alle competenti autorità nazionali di regolamentazione, ciascuna delle parti può, con l'accordo di tutte le parti, rivolgersi alla Commissione chiedendole di adottare una decisione sulla controversia e inviando copia della domanda a tutte le parti interessate. L'attivazione di questa procedura implica, per le parti, la rinuncia ad esperire ogni altra azione prevista dalla normativa nazionale.

4. Quando è introdotta una domanda ai sensi del paragrafo 3, la Commissione esamina il caso e prende una decisione nel termine di tre mesi con l'ausilio, se lo ritiene opportuno, di un gruppo di esperti. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti diano piena esecuzione alla decisione.

5. Se non viene presa alcuna decisione ai sensi del paragrafo 4 le parti hanno piena facoltà di esperire i rimedi previsti dalla normativa nazionale.

*Articolo 19***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato per le comunicazioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo «il comitato per le comunicazioni»).

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

*Articolo 20***Scambio di informazioni**

1. La Commissione informa, se opportuno, il comitato per le comunicazioni dell'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati.

2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità regolatrici nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 21***Gruppo ad alto livello per le comunicazioni**

1. È istituito un gruppo ad alto livello per le comunicazioni. Il gruppo ha compiti consultivi e opera in modo indipendente.

2. Il gruppo è composto da rappresentanti designati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Esso elegge il proprio presidente. Alla segreteria del gruppo provvedono i servizi della Commissione. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno d'intesa con la Commissione.

3. Alcune delle funzioni di cui al paragrafo 4 possono essere affidate a gruppi di esperti appositamente istituiti. I rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e di altre autorità competenti sono invitati, ove opportuno, a partecipare ai lavori del gruppo e dei gruppi di esperti.

4. Il gruppo e/o i gruppi di esperti:

a) esaminano qualsiasi questione riguardante l'applicazione dei provvedimenti nazionali adottati in forza della presente direttiva e delle misure specifiche al fine di promuovere l'applicazione uniforme di tali provvedimenti in tutti gli Stati membri;

b) adottano di comune accordo posizioni in merito all'applicazione dettagliata della normativa comunitaria allo scopo di agevolare lo sviluppo di servizi paneuropei;

c) consigliano la Commissione nell'elaborazione della decisione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 14;

d) prendono in esame questioni che vengono sottoposte alla loro attenzione dagli Stati membri, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dagli operatori e dagli utenti e propongono le opportune soluzioni;

e) informano la Commissione in merito ad eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione della presente direttiva e delle misure specifiche;

f) approvano codici di condotta, elaborati dal gruppo o dai gruppi di esperti o dalle altre parti interessate, da utilizzare negli Stati membri, sulle questioni inerenti l'applicazione della normativa comunitaria nel settore;

Gruppo consultivo per le comunicazioni

1. È istituito un gruppo consultivo per le comunicazioni. Il gruppo ha compiti consultivi e opera in modo indipendente.

Invariato

3. Alcune delle funzioni di cui al paragrafo 4 possono essere affidate a gruppi di esperti appositamente istituiti. I rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e di altre autorità competenti possono essere invitati, ove opportuno, a partecipare ai lavori del gruppo e dei gruppi di esperti.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

g) sorvegliano e rendono pubbliche, se opportuno mediante una banca dati, le attività delle autorità nazionali di regolamentazione nella Comunità, in particolare le consultazioni a livello nazionale su determinate questioni di regolamentazione e sulle successive decisioni assunte dalle competenti autorità.

5. Il gruppo informa la Commissione delle eventuali divergenze tra le normative o le prassi degli Stati membri che esso ritenga tali da incidere sul mercato europeo delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica. Il gruppo può, di propria iniziativa, emettere pareri o formulare raccomandazioni su tutti gli argomenti attinenti alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica nella Comunità.

6. I pareri e le raccomandazioni del gruppo sono inviati alla Commissione ed al comitato per le comunicazioni. La Commissione informa il gruppo di ogni eventuale iniziativa che essa intenda prendere in risposta ai suoi pareri e raccomandazioni.

7. Il gruppo ed i gruppi di esperti tengono nel massimo conto i pareri delle parti interessate, compresi i consumatori, gli utenti, gli operatori di rete, i fornitori di servizi, i fabbricanti e le loro associazioni a livello comunitario.

8. Il gruppo ad alto livello presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione annuale concernente la propria attività e l'attività dei suoi gruppi di esperti. La relazione è pubblicata.

*Articolo 22***Pubblicazione di informazioni**

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'applicazione della presente direttiva e delle misure specifiche, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente al 1° gennaio 2002, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta ne venga modificato il contenuto.

5. Il gruppo informa la Commissione delle eventuali divergenze tra le normative o le prassi degli Stati membri che esso ritenga tali da incidere sul mercato europeo delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica, con particolare riguardo all'esigenza di sviluppare servizi transnazionali e di porre rimedio alle dissimetrie esistenti nella regolamentazione vigente negli Stati membri. Il gruppo può, di propria iniziativa, emettere pareri o formulare raccomandazioni su tutti gli argomenti attinenti alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica nella Comunità.

Invariato

7. Il gruppo ed i gruppi di esperti tengono nel massimo conto i pareri delle parti interessate, compresi i consumatori, gli utenti, gli operatori di rete, i fornitori di servizi, i fabbricanti e le loro associazioni a livello comunitario. A tal fine il gruppo consultivo e i gruppi di esperti offrono alle parti interessate la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, le proprie osservazioni sulle loro proposte di intervento.

Soppresso

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni e al gruppo di alto livello, a seconda dei casi.

*Articolo 23***Procedimenti di revisione**

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e ne riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza indugio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 24***Abrogazione di direttive**

Le seguenti direttive e decisioni sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2002:

- direttiva 90/387/CEE,
- decisione 91/396/CEE,
- direttiva 92/44/CEE, fatti salvi gli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10,
- decisione 92/264/CEE,
- direttiva 95/47/CE,
- direttiva 97/13/CE,
- direttiva 97/33/CE, fatti salvi gli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14,
- direttiva 97/66/CE,
- direttiva 98/10/CE, fatti salvi gli articoli 16 e 17.

*Articolo 25***Disposizioni di attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni e al gruppo consultivo, a seconda dei casi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e di ogni loro successiva modifica e integrazione.

*Articolo 26***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 27***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

ELENCO DEI MERCATI CHE DOVRANNO FIGURARE NELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AI MERCATI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI (ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA)**1. Mercati di cui alla direttiva [...] relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica**

Articolo 16 (Regolamentazione delle tariffe al dettaglio) e articolo 25, paragrafo 2 (selezione del vettore)

— la fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e il suo utilizzo

Articolo 27 (Linee affittate)

— la fornitura di linee affittate ad utenti finali

2. Mercati di cui alla direttiva [...] relativa all'accesso alle reti comunicazione elettronica, alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime

Articolo 7 — Mercati definiti del previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi

Interconnessione (direttiva 97/33/CE modificata dalla direttiva 98/61/CE)

— raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

— raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

— servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa

— raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

— terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

— interconnessione delle linee affittate (interconnessione dei circuiti parziali)

Accesso alla rete e accesso speciale alla rete (direttiva 97/33/CE, direttiva 98/10/CE)

— accesso alla rete telefonica pubblica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete locale (local loop)

— accesso alle reti telefoniche pubbliche mobili, ivi compresa la selezione del vettore

Fornitura all'ingrosso di linee affittate (direttiva 92/44/CEE, modificata della direttiva 97/51/CE)

— fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica

3. Mercati di cui al regolamento (CE) n. 2887/2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (local loop)

— Servizi forniti su reti disaggregate (in doppino di rame)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri e istituisce un attestato unificato di conducente ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/27)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 373 def. — 2000/0297(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 5 luglio 2001)

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 207.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri ⁽¹⁾, le operazioni di trasporto intracomunitario sono esenti da restrizioni quantitative tra l'altro in virtù del rilascio di un documento unificato di licenza comunitaria.
- (2) L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli adibiti al trasporto internazionale in virtù della licenza comunitaria causa estreme difficoltà di controllo per le autorità preposte all'applicazione delle disposizioni.
- (3) Le autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro si trovano nell'impossibilità di appurare (in assenza di un attestato unificato per i conducenti) se il conducente di un veicolo che effettua trasporti internazionali in virtù di una licenza comunitaria rilasciata in un altro Stato membro sia o meno debitamente autorizzato dalla legislazione nazionale di quello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1; regolamento modificato dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) Alla luce di queste difficoltà di controllo, la qualità di lavoratore subordinato dei conducenti viene solitamente verificata solo nello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore datore di lavoro.
- (5) L'impossibilità di controllare il rapporto di lavoro subordinato al di fuori dello Stato membro di stabilimento dà luogo a condizioni per cui i conducenti sono ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.
- (6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti sono spesso soggetti a condizioni di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da far sorgere seri timori per la sicurezza stradale.
- (7) Questo tipo di violazione sistematica della normativa nazionale ha provocato gravi distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i trasportatori che ancora si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.
- (8) Le autorità di controllo degli Stati membri non hanno la possibilità di verificare le condizioni di lavoro dei conducenti ingaggiati in modo irregolare.
- (9) Solo un documento unificato darà agli Stati membri la possibilità di accertare che il rapporto di lavoro con i conducenti assunti o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto internazionale è stipulato conformemente alle norme di legge.
- (10) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione degli Stati membri e dell'UE in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei lavoratori subordinati.
- (11) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, cioè l'introduzione di un attestato di conducente unificato, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri, e, data la portata e l'importanza dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a stabilire il minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi e non va oltre quanto necessario per realizzare tale finalità.

PROPOSTA INIZIALE

(12) Il tempo necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di conducente impone che l'applicazione del presente regolamento sia posticipata ad una data tale da permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del caso.

(13) È opportuno confermare esplicitamente che gli Stati membri hanno la possibilità di esigere che i veicoli per i quali rilasciano copia certificata della licenza comunitaria siano immatricolati nel proprio territorio.

(14) Il regolamento (CEE) n. 881/92 deve essere modificato di conseguenza,

PROPOSTA MODIFICATA

(12) Il tempo necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di conducente impone che l'applicazione del presente regolamento sia posticipata ad una data tale da permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del caso. Durante il primo biennio di applicazione è opportuno che il regolamento trovi applicazione solo nei confronti dei conducenti di nazionalità extracomunitaria, così da attenuare il carico amministrativo legato all'introduzione dell'attestato di conducente, per essere in seguito esteso a tutti i conducenti, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Invariato

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 881/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 2 è inserito il seguente trattino:

«— “conducente”: la persona che guida un veicolo o che viaggia a bordo del veicolo per prenderne, se necessario, la guida;».

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per effettuare trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente ad un attestato di conducente, a meno che il titolare della licenza e il conducente siano la stessa persona.»

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Gli attestati di conducente sono rilasciati da uno Stato membro, a norma dell'articolo 6, a tutti i trasportatori che:

— sono titolari di una licenza comunitaria;

— in quello Stato membro impiegano conducenti assunti a termini di legge o fanno ricorso a conducenti messi a loro disposizione nel rispetto delle pertinenti disposizioni vigenti nello Stato membro.».

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 4

1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 sostituisce il documento eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, attestante che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada.

Per i trasporti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, essa sostituisce inoltre le licenze comunitarie nonché le licenze bilaterali scambiate fra Stati membri che sono necessarie fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 certifica che il conducente di un veicolo che effettua trasporti internazionali in virtù di una licenza comunitaria è legalmente autorizzato a guidare tale veicolo nello Stato membro di stabilimento, conformemente alle disposizioni e regole vigenti in quello Stato membro.»

4) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) È aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni, rinnovabile.»

5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

1. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporti.

2. Su richiesta, lo Stato membro rilascia al titolare della licenza comunitaria un attestato per ciascun conducente assunto a termini di legge o messo a disposizione del titolare della licenza comunitaria nel rispetto delle norme e disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro stesso. L'attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente, nello Stato in questione, può guidare veicoli per conto del titolare della licenza comunitaria cui è stato rilasciato l'attestato.

3. L'attestato di conducente corrisponde al modello di cui all'allegato III, che ne stabilisce anche le condizioni d'uso. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare che gli attestati di conducente possano essere falsificati.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. L'attestato di conducente pertiene al trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti internazionali in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata dell'attestato di conducente deve essere conservata nella sede del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito su richiesta dei funzionari incaricati di effettuare i controlli.

5. Il periodo di validità dell'attestato è stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e non può comunque essere superiore a cinque anni. L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato. Se tali condizioni vengono a cadere, gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio.»

6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

1. Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente che sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, alle quali l'attestato di conducente è stato rilasciato.»

7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ovvero quelle, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria, ovvero dell'attestato di conducente.

2. Le autorità competenti revocano la licenza comunitaria, ovvero l'attestato di conducente, qualora il titolare:

- non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2, ovvero dall'articolo 3, paragrafo 3;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza comunitaria, ovvero dell'attestato di conducente.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute della normativa sui trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l'infrazione è stabilito possono procedere, fra l'altro, al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria e al ritiro degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie conformi di cui dispone per il traffico internazionale.

4. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute consistenti in uso illecito degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

- la sospensione del rilascio degli attestati di conducente,
- il ritiro degli attestati di conducente,
- la subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari miranti a prevenire gli eventuali abusi,
- il ritiro temporaneo o parziale delle copie conformi certificate della licenza comunitaria.

Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.»

8) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

1. Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione di rifiuto o di revoca della suddetta licenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare, revocare o assoggettare a condizioni supplementari il rilascio di un attestato di conducente.»

9) Il testo in allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato III.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per dare attuazione al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso prende effetto, dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso prende effetto, nei confronti dei cittadini di paesi terzi, sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

A trenta mesi dalla sua entrata in vigore, il regolamento trova applicazione nei confronti di tutti i conducenti, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

ALLEGATO

«ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa — formato DIN A4)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Stato che rilascia l'attestato Sigla distintiva dello Stato ⁽¹⁾

Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. ...**per il trasporto internazionale di merci su strada per conto di terzi**Il presente documento attesta che il conducente ⁽²⁾:

.....

può guidare, nello Stato membro che rilascia l'attestato, per conto di ⁽³⁾

.....

i veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci su strada, per conto di terzi, su qualsiasi percorso entro il territorio della Comunità, per viaggi o tratte di viaggio effettuati contro corrispettivo, conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992.

Osservazioni particolari:

.....

Il presente attestato è valido dal al

Rilasciato a, addì

.....
(4)⁽¹⁾ Le sigle distintive dello Stato sono: (A) Austria, (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.⁽²⁾ Dati personali del conducente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, numero di passaporto.⁽³⁾ Nome o ditta e indirizzo completo del trasportatore.⁽⁴⁾ Firma e timbro dell'autorità o ente competente.

PROPOSTA INIZIALE

(Seconda pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

Esso è nominativo e certifica che il conducente, nello Stato membro che ha emanato l'attestato, può guidare un veicolo ⁽¹⁾ adibito a trasporto internazionale per conto del trasportatore cui è stata rilasciata una licenza comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992.

L'attestato di conducente pertiene al trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato quando questi guida un veicolo adibito a trasporto internazionale in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Il presente attestato è personale e non è cedibile a terzi. Esso resta valido fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono a cadere.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

Una copia certificata dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente su richiesta dei funzionari incaricati di effettuare i controlli.

⁽¹⁾ Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO

«ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa — formato DIN A4)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Stato che rilascia l'attestato Sigla distintiva dello Stato ⁽¹⁾	Denominazione dell'autorità o dell'ente competente
---	---

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. . . .**per il trasporto internazionale di merci su strada per conto di terzi**Il presente documento attesta che il conducente ⁽²⁾:

.....

può guidare, nello Stato membro che rilascia l'attestato, per conto di ⁽³⁾

.....

i veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci su strada, per conto di terzi, su qualsiasi percorso entro il territorio della Comunità, per viaggi o tratte di viaggio effettuati contro corrispettivo, conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992.

Osservazioni particolari:

.....

Il presente attestato è valido dal al

Rilasciato a, addì

.....
(4)⁽¹⁾ Le sigle distintive dello Stato sono: (A) Austria, (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.⁽²⁾ Dati personali del conducente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, numero di passaporto, numero di patente di guida e numero di previdenza sociale.⁽³⁾ Nome o ditta e indirizzo completo del trasportatore.⁽⁴⁾ Firma e timbro dell'autorità o ente competente.

PROPOSTA MODIFICATA

(Seconda pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

Esso è nominativo e certifica che il conducente, nello Stato membro che ha emanato l'attestato, può guidare un veicolo ⁽¹⁾ adibito a trasporto internazionale per conto del trasportatore cui è stata rilasciata una licenza comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992.

L'attestato di conducente pertiene al trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato quando questi guida un veicolo adibito a trasporto internazionale in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Il presente attestato è personale e non è cedibile a terzi. Esso resta valido fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono a cadere.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

Una copia certificata dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente su richiesta dei funzionari incaricati di effettuare i controlli.

⁽¹⁾ Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

Proposta di regolamento del Consiglio relativa ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'Organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni

(2001/C 270 E/28)

COM(2001) 379 def. — 2001/0146(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 5 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995 ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.
- (2) Con regolamento (CE) n. 2026/97 del 6 ottobre 1997 ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea.
- (3) Nel quadro dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), è stata raggiunta un'intesa sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («Dispute Settlement Understanding — DSU»). Ai sensi della DSU, è stato istituito l'Organo di conciliazione («Dispute Settlement Body — DSB»).
- (4) Al fine di consentire alla Comunità, ove lo ritenga opportuno, di conformare una misura adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 o del regolamento (CE) n. 2026/97 alle raccomandazioni e decisioni contenute in una relazione adottata dal DSB, è necessario introdurre disposizioni specifiche.
- (5) Al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB, le istituzioni comunitarie possono ritenere opportuno abrogare o modificare le misure adottate in forza del regolamento (CE)

n. 384/96 o del regolamento (CE) n. 2026/97, o adottare qualsiasi altra misura speciale al riguardo, anche nei confronti di quelle misure che non abbiano formato oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie nel quadro della DSU. Inoltre, le istituzioni comunitarie devono, se del caso, poter sospendere o riesaminare tali misure.

- (6) Il ricorso alla DSU non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dal DSB non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno specificare che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogniqualvolta l'Organo di conciliazione dell'OMC («DSB») adotta una relazione riguardante una misura comunitaria adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio o del presente regolamento («misura contestata»), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio o dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio («comitato consultivo»), può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato:

- a) abrogare o modificare la misura contestata o;
- b) adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze.

2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura contestata.

3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima di adottare o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

Articolo 2

1. Il Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata.

2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura non contestata.

3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima di adottare o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

Articolo 3

Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle relazioni adottate dopo il 1° gennaio 2001 dall'Organo di conciliazione dell'OMC («DSB»).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi

(2001/C 270 E/29)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 388 def. — 2001/0155(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 3), e l'articolo 63, punto 3),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo d'istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 61 del trattato prevede l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14 del trattato, insieme a misure di accompagnamento, direttamente collegate alla libera circolazione, segnatamente in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.
- (2) L'articolo 61, punto a) del trattato fa, in particolare, riferimento alle misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.
- (3) Alcune condizioni di circolazione dei cittadini di paesi terzi fanno già da ora parte dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.
- (4) Le misure previste all'articolo 62, punto 3), del trattato si sostituiscono agli elementi pertinenti dell'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea. La presente direttiva prevede un'armonizzazione complessiva delle condizioni di circolazione dei cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, è il caso di sostituire le disposizioni dell'acquis di Schengen esistenti in materia.
- (5) È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi, siano essi soggetti all'obbligo di visto o meno, o siano essi in possesso o meno di un permesso di soggiorno, hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.
- (6) La convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen prevede inoltre la possibilità di prolungare il soggiorno nel territorio di un solo Stato membro oltre i tre mesi in circostanze eccezionali o in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso anteriormente all'entrata in vigore della convenzione stessa.
- (7) Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli accordi bilaterali d'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen non possono più giustificare un soggiorno per un periodo superiore ai tre mesi nello spazio senza frontiere sulla base di un regime di esenzione dall'obbligo di visto per soggiorno di breve durata.
- (8) È tuttavia opportuno stabilire a quali condizioni i cittadini di paesi terzi possono recarsi nello spazio senza frontiere per un periodo di durata compresa tra i tre e i sei mesi, senza trascorrere più di tre mesi nel territorio di uno degli Stati membri visitati.
- (9) È pertanto opportuno introdurre un'autorizzazione specifica di viaggio per i cittadini di paesi terzi — siano essi soggetti o meno all'obbligo di visto — che prevedono di spostarsi all'interno del territorio di due o più Stati membri per un periodo della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro.
- (10) Nei confronti della Danimarca, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato di Amsterdam. Nei confronti della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 17 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea e questi due Stati⁽¹⁾. Una volta terminate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva si applicheranno anche a questi due Stati.
- (11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ In forza dell'articolo 1 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, la presente proposta deve essere trattata nell'ambito del comitato misto ai sensi dell'articolo 4 di tale accordo.

(12) In conformità con il principio di sussidiarietà e con il principio di proporzionalità quali consacrati nell'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, ossia la fissazione delle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per il raggiungimento di questo obiettivo e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

- a) in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nel caso dei cittadini di paesi terzi che sono membri della famiglia di un cittadino dell'Unione,
- b) accordati ai cittadini di paesi terzi ed ai membri delle loro famiglie, di qualsiasi nazionalità essi siano, i quali, in virtù di accordi stipulati tra la Comunità e tali paesi godono, per quanto riguarda l'ingresso ed il soggiorno all'interno di uno Stato membro, di diritti identici a quelli dei cittadini dell'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva ha come oggetto quello di stabilire a quali condizioni

- a) i cittadini di paesi terzi, che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro, possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi;
- b) i cittadini di paesi terzi che prevedono di spostarsi all'interno del territorio di due o più Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi, possono ottenere un'autorizzazione specifica di viaggio che permetta loro di entrare al fine di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

«cittadino di paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

«visto uniforme»: il visto di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, punto a) della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

«permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che permette ad una persona di soggiornare nel suo territorio, e riportato nell'elenco che figura all'allegato 4 dell'Istruzione consolare comune ⁽¹⁾ e all'allegato 11 del Manuale comune.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva non pregiudica i diritti:

2. La presente direttiva non incide sulle disposizioni, di diritto comunitario o di diritto interno, applicabili ai cittadini di paesi terzi e relative:

- a) al soggiorno di lunga durata
- b) all'accesso alle attività economiche ed al loro esercizio.

Articolo 4

Non discriminazione

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare alcuna discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, eventuali handicap, l'età o le tendenze sessuali.

CAPO II

CONDIZIONI DA SODDISFARE PER CIRCOLARE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE MESI

Articolo 5

Cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto

1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un documento o di documenti di viaggio validi per varcare le frontiere esterne,
- b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,
- c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso uno paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,
- d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317, modificata da ultimo dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio del 24 aprile 2001 (GU L 116 del 26.4.2001).

e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di paesi terzi che dispongano di un visto la cui validità è stata oggetto di una limitazione territoriale ai sensi delle disposizioni del capitolo 3 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Articolo 6

Cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto

1. I cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un semestre, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di un cittadino di paesi terzi nel suo territorio in circostanze eccezionali.

Articolo 7

Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno

1. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno degli Stati membri possono circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio degli altri Stati membri, purché siano muniti del loro permesso di soggiorno, soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro interessato.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai cittadini di paesi terzi titolari di un'autorizzazione temporanea di soggiorno, rilasciata da uno Stato membro e di un documento di viaggio rilasciato da detto Stato membro.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il paragrafo 1 si applica anche ai cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno degli Stati membri. Tali cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente solo dopo il deposito della domanda di permesso di soggiorno presso lo Stato membro che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Tale deposito è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio dall'autorità presso cui è stata introdotta la domanda.

4. Qualora uno Stato membro preveda di rilasciare un permesso di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo segnalato ai fini della non ammissione, esso consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultimo. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato soltanto per motivi seri, in particolare di ordine umanitario, o in conseguenza di obblighi internazionali o derivanti dal diritto comunitario.

Se il permesso di soggiorno viene rilasciato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ul-

tima, ma può tuttavia iscrivere il cittadino del paese terzo nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

5. Qualora si constati che un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato membro è segnalato ai fini della non ammissione, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione consulta lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il permesso di soggiorno.

Se il permesso di soggiorno non viene ritirato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere il cittadino del paese terzo nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA DI VIAGGIO

Articolo 8

Condizioni

1. I cittadini di paesi terzi possono entrare nel territorio degli Stati membri ai fini di uno spostamento della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di primo ingresso, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro, purché soddisfino le condizioni seguenti:

- essere muniti di un'autorizzazione specifica di viaggio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro,
- soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non fanno ostacolo al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare al di là dei tre mesi il soggiorno di un cittadino di un paese terzo sul proprio territorio in circostanze eccezionali.

Articolo 9

Rilascio

1. L'autorizzazione specifica di viaggio è rilasciata, su richiesta di un cittadino di un paese terzo, dalle autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri, prima dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, purché il cittadino in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e)

2. L'autorizzazione specifica di viaggio può essere rilasciata per uno o più ingressi nel territorio degli Stati membri.

3. L'autorizzazione specifica di viaggio non può essere rilasciata alla frontiera.

4. Lo Stato membro competente a rilasciare l'autorizzazione specifica di viaggio è quello della destinazione principale. Se quest'ultima non può essere determinata, il rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro di primo ingresso.

5. Se la domanda di visto introdotta da una persona è sottoposta alla procedura di consultazione preliminare degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, anche la domanda di autorizzazione specifica di viaggio introdotta dalla stessa persona è sottoposta a tale procedura di consultazione preliminare.

Articolo 10

Modalità di rilascio

1. Nessuna autorizzazione specifica di viaggio può essere apposta su un documento di viaggio scaduto.

2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella dell'autorizzazione specifica di viaggio, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultima. La durata di validità del documento di viaggio deve permettere al cittadino di paese terzo di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.

3. Nessuna autorizzazione specifica di viaggio può essere apposta su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuno degli Stati membri o se è valido soltanto per uno Stato membro. Se il documento di viaggio è valido soltanto per due o più Stati membri, l'autorizzazione specifica di viaggio da apporre sarà limitata a quegli Stati membri.

Articolo 11

Modello

1. L'autorizzazione specifica di viaggio rilasciata dagli Stati membri è redatta sotto forma di un modello uniforme per i visti (adesivo) conforme, mutatis mutandis, alle regole e alle specifiche tecniche di cui al regolamento (CE) 1683/95 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Il modello uniforme rilasciato a tal fine riporta, nella rubrica 11 «tipo di visto», la lettera distintiva «E», seguita dalla menzione «viaggio».

Articolo 12

Applicazione dell'Istruzione consolare comune

1. Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 della presente direttiva, le disposizioni dell'Istruzione consolare comune, nonché gli allegati 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della stessa, si applicano mutatis mutandis al rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio.

2. I diritti da riscuotere per il rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio sono identici, per importo, a quelli per il rilascio del «visto per ingressi multipli, durata di validità di un anno» come previsto all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune.

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

Collegamento tra «condizioni da soddisfare per poter circolare liberamente per un periodo che non supera i tre mesi» e «autorizzazione specifica di viaggio»

L'autorizzazione specifica di viaggio non può essere cumulata con l'esercizio della libera circolazione ai sensi del capo II, al fine di evitare una presenza complessiva all'interno del territorio degli Stati membri che risulterebbe superiore alla durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.

Articolo 14

Dichiarazione di presenza

1. Gli Stati membri possono imporre ai beneficiari della presente direttiva di dichiarare la loro presenza, nel termine di sette giorni lavorativi, presso un'autorità situata all'interno del proprio territorio.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni e le modalità della dichiarazione di cui al paragrafo 1 nonché qualsiasi ulteriore modifica. La Commissione pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Allontanamento

1. Il cittadino di un paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni previste per beneficiare, a seconda dei casi, di un soggiorno di breve durata o di un'autorizzazione specifica di viaggio deve lasciare senza indugio il territorio degli Stati membri.

Se il cittadino di paese terzo dispone di un titolo di soggiorno, di un'autorizzazione temporanea di soggiorno o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciati da un altro Stato membro, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Stato membro.

2. Qualora il cittadino di paese terzo non lasci spontaneamente il territorio o qualora si possa presumere che non lo farà oppure qualora motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongano la sua immediata partenza, il cittadino di paese terzo in questione deve essere allontanato dal territorio dello Stato membro all'interno del quale è stato fermato, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. Se, in applicazione di tale legislazione, l'allontanamento non è consentito, lo Stato membro interessato può ammettere l'interessato a rimanere nel suo territorio.

3. L'allontanamento può avvenire verso il paese d'origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale possa essere ammessa, in applicazione, in particolare, delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalla Comunità o dagli Stati membri con il paese terzo interessato.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non ostano alle disposizioni del paragrafo 1, secondo capoverso, alle disposizioni relative al diritto d'asilo, agli obblighi assunti dagli Stati membri in materia di non respingimento, all'applicazione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, agli obblighi assunti dagli Stati membri in materia di riammissione o di ripresa in carico, ai sensi delle disposizioni pertinenti, di un richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova, senza averne ottenuto il permesso, in un altro Stato membro.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la sua attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21 e le notificano al più presto qualsiasi ulteriore modifica al riguardo.

Articolo 17

Modifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è modificata come segue:

1. L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla propria legislazione. Tale visto permette al titolare di transitare per il territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare.»

2. Gli articoli da 19 a 23 e l'articolo 25 sono abrogati e sostituiti.

Articolo 18

Modifica dell'Istruzione consolare comune

L'Istruzione consolare comune è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 19

Modifica del Manuale comune

Il Manuale comune è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio è abrogato.

Articolo 21

Attuazione

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il [...] le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni entro il [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 23

Destinatari

Ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

L'Istruzione consolare comune è modificata come segue:

- 1) Nella parte I, al punto 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata»

- 2) Nella parte I, il punto 2.2, è sostituito dal seguente testo:

«Il visto per un soggiorno di durata superiore a tre mesi è un visto nazionale rilasciato da ciascuno Stato membro conformemente alla propria legislazione.

Questo visto ha valore di visto uniforme di transito per consentire il raggiungimento, entro i cinque giorni successivi alla data di ingresso, del territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni di ingresso o figuri nell'elenco nazionale delle persone non ammissibili dello Stato o degli Stati membri nel cui territorio desidera transitare.

Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Il deposito della domanda è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo dall'autorità presso la quale è stata presentata la domanda».

- 3) Nella parte I, al punto 2, è aggiunto il seguente punto:

«2.5. Autorizzazione specifica di viaggio: autorizzazione specifica di viaggio che permette ad un cittadino di un paese terzo di richiedere l'ingresso nel territorio degli Stati membri per motivi diversi dall'immigrazione, in previsione di uno spostamento ininterrotto o di più spostamenti la cui durata totale non supera i sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data del primo ingresso e senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro.

Le disposizioni dell'Istruzione consolare comune e dei suoi allegati 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15 si applicano mutatis mutandis al rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio.

Questa autorizzazione può essere rilasciata per uno o più ingressi.».

- 4) Alla parte IV, è aggiunto il testo seguente:

«L'autorizzazione specifica di viaggio può essere rilasciata solo se sono soddisfatte le condizioni previste dai seguenti articoli:

Articolo 9

1. L'autorizzazione specifica di viaggio è rilasciata, su richiesta di un cittadino di un paese terzo, dalle autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri, prima dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, purché il cittadino in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

Articolo 5

1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un documento o di documenti validi per varcare le frontiere esterne,
 - b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,
 - c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,
 - d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,
 - e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.»
-

ALLEGATO II

Il Manuale comune è modificato come segue:

- 1) Nella parte I, al punto 1.1, è aggiunto il seguente paragrafo:

«Una persona munita di un'autorizzazione specifica di viaggio, ed entrata regolarmente attraverso la frontiera esterna nel territorio di uno Stato membro, ha facoltà di spostarsi liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi su un periodo di dodici mesi, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro»

- 2) Al punto 3 della parte I, è aggiunto un trattino all'ultimo paragrafo:

«— autorizzazione specifica di viaggio»

- 3) Al punto 3.3.1 della parte I è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Il deposito della domanda è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo dall'autorità presso la quale è stata presentata la domanda.»

- 4) Alla parte I, è aggiunto il punto seguente:

«3.4. Autorizzazione specifica di viaggio:

Questa autorizzazione specifica di viaggio permette al suo titolare di spostarsi liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo della durata non superiore a sei mesi, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro, purché egli soddisfi le condizioni fissate all'articolo 8 della direttiva relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi.

Articolo 8

1. I cittadini di paesi terzi possono entrare nel territorio degli Stati membri ai fini di uno spostamento della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di primo ingresso, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro, purché soddisfino le condizioni seguenti:

- essere muniti di un'autorizzazione specifica di viaggio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro,
- soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di un cittadino di paese terzo nel suo territorio in circostanze eccezionali.

Articolo 5

1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un documento o di documenti validi per varcare le frontiere esterne,
 - b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,
 - c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,
 - d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,
 - e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.»
- 5) Nella parte II, al punto 5, è aggiunto il punto 5.7:

«5.7. Un'autorizzazione specifica di viaggio non può essere rilasciata alla frontiera.»

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

(2001/C 270 E/30)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 409 def. — 2001/0161(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar ⁽¹⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 12 marzo 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti da circuizione:

Spagna: 18 unità

Francia: 20 unità

Italia: 2 unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 23 unità

Francia: 10 unità

Portogallo: 7 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 ⁽²⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 73 del 18.03.1986, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004*Articolo 1*

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 21 maggio 2001, sono concesse a 40 tonniere congelatrici con reti da circuizione e a 40 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare nella zona di pesca malgascia.

Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre categorie di navi, a condizioni da definire nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

Articolo 2

1. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato a 825 000 EUR l'anno (di cui 308 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria, da versare entro il 30 novembre di ogni anno, e 517 000 EUR da destinare alle azioni di cui all'articolo 3 del protocollo).

2. La contropartita finanziaria comprende 11 000 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque malgascie; se il volume delle catture di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto, indicato dalle autorità malgascie, aperto presso il Tesoro pubblico.

Articolo 3

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 517 000 EUR, ripartito come appresso indicato:

- a) finanziamento di programmi scientifici malgasci destinati a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione sostenibile: 80 000 EUR;
- b) su richiesta del governo malgascio, detto finanziamento potrà assumere la forma di un contributo alle spese di partecipazione a riunioni internazionali destinate a migliorare tali conoscenze nonché la gestione delle risorse alieutiche;
- c) sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca: 267 000 EUR;
- d) finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione, nonché sostegno alla formazione della gente di mare: 100 000 EUR;
- e) aiuto allo sviluppo della pesca tradizionale: 70 000 EUR.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e d) sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca entro il 30 novembre di ogni anno e versati sui conti bancari delle autorità malgascie competenti.

3. Gli importi di cui al punto c) sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca e versati sui conti bancari da esso indicati in funzione delle spese sostenute.

4. Le autorità malgascie competenti trasmettono alla Commissione delle Comunità europee, al più tardi tre mesi dopo la ricorrenza anniversaria del protocollo, una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi destinati alle azioni di cui al paragrafo 1, sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di chiedere al ministero responsabile per la pesca eventuali informazioni complementari. In funzione della realizzazione effettiva delle azioni, la Commissione delle Comunità europee, previa consultazione delle autorità malgascie competenti nell'ambito di una commissione mista, può riesaminare i pagamenti di cui trattasi.

Articolo 4

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente protocollo, l'accordo di pesca può essere sospeso.

Articolo 5

Qualora gravi circostanze, a esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, la Comunità economica europea, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e una volta che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 maggio 2001.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE**1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

La procedura per la richiesta e il rilascio delle licenze che autorizzano le navi comunitarie a pescare nelle acque malgascie è la seguente:

- a) Tramite il proprio rappresentante nel Madagascar, la Commissione delle Comunità europee presenta contemporaneamente alle autorità malgascie:
- una domanda di licenza per ciascuna nave, formulata dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in base al presente accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto;
 - una domanda annuale di autorizzazione preventiva all'accesso nelle acque territoriali malgascie; tale autorizzazione è valida per la durata della licenza.

La domanda di licenza va compilata sul formulario appositamente previsto dal Madagascar, secondo il modello riportato nell'appendice 1 e deve essere corredata della prova del pagamento dell'anticipo a carico dell'armatore.

- b) La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.

Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee e in caso di forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. L'armatore di quest'ultima consegna la licenza annullata al ministero malgascio responsabile per la pesca tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio,
- il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all'articolo 5 dell'accordo.

- c) La licenza è rilasciata dalle autorità malgascie al rappresentante della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar.
- d) La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità malgascie, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità malgascie incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia è conservata a bordo.
- e) Gli armatori di tonniere devono essere rappresentati da un raccomandatario nel Madagascar.
- f) Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le autorità malgascie comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni e degli anticipi.

2. Validità e pagamento delle licenze

- a) In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo, le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.
- b) Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque poste sotto la giurisdizione malgascia. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato al Tesoro pubblico malgascio di un importo annuo di 2 500 EUR per tonniera con reti da circuizione, di 1 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e di 1 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL. Tali anticipi corrispondono rispettivamente ai canoni dovuti per 100 tonnellate, 60 tonnellate e 44 tonnellate di catture annue nella zona di pesca malgascia.

3. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni

- a) Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca malgascia, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i dati relativi alle proprie catture al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, tramite la Delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar, secondo le seguenti modalità:

Le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie compilano una scheda di pesca, conforme al modello riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui sopra entro il 30 settembre di ogni anno.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Sono tenuti alla compilazione del formulario tutte le navi che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non siano state effettuate catture.

- b) In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, le autorità malgascse si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave contravventrice finché non siano state espletate le formalità prescritte. La delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar ne viene immediatamente informata.
- c) Il computo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, tenendo conto degli anticipi versati e dei canoni indicati sopra al punto 2.b. Tale computo si basa sulle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore, confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Unità statistica tonniere di Antsiranana (USTA).

Il computo degli anticipi, effettuato dalla Commissione delle Comunità europee, viene trasmesso per conferma al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, il quale ha trenta giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, il computo degli anticipi è inviato agli armatori.

In caso di disaccordo, le parti si consultano per effettuare il computo definitivo che viene quindi comunicato agli armatori.

Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori ai servizi malgasci della pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo.

Se l'importo che risulta dal computo dei canoni è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra al punto 2.b), l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

4. Comunicazioni

Il comandante notifica con almeno 24 ore di anticipo, al Centro di sorveglianza della pesca del Madagascar, via radio (frequenza duplex 8755 Tx 8231 Rx USB) o per fax (n. 261-20-22 49014), l'intenzione di entrare con la propria nave nella zona di pesca malgascia o di uscire da tale zona.

Al momento di notificare l'intenzione di uscire dalla zona, egli comunica altresì i quantitativi stimati delle catture effettuate durante la permanenza nella zona di pesca malgascia.

La trasmissione via radio si effettua negli orari e nei giorni considerati lavorativi nel Madagascar.

5. Osservatori

Su richiesta del ministero responsabile per la pesca, le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, al quale viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal ministero responsabile per la pesca, ma in linea di massima essa non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. I compiti specifici dell'osservatore sono indicati nell'appendice 3.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite dal ministero responsabile per la pesca, rappresentato dal Centro di sorveglianza della pesca.

L'armatore o il suo raccomandatario informa il Centro di sorveglianza della pesca almeno due (2) giorni prima dell'arrivo della nave in un porto malgascio.

L'armatore versa al governo malgascio (Centro di sorveglianza della pesca), tramite il raccomandatario, 17 EUR per giornata trascorsa da un osservatore a bordo di una nave tonniere con reti da circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie.

Le spese sostenute per raggiungere il porto di imbarco malgascio sono a carico del governo malgascio. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore fuori del Madagascar sono a carico dell'armatore.

Potranno essere imbarcati osservatori su non più del 30 % delle navi comunitarie operanti nella zona di pesca malgascia. La durata dell'imbarco dell'osservatore dipende dalla durata della bordata nella zona di cui trattasi.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo. In caso di rinvio dell'armamento della nave, l'armatore si assumerà le spese di vitto e alloggio dell'osservatore fino al suo imbarco effettivo.

6. Imbarco di marinai

In tutta la flotta delle tonniere con reti da circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie, per tutta la durata della campagna nella zona di pesca malgascia sono imbarcati permanentemente almeno 40 marinai malgasci. Il salario del marinaio imbarcato è stabilito di comune accordo tra il raccomandatario degli armatori e gli interessati. Tale salario deve includere il regime di previdenza sociale.

I contratti di assunzione di questi marinai sono stipulati tra i raccomandatari e gli interessati.

Se tutta la flotta delle tonniere con reti da circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie non riesce ad imbarcare 40 marinai, gli armatori sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità sarà stabilita dalla commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e che sarà proporzionale alla durata della campagna di pesca; tale somma sarà destinata alla formazione di pescatori malgasci e sarà versata su un conto il cui numero sarà comunicato ai raccomandatari.

7. Zone di pesca

Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono tutte le acque soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa.

Qualora il ministero responsabile per la pesca decida di installare dispositivi sperimentali di richiamo del pesce, ne informa la Commissione delle Comunità europee nonché i raccomandatari degli armatori interessati, indicando le coordinate geografiche di tali dispositivi.

A partire dal trentesimo giorno dopo la notifica è vietato accostarsi a meno di 1,5 miglia dai dispositivi suddetti. L'eventuale loro smantellamento deve essere comunicato senza indugio alle stesse parti.

8. Uso delle attrezzature portuali

Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell'accordo le condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali.

9. Ispezione e sorveglianza delle attività di pesca

Le navi titolari di una licenza permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti a qualsiasi funzionario malgascio debitamente autorizzato dalla Repubblica del Madagascar, incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

Le navi comunitarie che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllate via satellite secondo condizioni da definire di comune accordo tra le parti.

10. Trasbordi

In caso di trasbordo di pesci, le tonniere congelatrici con reti da circuizione consegnano ad una società o ad un organismo designato dalle autorità malgascie competenti per la pesca i pesci che non conservano.

11. Prestazioni di servizi

Gli armatori della Comunità che operano nella zona di pesca malgascia cercheranno di privilegiare le prestazioni di servizi malgascie (carenaggio, movimentazione, bunkeraggio, deposito ecc.).

12. Procedura in caso di fermo

a) Trasmissione delle informazioni

Entro 48 ore, il ministero malgascio responsabile per la pesca informa la delegazione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di una nave comunitaria operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca del Madagascar, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.

b) Risoluzione del fermo

Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei regolamenti relativi, l'infrazione può essere definita:

- mediante procedura transattiva; in tal caso l'importo dell'ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa malgascia;
- in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva, secondo le disposizioni previste dalla legge malgascia.

c) Si ottiene lo svincolo della nave e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, su presentazione della relativa ricevuta;
 - una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.
-

Appendice 1

FORMULARIO PER UNA DOMANDA DI LICENZA

1. Nuova domanda o rinnovo:
2. Nome della nave e bandiera:
3. Periodo di validità: dal al
4. Nome dell'armatore:
5. Indirizzo dell'armatore:
6. Nome e indirizzo del noleggiatore, se diversi dai punti 4 e 5:
.....
.....
7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale nel Madagascar:
.....
.....
8. Nome del comandante della nave:
9. Tipo di nave:
10. Numero di matricola:
11. Identificazione esterna della nave:
12. Porto e paese di registrazione:
13. Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave:
14. Stazza lorda e stazza netta della nave:
15. Marca e potenza del motore principale:
16. Potenza di congelazione (t/g):
17. Capacità di stivaggio (m³):
18. Indicativo di chiamata e frequenza:
19. Altri impianti di comunicazione (telex, fax):
20. Attrezzature per la pesca:
.....
21. Numero dei membri dell'equipaggio per nazionalità:
.....
22. Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo, allegare licenza):
.....

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

.....

(Timbro e firma dell'armatore)

.....

(Data)

Appendice 3

IMBARCO DEGLI OSSERVATORI

Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie autorizzati a pescare prendono a bordo un osservatore del Centro di sorveglianza della pesca munito di una tessera professionale e di un libretto per marittimi. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal Centro di sorveglianza della pesca, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

A bordo l'osservatore:

1. osserva, registra e riferisce le attività di pesca delle navi;
2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
5. raccoglie i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca durante la sua permanenza a bordo;
6. prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
7. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere riservato di tutti i documenti appartenenti alla nave;
8. redige una relazione sulla bordata che viene trasmessa al Centro di sorveglianza della pesca del Madagascar, con copia alla Delegazione della Commissione delle Comunità europee.

Al riguardo l'armatore o il comandante della nave deve:

1. permettere all'osservatore di salire a bordo della nave per espletarvi le sue funzioni e di restarvi per il periodo indicato nella domanda;
 2. fornire uno spazio di lavoro adeguato con un tavolo e luce sufficiente;
 3. fornire le informazioni in suo possesso sulle attività di pesca nella zona di pesca malgascia;
 4. dare la posizione della nave (longitudine e latitudine);
 5. inviare e ricevere o permettere di inviare e di ricevere messaggi mediante gli impianti di comunicazione presenti a bordo della nave;
 6. consentire l'accesso a tutte le parti della nave in cui si svolgono le attività di pesca, di trasformazione e di deposito;
 7. permettere il prelievo di campioni;
 8. fornire installazioni adeguate per la conservazione dei campioni, senza che ciò vada a detrimento delle capacità di deposito della nave;
 9. prestare assistenza per l'esame e la misurazione degli attrezzi da pesca a bordo della nave;
 10. permettere di portare via i campioni e i documenti raccolti durante la sua permanenza a bordo;
 11. se l'osservatore resta a bordo della nave per più di quattro ore consecutive, offrirgli vitto e alloggio, assicurandogli lo stesso trattamento riservato agli ufficiali della nave.
-

Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità

(2001/C 270 E/31)

COM(2001) 400 def. — 2001/0164(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato⁽¹⁾ ha consentito la completa liberalizzazione, dal 1990, dei movimenti di capitali, compresi gli investimenti diretti, effettuati nella Comunità tra residenti degli Stati membri; la libera circolazione dei capitali è sancita ora dagli articoli da 56 a 60 del trattato.
- (2) I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri.
- (3) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, nonché di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale.
- (4) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni della legislazione tributaria degli Stati membri, destinate a contrastare gli abusi o le frodi, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 del trattato.
- (5) In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.
- (6) Tale possibilità di elusione fiscale produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.
- (7) In linea con le conclusioni ECOFIN del 1° dicembre 1997, la Commissione ha adottato il 20 maggio 1998⁽²⁾ una

proposta di direttiva intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di interessi all'interno della Comunità.

- (8) Tale proposta è stata oggetto, dal luglio 1998 in poi, di un intenso dibattito a livello sia politico che tecnico, ma non ha ottenuto il sostegno unanime degli Stati membri.
- (9) Pertanto la presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e al successivo Consiglio ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000.
- (10) L'obiettivo della presente direttiva è garantire che i redditi transfrontalieri da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi possano essere soggetti a un'imposizione effettiva nello Stato membro di residenza del contribuente secondo la sua legislazione nazionale.
- (11) Il campo d'applicazione della presente direttiva è limitato ai pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro.
- (12) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'imposizione effettiva sui redditi da risparmio transfrontalieri all'interno della Comunità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti secondo il principio della sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario a tal fine.
- (13) L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo; il pagamento di interessi non comprende la semplice ricezione di un pagamento da parte di una banca o di un'istituzione finanziaria a fini di accreditamento nel conto del beneficiario effettivo.
- (14) Nel definire la nozione di pagamenti di interessi e il meccanismo dell'agente pagatore si dovrebbe fare riferimento, ove opportuno, alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 212 dell'8.7.1998, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

- (15) Il campo d'applicazione della presente direttiva deve limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative.
- (16) L'obiettivo di garantire l'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.
- (17) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette⁽¹⁾ già fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a fini fiscali e dovrebbe come regola generale applicarsi anche allo scambio di informazioni nel quadro della presente direttiva.
- (18) Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva è un presupposto indispensabile per garantire l'effettiva imposizione sui pagamenti di interessi transfrontalieri.
- (19) Occorre pertanto stabilire che gli Stati membri che si scambiano informazioni a norma della presente direttiva non possano avvalersi dei limiti allo scambio di informazioni previsti all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.
- (20) Affinché possano avere altro tempo per adeguare la loro legislazione, Belgio, Lussemburgo e Austria non devono essere tenuti a trasmettere informazioni ai fini della presente direttiva durante un periodo transitorio di sette anni dopo l'entrata in vigore della stessa, ma occorre che ricevano tali informazioni dagli altri Stati membri.
- (21) Durante tale periodo transitorio i suddetti tre Stati membri devono essere tenuti a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi attraverso il prelievo di una ritenuta fiscale.
- (22) Detti Stati membri devono trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta fiscale allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.
- (23) Detti Stati membri devono prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi residenti in altri Stati membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta fiscale autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza.
- (24) Lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo deve garantire l'eliminazione di tutte quelle doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale ritenuta fiscale secondo le procedure stabilite nella presente direttiva; a tal fine esso deve accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta su tali interessi nel suo territorio e rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di ritenuta eccedente detta imposta.
- (25) Per evitare squilibri del mercato, durante il periodo transitorio la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai pagamenti di interessi su obbligazioni nazionali o internazionali esistenti e su altri titoli negoziabili il cui prospetto sia stato approvato anteriormente al 1° marzo 2001 o, in mancanza di prospetto, che siano state emesse prima di tale data.
- (26) Si dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri che prelevano la ritenuta fiscale di esentare gli agenti pagatori che agiscono per conto di organizzazioni internazionali emittenti di titoli di credito dall'obbligo di effettuare una ritenuta sugli interessi pagati su tali titoli di credito, qualora detto obbligo sia contrario ad accordi internazionali conclusi dagli stessi Stati membri in riferimento alle organizzazioni in questione.
- (27) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare tipi di ritenuta fiscale diversi da quello oggetto della presente direttiva sugli interessi che hanno origine nei loro territori.
- (28) La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva e proporre al Consiglio, se del caso, le modificazioni che si rivelassero necessarie per garantire in maniera migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio nonché per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.
- (29) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

1. La direttiva è intesa a garantire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro possano essere soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

⁽¹⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

Articolo 2

Definizione del beneficiario effettivo

1. Ai fini della presente direttiva si intende per «beneficiario effettivo» qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa possa dimostrare di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio. Tale persona fisica non è considerata un beneficiario effettivo quando:

- a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure
- b) agisce per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio o di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva e, in quest'ultimo caso, comunica denominazione e indirizzo di tale entità all'operatore economico che effettua il pagamento di interessi e quest'ultimo trasmette tali informazioni al suo Stato membro di stabilimento; oppure
- c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

Articolo 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

1. Ciascuno Stato membro con riguardo al proprio territorio adotta le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini della presente direttiva.

Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per determinare l'identità del beneficiario effettivo, si applicano le seguenti norme minime:

- a) per le relazioni contrattuali avviate prima della data di attuazione della direttiva, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta dal suo nome e indirizzo, usando le informazioni di cui dispone, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE del Consiglio⁽¹⁾;

b) per le relazioni contrattuali avviate in corrispondenza della data di attuazione della direttiva o dopo tale data, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta, oltre che dal nome e dall'indirizzo, anche dal codice fiscale o altro codice di identificazione o, in mancanza di tale codice, dalla data e dal luogo di nascita del beneficiario effettivo.

3. Per determinare la residenza del beneficiario effettivo ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti norme minime:

a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2001, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE;

b) per le relazioni contrattuali avviate in corrispondenza della data di attuazione della direttiva o dopo tale data, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo secondo la seguente procedura:

i) per le persone fisiche titolari di un passaporto o di un documento ufficiale analogo rilasciato da uno Stato membro che si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente;

ii) in tutti gli altri casi la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo abituale del beneficiario effettivo.

c) Per le relazioni contrattuali avviate tra il 1° gennaio 2001 e la data di attuazione della direttiva, l'agente pagatore verifica la residenza del beneficiario effettivo secondo la procedura indicata per le relazioni contrattuali avviate in corrispondenza della data di attuazione della direttiva o dopo tale data.

Articolo 4

Definizione dell'agente pagatore

1. Ai fini della presente direttiva, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi.

2. Un'entità stabilita in uno Stato membro alla quale sono pagati interessi o alla quale è attribuito un pagamento di interessi destinato a vantaggio del beneficiario effettivo è anch'essa considerata un agente pagatore all'atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di un pagamento, a condizione che:

⁽¹⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

- a) non sia una persona giuridica,
- b) i suoi profitti non siano soggetti ad imposta secondo le disposizioni generali in materia di tassazione delle imprese,
- c) non sia un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

Un operatore economico che paga o attribuisce interessi ad una tale entità stabilita in un altro Stato membro e considerata un agente pagatore ai sensi del presente paragrafo comunica la denominazione e l'indirizzo dell'entità, nonché l'importo totale degli interessi pagati alla stessa o ad essa attribuiti, all'autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento, che trasmetterà queste informazioni all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'entità.

3. L'entità di cui al paragrafo 2 può scegliere tuttavia di essere trattata ai fini della presente direttiva come un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE. L'esercizio di tale opzione va notificato allo Stato membro di stabilimento dell'entità.

Spetta agli Stati membri stabilire le norme dettagliate per l'esercizio di questa opzione.

4. Se l'operatore economico e l'entità di cui al paragrafo 2 sono stabiliti nello stesso Stato membro, tale Stato membro prende i provvedimenti necessari per far sì che l'entità si conformi alle disposizioni della presente direttiva quando agisce in qualità di agente pagatore.

Articolo 5

Definizione dell'autorità competente

Ai fini della presente direttiva si intende per «autorità competente»:

- a) per gli Stati membri, una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione, e
- b) per i paesi terzi, l'autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, quell'autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale.

Articolo 6

Definizione del pagamento di interessi

1. Ai fini della presente direttiva per «pagamento di interessi» si intendono:

- a) gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, ivi compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;
- b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);

c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, distribuiti da

- i) OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE,
- ii) entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e
- iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7;

d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi hanno investito oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a) o in altre partecipazioni o quote ai sensi della presente lettera:

- i) OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE,
- ii) entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
- iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7.

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %.

4. Al momento stesso in cui degli interessi ai sensi del paragrafo 1 sono pagati o accreditati su un conto il cui titolare sia un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, detti interessi vanno considerati un pagamento di interessi da parte di tale entità.

5. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori nel loro territorio l'annualizzazione degli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

6. In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di escludere dalla definizione di pagamenti di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni derivanti da organismi o entità stabiliti nel loro territorio qualora l'investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a) da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro portafoglio.

L'esercizio di tale opzione da parte di uno Stato membro è vincolante per gli altri Stati membri.

7. Dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 10 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 3 sarà del 15 %.

8. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo degli organismi o delle entità interessati.

Articolo 7

Campo di applicazione territoriale

La presente direttiva concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'articolo 299 del medesimo.

CAPITOLO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 8

Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

1. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

- a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3;
- b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
- c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi, e
- d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

2. Riguardo al pagamento di interessi, l'agente pagatore comunica almeno le seguenti informazioni:

- a) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;
- b) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo della cessione, del riscatto o del rimborso;
- c) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione;
- d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;

e) qualora uno Stato membro abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'importo degli interessi annualizzati.

Articolo 9

Scambio automatico di informazioni

1. L'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore comunica le informazioni di cui all'articolo 8 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l'anno.

3. L'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE⁽¹⁾ non è applicabile alle informazioni da fornire a norma del presente capitolo.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 10

Periodo transitorio

Durante un periodo transitorio di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e su riserva di quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13, Belgio, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II.

Articolo 11

Ritenuta fiscale

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, Belgio, Lussemburgo e Austria garantiscono un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi prelevando una ritenuta fiscale ad un'aliquota del 15 % per i primi tre anni del periodo transitorio e del 20 % per il resto di tale periodo.

2. L'agente pagatore applica la ritenuta fiscale nel modo seguente:

- a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;
- b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

⁽¹⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

- c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;
- d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;
- e) qualora uno Stato membro abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull'importo degli interessi annualizzati.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta fiscale è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo.

Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

4. L'applicazione della ritenuta fiscale da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale, fatta salva l'osservanza del trattato.

Articolo 12

Ripartizione del gettito fiscale

Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. Tale trasferimento ha luogo al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore.

Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale prendono le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

Articolo 13

Deroghe alla procedura della ritenuta fiscale

1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 adottano una delle due procedure seguenti per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non venga prelevata tale ritenuta:

- a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione è valida per un periodo di tre anni e copre tutti gli interessi pagati al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso si applica l'articolo 9;
- b) una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta fiscale se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'au-

torità competente del suo Stato membro di residenza a norma del paragrafo 2.

2. Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza rilascia un certificato indicante:

- a) nome, indirizzo e codice fiscale o altro codice di identificazione o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;
- b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
- c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

Tale certificato è valido per un periodo di tre anni purché le informazioni in relazione alle quali è stato rilasciato rimangano invariate. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.

Articolo 14

Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo assicura, a norma dei seguenti paragrafi 2 e 3, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta fiscale di cui all'articolo 11.

2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a ritenuta fiscale nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata, a concorrenza dell'importo dell'imposta dovuta su tali interessi nel suo territorio secondo la legislazione nazionale. Se l'importo della ritenuta effettuata supera l'importo dell'imposta dovuta, lo Stato membro di residenza rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

3. Se, oltre alla ritenuta fiscale di cui all'articolo 11, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, detta ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

Articolo 15

Titoli di credito negoziabili

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE del Consiglio⁽¹⁾ o dalle autorità di paesi terzi all'uopo responsabili, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) se la loro emissione non viene riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data.

⁽¹⁾ GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da un governo o da un ente collegato viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dalla frase precedente viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri applichino, in conformità alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Organizzazioni internazionali

Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, gli Stati membri che prelevano la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 hanno la facoltà di esentare gli agenti pagatori che agiscono per conto di organizzazioni internazionali che emettono titoli di credito dall'obbligo di effettuare la ritenuta sugli interessi pagati su detti titoli, se tale obbligo è contrario ad accordi internazionali conclusi dagli Stati membri in questione in relazione a tali organizzazioni.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 17

Altre ritenute fiscali

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute fiscali di tipo diverso da quello di cui all'articolo 11, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Articolo 18

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di quanto sopra e le comunicano le norme essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva fornendo anche una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le norme nazionali adottate.

Articolo 19

Riesame

La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

(2001/C 270 E/32)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 384 def. — 2001/0163(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (denominato in appresso «accordo di pesca con il Marocco») è scaduto il 30 novembre 1999; di conseguenza, molti pescherecci comunitari che hanno operato nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le loro attività di pesca alla stessa data.
- (2) I pescatori e i proprietari delle navi interessate hanno pertanto beneficiato delle indennità previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2792/1999 ⁽¹⁾, con il contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e secondo le deroghe stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2001 ⁽²⁾.
- (3) È opportuno favorire, con adeguate misure a livello comunitario, l'attuazione dei piani di riconversione delle flotte interessate, approvati dalla Commissione il 18 ottobre 2000 ⁽³⁾.
- (4) Occorre agevolare l'arresto definitivo delle attività dei pescherecci, sia mediante la demolizione che il trasferimento verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste; è

inoltre opportuno favorire la sostituzione degli attrezzi da pesca in vista della riconversione definitiva dei pescherecci verso altre attività di pesca, a prescindere dall'età del peschereccio e anche nel caso in cui questo abbia beneficiato di un aiuto pubblico alla costruzione.

- (5) Occorre pertanto derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999.
- (6) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza ⁽⁴⁾, l'Unione europea deve dimostrare inoltre la sua solidarietà nei confronti degli Stati membri interessati, mediante uno sforzo finanziario supplementare rispetto agli importi resi disponibili nella rubrica 2 delle prospettive finanziarie del bilancio dell'Unione europea, fissati in occasione del Consiglio europeo di Berlino del 25 marzo 1999.
- (7) Occorre pertanto istituire un'azione specifica della Comunità per eseguire gli stanziamenti in questione ai fini dell'attuazione di una parte dei piani di riconversione, fermo restando che la parte rimanente di tali piani dovrà essere eseguita con il contributo degli stanziamenti SFOP.
- (8) Occorre destinare gli stanziamenti complementari disponibili per l'azione specifica, da un lato, alla ristrutturazione della flotta e, dall'altro, al prepensionamento o alla riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca marittima nell'ambito di programmi sociali singoli o collettivi.
- (9) Occorre verificare che l'azione specifica sia coerente con i principi generali della politica strutturale nel settore della pesca; va evitato in particolare di interferire con le disposizioni in vigore per l'esecuzione degli stanziamenti SFOP; occorre inoltre prevedere un dispositivo operativo di gestione il più analogo possibile a quello in vigore per i Fondi strutturali comunitari, fissato dal regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽⁵⁾.
- (10) Le navi che operano nelle acque internazionali o nelle acque di paesi terzi debbono rispettare pienamente il diritto internazionale in materia di conservazione delle risorse ittiche ed in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e il Codice di condotta della FAO.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio, del 18 giugno 2001, recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Decisioni della Commissione n. C(2000) 3059 e C(2000) 3060 del 18 ottobre 2000, relative ai piani di riconversione delle flotte spagnola e portoghese che operano nelle acque del Marocco.

⁽⁴⁾ Documento SN 400/00 («Conclusioni della presidenza»), punto 59.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

(11) La diversificazione socio-economica delle zone costiere che dipendono dalla pesca rientra, per la sua stessa natura, nei programmi operativi integrati di sviluppo regionale e nei programmi pluriregionali istituiti nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno per l'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Spagna e per il Portogallo, con il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento»; non è pertanto opportuno prevedere interventi specifici a favore di tale diversificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. I pescatori e i proprietari di navi ai quali sono state concesse, nel corso del 2000 e 2001, indennità a titolo dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999, a causa del mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco, per un arresto temporaneo delle attività della durata minima complessiva di nove mesi possono beneficiare di misure eccezionali di sostegno, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci, con l'indicazione del loro numero interno, nonché l'elenco nominativo dei pescatori che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1.

TITOLO II

MISURE DEROGATORIE

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, gli aiuti pubblici a favore dei proprietari di pescherecci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono concessi secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di un aiuto pubblico per la demolizione di una nave,
 - i) i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) sono aumentati del 20 %;
 - ii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), né quelle dell'allegato III, punto 1.1.a);
- b) nel caso di un premio per il trasferimento definitivo di un peschereccio verso un paese terzo, anche nell'ambito di una società mista,
 - i) i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) sono aumentati del 20 %;

ii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), né quelle dell'allegato III, punto 1.1.a);

iii) l'età minima delle navi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è ridotta a cinque anni; per le navi di età compresa tra 5 e 9 anni, tuttavia, il premio di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) è quello applicabile alle navi di età compresa tra 10 e 15 anni. Da questo premio è detratta una parte dell'importo precedentemente riscosso in caso di aiuto alla costruzione e/o all'ammodernamento; tale parte è calcolata pro rata temporis sul periodo di dieci anni (in caso di aiuto alla costruzione) o di cinque anni (in caso di aiuto all'ammodernamento) che precede il trasferimento definitivo;

c) nel caso di riconversione definitiva di un peschereccio verso un'altra attività di pesca che comporta una tecnica di pesca diversa, la sostituzione dell'attrezzo da pesca può beneficiare di un aiuto pubblico nell'ambito dell'ammodernamento del peschereccio, secondo le modalità derogatorie seguenti:

- i) non si applica l'allegato III, punto 1.4, ultimo comma;
- ii) i massimali di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b) sono aumentati del 30 %;
- iii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a).

2. Le modalità derogatorie di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai premi e agli aiuti pubblici concessi mediante una decisione amministrativa delle autorità di cui all'articolo 6, adottata tra il 1° luglio 2001 e il 31 dicembre 2002.

3. I proprietari di pescherecci non possono più beneficiare delle indennità per l'arresto temporaneo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della decisione amministrativa che concede un premio per l'arresto definitivo o un aiuto pubblico per l'ammodernamento del peschereccio interessato, decisione adottata eventualmente secondo le modalità previste dal paragrafo 1.

In caso di versamento anticipato delle suddette indennità, l'importo in eccesso eventualmente riscosso è detratto dal premio per l'arresto definitivo o dall'aiuto pubblico per l'ammodernamento concesso per il peschereccio interessato.

TITOLO III

AZIONE SPECIFICA

Articolo 3

1. È istituita un'azione specifica della Comunità (in appresso denominata «la presente azione») volta a completare le iniziative realizzate nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali negli Stati membri interessati dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco.

2. La presente azione:
- è riservata esclusivamente ai proprietari di pescherecci e ai pescatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
 - riguarda esclusivamente
 - misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2792/1999,
 - misure di ammodernamento delle navi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 dello stesso regolamento, e
 - misure a carattere socio-economico ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e c) dello stesso regolamento;
 - è soggetta alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3. L'importo dell'aiuto comunitario destinato alle varie misure della presente azione è concesso secondo le seguenti modalità, espresse in percentuale dell'importo complessivo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1:
- demolizione delle navi e riconversione definitiva delle navi verso attività diverse dalla pesca: almeno il 40 % dell'importo globale;
 - trasferimento definitivo di navi verso paesi terzi, anche nell'ambito di una società mista, e ammodernamento delle navi: il 28 % massimo dell'importo globale;
 - misure a carattere socio-economico: 32 % minimo dell'importo globale.

Articolo 4

1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 si applicano, *mutatis mutandis*, ai fini dell'attuazione della presente azione, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal titolo II del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:
- la data limite della decisione amministrativa che concede il contributo;
 - la notifica dei regimi d'aiuto;
 - i criteri per l'ammissibilità dei pescatori e delle navi;
 - l'importo massimo del premio per pescatore e per ogni singola nave;
 - l'importo massimo delle spese che possono beneficiare di aiuti pubblici per l'ammodernamento di una nave;
 - i limiti della partecipazione finanziaria della Comunità e della partecipazione finanziaria pubblica complessiva (nazionale, regionale e altra) dello Stato membro interessato.

2. Qualora venga concesso un premio per la costituzione di una società mista nell'ambito della presente azione, l'autorità di gestione versa l'intero importo del premio al richiedente al momento del trasferimento della nave alla società mista, dopo che il richiedente ha fornito la prova di aver costituito una cauzione bancaria di un importo pari al 40 % del premio.

3. I premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca e gli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle navi versati nell'ambito della presente azione sono considerati aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Le capacità di pesca ritirate in applicazione della presente azione contribuiscono all'adeguamento dello sforzo di pesca degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2729/1999.

Gli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle navi versati nell'ambito della presente azione sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Ai fini dell'attuazione della presente azione si considera che le indennità di cui all'articolo 1 rispondano alle stesse finalità delle misure socio-economiche di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e c) del regolamento (CE) n. 2792/1999.

4. I premi o aiuti pubblici versati nell'ambito della presente azione non sono cumulabili con altri premi o aiuti pubblici aventi le stesse finalità, in particolare quelli concessi negli Stati membri interessati nell'ambito dei Fondi strutturali.

Gli Stati membri interessati adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni del presente paragrafo entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e comunicano tali provvedimenti alla Commissione.

Articolo 5

1. L'importo del contributo comunitario destinato alla presente azione è stabilito nell'ambito della procedura di bilancio per il 2002. Esso è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- Spagna: 94,6 %,
- Portogallo: 5,4 %.

2. Il versamento del contributo comunitario di cui al paragrafo 1 è eseguito dalla Commissione conformemente agli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità di pagamento di cui all'articolo 6.

A partire dal 1° gennaio 2002, la Commissione provvede ad impegnare tutti gli stanziamenti in questione entro i tre mesi successivi all'adozione del presente regolamento e comunque entro il 31 dicembre 2002.

3. Nel rispetto delle disponibilità di bilancio la Commissione procede ai pagamenti secondo le seguenti modalità:

- a) Al momento dell'impegno di cui al paragrafo 2 viene versato un anticipo pari al 20 % massimo degli importi di cui al paragrafo 1.
- b) I pagamenti intermedi sono eseguiti su richiesta dello Stato membro per rimborsare le spese effettivamente sostenute e certificate dall'autorità di pagamento di cui all'articolo 6.

Il totale dei pagamenti di cui alla lettera a) e alla presente lettera ammonta all'80 % massimo degli importi di cui al paragrafo 1.

- c) Il versamento del saldo è eseguito, su richiesta dello Stato membro, dopo il completamento della presente azione, a condizione che
 - i) l'autorità di pagamento abbia presentato alla Commissione una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute;
 - ii) la relazione finale di esecuzione sia stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
 - iii) lo Stato membro abbia inviato alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

4. Possono beneficiare del contributo comunitario nell'ambito della presente azione le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale a decorrere dal 1° luglio 2001. La data limite per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2003.

Il termine ultimo per presentare alla Commissione la domanda di pagamento del saldo è il 30 giugno 2004.

5. Le domande relative ai pagamenti intermedi e al pagamento del saldo debbono essere redatte conformemente al modello che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001 ⁽¹⁾.

Esse devono essere giustificate da relazioni sull'avanzamento dell'azione, presentate su supporto informatico secondo il modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 366/2001 ⁽²⁾.

Articolo 6

Ai fini dell'attuazione della presente azione, le autorità di gestione e le autorità di pagamento che intervengono nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali a favore della pesca in Spagna e in Portogallo durante il periodo 2000-2006 svolgono le funzioni previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano gli articoli 31 e da 33 a 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché la normativa derivata.

Articolo 7

Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

A tali fine la Commissione è assistita dal Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro

(2001/C 270 E/33)

COM(2001) 439 def. — 2001/0174(COD)

(Presentata dalla Commissione il 9 agosto 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri ⁽¹⁾ era diretta a migliorare i servizi di bonifico transfrontaliero e segnatamente la loro efficienza. Lo scopo era di consentire in particolare ai consumatori e alle piccole e medie imprese di effettuare bonifici in modo rapido, affidabile ed economico da un punto all'altro della Comunità. Tali bonifici e, più in generale, i pagamenti transfrontalieri sono tuttora estremamente costosi se confrontati ai pagamenti a livello nazionale.
- (2) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 31 gennaio 2000 su «I pagamenti al dettaglio nel mercato interno» ⁽²⁾, congiuntamente alle risoluzioni del Parlamento europeo del 26 ottobre 2000 sulla comunicazione della Commissione e del 4 luglio 2001 sui mezzi per assistere le azioni economiche nel passaggio all'euro, e le relazioni della Banca centrale europea del settembre 1999 e 2000 sul miglioramento dei pagamenti transfrontalieri, hanno tutte sottolineato l'urgenza di miglioramenti concreti in questo settore.
- (3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea del 3 aprile 2001 sui preparativi per l'introduzione delle banconote e delle monete in euro ⁽³⁾ avverte che la Commissione intende utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che per il 1° gennaio 2002 i costi delle operazioni transfrontaliere siano allineati più strettamente a quelli delle transazioni nazionali.

(4) Il volume dei pagamenti transfrontalieri cresce costantemente man mano che si compie il processo di completamento del mercato interno. In questo spazio senza confini, i pagamenti sono stati resi ancor più facili dall'introduzione dell'euro.

(5) Se il livello delle commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro restasse più alto del livello delle commissioni per i pagamenti interni, la fiducia dei consumatori e delle imprese nell'euro ne risentirebbe. Pertanto, al fine di facilitare la funzionalità del mercato interno, è necessario garantire che le commissioni sui pagamenti transfrontalieri eseguiti in euro vengano trattate alla stregua delle commissioni sui pagamenti in euro eseguiti all'interno degli Stati membri.

(6) Per i pagamenti transfrontalieri in euro fino a 50 000 euro che si possono eseguire elettronicamente, il principio della parità di commissioni si deve applicare dal 1° gennaio 2002. Al fine di consentire l'attuazione delle infrastrutture e delle condizioni necessarie, è previsto un periodo di transizione per i bonifici e gli assegni transfrontalieri fino al 1° gennaio 2003.

(7) Al fine di consentire al consumatore di valutare i costi di un pagamento transfrontaliero, è necessario che questi sia informato della commissione applicata e di ogni sua variazione. Lo stesso vale nel caso in cui il pagamento transfrontaliero in euro riguardi un'altra valuta.

(8) È importante anche provvedere affinché l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte degli enti di pagamento sia migliorata ed agevolata. A questo riguardo, occorre promuovere l'uniformazione, in particolare per la numerazione internazionale dei conti bancari («International Bank Account Number», IBAN) e il codice di identificazione bancario («Bank Identifier Code», BIC) necessari per il trattamento automatico dei bonifici transfrontalieri. L'uso quanto più ampio di questi codici è considerato essenziale. Infine, occorre eliminare altre misure che comportano costi aggiuntivi al fine di ridurre gli oneri, che gravano sui consumatori, per i pagamenti transfrontalieri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento detta norme sui pagamenti transfrontalieri in euro, destinate ad assicurare che le relative commissioni siano uguali a quelle applicate ai pagamenti in euro che non comportano il passaggio di un confine.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.

⁽²⁾ COM(2000) 36 definitivo.

⁽³⁾ COM(2001) 190 definitivo.

Esso si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro d'importo non superiore ai 50 000 euro eseguiti nella Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) «pagamenti transfrontalieri»:
- i) i «bonifici transfrontalieri», ossia le operazioni effettuate su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona;
 - ii) «operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico», ovvero:
 - il trasferimento di fondi effettuato mediante uno strumento di pagamento elettronico, ad eccezione dei trasferimenti ordinati ed eseguiti da enti;
 - il prelievo di denaro contante mediante uno strumento di pagamento elettronico e il caricamento o scaricamento di uno strumento di moneta elettronica alle casse, agli sportelli automatici e dai distributori automatici di banconote nei locali dell'emittente o presso un ente designato contrattualmente ad accettare lo strumento di pagamento,
 - iii) «assegni transfrontalieri» gli assegni definiti nella Convenzione di Ginevra per l'unificazione del diritto in materia di assegni bancari (chèques), del 19 marzo 1931 e utilizzati per le operazioni transfrontaliere all'interno della Comunità;
- b) «strumento di pagamento elettronico», uno strumento di pagamento con accesso a distanza o uno strumento di moneta elettronica che consente al titolare di effettuare una o più operazioni di pagamento elettronico;
- c) «strumento di pagamento con accesso a distanza», uno strumento che consente al titolare di avere accesso a fondi detenuti per suo conto presso un ente, al fine di eseguire un pagamento a favore di un destinatario, di norma attraverso l'impiego di un codice di identificazione personale od altra analoga prova di identità; detto strumento comprende in particolare le carte di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte di debito differito o carte di addebito diretto) e le carte abilitate ai servizi bancari per telefono o a domicilio;
- d) «strumento di moneta elettronica», uno strumento di pagamento ricaricabile, ossia una carta prepagata o una memoria di calcolatore nelle quali le unità di valore sono caricate elettronicamente;
- e) «ente», ogni persona fisica o giuridica la quale, nell'ambito della propria attività, esegua pagamenti transfrontalieri;

- f) «commissioni applicate» le commissioni e spese addebitate da un ente relativamente ad un'operazione di pagamento transfrontaliero, fatta eccezione per quelle applicate per un'operazione di cambio di valuta estera.

Articolo 3

Commissioni sui pagamenti transfrontalieri

1. Dal 1° gennaio 2002 le commissioni applicate da un ente sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro fino a un massimo di 50 000 euro sono uguali a quelle applicate dallo stesso ente sui pagamenti corrispondenti eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.
2. Dal 1° gennaio 2003 al più tardi le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri e sugli assegni transfrontalieri in euro fino a un massimo di 50 000 euro sono uguali a quelle applicate dallo stesso ente sui corrispondenti bonifici e assegni all'interno dello Stato membro dove è stabilito detto ente.

Articolo 4

Trasparenza delle commissioni

1. Ogni ente rende disponibili per i propri clienti, in forma chiara e comprensibile, per iscritto o se del caso elettronicamente, informazioni preve sulle commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri e per i pagamenti effettuati nello Stato membro dove l'ente è stabilito.
2. Qualsiasi variazione delle commissioni è comunicata, prima della data di applicazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 1.
3. Nel caso in cui impongano una commissione per il cambio di valuta da e in euro, gli enti forniscono quanto segue ai propri clienti:
 - a) informazioni preve sulle commissioni di cambio che intendono applicare,
 - b) informazioni specifiche sulle commissioni di cambio che sono state applicate.

Articolo 5

Misure per facilitare i pagamenti transfrontalieri

1. L'ente comunica, su richiesta del cliente, il proprio numero d'identificazione della banca (codice BIC) e il numero internazionale del conto bancario (codice IBAN) del cliente stesso.
2. Ai fini di un bonifico transfrontaliero, il cliente fornisce, su richiesta dell'ente che esegue detto bonifico, il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dell'ente del beneficiario.
3. L'ente indica negli estratti conto di ogni cliente il proprio codice BIC e il codice IBAN del cliente stesso.

4. Il fornitore che intende vendere beni e servizi oltreconfine a clienti nella Comunità comunica il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente.

Articolo 6

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° gennaio 2002 al più tardi, ogni obbligo di dichiarazione previsto dal diritto interno ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti e relativo ai pagamenti transfrontalieri non superiori a 12 500 euro. Dal 1° gennaio 2004 la soglia è portata a 50 000 euro.

2. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° gennaio 2002 al più tardi, ogni obbligo di diritto interno riguardante le informazioni minime sui dati del beneficiario, che impedisca l'automazione dell'esecuzione di un pagamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
